


Giuseppe Ondei
Presidente della Corte di Appello di Milano

RELAZIONE

Sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della
Corte di Appello di Milano



Assemblea Generale – Milano, 28 gennaio 2023

In copertina:

Gino Severini (Cortona 1883 - Parigi 1966)

“Gli attributi e l'allegoria della Giustizia”

Mosaici (1937 - 1939)

Piano Terzo - Palazzo di Giustizia di Milano.

*“La virtù civica consiste nel desiderio di vedere l’ordine nello Stato,
di provare gioia per la pubblica tranquillità, per l’esatta amministrazione della Giustizia,
per la sicurezza della magistratura, per il rispetto tributato alle leggi, per la stabilità della Repubblica”.*

Montesquieu

Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Milano

Presentazione

Dichiaro aperta l'Assemblea Generale della Corte di Appello di Milano, riunita per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

Porgo a tutti i presenti un cordiale saluto di benvenuto ringraziandoVi per averci onorato della Vostra presenza a questa cerimonia, nella quale si intende testimoniare l'impegno di ciascuno di noi – magistrati e personale amministrativo - per assolvere al meglio il nostro lavoro e per rendere un lavoro di qualità. Questa è l'etica che tutti condividiamo e che appartiene al sistema Giustizia nel suo complesso. Un'istituzione deve occuparsi e preoccuparsi del suo funzionamento e dei risultati raggiunti, ma deve anche offrirne il resoconto, al suo interno e verso l'esterno, per fotografare quanto è stato fatto e programmare quanto ancora si può fare, individuando gli obiettivi ed i percorsi per un ulteriore miglioramento, disegnare le traiettorie di sviluppo per l'avvenire unitamente ad uno sguardo attento, critico e di ampio respiro sulle novità legislative e sulle possibili ricadute delle stesse nella fenomenologia giudiziaria quotidiana.

Considerazioni demagogiche di natura meramente politica o propagandistiche declamazioni di proclami non appartengono a questa solenne cerimonia per la quale vale il saggio motto di Apelle: *sutor ne ultra crepidam*.

Rivolgo un deferente saluto ai rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero, alla sig.ra Procuratrice Generale, ai componenti del Consiglio Giudiziario e a tutte le Autorità civili, religiose e militari, alle Forze dell'Ordine ed alla Stampa.

Saluto con profonda stima i Capi degli Uffici Giudiziari, i magistrati ed il personale amministrativo i quali, pure in condizioni di stressante e quotidiano impegno lavorativo, e talora in un clima ingiustificato di delegittimazione, hanno dimostrato spirito di sacrificio, senso del dovere, equilibrio e riservatezza riuscendo sempre a fornire una dignitosa immagine della Giustizia del Distretto declinata sistematicamente come servizio e mai come potere.

Saluto l'Avvocatura, qui rappresentata dal Presidente Vinicio Nardo, con la quale da anni ormai si è instaurato un proficuo e intenso rapporto di leale collaborazione nel solo interesse del buon andamento dei servizi giudiziari e delle prioritarie esigenze di tutela dei principi costituzionali nella giurisdizione e oltre la giurisdizione.

Un saluto ed un amicale ringraziamento devo rivolgere ai Presidenti Roberto Bichi (già presidente del Tribunale di Milano) e Walter Saresella (già presidente di sezione della Corte di Appello) che da poco hanno lasciato la magistratura per raggiunti limiti di età: entrambi magistrati di grande caratura professionale ed esemplari nella dedizione al lavoro. Parimenti sono lieto di salutare i

Procuratori della Repubblica Nicola Piacente e Domenico Chiaro che hanno lasciato rispettivamente le procure della Repubblica di Como e Lodi perché sono stati loro assegnati prestigiosi e meritati nuovi incarichi.

Un caloroso saluto coniugato con un sincero sentimento di riconoscenza va, poi, a tutti i magistrati che nell'anno passato hanno cessato la loro attività per il generoso e qualificato contributo dato ai fini della miglior realizzazione della giurisdizione e a tutto il valido personale amministrativo che si è congedato dopo aver assolto negli anni con onore i gravosi compiti demandati.

Infine un commosso pensiero va alla memoria del valoroso giudice del Tribunale di Milano Carlo Cotta e dell'ottimo presidente di sezione Stefano Rosa i quali prematuramente ci hanno lasciato lo scorso anno lasciando un forte senso di costernazione nei tanti colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerli.

1. La Giustizia italiana nell'attuale contesto socio/economico

1.1 Il contesto socio/economico

“L'Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle soluzioni trovate per risolvere tali crisi?”. Queste profetiche parole pronunciate nel 1954 da Jean Monnet mi sono venute in mente nel considerare lo stato attuale dell'Europa. Nel momento in cui sembrava a tutti di esserci liberati dal grave incombere della pandemia ed essere pronti a ritornare ad uno stato di crescita vitale, una nuova disgrazia purtroppo è piombata sul Mondo e in particolare sulla vecchia Europa: la guerra! E con essa una situazione geopolitica internazionale instabile, l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime: insomma la crisi economica che sembra aver tarpato in parte le ali della ripresa ed è sfortunatamente intervenuta proprio nel momento in cui l'Italia si stava prodigando in uno sforzo formidabile di rinnovamento mediante riforme a tutto campo.

Ora dobbiamo tutti impegnarci – ognuno nella sua parte - per non disperdere quanto già fatto, creando positivamente filiere corte, che possano prendere sempre più forza e percezione della nostra reale capacità di sviluppo e proseguire nel viaggio delle riforme in una nuova sfida, perché solo insieme si cresce, solo in questa “competizione della collaborazione” si creano opportunità che faranno traghettare il sistema Paese dal mero galleggiamento di breve visione all'uscita nel mare aperto della realizzazione di risultati positivi e duraturi.

Il tutto sostenuto da quella che Ernest Bloch ebbe a definire la “coscienza anticipante dell'uomo” (ossia la capacità di anticipare i progetti più alti mettendo in moto lo sviluppo storico), ove l'elemento fondamentale è la speranza intesa non più come astratto sogno campato in aria, ma come *docta spes* oggettivamente basata sul dinamismo della realtà.

1.2 Il Mondo della Giustizia

Anche nel mondo della Giustizia vi è un brulicare di iniziative di riforma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) per la

rigenerazione del sistema giustizia, obiettivi che sono veramente ambiziosi, se si considera che in cinque anni si dovrà ridurre del 25% il tempo dei processi penali e del 40% quello dei processi civili, nonché ridurre del 90% l'arretrato al 31.12.2019. Le sfide che il mondo giudiziario dovrà affrontare nei prossimi anni con coraggio e senza alcun indugio appaiono quasi al limite del possibile, anche se non si può ignorare che dai recenti dati forniti dal Ministero della Giustizia e relativi al I semestre del 2022 emerge che si è innescato un *trend* virtuoso che vede da qualche anno costantemente ridursi le pendenze dei processi civili ed il tempo dei processi penali. E del resto non si nasce efficienti, lo si diventa; e non basta né desiderarlo, né sognarlo né avere la sensazione di esserlo per diventarlo realmente: essere efficienti è una conquista continua e precaria che va faticosamente mantenuta nel tempo.

Le riforme che in questo momento stanno concretamente impegnando gli Uffici giudiziari possono metaforicamente essere inquadrare in un trittico, ossia un'opera unitaria composta da tre parti tra loro collegate: le riforme processuali con la correlata digitalizzazione del mondo della giustizia, la riforma dell'ordinamento giudiziario e la riforma dell'Ufficio per il processo.

Posando lo sguardo sommario sulla prima tavola del trittico delle riforme, ossia quella delle riforme processuali e della digitalizzazione si può brevemente rilevare che numerosi sono gli obiettivi che le leggi delega si sono proposte di realizzare e più sono i piani sui quali sono intervenuti i decreti attuativi della delega. In particolare, nel settore penale si possono menzionare: l'efficientamento dell'organizzazione del servizio giudiziario attraverso la transizione graduale al processo penale telematico; la riduzione dei flussi in entrata dei procedimenti; la predeterminazione di una regola di giudizio più rigorosa; l'accelerazione dei tempi di definizione delle varie fasi e gradi del processo e l'alleggerimento del carico delle Corti di Appello. Nel processo civile la riforma – l'anticipata entrata in vigore della quale creerà enormi problemi di funzionalità del sistema - si concentra principalmente sulla digitalizzazione del processo civile, sulla revisione del processo di cognizione e sulla valorizzazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ispirandosi ai principi di sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice, di collaborazione, di lealtà e trasparenza tra le parti e il giudice a garanzia del giusto processo. Trattasi di obiettivi di ampio respiro che, se realizzati, potranno dare un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R., anche se bisogna essere realisti e ricordarsi che, come tutte le riforme, pure queste presentano aspetti positivi e aspetti negativi e che, in ogni caso, non saranno certamente decisive per la soluzione dei problemi che affliggono la giustizia. Non è dal solo cambiamento di rito che scaturisce l'efficienza del sistema. Queste riforme, infatti, oltre a presentare per taluni aspetti potenziali ricadute negative sull'efficienza del sistema, non si occupano di alcune rilevanti criticità presenti nel nostro Paese, come il numero carente dei magistrati, il problema dell'organizzazione delle circoscrizioni territoriali (che porta alcuni giudici ad avere un numero troppo elevato di cause di cui occuparsi) e la carenza del personale amministrativo di cancelleria. Senza questi interventi l'obiettivo delle riforme, volto a diminuire le tempistiche processuali, non potrà essere concretamente e definitivamente raggiunto e *“l'inverno del nostro scontento”* non diventerà mai *“gloriosa estate”*.

La seconda tavola riguarda la riforma dell'ordinamento giudiziario. Una riforma ambiziosa, che si pone come obiettivo sia il miglioramento delle valutazioni di professionalità dei magistrati, sia la scelta ottimale dei quadri magistratuali semidirettivi e direttivi.

Ora, la credibilità e l'efficacia della giurisdizione e la professionalità del magistrato si misurano e sono riconosciuti dalla collettività in base alla capacità di rendere giustizia. Più un magistrato è preparato professionalmente più il servizio giustizia assume concretamente e sostanzialmente aspetti qualitativi di rilievo con ricadute positive sulla stessa immagine della giustizia.

Il tema delle valutazioni di professionalità – che si inserisce nel contesto sopra descritto - è in ambito ordinamentale tra i più complessi e difficili, perché impone la necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di garantire che i magistrati mantengano uno standard adeguato al servizio che sono chiamati a svolgere e il pericolo che surrettiziamente si crei un improprio strumento di accentuazione di aspetti verticistici e gerarchici dell'organizzazione giudiziaria che mina l'autonomia del giudice.

Quando, però, si parla di professionalità dei magistrati soltanto l'obiettivo è tassativo: essere all'altezza dei tempi e delle esigenze di tutela che promanano dalla società, offrire una giustizia che arrivi alle persone, comprensibile, capace di dare fiducia e di suscitare e preservare la fiducia nelle istituzioni. La valutazione non deve essere burocratica ma in grado di descrivere la storia professionale del magistrato e le sue esperienze, non finalizzata a creare pagelle e graduatorie. La riforma va nel senso giusto, anche se presenta criticità che dovranno essere affrontate in sede di decreti delegati. Mi preme, però, soffermarmi su un punto: si è affermato da parte di taluni che con la riforma si vogliono valorizzare criteri aziendalistici tesi al raggiungimento degli obiettivi (stabiliti dai capi degli Uffici). Se, però, si vuole dare adeguato risalto all'importanza dell'organizzazione anche nel sistema giustizia, come è giusto che sia, e al fatto che il fare giustizia non è un fatto privato del magistrato, ma un servizio alla comunità alla quale si deve rendere conto di come questo servizio viene dato – pur nel rispetto del principio dell'autonomia responsabile del giudice - è allora inevitabile che quanto meno vi sia una valutazione sulla condotta del magistrato in ordine alla collaborazione al raggiungimento dell'obiettivo individuato insieme al capo dell'ufficio. Un magistrato giuridicamente preparato e indipendente che, però, rende giustizia in modo del tutto inefficace e contrastante con il principio del giusto processo dal punto di vista temporale non è un buon magistrato. Ciascun giudice deve rendersi conto che fare quotidianamente e decorosamente il proprio dovere significa partecipare alla costruzione virtuosa del sistema Giustizia, nella consapevolezza che – come ci ha insegnato Jeremy Bentham nel libro postumo intitolato *Deontologia* (edito nel 1834) - “*attraverso l'intero corso della vita di ogni persona il dovere coincide con l'interesse giustamente inteso*”. Con riferimento, invece, alla scelta dei semidirettivi e dei Capi degli Uffici basti dire che teoricamente la riforma pone le basi perché il CSM scelga il più idoneo, che non può essere – come qualcuno anacronisticamente vorrebbe – il più anziano senza demerito: come sempre nelle vicende umane spetta, poi, alle singole persone deputate alla scelta evitare degenerazioni patologiche.

Infine la terza tavola del trittico riguarda la riforma che ha introdotto l'Ufficio per il processo. Questa è o dovrebbe essere una grande occasione per un concreto impulso all'efficienza e alla qualità del sistema giustizia e un effettivo rinnovamento dello stesso, che deve portare ad un cambio radicale nei moduli organizzativi, se non si vuole essere condannati ad assistere all'eterno ritorno dell'eguale: occorre immaginare il futuro per non rischiare di subirlo. Da febbraio 2022 gli addetti all'Ufficio del processo sono arrivati nei palazzi di giustizia e hanno iniziato a lavorare affiancando i giudici nella attività giurisdizionale e in parte le cancellerie nell'attività

amministrativa. Si tratta di giovani laureati per lo più preparati e con molto entusiasmo che, dopo un periodo di formazione, si sono inseriti nel contesto giudiziario, dando un apporto sicuramente positivo come attestato da più uffici giudiziari. E' ancora presto per valutare quantitativamente l'effettiva incidenza del lavoro degli addetti – siamo in quella fase che, per usare un'espressione biblica, può definirsi del “già e non ancora” - tuttavia non possono essere sottolineate alcune criticità: su 698 unità destinate al Distretto ne sono state assegnate effettivamente 490, tanto che in molti Uffici la carenza dell'organico degli addetti è superiore al 40% , la struttura è temporanea e lo smantellamento della stessa o, quanto meno, il suo cospicuo ridimensionamento porteranno inevitabilmente ad un peggioramento delle *performance* che potrebbe costare caro al sistema giustizia. Per non dire, poi, che se non si vuole “appaltare” la gestione della giustizia a persone che non hanno superato il concorso per diventare magistrati non è possibile aspettarsi un aumento della produttività dei giudici superiore al 15/20%, limite oltre il quale il controllo del giudice sull'attività dell'addetto non può più garantire un livello sufficiente di qualità e farebbe assomigliare l'ufficio per il processo al cigno di Leda: bellissimo in apparenza ma chi c'è dentro è tutto da scoprire.

Un accenno, poi, va fatto a due problemi non affrontati dalle riforme, ma che stanno alla base dell'attività giurisdizionale costituendone l'in sé ontologico e che esigono un'urgente soluzione pena la delegittimazione della stessa giurisdizione.

Il primo problema riguarda l'attività dell'interpretazione. La legge per gli antichi era *mutus magistratus* e il giudice era *lex loquens*. Nel tempo, poi, sistematicamente si è sentita l'esigenza di accentuare il ruolo della *lex scripta* per arginare il cd. diritto giurisprudenziale: oggi il rapporto di equilibrio tra quelle due componenti si è profondamente alterato anche perché i criteri interpretativi sono tanto variegati quanto privi di gerarchie che riescano ad ordinarli: nella aule si invoca ora il criterio letterale, ora quello storico o quello sistematico o teleologico ovvero l'interpretazione conforme (alla Costituzione, alla Convenzione CEDU, al diritto UE): il tutto a seconda dei gusti e delle esigenze del caso concreto con grave svilimento dei postulati irrinunciabili della certezza del diritto e della conoscibilità dei divieti e con il rischio di arrivare alle estreme conseguenze di quella cattiva digestione del giudice che è arbitrio e di cui alle immortali pagine di Cesare Beccaria. E' innegabile la forza propulsiva del formante giurisprudenziale nei moderni sistemi giuridici ma è necessario che tale forza sia orientata secondo un'auspicata serie di regole di “deontologia ermeneutica” che svolgano il ruolo di linee interpretative oltre che tracciare confini di operatività delle scelte del giudice la cui attività dovrebbe sempre rimanere sostanzialmente e non solo formalmente distinguibile da quella del legislatore proprio perché costituzionalmente la sovranità spetta al popolo.

Attenta considerazione merita anche il secondo problema ossia quello della crescente mediaticità dei processi. La forte domanda ha sollecitato l'offerta e così davanti al tribunale dell'opinione pubblica vengono allestite grossolane mimesi del processo penale che sembrano dissolvere le incolmabili differenze tra giustizia istituzionale e giustizia mediatica: il dilagare di questa forma di giustizia imbastita negli studi televisivi rischia a lungo andare di corrodere la base di uno dei pilastri dell'ordinamento democratico: la fiducia nella giustizia amministrata dai giudici. Si diffonde l'opinione fallace che sia possibile rendere giustizia in un modo più rapido e più trasparente rinunciando alle forme del procedimento giurisdizionale percepite come inutili

pastoie e ancor più si accentua il rischio che la capacità di rendere giustizia dei giudici diminuisca con il crescere della pressione sociale verso un determinato epilogo. E qui ogni giudice che si appresta ad entrare in camera di consiglio dovrebbe metabolizzare quanto riportato nella Storia della Colonna Infame dal Manzoni – della scomparsa del quale il 22 maggio di quest’anno ricorrono i 150 anni - laddove è scritto *“Felici quei giurati se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancora nulla, se non rimase nella loro mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori ... ma che erano uomini esclusivamente investiti della sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti?”*.

I. Le risorse

1.1 Le risorse umane

1.1.a I magistrati

Diverse sezioni della Corte d'appello e sia la più parte dei Tribunali del Distretto **lamentano ancora sofferenze**, pur in misure e modi diversi, quanto all'effettiva presenza dei magistrati: al 30.6.2022 le relative scoperture **vanno infatti dal 6,6%** del Tribunale di Lecco all' 8,3% del Tribunale di Busto Arsizio e al 10% del Tribunale di Como, dall' 11,5% del Tribunale di Varese al 14,13% del Tribunale di Milano, dal 15% del Tribunale di Lodi al 16% del Tribunale di Sondrio e dal 23,33% del Tribunale di Monza al **24,33%** del Tribunale di Pavia.

Presso la Corte d'appello di Milano, alla data del 30.06.2022, a fronte dei 133 magistrati previsti in organico, risultavano in servizio 107 magistrati, con una percentuale di scopertura del 19,5%.

Le carenze sopra indicate appaiono tali, almeno in certi uffici, da influire sensibilmente su una buona pianificazione del lavoro e sui tentativi di migliorare i risultati; *rectius*, appaiono tali da incidere negativamente non soltanto sulla riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei procedimenti, ma anche, e non di rado, sulla possibilità di mantenere e consolidare i risultati positivi eventualmente raggiunti in passato. Peraltro, fa ben sperare l'apporto, nel complesso sostanzialmente positivo, offerto dal nuovo Ufficio per il processo (U.P.P.), almeno una volta superate talune criticità, principalmente riferibili alla variegata preparazione di base degli addetti e all'impegno connesso alla loro necessaria, previa formazione, all'individuazione degli spazi di utile collocazione e alla temporaneità della loro assunzione (criticità, quest'ultima, purtroppo tanto rilevante quanto insuperabile).

In ogni caso, ognuna delle relazioni provenienti dai Tribunali e dalle sezioni della Corte d'appello contiene dati specifici significativi circa scoperture e produttività e ad esse, in questa sede, non si può far altro che rinviare.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, che disciplinava i 'magistrati distrettuali', istituendo le *piante organiche flessibili* ovvero un contingente di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti o all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Dunque, la pianta organica dei 'magistrati flessibili' ha integralmente sostituito la pianta organica dei 'magistrati distrettuali'. In punto, va osservato che con decreto 23 marzo 2022 del Ministero della Giustizia la pianta organica dei magistrati flessibili giudicanti del Distretto di Milano è stata indicata nel numero di 8 unità; con delibera del CSM in data 17 novembre 2022 è stata, però, assegnata al Distretto milanese una sola unità: tale assegnazione, all'evidenza, appare del tutto inidonea ad una anche solo parziale e limitata realizzazione delle finalità correlate all'istituzione dei giudici flessibili. Tra l'altro, la gestione dei giudici "flessibili" così come delineata dalla normativa primaria e secondaria appare "ingessata" e del tutto priva di funzionalità sol che si consideri che il Presidente della Corte non può agevolmente disporre dei giudici flessibili – come per i giudici distrettuali – ma solo proporre al C.S.M. l'assegnazione a un

determinato ufficio con una procedura burocraticamente “appesantita”, di cui s’impone la rivisitazione, se si intende effettivamente ottenere un impiego fruttuoso di tale categoria di giudici. In conclusione, la gestione di uffici con sistematiche carenze di personale non appare certo agevole e se nel breve/medio termine può essere supplita dalla straordinaria laboriosità dei singoli, nel lungo termine l’usura lavorativa delle persone ne evidenzia andamenti negativi, che precludono adeguate risposte alle effettive e concrete esigenze del territorio e alla correlata domanda di giustizia. In ogni caso, il problema della carenza di organico risulta maggiormente avvertito negli uffici di piccole dimensioni, ove l’assenza di poche unità si risolve in una percentuale considerevole sull’intero, con ricadute di rilievo sulla complessiva funzionalità dei servizi.

1.1.b – Il personale amministrativo

1.1.b.1 - La Corte di appello

Con riferimento al **personale amministrativo** la dotazione organica della **Corte d’appello** ha recentemente registrato qualche incremento.

Alla data del 30.6.2022, i dati sulle **presenze effettive** – considerato il personale applicato alla Corte – evidenziano una vacanza di **68** posizioni rispetto alle **244 unità** (escluso il dirigente) della pianta organica, pari al 27,81 % di scopertura, livello superiore a quello già elevato della media nazionale (25,46% al 31 ottobre 2022).

E dunque la situazione è leggermente migliorata rispetto all’ 1.7.2021, quando la vacanza era di **74** posizioni, rispetto alla stessa pianta organica, con una percentuale di scopertura del 30,3%. Il personale all’ 1.7.2021 era pari infatti a **170** unità (di cui 8 dipendenti, peraltro, distaccati presso altri Uffici o Enti), mentre al 30.6.2022 ammontava a **176** unità (6 distaccati fuori Sede e 7 in aspettativa per conservazione del posto a seguito di vincita di concorso). Successivamente, nel mese di settembre 2022 sono stati anche assunti a tempo indeterminato 9 funzionari giudiziari, a seguito del concorso pubblico a 2.329 unità (G.U. 26/7/2019), mentre le assunzioni avvenute nella prima metà dell’anno hanno riguardato in particolare la figura professionale dell’Addetto all’Ufficio per il Processo. Tale profilo professionale, previsto dal P.N.N.R., è stato creato allo specifico fine di ridurre i tempi del giudizio e di riportare il processo a un modello di efficienza e competitività. Nello specifico, sono stati assunti in Corte, con contratto a tempo determinato della durata di 31 mesi, **124 Addetti all’Ufficio per il Processo** mediante concorso pubblico per 8.171 posti (G.U. n. 62 del 6/8/2021). Dei 124 assunti, tuttavia, 17 si sono dimessi per assumere un altro impiego e 4 si sono trasferiti ad altri Uffici Giudiziari.

Va, altresì, ricordato che nel mese di novembre 2022 sono stati assunti a tempo determinato per 36 mesi anche 18 tecnici di amministrazione, 4 tecnici di contabilità *seniores*, 1 tecnico di edilizia *senior*, 1 tecnico di edilizia *junior*, 1 tecnico *it junior* e 15 operatori di *data entry*, a seguito del concorso Ripam Giustizia per complessive 5.410 unità. Tali figure professionali, anch’esse previste dal P.N.N.R., sono state create, da un lato, per soddisfare la specifica esigenza di dotare

l'amministrazione di personale avente specifiche competenze tecniche, dall'altro, per completare il processo di digitalizzazione dei processi civili e penali e dei servizi amministrativi di supporto. Nonostante le citate assunzioni, a causa delle numerose uscite per pensionamenti, dimissioni o trasferimenti, prevalenti rispetto alle entrate, le unità lavorative disponibili risultano, comunque, ancora non adeguate rispetto alle esigenze, quantomeno per ciò che riguarda il personale in servizio a tempo indeterminato, struttura portante dell'Ufficio.

A riprova, va segnalata la persistente carenza del personale appartenente a importanti profili (rispetto all'organico mancano il 13% dei funzionari giudiziari, il 39% dei cancellieri esperti e il 43% degli assistenti giudiziari), in particolare quelli con competenze specialistiche, quali i funzionari contabili (ne mancano 2 su 7), i contabili (ne mancano 4 su 5), gli informatici (neanche previsti), i funzionari tecnici (ne mancano 2 su 2), gli assistenti tecnici (ne mancano 7 su 7), gli statistici (anche questi per niente previsti). Va, altresì, segnalato che in questi ultimi anni non è stato favorevole neppure il rapporto tra personale in uscita e in entrata: nel periodo 2015-2022, a fronte di 95 unità di personale in entrata, ne sono uscite, per trasferimenti o pensionamenti, 113, delle quali ben 25 nel solo anno 2022. Consistente è stato anche il deflusso verso altri contesti lavorativi di giovani risorse – in particolare assistenti giudiziari – già faticosamente reclutate e formate.

Inutile osservare che un *turn over* così elevato comporta oneri formativi e logistico-organizzativi molto rilevanti. E a tali dati, critici per la funzionalità dell'Ufficio, si aggiunge anche un elevato numero di dipendenti che usufruiscono dei permessi di cui alla legge n. 104/92 (31, di cui: 11 per se stessi, 20 per parenti e/o affini) e delle varie forme di *part-time*.

Ciò considerato, delle 176 unità di personale presenti al 30.6.2022, 76 risultano addette all'attività di cancelleria (in Corte operano complessivamente 12 cancellerie), 57 addette ai servizi a supporto della giurisdizione (ufficio esecuzione sentenze, ufficio iscrizione, ufficio liquidazioni, funzionario delegato spese di giustizia, recupero crediti, ausiliari, ecc.), mentre sono 43 le unità impegnate nelle numerose attività di natura strettamente amministrativa (uffici del personale, Consiglio Giudiziario, Affari generali, Ufficio Unico Contratti, Ragioneria, ecc.) che impegnano la Corte a supporto di tutto il Distretto.

Il rapporto tra personale amministrativo e magistrati in servizio effettivo presso la Corte è così pari, al 30.06.2022, a 1,64 (176/107).

La scarsità di personale in particolare tecnico incide sensibilmente anche sul ruolo della Corte quale ufficio distrettuale di vertice, sempre più investita, nel corso degli ultimi anni, di compiti istituzionali extra giurisdizionali (esami di abilitazione per l'avvocatura e concorsi per la magistratura, formazione magistrati e personale amministrativo, liquidazione indennizzi ex Legge Pinto, segreteria UNEP, collegio di garanzia elettorale, gestione delle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari a seguito della Legge 290 del 2014, gestione amministrativa connessa al PNRR, ecc.).

Nel descritto contesto continuano le iniziative realizzate concordemente dalla Presidenza e dalla Dirigenza della Corte per ogni utile sinergia tra l'ufficio giudiziario ed altri Enti od Istituzioni.

Proficuo è stato l'apporto conferito dall'**Ordine degli Avvocati di Milano** che, perpetrando una pluriennale e proficua collaborazione, ha contribuito al buon andamento di taluni servizi essenziali, d'interesse comune all'Avvocatura, mediante il supporto di 4 unità.

Un ulteriore ausilio alla situazione di carenza del personale è stato dato dal **Protocollo d'Intesa Regione Lombardia - Uffici Giudiziari** lombardi, sottoscritto nel 2019 – del quale si stanno valutando le possibilità di rinnovo - dal Ministro della Giustizia, dal Presidente della Regione Lombardia, unitamente al Presidente della Corte e al Procuratore Generale, per la temporanea assegnazione di personale amministrativo della Regione Lombardia a sostegno dell'attività degli Uffici Giudiziari del Distretto.

Proseguono i tirocini in forza della **Convenzione con l'Università Bicocca**, inizialmente stipulata nel 2016 ma sempre rinnovata, che consente l'inserimento nelle cancellerie di studenti degli ultimi anni di giurisprudenza per effettuare un tirocinio curricolare di tre mesi. Le costruttive sinergie venutesi a creare tra personale amministrativo e studenti sono senza dubbio da valutarsi in modo favorevole.

Risultati positivi apporta il **Protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di volontariato** stipulato dalla Corte d'Appello di Milano con **l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Milano** al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi dal personale amministrativo, per il tramite dei propri associati che si sono dichiarati disponibili in via personale, spontanea e gratuita.

Supporto può fornire, anche quest'anno, il **Protocollo d'intesa per la promozione di stage formativi e progetti di innovazione** stipulato con l'Associazione Culturale senza fini di lucro **"Prospera – Progetto Speranza"** – in fase di rinnovo - che ha la finalità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, promozione e attuazione di progetti nell'ambito degli Uffici Giudiziari volti a contribuire alla formazione di giovani meritevoli, con particolare riferimento alla rivisitazione del modello organizzativo e di ottimizzazione operativa della Corte d'Appello.

1.1.b.2. - Il Distretto

Con riguardo al **personale amministrativo del Distretto** va rilevato che lo stesso presenta una percentuale di scopertura del 31,4% (tenuto conto anche del personale in comando e distacco), laddove la scopertura nazionale è attualmente del 25,46%. Le punte di scopertura per il personale amministrativo sono ancora alte in tutti gli uffici e pari – con riferimento al 30 giugno 2022 - al 31,58% nel Tribunale di Milano, al 31,50% nel Tribunale di Pavia, al 33,00 % del Tribunale di Sondrio, al 38,46 del Tribunale di Busto Arsizio, al 34% del Tribunale di Como, al 27,9% del Tribunale di Lodi, al 14,3% del Tribunale di Lecco, al 33,00% del Tribunale di Varese, al 24,3% del Tribunale di Monza, al 25,4 del Tribunale per i Minorenni di Milano. Va poi considerato che tutti i tribunali segnalano che le percentuali di scopertura aumentano considerevolmente se si tiene conto delle assenze continuative (distacchi, comandi, *part-time* e personale ammesso ai benefici della L. n. 104/1992). Il che, non di rado, rende problematico sia il protrarsi delle udienze in orari pomeridiani, sia la possibilità di incrementare il numero delle stesse.

Assai pesante è la carenza dei dirigenti amministrativi preposti agli uffici. Mancano in tutte le sedi del distretto (100% di vacanza), ad eccezione di Milano, dove, comunque, ne mancano 2 su 7 (28,5% di vacanza) e non risulta coperta la relativa posizione in grandi e importanti uffici, quali il Tribunale Ordinario e il Giudice di Pace.

La situazione sopra rappresentata comporta che i Capi degli Uffici del Distretto vivano una situazione di particolare criticità relativamente alla gestione amministrativa, mentre tutti gli uffici giudiziari, per fronteggiare le varie situazioni di emergenza, sono ancora costretti a trovare rimedi contingenti.

Non possono certo risolvere la situazione i tirocinanti provenienti dalle Università che si avvicendano ogni tre mesi e neppure le unità, di cui si giovano alcuni uffici sulla base di convenzioni ritualmente comunicate al Ministero e annualmente rinnovate, ascrivibili a contesti di volontariato o a carico di enti privati. Né hanno mutato sensibilmente la misura della vacanza di organico degli uffici giudiziari del distretto di Milano le limitate assegnazioni di personale a tempo indeterminato, intervenute dopo il 30.6.2022. Come già ricordato, nel mese di settembre del 2022 si è registrata la immissione in servizio nel distretto di Milano di 109 funzionari giudiziari – su 220 previsti – di cui al concorso RIPAM “*funzionari giudiziari, dell’organizzazione e delle relazioni, amministrativi e funzionari dell’organizzazione*” per complessive 2.329 unità. Risulta evidente – almeno in attesa di scorrimenti da altre graduatorie – il mancato successo di questa operazione, dal momento che si è dovuto registrare la mancata copertura della metà dei posti messi a disposizione.

In tale contesto, non certo soddisfacente, si è dunque rivelata importante la collaborazione degli addetti all’ufficio per il processo, la cui effettiva assegnazione (490 unità) è stata però inferiore al previsto (698 unità). Positivi effetti nel tempo potrà avere anche l’assunzione a tempo determinato (36 mesi) nel novembre 2022 di personale tecnico non dirigenziale reclutato tramite il concorso Ripam Giustizia, anche se nel Distretto di Milano tale reclutamento ha registrato una non completa copertura di posti previsti. E non giova la mancanza di indicazioni ministeriali sulle mansioni esigibili da detto personale e sugli specifici obiettivi da assegnare allo stesso.

2. La logistica: la Corte di Appello

In questa sezione verranno trattate solo le questioni relative alla Corte di Appello dal momento che le problematiche logistiche degli Uffici del Distretto verranno trattate nella parte della relazione che tratta singolarmente dei vari Uffici.

2.1 Logistica e locali

Dal punto di vista logistico, la situazione della Corte di Appello è ulteriormente peggiorata rispetto al precedente periodo di riferimento, tenuto conto dell’acclarata carenza di spazi e del considerevole numero di assunzioni di nuovo personale, in primo luogo i 128 addetti all’Ufficio del Processo. Oltretutto, va considerata la necessità di rispettare la distanza interpersonale per la prevenzione dei contagi da Sars Covid 19, che contribuisce a determinare nelle cancellerie una condizione di forte sofferenza, in quelle penali in particolare, ma anche in quelle civili. Particolarmente gravosa, specie nelle cancellerie penali, è, altresì, la gestione della mole di fascicoli cartacei da trattare.

Anche le stanze per i consiglieri sono assolutamente insufficienti, tanto da dover spesso condividere spazi ristretti con i colleghi e i tirocinanti, la cui più opportuna collocazione dovrebbe essere a fianco del magistrato di affidamento.

Va segnalato che sono in fase di completamento i lavori di realizzazione del 2° lotto, comprendente i piani terzo, quarto e quinto, dell'edificio giudiziario di via San Barnaba n. 50, nel quale potranno essere installate nuove postazioni di lavoro. La consegna dell'immobile, da parte del Comune di Milano, è prevista nel mese di febbraio 2023.

2.2 Archivi

Gli archivi a disposizione della Corte sono ubicati sia all'interno sia all'esterno del Palazzo di Giustizia. Gli archivi, soprattutto penali, si trovano in grande sofferenza, dovendo di fatto, in vari casi, conservare anche fascicoli relativi a procedimenti definiti che potrebbero essere restituiti all'Ufficio di primo grado, ma che non vengono ritirati per carenza di spazi.

Ulteriori difficoltà discendono dalle linee guida di cui alla nota n. 5692/2018 del Mibact, che hanno ridotto considerevolmente la possibilità di dismettere il materiale giudiziario tramite le operazioni di scarto, il che ha recato un notevole aggravio della capienza ricettiva. Inoltre, il Direttore dell'Archivio di Stato di Milano ha più volte ribadito, anche durante riunioni della Commissione di Sorveglianza e Scarto di Archivi, che il proprio Ufficio non è in grado di ricevere versamenti di materiale archivistico a causa della carenza di spazi allocativi.

Si segnala comunque una buona notizia: è stata completata (si attende la SCIA dei VVF) la struttura Aula bunker di Milano Opera con il relativo archivio, ove la Corte di Appello ha la disponibilità di circa 1000 mq con possibilità di ampliamento sino a 2000 mq.

Nella palazzina ANMIG di via Freguglia n. 14, al piano interrato, vi è un archivio di circa 200 mq in cui sono conservati, in scaffali, vari atti civili e penali oltre agli elaborati degli esami avvocato. Attualmente tutti gli spazi risultano saturi.

Anche l'archivio di circa 650 mq ubicato in via Michele Amari attrezzato con armadi compattati, risulta quasi saturo. Relativamente all'archivio di via Amari, il lavoro di riordino di una notevolissima quantità di fascicoli riguardanti procedimenti civili definiti, che erano collocati su bancali, è in fase di completamento, anche se, non essendo la struttura riscaldata, non risulta possibile lavorarci con frequenza nei mesi invernali.

Gli Uffici della Sezione Lavoro e della Sezione Persone, Minori e Famiglia della Corte, trasferiti dal mese di settembre 2015 nel nuovo edificio di via San Barnaba n. 50, sono dotati di due archivi molto funzionali: uno ubicato al primo piano e attrezzato con moderni armadi compattati; l'altro allestito con scaffalature al piano interrato, in un locale a ciò deputato di 202 mq.

Da menzionare la circostanza che i problemi di carenza di archivi in Corte d'Appello è destinata a risolversi sia per la progressiva digitalizzazione dei flussi documentali, sia per la prossima disponibilità degli spazi nel polo archivistico di prossima realizzazione a Peschiera Borromeo e di cui si parlerà in dettaglio in altra sezione della relazione.

2.3 Aule di udienza

Relativamente alle aule di udienza, rispetto alla precedente relazione, va segnalato che l'aula G, sita al 1° piano del Palazzo di Giustizia, è stata recuperata, completamente ristrutturata e dotata di un nuovo impianto di multivideo-conferenza. Così come è stata completamente ristrutturata l'aula della prima sezione penale: il restauro ha riguardato gli arredi, il rivestimento della pedana e della pavimentazione, l'adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto audio-video per i collegamenti sui principali canali di comunicazione.

Come già accennato, è stata completata l'Aula bunker di Milano Opera, funzionale e confortevole, che, una volta ottenuta la S.C.I.A. da parte dei Vigili del Fuoco, potrà essere utilizzata.

Infine, si evidenzia che sono in programma interventi di adeguamento delle Aule bunker di via Guido Uccelli di Nemi, n. 48.

2.4 Protocollo di intesa per l'avvio di un progetto sperimentale di raccolta del "PET" imballaggi di plastica di bottigliette

Nel 2019 è stato stipulato un protocollo di intesa per l'avvio di un progetto sperimentale di raccolta del "PET" imballaggi di plastica di bottigliette tra il palazzo di Giustizia di Milano e il Consorzio di Riciclo CORIPET, attualmente il progetto si sviluppa esclusivamente nella sede di Via Freguglia, 1.

A distanza di qualche anno possiamo affermare che l'iniziativa si è consolidata, sono stati collocati presso ogni piano molteplici scatole che raccolgono "PET", periodicamente sostituite e collocate presso un'area di stoccaggio. A fine mese viene contattata la società incaricata, che prontamente ritira le bottigliette, pronte per essere riciclate; il tutto gratuitamente, a beneficio della salvaguardia del pianeta.

3. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Per quanto concerne la sicurezza degli edifici giudiziari merita una particolare menzione la nuova convenzione Consip in essere dal 1.10.2022 al 30.9.2025, cui hanno aderito buona parte degli Uffici Giudiziari del distretto e tutti quelli della città di Milano – ad eccezione degli Uffici minorili – dal momento che con la stessa si è proceduto ad un più attento e specifico programma di tutela della sicurezza del lavoro come si può ben vedere dal piano della attività elaborato per gli Uffici della città di Milano di seguito descritto.

Prima fase: avvio lavori, condivisione piano attività e format documentali

Nelle prime fasi dei lavori, verranno effettuati incontri tra il Supervisore e i Capi degli Uffici giudiziari finalizzati a condividere la pianificazione del servizio e le priorità di intervento, nell'ottica della programmazione di dettaglio delle attività del Team Tecnico; dopo la prima ricognizione dei luoghi di lavoro, verranno inoltre fissate alcune riunioni per condividere i format

documentali (RELAZIONE TECNICA, DVR, PMA, PDE, DUVRI) al fine di concordare le logiche di elaborazione dei documenti e la loro strutturazione per fornire all'Amministrazione uno strumento snello ed efficace nella gestione dei temi della sicurezza e salute per i lavoratori, nonché per programmare azioni di miglioramento ed adeguamento comprensive di interventi di tipo impiantistico-strutturale, oltre che organizzativo.

Seconda fase: attività di sopralluogo e censimento delle fonti di rischio

Nel primo semestre contrattuale, stabilendo un programma di dettaglio con il Supervisore, verrà eseguita, a cura del R.S.P.P., coadiuvato dal Team tecnico specialistico e in collaborazione con il Medico Competente, l'attività di censimento delle fonti di rischio consistente in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare in tutti gli Edifici e in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

All'esito dei sopralluoghi per ogni edificio sarà redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle non conformità riscontrate. Le stesse saranno rappresentate e condivise in specifiche riunioni con i Capi degli Uffici per stabilire il piano di miglioramento e adeguamento da riportare poi nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Terza fase: attività di redazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), del Piano di Emergenza (PDE) e del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)

Nella fase iniziale del contratto verranno acquisiti i documenti in vigore presso gli Uffici Giudiziari (DVR, PDE) che saranno analizzati e valutati anche alla luce dei sopralluoghi effettuati. Su tali basi ricognitive e all'esito dei confronti con i Capi degli Uffici sulle Relazioni Tecniche, si stabilirà un piano di redazione/aggiornamento della documentazione.

Per quanto riguarda i Piani di Emergenza, il servizio ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione gli strumenti idonei a programmare gli interventi e adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale. La redazione dei Piani di Emergenza avrà l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi e il comportamento da tenere nei casi di emergenza da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative a un edificio. Oltre alla stesura dei piani di emergenza, verranno organizzate prove di evacuazione ed esercitazioni antincendio svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione. Oltre alla redazione delle Relazioni Tecniche, verrà fornito all'Amministrazione uno strumento che ha come principale obiettivo quello di assicurare le condizioni di igiene e sicurezza della struttura e degli impianti di tutti i luoghi utilizzati come sedi di lavoro. Il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) costituisce infatti il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza in relazione agli aspetti strutturali e impiantistici dei luoghi di lavoro. Il Piano dovrà garantire una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l'aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive dell'Amministrazione di natura economico/finanziaria e organizzativa.

Quarta fase: attività di supporto ai Capi degli Uffici giudiziari e all'Amministrazione

Fondamentale, in questo contesto, avere nell'ambito del *team* dedicato al progetto, la partecipazione di una specifica struttura tecnico/legale specialistica che, a seguito dello studio approfondito dell'attuale infrastruttura, delle competenze e responsabilità e della revisione del Sistema di Deleghe interno, sia a disposizione dei Capi degli Uffici giudiziari e dei Dirigenti apicali coinvolti nel processo di prevenzione, per attuare tutti gli adempimenti, chiarire dubbi e fornire pareri sulle responsabilità derivanti dalle altre incombenze derivanti dalle attività straordinarie che possano avere un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Oltre al suddetto supporto, il Team Specialistico sarà chiamato a coadiuvare il team tecnico dedicato (compreso l'R.S.P.P.) nell'analisi e valutazione dei rischi, nella gestione dell'emergenza e di tutte le tematiche tecnico organizzative occorrenti. Il Team dovrà, altresì, sostenere l'Amministrazione nella gestione di tematiche specifiche che richiedano un approccio multidisciplinare e/o specialistico, emerse su richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o in occasione di verifiche e ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo o, semplicemente, nel corso del normale svolgimento delle attività; nella progettazione di specifiche attività e iniziative finalizzate alla promozione dei corretti comportamenti e del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

II. La Giustizia civile

1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario

1.1 Articolazioni e competenze

Il settore civile della Corte è articolato in 4 sezioni ordinarie (I/IV). Nell'ambito della I Sezione è inserita la Sezione specializzata in materia d'Impresa; vi sono poi la Sezione V, Famiglia, Persone e Minori (promiscua, civile e penale) e la Sezione Lavoro. Le Sezioni ordinarie prevedono attualmente un organico di 12 Consiglieri la I, 11 Consiglieri la II, la III e la IV, ciascuna con 2 Presidenti; la Sezione V è invece composta da 7 Consiglieri e 1 Presidente e la Sezione Lavoro da 10 Consiglieri e 1 Presidente. Occorre, infine, menzionare anche il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) e la Sezione Agraria: il TRAP è inserito nell'ambito della Sezione III e la Sezione Agraria in quello della Sezione IV.

Le Sezioni civili hanno competenza tabellare sui seguenti gruppi di macromaterie:

- **Sezione Prima:** Stato della persona e diritti della personalità, Diritto societario e della Concorrenza non di competenza della Sezione Impresa, Contratti di borsa e di intermediazione finanziaria, Mediazioni, Controversie di diritto amministrativo, altri istituti speciali di competenza della Corte di Appello quale giudice di 1° grado. Quale **Sezione Specializzata in materia di Impresa** (*ex* proprietà industriale e intellettuale) è altresì competente a decidere le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti, disegni e modelli, diritto d'autore, ecc.), concorrenza sleale interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e concorrenza sul mercato (*antitrust*), la maggior parte delle controversie in materia commerciale/societaria e quelle relative ai contratti pubblici di appalti di rilevanza comunitaria.
- **Sezione Seconda:** Proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali; cause possessorie, responsabilità professionali e prestazioni d'opera intellettuale; Responsabilità civile extracontrattuale, Successione e donazioni, Contratti di agenzia, Spedizioni e trasporti.
- **Sezione Terza:** Condominio, Locazioni, Leasing, Subfornitura, Somministrazione, Giudizio di opposizione a precetto e all'esecuzione, Giudizi di opposizione del terzo, Controversie afferenti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
- **Sezione Quarta:** Appalti pubblici e privati, Contratti di compravendita, Diritti di elettorato attivo e passivo, Contratti di assicurazione, Fallimento e procedure concorsuali, Controversie afferenti alla sezione specializzata Agraria.
- **Sezione Quinta:** Persone, Minori e Famiglia, Volontaria Giurisdizione.
- **Sezione Lavoro:** Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

1.2 Pendenze e sopravvenienze

L'esame dei **rilievi statistici** relativi all'anno giudiziario trascorso - rilievi riguardanti il settore civile e quello del lavoro nel loro insieme - evidenzia un numero di pendenze in netta riduzione, sia nel quadriennio (-37%), sia nell'ultimo anno (-15%).

In diminuzione sono anche sopravvenienze e definizioni, queste ultime, peraltro, sempre superiori alle prime. Di conseguenza, anche l'indice di ricambio risulta sempre superiore alla soglia di 100 e nell'a.g. 2021/22 raggiunge quota 115.

Tab. 1- Corte di Appello di Milano – Settore civile e lavoro – Flusso dei procedimenti (a.g. 2018/19-2021/22)

Materia civile + lavoro e previdenza	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	11.395	9.431	7.883	6.983	-39%	-11%
Sopravvenuti	7.414	5.838	6.683	6.435	-13%	-4%
Definiti	9.360	7.359	7.528	7.419	-21%	-1%
Pendenti finali	9.448	7.910	7.029	5.999	-37%	-15%
Indice di ricambio*	126	126	113	115	-9%	2%
Indice di smaltimento*	0,5	0,48	0,52	0,55	10%	6%

* **L'indice di ricambio** è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.

L'indice di smaltimento è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.


Quanto ai dati del solo **settore civile ordinario** (escluso il settore lavoro), essi vengono sostanzialmente a confermare la situazione complessiva già sopra esposta.

Tab. 2 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso Lavoro) - Flusso dei procedimenti (a.g. 2018/19-2021/22)

Materia civile	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	8.730	7.639	6.835	6.053	-31%	-11%
Sopravvenuti	5.786	4.574	5.290	4.998	-14%	-6%
Definiti	6.854	5.356	5.998	5.751	-16%	-4%
Pendenti finali	7.661	6.857	6.124	5.300	-31%	-13%
Indice di ricambio	118	117	113	115	-2%	2%
Indice di smaltimento	0,47	0,44	0,49	0,52	11%	6%

L'esame del complessivo andamento delle pendenze dall'1.7.2018 al 30.6.2022 – rappresentato nel grafico sottostante – evidenzia una decisa riduzione delle pendenze, ragionevolmente riconducibile alla diminuzione delle sopravvenienze e a un numero di definizioni comunque sensibilmente superiore, ciò che giustifica i positivi indici di ricambio e smaltimento già sopra evidenziati.


Tab. 3 - Corte di Appello di Milano - Settore civile (escluso Lavoro) - Andamento delle pendenze



1.3 Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)

Al 30.6.2022 i procedimenti pendenti nel settore civile ordinario (escluso lavoro) erano 5.300 (contro i 6.124 dell'anno precedente). Di questi, è importante evidenziarlo, l'85% si riferisce a fascicoli iscritti nell'ultimo biennio (2021-2022) e il 96% a fascicoli iscritti nell'ultimo triennio (2020-2022). Il dato risulta, quindi, complessivamente in linea con le indicazioni del giusto processo. Giova, tra l'altro, ricordare che non sono poche le cause che la Corte conosce come giudice di merito in primo e unico grado (indennità espropriative, impugnazioni di lodi rituali nazionali e internazionali, riconoscimento di sentenze straniere, opposizioni a sanzioni Consob e Banca d'Italia, cause di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ecc.) e per le quali il tempo ragionevole di trattazione deve quindi ritenersi di tre anni.

Tab. 4 - Corte di Appello di Milano – Settore civile (escluso lavoro) - Fascicoli pendenti al 30.6.2022 per anzianità di iscrizione



Nell'attività di smaltimento dell'arretrato, la Corte ha tempestivamente tenuto presenti le indicazioni del c.d. Progetto Strasburgo 2, procedendo poi secondo le indicazioni ministeriali e del C.S.M. giungendo così, nell'anno 2021-2022, a definire prioritariamente le cause più risalenti

in base al sistema c.d. fifo - *first in first out*, tenendo nel contempo sotto controllo i tempi di durata dei procedimenti di nuovo ingresso.

I risultati ottenuti, senz'altro positivi, sono frutto di un assiduo monitoraggio dei dati relativi alle pendenze mediante attività di '*targatura dell'arretrato*' e conseguente adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la trattazione prioritaria delle cause di più risalente data di iscrizione (procedendo, ove necessario, alla riorganizzazione dei ruoli dei singoli consiglieri mediante l'anticipazione della data di udienza per le cause più risalenti). Tale *case management* viene realizzato nell'ambito delle singole sezioni e in costante riferimento alla Presidenza della Corte. Si è preferito adottare il meccanismo di controllo all'interno di ciascuna sezione per rendere più agile il monitoraggio, essendovi presso la Corte una specifica divisione delle materie tra ciascuna sezione. Analogamente, lo studio dei fascicoli ai fini del filtro e della scelta dell'*iter* processuale da seguire è riservato ai Presidenti di ciascuna sezione, in sintonia con il consigliere relatore.

E' in corso di definizione la procedura funzionale alla redazione del Programma per la gestione dei procedimenti civili relativo al 2023, esteso ormai anche al settore penale.

L'obiettivo perseguito è rappresentato dal consolidamento dei positivi risultati raggiunti attraverso l'impiego dei meccanismi sopra descritti e, in parte, anche attraverso l'utilizzo delle sentenze contestuali *ex art. 281 sexies c.p.c.* e del c.d. 'filtro in appello', in base alla vigente normativa, introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 38 del 2012 conv. nella l. n. 134 del 2012, di cui tuttavia è prevista la modifica nell'ambito della riforma che, *in parte qua*, entrerà prossimamente in vigore. Tale obiettivo, peraltro, deve tener conto di vari fattori e, in particolare, degli effetti conseguenti al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di diversi magistrati.

Basti pensare che al 30.6.2022, su una pianta organica (DM 14.9.2020) di 133 magistrati, ossia 1 Presidente, 22 Presidenti di sezione e 110 Consiglieri (le ulteriori otto unità, i cd Magistrati *flessibili*, non sono da considerare, posto che i magistrati flessibili non svolgono attività in Corte), i magistrati togati effettivamente in servizio erano 107 e al 31.12.2022 sono divenuti 112. La scopertura (teorica) è quindi passata dal 19,54% (30.6.2022) al 16% (31.12.2022). L'aumento è dovuto al fatto che di recente è stato deliberato il trasferimento in Corte di appello di 7 nuovi consiglieri (di cui 6 destinati al settore penale e 1 al settore civile/famiglia), che hanno appena preso servizio, ma a fronte di tali ingressi si sono verificati 2 pensionamenti e il trasferimento di un consigliere in corte di cassazione.

1.4 Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)

Passando all'analisi qualitativa delle cause pendenti in Corte (escluso lavoro e previdenza), si ritrovano *in primis* i procedimenti riguardanti i contratti e le obbligazioni e, in particolare, gli appalti, i rapporti bancari, le somministrazioni, le vendite di beni immobili e i procedimenti camerali in materia di famiglia; poi i mutui, i *leasing*, le fidejussioni, le responsabilità professionali, le assicurazioni contro i danni, le lesioni, ecc. Nella tabella sottostante i codici oggetto più utilizzati tra i fascicoli pendenti al 30/6/2022.

Tab. 5 – Corte di Appello di Milano, settore civile (escluso lavoro) - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2022

Oggetto	Pendenti Fine
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	339
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	233
Somministrazione	215
Vendita di cose immobili	184
Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia	180
Mutuo	149
Leasing	146
Fideiussione - Polizza fideiussoria	138
Responsabilità professionale	134
Altri istituti e leggi speciali	130
Vendita di cose mobili	129
Assicurazione contro i danni	119
lesione personale	116
Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L 89/2001) - nuovo rito	109
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.	105
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)	104
Altre controversie di diritto amministrativo	100
Separazione giudiziale	99
Altri contratti atipici	98
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	91

Nella tabella che segue è riportato il flusso dei c.d. procedimenti di protezione internazionale, di competenza tabellare della Sezione V della Corte (Persone, Famiglia e Minori). Come già ricordato nelle relazioni degli anni passati, la significativa riduzione delle pendenze finali di tali cause si è resa possibile sia grazie all'impegno profuso da tutte le Sezioni (venute tempestivamente in ausilio alla Sezione V), sia grazie alla modifica normativa di cui al D.L. n. 13/2017, convertito nella legge n. 46/2017, che ha reso inappellabili le pronunce rese dal Tribunale in materia.

Tab. 6 - Corte di Appello di Milano - Settore civile - Flussi dei procedimenti con codice oggetto 110032 (Impugnazione ex art. 35 D. Lvo 25/2008) o 110999 (Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità) AG 2018/19-2021/22

Materia civile	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	2189	956	241	125	-94%	-48%
Sopravvenuti	580	87	85	18	-97%	-79%
Definiti	1810	799	201	112	-94%	-44%
Pendenti finali	959	244	125	31	-97%	-75%
Indice di ricambio	312	918	236	622	99%	164%

La Sezione V civile, oltre che per le cause riconducibili al vasto settore dell'immigrazione, è competente per la materia della Famiglia e dei Minori e ha una competenza promiscua, civile e penale, occupandosi in generale degli affari civili e penali provenienti dal Tribunale per i Minorenni di Milano e del contenzioso civile d'appello inerente le separazioni e i divorzi. Nella tabella sottostante (tab. 7) sono riportate le pendenze della sezione V civile al 30.6.2022 e pare significativo, per cogliere l'entità dell'impegno profuso, il confronto con le analoghe pendenze dell'anno giudiziario precedente (tab. 7bis).

Tab. 7 - Corte di Appello di Milano, sez. V civile - Pendenti per anno di iscrizione e sezione al 30.6.2022

Sezione	anno di iscrizione					Totale
	2017	2019	2020	2021	2022	
V sezione	1	14	53	315	324	707

Tab. 7 bis - Corte di Appello di Milano, sez. V civile - Pendenti per anno di iscrizione e sezione al 30.6.2021

Sezione	anno di iscrizione					Totale
	2017	2018	2019	2020	2021	
V sezione	4	26	148	403	423	1004

Occorre poi ricordare la Sezione specializzata in materia d'impresa, che si occupa delle cause proprie del contenzioso industrialistico (brevetti, marchi, modelli e disegni, ecc.), concorrenziale (in particolare *antitrust*, intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione), autorale e societario/commerciale, con estensione ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. La peculiarità di tali cause si esprime, per un verso, nella spiccata complessità delle questioni che pongono, in fatto e in diritto, e delle fonti normative che le regolano, oltretutto, non di rado, nella estrema rilevanza economica delle stesse, con ogni conseguenza in termini di impegno e durata necessari alla loro trattazione e definizione (specie in materia *antitrust*); per altro verso, in un numero quantitativamente assai limitato, specie in appello, ove finiscono per approdare soltanto quelle controversie che, per l'entità degli interessi coinvolti e la complessità dei problemi da risolvere, le parti non sono riuscite a risolvere, come per lo più avviene, nel corso o all'esito della fase cautelare o del giudizio di merito di primo grado. Come si può desumere dai dati della tabella che segue, il *trend* (positivo) degli a.g. 2018/19 e 2019/20, con indici di ricambio superiori all'unità, si è interrotto, nonostante l'aumento delle definizioni (+2%), a causa verosimilmente della ripresa verificatasi dopo la cessazione del fenomeno pandemico, con un sensibile incremento delle sopravvenienze (+ 18% nel quadriennio e + 4% nell'ultimo anno).

Tab. 8 - Corte di Appello di Milano, Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale – Flusso a.g. 2018/19-2021/22

Sezione specializzata Imprese, ex Proprietà industriale –	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	201	169	165	174	-13%	5%
Sopravvenuti	113	100	128	133	18%	4%
Definiti	147	103	117	119	-19%	2%
Pendenti finali	167	166	176	188	13%	7%
Indice di ricambio	130	103	91	89	-31%	-2%

Non sembra, inoltre, trascurabile la probabilità di un significativo aumento, in futuro, del contenzioso in materia *antitrust*, posto che con il D. Lgs. n. 3/2017, di recepimento della Direttiva 2014/104, la competenza per le azioni risarcitorie in materia *antitrust* è stata concentrata in sole tre sedi giudiziarie, Milano per il Nord d'Italia, Roma per il Centro e Napoli per il Sud. Un ulteriore e significativo aumento delle pendenze si potrebbe poi registrare a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 31/2019 (19.5.2021 *ex art.* 26 DL n. 149 del 9.11.2020), che attribuisce alla sezione Impresa tutte le azioni di classe e, dunque, le azioni risarcitorie e restitutorie conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei, a prescindere dalla materia in concreto trattata. Il che, considerata l'estrema varietà dei loro possibili oggetti, induce non pochi dubbi sull'effettivo permanere del fattore 'specializzazione' della sezione in materia d'impresa, per queste cause ridotto al rito.

Analizzando poi i dati relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione dell'intera Corte (esclusa la materia della *equa riparazione*, cd legge Pinto), si registra un andamento decisamente positivo, con incremento delle definizioni, riduzione delle sopravvenienze e delle pendenze finali e indice di ricambio ben superiore a cento (117), in aumento del 12% nell'ultimo anno.

Tab.9 - Corte di Appello di Milano– Flusso dei procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni *ex art.* 5 *ter* L. 89/2001) a.g. 2018/19-2021/22

Procedimenti di volontaria giurisdizione (escluso Equa Riparazione e Opposizioni <i>ex art.</i> 5 <i>ter</i> L. 89/2001)	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	512	558	568	531	4%	-7%
Sopravvenuti	728	552	629	585	-20%	-7%
Definiti	662	537	663	686	4%	3%
Pendenti finali	578	573	534	430	-26%	-19%
Indice di ricambio	91	97	105	117	29%	12%

Analogo discorso, senz'altro positivo in termini di riduzione delle pendenze (-7%), può farsi per i procedimenti di *equa riparazione*, già trattati in via esclusiva dal Presidente della Corte (nella fase monitoria) e dalla Sezione seconda (nella eventuale fase di opposizione). Si ricorda che l'eccezionale incremento di sopravvenienze registrato negli anni precedenti (cfr tabella sottostante) aveva indotto a ritenere necessaria una modifica tabellare con la distribuzione dei relativi procedimenti tra tutte le quattro sezioni civili ordinarie della Corte. Ciò aveva portato, per un verso, a un considerevole aumento delle definizioni (nell'a.g. 2020-21 più che raddoppiate rispetto al precedente) e ad una sensibile diminuzione delle pendenze (-35,60% rispetto all'anno prima); per altro verso, la modifica non appariva idonea a soddisfare pienamente l'esigenza - ineludibile - di uniformità nelle decisioni. E ciò nonostante il fatto che, per la redazione di tali provvedimenti, fosse stata predisposta, anche grazie anche alla collaborazione di alcuni validi tirocinanti, una *guida operativa* destinata a favorire proprio l'uniformità degli indirizzi. Di qui la decisione, recepita nelle nuove tabelle 2020-2022 della Corte, di attribuire tali controversie in via esclusiva, nella fase monitoria, alle Sezioni prima e seconda civile e, nella eventuale fase di opposizione, sempre e soltanto alla Sezione seconda civile.

In ogni caso, l'incidenza di tali procedimenti rimane, in termini numerici, assai modesta, a dimostrazione del fatto che il perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei tempi di definizione è in grado di determinare ricadute positive anche in termini di risparmio di spesa.

Tab. 10 - Corte di Appello di Milano– Flusso dei procedimenti di equa riparazione e Opposizioni ex art. 5 ter L. 89/2001 (a.g. 2018/19-2021/22)

Equa riparazione	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	54	160	192	123	128%	-36%
Sopravvenuti	230	488	879	647	181%	-26%
Definiti	123	457	948	655	433%	-31%
Pendenti finali	161	191	123	115	-29%	-7%
Indice di ricambio	53	94	108	101	91%	-6%

1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni

La valutazione di efficienza del settore civile presuppone l'analisi di ulteriori indicatori di *performance*, anche di tipo qualitativo, tra quelli generalmente utilizzati - anche nella letteratura economica e internazionale - nell'analisi del servizio giustizia. Ci si riferisce, in particolare, ai parametri della durata dei processi e della stabilità/prevedibilità delle decisioni, cui la Corte d'Appello rivolge la massima attenzione, trattandosi di parametri fondamentali per misurare il grado di civiltà di un Paese, con importanti ricadute per gli investimenti nazionali ed esteri.

Nella tabella sottostante sono calcolati due indicatori per valutare la durata dei procedimenti civili. Il primo, la *Durata Effettiva* (DE) misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la

data di iscrizione a ruolo e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione.

La durata prognostica o *Disposition Time* (DT) misura, invece, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno. È l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (*Cepej*)¹ e dello *EU Justice Scoreboard* della Commissione europea.

La durata media di definizione dei procedimenti, già sensibilmente diminuita nel precedente anno giudiziario rispetto a quelli anteriori, continua a diminuire, attestandosi nell'a.g. 2021/22 a 14,9 mesi per il settore civile e a 6,8 mesi per il settore lavoro.

La durata prognostica è di poco superiore all'anno per il settore civile (12,7 mesi) e di 5,0 mesi nel settore lavoro.

Tab.11 - Durata media dei procedimenti civili della Corte d'Appello di Milano (in mesi) (a.g. 2018/19-2021/22)

Settore	Durata	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Procedimenti Civili	Durata Effettiva (DE)*	16,2	16,2	15,6	14,9
	Durata prognostica (DT)*	13,4	15,4	12,3	12,7
Lavoro e Previdenza	Durata Effettiva (DE)*	18,5	13,1	10,5	6,8
	Durata prognostica (DT)*	8,6	6,3	7,1	5,0

* La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: $\text{pendenti finali/definiti} \times 365$.

Quanto alla stabilità/prevedibilità delle decisioni, altro parametro di particolare rilevanza, esso ha riguardo sia alla percentuale di sentenze impugnate rispetto a quelle emesse, sia alla percentuale dei casi in cui la decisione impugnata venga confermata o meno nel successivo grado di giudizio. Si tratta di un parametro di assoluto rilievo, in quanto l'efficacia della giurisdizione pretende efficienza e, insieme, qualità: la mera efficienza 'aritmetica', senza profili di qualità, si rivela nella sostanza priva di reale efficacia.

Nei casi in cui l'impugnazione viene proposta, è rilevante quantificare il tasso di conferma (c.d. *reversal rate*) nel successivo grado di giudizio: il valore di tale indice rafforza, ove elevato, l'idea della prevedibilità della decisione, disincentivando impugnazioni manifestamente infondate e consentendo ai giudici del gravame di dedicare un tempo maggiore allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche realmente controverse.

¹ Nell'aggregato civile Cepej sono considerati i procedimenti di affari civili contenziosi (tranne che i divorzi e le separazioni consensuali), le controversie agrarie, quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP), le istanze di fallimento e, per la Corte, l'equa ripartizione)

Per quanto riguarda l'impugnazione mediante ricorso per cassazione di sentenze civili pronunciate dalla Corte d'Appello, giova evidenziare che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 risultano essere stati iscritti, presso la Suprema Corte di Cassazione, n. 1.359 procedimenti provenienti dalla Corte di Appello di Milano, la quale, nello stesso periodo, ne ha definiti 7.419. Ne segue che la percentuale delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di questa Corte nel periodo di riferimento può indicarsi nel 18%.

Per quanto poi riguarda l'esito, i ricorsi sono stati accolti nella misura del 24% (333 su 1.371 definiti nello stesso periodo dalla Suprema Corte), dato lievemente inferiore a quello dello scorso anno (25%).

Tale valore, se rapportato al totale delle definizioni della Corte d'Appello (7.419), risulta pari al 4,48%, percentuale appena superiore a quella dello scorso anno (3,9%), ma comunque assai bassa e tale da dimostrare una sostanziale "tenuta" dei provvedimenti definitivi della Corte d'appello di Milano.

Una nota particolare meritano poi i Tribunali e i Giudici di Pace del Distretto di Milano. I ricorsi diretti per cassazione contro sentenze di primo grado hanno registrato tassi di accoglimento molto bassi nell'anno giudiziario 2021/2022, pari rispettivamente al 11% e al 19%, così collocando a tale proposito il Distretto di Milano ai primi posti nazionali tra i 26 Distretti di Corte d'appello.

2. La Corte di Appello: il settore lavoro


Nel settore Lavoro e Previdenza si evidenzia una continua e progressiva diminuzione delle pendenze (-61% nel quadriennio e -23% rispetto all'anno precedente), con un tasso di ricambio superiore a 100 (116) nell'a.g. 2021/22.

Tab. 12 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Flusso dei procedimenti a.g. 2018/19-2021/22

Lavoro e previdenza	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	2.665	1.792	1.048	930	-65%	-11%
Sopravvenuti	1.628	1.264	1.393	1.437	-12%	3%
Definiti	2.506	2.003	1.530	1.668	-33%	9%
Pendenti finali	1.787	1.053	905	699	-61%	-23%
Indice di ricambio	154	158	110	116	-25%	6%
Indice di smaltimento	0,58	0,66	0,63	0,70	21%	12%


Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle pendenze, con la netta flessione registrata negli ultimi anni.

Tab. 13 - Corte di Appello di Milano - Lavoro e Previdenza - Andamento delle pendenze finali dei procedimenti a.g. 2018/19-2021/22



Venendo all'esame della composizione del ruolo per anno dei procedimenti pendenti, indicati nella figura che segue, si rileva che il 97% dei processi in corso risulta iscritto a ruolo nell'ultimo biennio (2021-2022) e quasi il 100% nell'ultimo triennio.

Tab. 14 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza – Fascicoli pendenti al 30.6.2022 per anzianità di iscrizione



I dati esposti confermano la validità delle misure organizzative adottate nel corso degli ultimi anni a supporto dell'attività della Sezione Lavoro.

Invero, dal 2009 al 2013 si era verificato un eccezionale incremento delle sopravvenienze, che aveva determinato, in difetto di adeguamenti della pianta organica, la formazione di un arretrato imponente. La Sezione Lavoro, pur a fronte di una elevata produttività e di una graduale, costante

riduzione delle pendenze, con le sole proprie forze appariva impossibilitata a fronteggiare tale situazione in modo adeguato, anche tenendo conto delle temporanee e cicliche vacanze di organico e delle assenze dei magistrati in servizio. Si è dovuto, pertanto, procedere all'adozione di specifiche misure innovative che hanno dato i loro frutti. Si allude, in particolare, alla costituzione dell'Ufficio per il Processo del Lavoro (UPL), alla riorganizzazione della Cancelleria della Sezione Lavoro, alla costituzione di un quarto Collegio, all'assegnazione alla Sezione di un consistente numero di Giudici Ausiliari, alle applicazioni e assegnazioni interne di giudici provenienti dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e da quello di Pavia e all'assegnazione alla Sezione di ulteriori posti di consigliere (passata da un organico di 8 consiglieri e 1 Presidente all'attuale di 10 consiglieri e 1 Presidente).


Nella tabella sottostante sono riportati i codici oggetto più frequenti tra le pendenze del settore lavoro al 30.6.2022.

Tabella 15 – Corte di Appello di Milano, settore lavoro - I codici oggetto più frequenti nelle pendenze al 30/6/2022

Oggetto	Pendenti Fine
Retribuzione	134
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria	112
Altre ipotesi	82
Qualificazione	37
Mansione e <i>jus variandi</i>	27
Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012	23
Risarcimento danni: altre ipotesi	23
Obbligo contributivo del datore di lavoro	20
Licenziamento individuale del dirigente	19
Licenziamento individuale per giusta causa	19

Quanto alla composizione qualitativa dei procedimenti, come evidenziato dal grafico sottostante, le cause relative al lavoro privato sono pari al 62% del totale, quelle relative al lavoro pubblico al 10% e quelle del settore previdenziale (spesso caratterizzate da serialità) al 28%. I dati si pongono sostanzialmente in linea con la situazione degli anni precedenti, salvo un aumento delle cause relative al lavoro privato (l'anno passato erano il 52%) e una corrispondente contrazione di quelle del settore previdenziale (erano il 38%), mentre restano stabili quelle relative al lavoro pubblico.

Tab. 16 - Corte di Appello di Milano – Lavoro e Previdenza - Cause pendenti per area tematica al 30.6.2022



3. Effetti delle recenti riforme nel settore civile

3.1 L'ampliamento della competenza della sezione Impresa

In decisa controtendenza rispetto al generale calo delle sopravvenienze che ha caratterizzato gli ultimi anni (- 13% dall'a.g. 2018-19 all'a.g. 2021-22), risultano in netto aumento in Corte le cause di nuova iscrizione di competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa (+18% nello stesso periodo).

Invero, in tale materia il numero e la complessità delle cause, sia di primo, sia di secondo grado, assegnate alle Sezioni specializzate ambrosiane, valgono a porre queste ultime all'avanguardia per qualità del contenzioso, non solo in Italia, ma anche nel raffronto con gli altri Paesi europei. Si ricorda che, in sede di recepimento della Direttiva europea sul risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni *antitrust* (*Damages Directive* UE/2014/104), Milano è stata resa unica sede competente per tutto il nord Italia, qui dunque attirando il contenzioso in materia di concorrenza fra imprese, contenzioso che, ancorché Roma sia indicata come competente per il centro Italia e la Sardegna, Napoli per il sud e la Sicilia, vede il nostro territorio registrare numeri di gran lunga superiori a tutte le altre sedi.

Si può aggiungere che numerose cause riguardano la nullità delle fidejussioni bancarie, lamentata sulla base di un provvedimento emesso nel 2005 dalla competente Autorità nazionale (allora la Banca d'Italia); e dunque associano alla normativa *antitrust* plurime e complesse questioni di diritto bancario che (almeno per il primo grado, posto che la sezione specializzata d'appello si occupa anche della materia bancaria) esulano dal patrimonio ordinario di conoscenze dei giudici della sezione e, quindi, richiedono loro uno studio e un impegno particolari, tali da sottrarre tempo e disponibilità al contenzioso tipico, a sostanziale detrimento della specializzazione della sezione. Nella stessa direzione si pongono le disposizioni della L. n. 31/2019, che, entrata in vigore il 19 maggio 2021 (cfr art. 26 DL n. 149/2020), attribuisce alla Sezione impresa tutte le *azioni di classe* e quindi le azioni risarcitorie e restitutorie a favore degli utenti consumatori, conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei (cfr artt. 840-*bis* e ss). Per un verso, infatti, la piena operatività di tale legge è verosimilmente destinata a provocare un ulteriore aumento dei flussi in ingresso e, per altro verso, la stessa presenta non lievi criticità per l'individuazione della competenza delle

sezioni specializzate impresa operata a prescindere dalla materia in concreto coinvolta nell'ambito dell'azione di classe, così privilegiando l'aspetto processuale rispetto a quello sostanziale. Si vuol dire che l'intento del legislatore si è diretto verso una rapida definizione di tale tipologia di azioni, trascurando tuttavia di considerare che in tal modo si sottraevano le controversie in questione alle diverse specializzazioni acquisite nel contesto di uffici giudiziari di grandi dimensioni, ove esistono sezioni e giudici specializzati nelle singole materie (ad esempio settore bancario, assicurativo, lavoro, responsabilità medica, etc.) e mettendo a rischio l'efficienza delle medesime sezioni Impresa, che potrebbero essere fortemente impegnate o addirittura travolte, laddove le azioni di classe dovessero effettivamente decollare o dare luogo a un contenzioso di particolare rilievo sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

3.2 La Sezione Lavoro

La **Sezione Lavoro** della Corte d'appello continua ad operare con 1 presidente, 10 consiglieri e 10 giudici ausiliari e con un modello organizzativo rappresentato dalla ripartizione dei giudici ausiliari nei quattro collegi ordinari, con presenza a settimane alterne ed assegnazione delle cause tratte dal ruolo dei singoli consiglieri, come supporto agli stessi ovvero per evitare il congelamento dei ruoli degli assenti, così consentendo un più elevato numero di sentenze e, più in generale, di definizioni delle controversie. Trattasi di modulo organizzativo di eccellenza, che ha permesso una costante riduzione delle pendenze (da 1.139 al 31.12.2020 a 712 al 31.12.2021 a 699 al 30.6.2022) pur in presenza di sopravvenienze (1.441 nel 2021 e 759 nel primo semestre 2022) che in sostanza si ricollocano sui livelli pre-pandemici del 2019 (in cui le sopravvenienze erano state 1.445) e dunque decisamente superiori a quelli del 2020 (che aveva registrate soltanto 1.211 nuove iscrizioni). Anche la durata del processo, presso la Sezione lavoro, si è costantemente ridotta: dai 351 giorni del 2020, pur in presenza della sospensione dell'attività giudiziaria e di una ripresa necessariamente rallentata, nell'anno 2021 si è arrivati a 254 giorni e a 193 il 30.6.2022.

Vi è da dire che, in ambito processualcivilistico, l'epidemia sembra aver velocizzato processi e tendenze già in atto e resi palesi dallo stato di necessità, attraverso l'ampliamento dello spazio di smaterializzazione del processo nelle sue forme elettroniche e digitali, attraverso la disciplina emergenziale (cfr art. 221 della legge n. 77 del 2020, di conversione del c.d. decreto legge "rilancio", n. 34 del 2020, che ha introdotto significative novità nell'intento di limitare la presenza dei difensori tecnici, del giudice e delle parti all'udienza e in generale nell'accesso fisico agli uffici giudiziari), ampliamento che si è ormai avviato a una progressiva stabilizzazione nell'alveo della riforma della disciplina ordinaria applicabile alla giustizia civile. Orbene, nel 2022 i significativi risultati già evidenziati sono stati resi possibili anche con l'utilizzo di un sistema misto di udienze in presenza e di controversie trattate con il rito della cd 'trattazione scritta' (prevalentemente per le cause di pubblico impiego e previdenziali), tale da salvaguardare sia la salute degli operatori della giustizia, sia i livelli di produttività precedenti. Non va, peraltro, sottaciuto che il rito a trattazione scritta sembra essere stato articolato senza considerare le peculiarità del processo del lavoro, in particolare sotto i profili del rispetto del termine di quindici giorni per la comunicazione del provvedimento (collegiale) del giudice che trasforma le modalità di svolgimento dell'udienza, in relazione alla costituzione dell'appellato nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, e del

contrasto con le caratteristiche di oralità ed immediatezza proprie del processo del lavoro anche in appello.

Per concludere sul punto, può essere utile ricordare che la sezione lavoro della Corte ha implementato nel corso dell'anno giudiziario lo svolgimento dell'udienza collegiale mediante collegamento audiovisivo a distanza e ciò grazie, in particolare, alla concessione in comodato gratuito da parte dell'Avvocatura del Lavoro (a seguito della sottoscrizione di apposita di convenzione tra la Corte di Appello di Milano e AGI Associazione Giuslavoristi Italiani) di un sistema di videoconferenza costituito da una *webcam* esterna posizionata in modo tale da inquadrare l'intero collegio e da più monitor su cui il Presidente e i Consiglieri componenti del collegio, come pure l'assistente di udienza, possono visualizzare i soggetti collegati a distanza, così ovviando alla limitatezza dei mezzi informatici a disposizione.

4. La Corte di Appello: casi significativi

Sembra opportuna, a questo punto, una sintetica rassegna dei settori e delle cause di maggiore rilevanza trattate dalle Sezioni civili della Corte nel periodo di riferimento.

4.1 Prima sezione civile

Tra gli altri, occorre ricordare alcuni 'filoni' di cause che, nel periodo di riferimento, hanno impegnato (e continuano a impegnare) i magistrati della Sezione. Si tratta in particolare:

- degli *aiuti comunitari* in materia di P.A.C. (politica agricola comune). Contenzioso, di oltre un centinaio di cause, che vede contrapposti, da un lato, numerose imprese agricole e, dall'altro, Regione Lombardia. Il *thema disputandum* attiene al diritto delle imprese esercenti attività agricole in zone svantaggiate di montagna di recuperare *ex art. 7* del Regolamento n. 809/2014 della Commissione Europea del 17 luglio 2014 gli aiuti comunitari per le annate agrarie 2015 e 2016 da Regione Lombardia (ente che ha effettuato le originarie erogazioni ed ha provveduto, su mandato di Agea, ai successivi recuperi mediante compensazione con le maggiori somme dovute per gli anni successivi). Le pronunce di primo grado del Tribunale di Milano sono risultate favorevoli alle aziende agricole, mentre quelle della Corte favorevoli alla Regione;
- del recupero dei *contributi ICI*, con contenzioso, ancora più ampio rispetto a quello di cui sopra, che contrappone, da un lato, numerosi Comuni e, dall'altro lato, il Mef e il Ministero dell'Interno. L'oggetto della controversia attiene in sostanza all'interpretazione dell'art. 64 L. n. 388/2000: secondo gli Enti locali, i "minori introiti" I.C.I., causati dal passaggio degli immobili di categoria catastale D (fabbricati, opifici ecc.) da rendita contabile ad autodeterminazione della rendita catastale, "minori introiti" che lo Stato si è impegnato a ripianare, dovrebbero essere calcolati in relazione al totale della perdita subita, avendo, quindi, riguardo a tutti i beni che hanno effettuato tale passaggio, senza che dal calcolo debbano essere dedotte le somme già compensate nei periodi d'imposta precedenti, posto che tali perdite si verificano anche negli anni successivi al passaggio ad autodeterminazione; mentre, secondo i Ministeri, i "minori introiti" cui la norma fa riferimento debbono essere calcolati in relazione ai soli immobili che hanno effettuato il suddetto passaggio nell'anno di riferimento, dovendosi considerare le perdite relative agli anni passati ormai

consolidate. Tale seconda lettura - offerta dai Ministeri a partire dal 2009 - ha condotto le Amministrazioni statali a recuperare i contributi ICI già assegnati ed erogati ovvero a revocare gli importi già assegnati ai Comuni, ma non ancora versati; di qui l'introduzione, da parte dagli Enti locali, di numerose cause nei confronti degli indicati Ministeri. Tribunali e Corte, conformandosi all'orientamento pressoché unanime di tutta la giurisprudenza di merito, hanno aderito all'interpretazione offerta dai Comuni;

- delle numerose cause relative ai ricalcoli dei conteggi dei conti correnti bancari, ai mutui e alle fidejussioni. La materia bancaria, invero, insiste in misura rilevante sulla sezione (circa il 70%) e presenta non poche criticità, sia in considerazione dei numerosi interventi normativi e regolamentari succedutisi nel corso degli ultimi anni (o meglio, degli ultimi dieci/venti anni), sia in ragione della giurisprudenza (di merito e anche di legittimità) non sempre univoca.

Quanto alle singole fattispecie, ne sono state decise alcune di particolare rilievo con le pronunce di seguito menzionate:

- sentenza n. 1978 in data 8.6.2022, in tema di impugnazione di lodo arbitrale (RCS vs Kryalos SGR), che tratta dell'applicabilità delle norme antiusura alle compravendite immobiliari, dei rapporti fra illecito penale e nullità civili e della ravvisabilità di lamentate violazioni dell'ordine pubblico economico quale motivo di nullità del lodo; dopo tale sentenza, relativa a una vicenda specifica di rilevante valore ed emessa in tempi assai stretti, poco più di sei mesi tra la prima udienza e il deposito della pronuncia, le parti hanno ritenuto di transigere anche una importante causa pendente dinanzi alla Suprema Corte di NY, che aveva sospeso il processo (risarcimento danni per 600 milioni di US \$) in attesa del nostro giudicato);

- sentenza n. 2836 del 6.9.2022, con la quale la Corte, in accoglimento dell'azione collettiva promossa dall'associazione di consumatori Altroconsumo, ha inibito a Banco BPM S.p.A. l'uso della clausola *floor* nei formulari dei contratti di mutuo con i consumatori. La decisione è stata assunta in base alla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 93/13/CEE del Consiglio 5.4.1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita nell'ordinamento interno dagli artt. 33 e ss. D. Lgs. 205/06 (Codice del Consumo). La Corte ha ritenuto di poter sindacare la vessatorietà della clausola, considerata non inerente all'oggetto del contratto e quindi non relativa a prestazione essenziale, e l'ha reputata vessatoria, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi, ove non accompagnata da analogo meccanismo correttivo, quale potrebbe essere quello derivante dall'applicazione di una clausola *cap* o una riduzione dello spread: *“la considerazione dell'indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l'obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell'indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell'indice”*;

- sentenza n. 3028 in data 30.9.2022, con la quale la Corte ha affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia fideiussoria ex D. Lgs. n. 122/05, è del tutto irrilevante che lo scioglimento delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare sia avvenuto prima o dopo l'insorgenza della “situazione di crisi” che ha interessato il promittente venditore e che rende attuale la pretesa di escussione della garanzia. Con tale pronuncia, in adesione all'orientamento espresso da Cass. n. 11761/2018 (ma in consapevole dissenso rispetto alla successiva pronuncia della Cassazione

n. 21792/2019, di segno contrario) è stato riconosciuto, in favore del promissario acquirente, il diritto ad escutere la garanzia fideiussoria rilasciata per la restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto preliminare relativo a un immobile da costruire, essendosi a tal fine ritenuta irrilevante la circostanza dedotta dal garante secondo cui il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto *ex art.* 1457 c.c. per scadenza del termine essenziale;

- sentenza n. 2601 in data 25.7.2022, che tratta delle polizze *index linked*, della loro natura, finanziaria o assicurativa, e della normativa applicabile;
- sentenza n. 2361 del 5.7.2022, che tratta dell'opposizione proposta da società di revisione alle sanzioni irrogate da Consob per violazione dei principi contabili e degli obblighi dei revisori, con riferimento a certificazione di bilancio non veritiero;
- sentenza n. 2611 in data 25.7.2022, che ha accolto la domanda di rimborso dei costi *up front* e non solo *recurring*, nel caso di estinzione anticipata di finanziamenti. La decisione è stata assunta, in applicazione dell'interpretazione formulata dalla Corte di Giustizia con la sentenza 11.9.2019 in C-383/18 (c.d. *Lexitor*), in fattispecie soggetta all'art. 125^{sexies} TUB nella formulazione previgente, ritenendo che la recente modifica normativa della norma non impedisca l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza *Lexitor*;
- sentenza n. 3940 in data 14.12.2022, che si occupa di *phishing*, della responsabilità del prestatore di servizi e della colpa dell'utilizzatore dei servizi, questioni demandate alla valutazione del caso concreto).

4.2 Sezione Specializzata in materia di Impresa

Tra le cause di maggiore rilevanza trattate dalla Sezione specializzata vengono in considerazione, innanzitutto, quelle riconducibili al settore *antitrust*.

Nel periodo di riferimento tale comparto ha presentato, per lo più, controversie in tema di telecomunicazioni, concessioni/tasse aeroportuali, rapporti bancari e servizi informativi offerti su dati formati e detenuti da soggetti in regime di monopolio. Controversie in numero via via crescente, specie dopo l'entrata in vigore (3.2.2017) del D. Lgs. n. 3/2017, attuativo della Direttiva n. 104/2014/UE, che reca norme sulle azioni risarcitorie per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea e che, come già sopra riferito, ha notevolmente modificato la competenza territoriale.

Particolare rilevanza presenta anche il settore della proprietà industriale e intellettuale, che riguarda, in special modo, le controversie relative alla validità e alla contraffazione di brevetti e di marchi, alla concorrenza sleale, al *design*, alle opere e ai contenuti protetti dal diritto d'autore.

Il settore commerciale e societario concerne, per lo più, le controversie relative alla cessione delle partecipazioni e alla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo. Controversie che, in gran parte promosse dagli organi fallimentari o dagli investitori, si presentano normalmente caratterizzate da un elevato grado di complessità.

Infine, anche per la Sezione Impresa sembra opportuno e significativo ricordare alcuni dei casi che particolarmente hanno impegnato i magistrati della sezione nell'anno giudiziario 2021/2022.

- In tema di brevetti, modelli e marchi si possono segnalare le seguenti pronunce:

- sentenza n. 1173 in data 6.4.2022, con la quale viene confermata la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la contraffazione, da parte di una società portoghese e di diversi rivenditori italiani, della registrazione comunitaria del modello di utilità di cui l'attrice era titolare, con condanna al risarcimento dei danni. Decisione assunta, ritenendo: a) la giurisdizione del Giudice italiano (art. 8 reg. 1215/2012 - art. 120 C.P.I.), posto che si verteva in materia di fatti illeciti commessi in Italia, che la rivendita dei beni avveniva in Italia e che il collegamento fra le posizioni dei convenuti consigliava la trattazione congiunta della controversia, pur avendo i convenuti domicilio in Stati membri diversi; b) la sussistenza della contraffazione, in base ad una visione complessiva e non parcellizzata del modello di utilità (si trattava nella fattispecie di sedie), al fine di verificare se il nuovo modello offrisse un'impressione diversa, nell'utilizzatore informato, tralasciando i dettagli privi di attitudine caratterizzante;

- sentenza n. 2674 in data 29.7.2022, la Corte, nell'affrontare la questione della confondibilità dei marchi ai sensi dell'art. 12 lett. d) CPI e riformando, sul punto, la decisione del Tribunale, ha dato seguito al principio secondo cui *“in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità”* (Cass. 6/12/2019 n. 31938). Muovendo da tale principio e constatando altresì la non particolare originalità e distintività dei segni (aquile stilizzate), ha escluso il rischio di confusione tra i marchi (pur pressoché identici) delle parti in causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 lett. d) CPI, non ritenendo ravvisabile alcuna affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti forniti da una parte e i capi di abbigliamento giovanile *casual* commercializzati dall'altra parte in causa.

- In tema di diritto d'autore:

- sentenza n. 2089 in data 14.6.2022, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale e sul rilievo che la tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria, *ex art. 2, n. 10, della l. n. 633 del 1941*, esige che l'opera di "industrial design" presenti un *"quid pluris"* costituito dal suo valore artistico, la Corte ha riconosciuto il carattere creativo del *complessivo allestimento* realizzato dai fratelli Castiglioni per la manifestazione della Triennale 1954 e non già della singola lampada '1954', che di detto allestimento costituiva una singola componente.

- In tema di diritto *antitrust* e pratiche commerciali scorrette:

- sentenza n. 981 in data 23.3.2022, che ha deciso la causa avviata da Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. nei confronti di Shell Italia s.p.a. (poi K.R.I. s.p.a.) e Shell Italia Aviazione s.r.l. (poi KAI s.r.l.) per la restituzione della somma complessiva di € 4.922.324,48, dalla prima corrisposta a titolo di "airport fee" nel periodo dal gennaio 1999 al gennaio 2009 e asseritamente non dovuta, perché non correlata a costi effettivi e da ritenere illecita in base ai provvedimenti di AGCM n. 19020/2008 e n. 19189/2008. A loro volta, KAI s.r.l. e KRI s.p.a. avevano chiesto ed erano state autorizzate alla chiamata in causa in manleva di SEA s.p.a. e Aeroporti di Roma s.p.a., quali uniche responsabili della determinazione delle royalties e quali percettori finali delle stesse. La Corte, riformando la sentenza del Tribunale di Milano, ha ritenuto che: a) non risultasse provato il carattere indebito del pagamento di Alitalia, in quanto non risultava possibile quantificare l'entità dei prezzi pagati da Alitalia in eccedenza rispetto ai costi effettivi sostenuti da KAI e KRI per la

fornitura del servizio in aeroporto; b) anche ove la domanda proposta fosse da considerare di natura risarcitoria, sulla base dei provvedimenti AGCM, non vi era prova che Alitalia non avesse a sua volta trasferito sui clienti viaggiatori il maggior costo dalla stessa versato per il servizio;

- sentenza n. 3357 in data 25.10.2022, con la quale la Corte ha deciso la causa avviata dall'Associazione Movimento Consumatori (AMC) nei confronti di Wind Tre, che chiedeva: a) di dichiarare che la convenuta aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta e contraria agli interessi collettivi dei consumatori "ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità", in quanto, a decorrere dal 1.9.2016 e fino al 5.4.2018, aveva richiesto ai clienti il pagamento per il servizio di telefonia fissa, sulla base di un periodo di quattro settimane (28 giorni), in sostituzione del precedente periodo di un mese (30 o 31 giorni), ma mantenendo inalterato il prezzo; b) di inibire a Wind Tre tale condotta sui contratti nuovi e su quelli in corso e di adottare tutte le misure idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati. La Corte, riformando la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto le domande di AMC, ha deciso che: a) per il periodo dal 1.6.2016 fino al 22.6.2017 (data di efficacia della Delibera AGCOM 121/17/CONS, che stabiliva che la cadenza del rinnovo delle offerte della fornitura del servizio di telefonia fissa dovesse essere su base mensile o suoi multipli) era lecito per gli operatori telefonici proporre agli utenti la stipulazione di nuovi contratti - o il rinnovo di contratti già conclusi - con la durata di 28 giorni, in mancanza di norme che imponessero una specifica durata e considerando che la relativa clausola non rientrava tra quelle che si presumono vessatorie e che il lamentato effetto ingannevole risultava escluso dalla chiarezza dell'informazione fornita da Wind, come confermato dalle stesse Autorità garanti (sia AGCM che AGCOM); b) per il periodo dal 23.6.2017 al 5.4.2018 (data in cui era divenuta operativa la L. 172/2017 e Wind Tre aveva comunque cessato la condotta contestata) il processo doveva essere sospeso, posto che il giudizio amministrativo d'impugnazione della Delibera AGCOM 121/17/CONS era stato sospeso dal Consiglio di Stato, che aveva rimesso la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la decisione di una questione pregiudiziale.

- In materia societaria:

- sentenza n. 3381 in data 26.10.2022. Valbruna Nederland, socia di minoranza (10,05%) di ILVA SpA, aveva convenuto in giudizio, per sentirne affermare la responsabilità ex art. 2497 C.C., la società Riva Fire S.p.A., poi divenuta Partecipazioni industriali S.p.A. in AS (controllante di ILVA S.p.A.), e gli amministratori di ILVA S.p.A. e Riva Fire S.p.A. Valbruna lamentava lo svolgimento di abusiva attività di direzione e coordinamento sulla controllata Ilva s.p.a., ora Ilva s.p.a. in A.S., in ragione del contratto di servizi, contratto connotato da un corrispettivo calcolato secondo un criterio (1,3% del fatturato consolidato di Ilva S.p.A.) incongruo, senza la benché minima specificazione del rationale economico sottostante la modalità di definizione, arbitrario e palesemente sperequato in danno di Ilva S.p.A.. Dopo aver trattato molteplici e complesse questioni, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva rigettato la domanda nel merito, riconoscendo, in estrema sintesi, sia la legittimazione attiva del socio di minoranza Valbruna, sia il carattere abnorme del contratto di servizi attraverso il quale l'attività di direzione era svolta in modo illegittimo, ma escludendo il nesso causale in ragione della sopravvenuta insolvenza di Ilva e della mancata prova di danni verificatisi prima del fallimento,

- sentenza n. 313 del 21.1.2022, che ha trattato dell'amministratore di fatto, della sua

responsabilità in seguito alla decozione della società e del necessario nesso causale;
- sentenza n. 2347 del 3.11.2022, che ha affrontato la questione della risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote societarie, del termine essenziale e della condizione sospensiva;

4.3 Seconda sezione civile

Nell'ampio ambito di competenza per materia della Sezione Seconda civile sono ricomprese le cause in tema di responsabilità professionale, responsabilità extracontrattuale, successione e donazione. Nell'anno trascorso si sono presentati casi di peculiare interesse, risolti con le pronunce di seguito ricordate:

- n. 1170/22, in materia di donazione. E' stata dichiarata la risoluzione di una donazione avente a oggetto azioni di una società a base familiare, in quanto l'impegno assunto dal coniuge donatario di restituire gratuitamente le stesse in caso di separazione o divorzio, impegno contenuto in una scrittura privata immediatamente antecedente alla donazione, è stato ritenuto integrare una condizione risolutiva implicita della donazione, successivamente verificatasi in seguito all'intervenuto divorzio dei due coniugi;
- n. 2102/2022, che, in tema di responsabilità extracontrattuale da reato, affronta il problema della valutazione delle prove assunte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di prescrizione. Procedimento di notevole rilevanza economica, con valore di 140 milioni di euro;
- n. 2242/2022, che tratta nuovamente della drammatica vicenda della catastrofe di Tesero in Val di Stava, bacino per la decantazione delle acque improvvisamente crollato il 19 luglio 1985, causando la distruzione dell'intero paese di Tesero e il decesso di circa duecento abitanti. La sentenza ha affrontato in particolare il problema dell'applicazione e dell'interpretazione del sistema tavolare operante nella Provincia autonoma di Trento, il tema della prova del diritto al risarcimento nel caso di beni interamente distrutti non più esistenti ovvero completamente modificati dalla valanga di acqua e fango abbattutasi sul paese nel giro di pochi minuti e il tema del diritto al risarcimento nel caso di terreni ceduti alla Provincia in virtù della Legge Provinciale n. 10/86, emanata specificamente per il disastro di Stava (analogamente a quanto accaduto per i disastri del Vajont e di Ustica), nonché il tema della prova della legittimazione attiva in assenza di documentazione non più reperibile attestante il rapporto di parentela;
- n. 2386/2022, in materia di liquidazione del danno ambientale e di interpretazione della domanda di risarcimento in sede di riassunzione (non proposta, come previsto dalla suprema Corte, con richiesta di condanna in forma specifica, ma, nuovamente, per equivalente).
- n. 2847/2020 (r.g.), in tema di proprietà, servitù e accertamento degli oneri manutentivi. La decisione affronta la questione della natura delle opere di urbanizzazione primaria, interpretando la legge urbanistica *ratione temporis* applicabile alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 12 luglio 2001, in causa C-399/98 (c.d. sentenza "Bicocca"), della giurisprudenza amministrativa e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3665/2011 in tema di beni pubblici ed evidenziando le differenze tra i vari casi esaminati;
- n. 842/2020 (r.g.), in tema di responsabilità di un amministratore condominiale, affermata dal primo giudice (con valutazione poi confermata in appello), per non aver adempiuto alle obbligazioni contratte nella qualità di amministratore. Questi, infatti, non risultava aver segnalato

al Condominio la palese scarsa affidabilità dell'impresa appaltatrice, società di persone, all'epoca del conferimento dell'appalto neocostituita, che denunciava tre soli addetti e con attività prevalente quella di pulizie, mentre ad essa il Condominio aveva affidato rilevanti lavori di ristrutturazione. Ancora, l'amministratore era responsabile per aver stipulato con tale impresa un contratto che consentiva a quest'ultima di sub appaltare senza limiti i lavori a terzi, ciò che puntualmente era poi avvenuto, senza che i subappalti fossero mai stati comunicati all'assemblea e senza che l'impresa appaltatrice risultasse aver mai emesso neppure una fattura. Egli era stato quindi ritenuto responsabile del danno ascrivibile all'impresa appaltatrice, la cui imperizia aveva causato danni infiltrativi all'appartamento di un condomino risultato vittorioso. La sentenza inoltre si segnala poiché, essendo parte in causa una compagnia di assicurazione inglese, affronta il problema della capacità processuale della parte alla luce della disciplina di diritto inglese della c.d. *administration*, previa individuazione della legge applicabile in base al diritto internazionale privato e della valutazione dell'applicabilità delle norme di diritto dell'Unione Europea (Regolamento del Consiglio (CE) n. 1346/2000 e Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015), relativi alle procedure di insolvenza;

- n. 1075/2020 (r.g.), in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, instaurata dai congiunti (genitori, nonni e sorelle) di un minore di dodici anni deceduto per un incidente stradale. La sentenza si segnala per aver fatto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma, in luogo di quelle milanesi, seguendo il principio di diritto affermato a far tempo dalla sentenza 21 aprile 2021, n. 10579 della Corte di Cassazione.

4.4 Terza sezione civile

Per quanto riguarda il contenzioso, la Sezione Terza civile segnala nell'ultimo anno un aumento di quello in materia di esecuzioni e la sopravvenienza di numerose cause aventi ad oggetto controversie promosse dai somministrati nei confronti delle aziende erogatrici del servizio di energia elettrica, al fine di ottenere il rimborso di accise versate alle società somministranti in virtù di normativa interna ritenuta in contrasto con la normativa comunitaria; tema che vede per molti aspetti soluzioni contrastanti nella giurisprudenza.

L'orientamento uniforme assunto dalla Sezione è a favore della tesi degli utenti secondo cui il predetto tributo non è dovuto, atteso il contrasto dell'indicata previsione legislativa con la normativa comunitaria e, in particolare, con l'art.1, par 2, Direttiva n.2008/118/CE (come interpretato dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 5 Marzo 2015 nella causa C-553/13 e del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17), direttamente applicabile, con conseguente necessaria disapplicazione immediata della norma interna e diritto del consumatore a ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato al fornitore, oltre gli interessi; è nel senso di riconoscere unicamente alle somministratrici la legittimazione passiva rispetto all'azione civile di ripetizione di indebito promossa dall'utente-consumatore, posto che esse hanno fatturato le addizionali provinciali nelle stesse fatture emesse per le forniture di energia elettrica e ne hanno ricevuto il pagamento contestuale; è nel senso della decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla data del pagamento, tale essendo il momento in cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere

ex art. 2935 c.c. in seguito all'abrogazione dell'addizionale provinciale (avvenuta con D. Lgs. n. 23/2011, art. 2, c. 6, prevista con decorrenza dall'1.1.2012) e ciò in quanto la normativa nazionale in contrasto con la legislazione europea richiamata era già direttamente disapplicabile -sin dall'epoca degli avvenuti pagamenti- dal giudice di merito, sicché gli utenti potevano far valere il loro diritto indipendentemente dal comportamento dello Stato di ritardato o mancato adeguamento alla disciplina dell'Unione, con richieste o atti comunque interruttivi della prescrizione.

Tra le cause del TRAP si segnalano quelle concernenti la varia casistica delle cd. "*concessioni di grande derivazione idroelettrica*", pendenti tra società concessionarie e Regione concedente o Agenzia del Demanio o Comuni, che presentano problematiche sia in tema di giurisdizione, sia, nei casi in cui è possibile l'esame di merito, di legittimità delle richieste di canone aggiuntivo, a titolo di corrispettivo per l'ulteriore proroga di 10 anni prevista dalla Legge Finanziaria del 2006, oltre al canone ordinario versato a fronte delle concessioni allora vigenti (c.d. canone demaniale).

È della fine dell'anno (28 dicembre 2022) una sentenza della Sezione Terza in tema di **assicurazione obbligatoria r.c.a.** destinata a ribaltare l'orientamento giurisprudenziale corrente. Attenendosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (SS.UU. n. 21983/21), il Collegio milanese ha ritenuto di interpretare la normativa interna del Codice delle assicurazioni (artt.122-124 Cod.Ass.) in conformità al diritto europeo come a sua volta interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria, al fine di conseguire il risultato da quest'ultima perseguito, in adempimento dell'obbligo posto dall'art.189 comma 3 Trattato CEE. In particolare è stato applicato alla fattispecie concreta, che trattava il drammatico caso di un investimento di bambino finito sotto le ruote del camper che il nonno stava spostando dall'interno del garage ove era parcheggiato al giardino esterno dell'abitazione della figlia, il principio per cui il criterio discretivo rilevante ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell'*uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale*, dovendosi escludere esclusivamente allorché il veicolo sia usato in modalità anomala, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che, a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga, «*secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere*». Detta interpretazione estensiva della nozione di «*circolazione*» su «*aree...equiparate*» alle «*strade di uso pubblico*» di cui all'art. 122 Cod. Ass., oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa invero conforme al diritto dell'U.E. e, in particolare, alla nozione di circolazione posta sin dalla prima Direttiva europea in materia di obbligo assicurativo civile e, da ultimo, dall'art. 3 Par. 1 della Direttiva 2009/103/CE.

4.5 Quarta sezione civile

La Sezione Quarta civile della Corte tratta, tra le numerose materie di competenza, gli appelli in materia di procedure concorsuali, che presentano problematiche sempre rilevanti, sia per la quantità, sia per la qualità dei fallimenti (ora liquidazioni giudiziali), in quanto le questioni che emergono presentano spesso caratteri di novità, anche relativamente alla "vecchia" disciplina, laddove applicabile. E ciò in conseguenza di una realtà fattuale in continuo divenire, che non

sempre trova puntuale e perfetta corrispondenza nella fattispecie normativa, regolamentata per lo più a grandi linee.

La sezione si occupa altresì di numerose e importati controversie in materia di appalto (che richiedono spesso analisi accurate dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c.), di vendite immobiliari (con connesse questioni di abitabilità o agibilità dell'immobile, di conformità catastale, di preliminare, di risoluzione del contratto preliminare ad effetti anticipati, di recesso *ex art.* 1385 c.c., anche in seguito a diffida ad adempiere).

Tra le sentenze di un certo rilievo emesse nel 2022 dalla IV Sezione si segnalano le seguenti:

- la **sentenza n. 114/222**, pubblicata il 14.1.2022 e divenuta definitiva, in quanto non impugnata, **in materia fallimentare**. Trattasi di reclamo *ex art.* 18 L.F., proposto da società avverso il decreto di inammissibilità della domanda di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* L.F. e avverso la contestuale sentenza di fallimento della società: reclamo accolto dalla Corte. Tra i punti d'interesse della decisione:

-- la procedura per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è sostanzialmente snella, priva di *termini* perentori e non caratterizzata da preclusioni rigide, tanto che non sono previsti un procedimento o un provvedimento di apertura, né la nomina di alcun organo della procedura (quali Commissario Giudiziale, Amministratore giudiziale, Giudice Delegato o Comitato dei Creditori) e il Tribunale assume la decisione con un provvedimento *de plano* sull'istanza di omologazione, senza previa necessità di instaurazione di contraddittorio. In tale quadro, il regime delle preclusioni (a maggior ragione se non sono previste dalla legge) serve solo a garantire un ordinato svolgimento della procedura, il quale non può essere compromesso dalla produzione di documentazione finalizzata a regolarizzare e a confermare l'autenticità di atti regolarmente prodotti nel termine assegnato. Ovviamente limite invalicabile di qualsivoglia produzione è costituito dall'assunzione della causa in decisione (nel caso di specie, avendo i Commissari – nominati nella fase pre-concordataria precedentemente avviata dalla società debitrice – affermato che non era possibile verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e i poteri di firma dei sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione a mezzo scambio di corrispondenza PEC, la Corte ha ritenuto che la società debitrice – attraverso il successivo deposito delle visure camerali delle società e delle identità dei sottoscrittori, accompagnate da atti ricognitivi costituiti da dichiarazioni e conferme dei creditori di avere personalmente sottoscritto per accettazione la proposta di accordo di ristrutturazione acclusa alla PEC – non avesse prodotto nuovi accordi);

-- il requisito della forma notarile per gli accordi di ristrutturazione, pur non previsto dalla legge e oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, senza precedenti noti di Cassazione sul punto, si è ritenuto poter avere una sua ragionevolezza nella misura in cui assolve a una funzione di garanzia della genuinità del consenso prestato dai creditori ovvero, trattandosi di società, dai soggetti titolari del potere di firma (la Corte ha ritenuto che, di fatto, nessuna delle parti avesse indicato elementi concreti per considerare l'originario accordo firmato dai creditori e pubblicato nel Registro delle imprese non genuino o diverso da quello poi richiamato e confermato dagli stessi davanti al notaio, tanto più che nessuna opposizione era stata presentata *ex art.* 182*bis*, comma 4, L.F.);

-- in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione, il Tribunale interviene per garantire il rispetto dei requisiti di forma (tra cui il raggiungimento della percentuale dei creditori aderenti) e per valutare il merito dell'accordo con particolare attenzione all'attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate e alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. Pertanto, in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei o di terzi interessati, l'indagine si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge;

-- nell'ambito della procedura in esame resta quindi precluso (quanto meno in assenza di opposizioni) lo svolgimento di un controllo che investa la convenienza economica dell'accordo per i creditori, in quanto gli aderenti, nell'ambito dell'autonomia privata che l'ordinamento riconosce loro, hanno già valutato tale soluzione come preferibile, mentre per i creditori rimasti estranei è sufficiente che l'accordo garantisca la loro integrale soddisfazione.

- la **sentenza n. 2480/2022**, pubblicata il 14 luglio 2022, in materia di **compravendita immobiliare**. Con la sentenza in esame la Corte ha affrontato e risolto la questione di diritto concernente il momento da cui è dovuta l'indennità di occupazione nel caso di preliminare di compravendita ad effetti anticipati, risolto per colpa del promittente venditore, su domanda del promissario acquirente non inadempiente. In particolare, il collegio, tra le diverse tesi elaborate circa gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., ha ritenuto che *“la più coerente con il sistema delineato dal codice civile appare tuttavia quella della retroattività con l'applicazione delle regole dell'indebito ex art. 2033 c.c. e ss. In base a questa tesi, il promissario acquirente “fedele” è equiparato all'accipiens di buona fede, che quindi fa suoi i frutti civili (come nel possesso di buona fede ex art.1148 c.c.), coincidenti col controvalore del godimento dell'immobile, sino al momento in cui diviene in “mala fede”, trattenendo indebitamente la cosa (che legittimamente deteneva in forza del comodato gratuito) e cioè dal momento della domanda di risoluzione costitutiva ovvero di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto (clausola risolutiva espressa, termine essenziale, diffida ad adempiere) o di legittimità del recesso ex art.1385 c.c. da parte dello stesso promissario acquirente”*. Nel contrasto della giurisprudenza della Suprema Corte, la soluzione adottata aderisce all'orientamento espresso in ultimo da Cass. n. 28218 del 14/10/2021;

- la **sentenza n. 2082/22** in tema di **simulazione**. In caso di simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, la Corte ha confermato, da un lato, che l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, ma dall'altro che, trattandosi di accordo trilatero, occorre comunque l'allegazione e prova di una sua adesione originaria o a posteriori all'accordo simulatorio, che deve risultare da atto scritto. Simulazione relativa da tenere concettualmente distinta dal patto fiduciario, di natura interna e obbligatoria, volto a modificare il risultato finale del negozio, nel senso che il fiduciario è tenuto a ritrasferire l'immobile al fiduciante, situazione che può risultare anche da atto unilaterale confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, per il quale di per sé non occorre la forma scritta;

- la **sentenza n. 3998/2022**, pubblicata il 19.12.2022, in materia di **contratti atipici**. Con essa il collegio ha affrontato e risolto la questione della irrepetibilità ex art. 1933 c.c. delle somme versate in esecuzione dei contratti funzionalmente connessi (mutuo di scopo) ai contratti con cui si attua l'attività di giuoco e di scommessa. La Corte, in applicazione di un filone giurisprudenziale di legittimità, ha ritenuto applicabile l'art. 1933 c.c. a un negozio funzionalmente collegato all'attività

di gioco (negoziato di mutuo gratuito con consegna di *fiches* da parte del mutuante) “*concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario*” (cfr. Cass. Sez. III n.7694/2014);

- la **sentenza n. 2771/22** pubblicata il 26/08/2022, in materia di **appalto** relativo alla completa ristrutturazione di un intero edificio nel centro di Milano in cui le parti avevano richiamato nel contratto parti della normativa in materia di appalto di opere pubbliche e nella quale si esamina la disciplina delle riserve;

- la **sentenza n. 1355/22** del 28/04/22, che tratta della dibattuta questione del soggetto cui compete il pagamento della **retta di degenza** nelle RSA dei malati di **Alzheimer**. La Corte, nel confermare la sentenza impugnata che aveva posto a carico del privato la retta di degenza, esamina alcune recenti pronunce della Cassazione, che ad una superficiale lettura sembrano escludere il contributo del privato, giungendo alla conclusione che i malati di Alzheimer anche se invalidi al 100% non rientrano nella categoria dei soggetti bisognosi di una prestazione di assistenza inscindibilmente connessa a quella sanitaria, divenendo determinante dunque l'accertamento in concreto del trattamento sanitario effettuato al degente.

4.6 Quinta sezione civile

Come già anticipato, la Sezione V Civile della Corte (Famiglia, Persone e Minori) è in realtà una sezione promiscua, ossia civile e penale e ciò obbliga i magistrati componenti e gli addetti UPP a un particolare impegno interdisciplinare, non soltanto sotto il profilo del diritto sostanziale, ma anche, e soprattutto, sotto il profilo del diritto processuale e della necessità di continuo aggiornamento delle diverse discipline.

Nel periodo di riferimento, le principali problematiche di diritto sostanziale affrontate dalla sezione attengono, **per il settore civile**, alle questioni proprie delle impugnazioni avverso i provvedimenti presidenziali *ex art. 708 c.p.c.*; delle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio; delle regolamentazioni nei casi di coppie non coniugate (questioni che costituiscono le materie più trattate in sezione). E inoltre attengono alle dichiarazioni dello stato di adottabilità, in particolare alla nuova teorica e prassi dell'*adozione mite*; al riconoscimento di pronunce straniere di adozione effettuata da cittadini italiani, *ex art. 36, comma 4, L. 184/1983* (sempre più frequente); al diritto alle origini (con il contrapposto diritto all'oblio), in particolare nel caso di sopraggiunta morte del genitore biologico anonimo; al reclamo avverso provvedimenti provvisori e relativa incidenza del provvedimento della Corte di appello; alla regolamentazione dell'accesso alla vaccinazione anti Covid-19 nei minori di anni 12 in presenza di conflitto genitoriale; all'ascolto del minore e al ruolo del curatore speciale nel processo, entrambi oggetto di numerosi interventi nomofilattici, non sempre lineari nei presupposti e nelle soluzioni adottate.

Per il **settore penale**, le principali questioni affrontate dalla sezione attengono alle violenze sessuali di gruppo e all'omicidio commesso dal soggetto minorenni, oltre a quelle che investono altri reati di rilevante allarme sociale, sempre più frequenti anche nei soggetti minori di età, e il difficile rapporto con le esigenze di rieducazione del soggetto minorenni.

4.7 Sezione Lavoro

Tra le questioni più rilevanti affrontate dalla Sezione lavoro della Corte nel corso dell'a.g. 2021/2022, pare opportuno ricordare:

- l'impegno profuso, come negli anni precedenti, per assicurare termini brevi di fissazione alle controversie con il rito c.d. Fornero, mai sconfinite oltre i 60/80 giorni, controversie che, in termini quantitativi su proiezione annuale, si sono mantenute sui livelli dell'a.g. precedente, che già ne aveva visto una significativa riduzione (nel complesso 75 cause). Tale riduzione è stata determinata dalla modifica legislativa nel senso dell'assoggettamento dei licenziamenti, quale regola generale, al solo regime risarcitorio di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il c.d. Job Act, per gli assunti dopo l'entrata in vigore della novella, con esclusione, perciò, dell'applicazione del rito speciale di cui alla L. 92/12. Peraltro, il rito speciale è stato abrogato in modo generalizzato per tutta la materia dei licenziamenti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 in attuazione della legge delega 26 novembre 2021 n. 206;
- il contenzioso legato a fenomeni di codatorialità del rapporto di lavoro/appalti/trasferimenti di azienda, contenzioso che resta ampio e variegato, oltre che di forte impatto sociale, come negli anni precedenti, con particolare riferimento al settore della filiera logistica. Tale settore vede l'intervento di numerose cooperative che si succedono nella gestione del rapporto di lavoro e nel rapporto con la committenza, e delle quali si tratta di accertare il carattere genuino o meno dello scopo mutualistico, ai fini dell'individuazione del regime lavoristico e previdenziale applicabile, anche in tema di conseguenze del licenziamento;
- il particolare aumento delle cause originate, nei casi di trasferimento di azienda, dalla lettura rigorosa e restrittiva delle norme in tema di decadenza *ex art. 32 lett. c) e d)* del Collegato Lavoro operata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (30490/2021 e 40652/2021), laddove ha affermato che l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui alla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. *c)*, né al termine di cui alla lett. *d)* della stessa legge (Cass. 36725/2021) e che il termine di cui alla lett. *d)* non si applica all'azione del lavoratore – formalmente inquadrato come dipendente dell'appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente al licenziamento da parte di quest'ultimo;
- la persistenza di cause seriali in punto differenze retributive conseguenti alle modalità di calcolo della retribuzione spettante in periodo di ferie, sia dei dipendenti di Trenitalia S.p.A. e società collegate, sia di Trenord s.r.l. e, più recentemente, di ATM Milano S.p.A., come pure quelle azionate *ex art.36 Cost.*, nella perdurante assenza di un salario minimo garantito per legge, sul presupposto dell'insufficienza dei minimi tabellari di alcuni c.c.n.l. rispetto ai valori di sufficienza del reddito, quali risultano dalle indicazioni dell'ISTAT sulla soglia di povertà. In tali casi il giudice viene investito della funzione di autorità salariale cui è richiesto di determinare la “giusta” retribuzione, utilizzando il criterio costituzionale dell'art. 36 Cost., ovvero una retribuzione

“proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

Sul versante che riguarda più propriamente la **previdenza e assistenza sociale**, vanno segnalate, per il loro particolare rilievo giuridico e sociale e per il loro numero, ancora elevato nel periodo in esame, le cause di discriminazione proposte contro l'INPS per il carattere asseritamente discriminatorio del computo dell'indennità di maternità per il personale di volo, sotto il profilo dell'esclusione da parte dell'istituto di alcune voci retributive variabili, con le connesse questioni dei termini di prescrizione e decadenza applicabili; vanno altresì segnalate – anche in relazione alla rilevanza del sistema della moda nel territorio milanese – le cause relative all'eventuale assoggettamento alla contribuzione, dei compensi di modelli e modelle, quali lavoratori dello spettacolo, cause che pure risultano, nell'anno di riferimento, depositate in numero significativo. Sempre assai ampia, nello stesso periodo è risultata la pendenza delle cause previdenziali in materia di opposizione ad avviso di addebito. In esse si è posto il problema dell'incidenza della disposizione di cui al comma 4 *bis* dell'art. 12 D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021 convertito in legge 215/2021, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ne ha dichiarato l'applicabilità ai processi in corso anche in materia previdenziale, nei quali di frequente viene proposta, in via subordinata rispetto all'azione di accertamento negativo del credito, e sull'assunto dell'omessa notifica di cartella/avviso di addebito, azione di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. per l'ipotesi in cui la notifica del titolo risulti in realtà avvenuta.

5. L'andamento complessivo e le caratteristiche della giustizia civile e del lavoro nel distretto

L'analisi dei dati statistici riferiti alla situazione del Distretto - e rappresentati nella tabella che segue - evidenzia una progressiva flessione nel numero delle pendenze complessive, riguardanti cioè la Corte, i Tribunali (Sicid, Siecic e Giudice Tutelare) e i Giudici di Pace, nonché il Tribunale per i Minorenni. Tali pendenze registrano infatti una variazione complessiva del -12% nel quadriennio e di -5% rispetto all'anno precedente.

Tab. 17 - Flussi settore civile nel Distretto di Milano (a.g. 2018/19-2021/22)

Materia civile	A.G. 2018/19	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Sopravvenuti	347.445	277.817	294.269	285.758	-18%	-3%
Definiti	364.086	267.949	313.211	304.560	-16%	-3%
Pendenze finali	239.527	240.247	222.460	210.339	-12%	-5%

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR) e durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del distretto di Milano e comunicati nell'ambito del monitoraggio PNRR.

L'indice di ricambio si attesta su valori positivi se maggiore di 1: ciò significa che l'ufficio riesce a definire più di quanto sopravvenga.

La durata prognostica (o *Disposition time*, DT) esprime in giorni il tempo che presumibilmente occorrerà per definire mediamente un fascicolo.

Tab. 18 - indici di ricambio (IR), e durata prognostica (DT) nei Tribunali del distretto di Milano, settore civile, I semestre 2022

Sede di tribunale	I semestre 2022			I semestre 2022	
	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	IR	DT	var DT vs 2019
MILANO	16.719	18.967	1,13	378	-9,5%
BUSTO ARSIZIO	1.818	2.261	1,24	231	-19,1%
COMO	1.656	1.829	1,10	365	10,8%
LECCO	825	891	1,08	286	-25,3%
LODI	1.011	1.294	1,28	348	-1,6%
MONZA	2.924	3.371	1,15	369	5,8%
PAVIA	2.117	2.311	1,09	249	-12,1%
SONDRIO	430	442	1,03	467	0,3%
VARESE	1.094	1.301	1,19	513	-27,3%
	427.102	488.646	1,14	497	-10,6%

Nella tabella n. 19 vengono riportati i dati su pendenze e arretrato al 30/6/2022, dati comunicati per il monitoraggio semestrale del P.N.R.R.

Si considera l'arretrato come definito dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come “*legge Pinto*”: per il Tribunale, sono considerati “*arretrato*” tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID (affari civili contenziosi, controversie agrarie, controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria; affari di volontaria giurisdizione, procedimenti speciali e sommari), con l'esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia previdenziale (ATP) e dell'attività di “*ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata*”.

Tab. 19 – Settore civile, fascicoli pendenti al 30/6/2022 per anno di iscrizione nei Tribunali del distretto di Milano


Sede di tribunale	I semestre 2022			
	pendenti CEPEJ	var pendenti vs 2019	arretrato	var arretrato vs 2019
MILANO	39.582	-10,7%	4.416	52,4%
BUSTO ARSIZIO	2.881	-21,8%	206	-26,4%
COMO	3.687	8,0%	326	43,6%
LECCO	1.409	-21,0%	132	0,0%
LODI	2.486	-4,1%	547	64,3%
MONZA	6.880	0,8%	727	39,0%
PAVIA	3.177	-15,0%	359	-24,7%
SONDRIO	1.140	-16,4%	178	-4,8%
VARESE	3.687	-11,2%	966	5,6%
Totale nazionale	1.341.842	-12,7%	315.190	-6,7%

Tab. 20 – Procedimenti pendenti al 30/6/2022 settore civile nel Distretto di Milano per le principali materie


Tribunale	Contratti	Dritti reali	Locazione e convalide di sfratto	Responsabilità extracontrattuale	Successioni	Separazioni e divorzi contenziosi	Protezione Internazionale	Lavoro	Previdenza	ATP in materia di previdenza
MILANO	15.534	1.513	1.118	2.672	418	2.176	10.053	3.661	711	335
BUSTO ARSIZIO	1.190	247	129	344	85	440	0	579	198	116
COMO	1.105	253	59	304	87	817	1	257	85	44
LECCO	538	132	47	160	38	193	0	366	144	8
LODI	803	185	73	220	41	434	0	273	65	21
MONZA	2.329	299	156	451	168	990	0	1.290	440	139
PAVIA	910	228	175	282	78	724	0	574	179	144
SONDRIO	543	156	42	133	56	98	0	114	49	7
VARESE	1.070	212	139	358	110	584	0	766	301	115
MILANO % materia su totale Pendenti	35,1%	3,4%	2,5%	6,0%	0,9%	4,9%	22,7%	8,3%	1,6%	0,8%
BUSTO ARSIZIO % materia su totale Pendenti	32,3%	6,7%	3,5%	9,3%	2,3%	11,9%	0,0%	15,7%	5,4%	3,1%
COMO % materia su totale Pendenti	32,4%	7,4%	1,7%	8,9%	2,5%	23,9%	0,0%	7,5%	2,5%	1,3%
LECCO % materia su totale Pendenti	30,2%	7,4%	2,6%	9,0%	2,1%	10,8%	0,0%	20,5%	8,1%	0,4%
LODI % materia su totale Pendenti	31,0%	7,1%	2,8%	8,5%	1,6%	16,7%	0,0%	10,5%	2,5%	0,8%
MONZA % materia su totale Pendenti	34,1%	4,4%	2,3%	6,6%	2,5%	14,5%	0,0%	18,9%	6,4%	2,0%
PAVIA % materia su totale Pendenti	24,3%	6,1%	4,7%	7,5%	2,1%	19,4%	0,0%	15,4%	4,8%	3,9%
SONDRIO % materia su totale Pendenti	39,8%	11,4%	3,1%	9,8%	4,1%	7,2%	0,0%	8,4%	3,6%	0,5%
VARESE % materia su totale Pendenti	25,8%	5,1%	3,3%	8,6%	2,6%	14,1%	0,0%	18,4%	7,2%	2,8%
Totale distrettuale	24.022	3.225	1.938	4.924	1.081	6.456	10.054	7.880	2.172	929
Totale nazionale	338.453	71.234	29.558	143.702	23.687	93.508	94.078	161.428	182.502	196.773
Peso % materie su totale Pendenti nazionale	22,0%	4,6%	1,9%	9,4%	1,5%	6,1%	6,1%	10,5%	11,9%	12,8%

I **flussi delle materie**, sempre con riferimento alla situazione del Distretto, evidenziano, un incremento nelle sopravvenienze delle **esecuzioni mobiliari**, mentre quelle **immobiliari** registrano un decremento.

Tab. 21 - Distretto di Milano – Esecuzioni mobiliari iscritte presso i Tribunali




Tab. 22 - Distretto di Milano – Esecuzioni immobiliari iscritte presso i Tribunali




Nella materia fallimentare, l'a.g. 2021/22 evidenzia un complessivo decremento, sia delle sopravvenienze (che l'anno passato avevano registrato un pur lieve aumento), sia delle definizioni.

Tab. 23 - Flusso dei procedimenti in materia fallimentare nel Distretto di Milano



Nel settore lavoro le sopravvenienze di I e II grado appaiono, nell'ultimo quadriennio, in progressiva diminuzione.


Tab. 24 - Procedimenti sopravvenuti in materia di lavoro, previdenza e assistenza nel Distretto



Quanto, infine, alla mediazione, nel distretto milanese, al 30 giugno 2022, gli organismi di mediazione registrati con sede legale distrettuale risultano in numero di 48 (erano 49 al 30.6.2021 e 52 al 30.6.2020). I dati statistici evidenziano, altresì, che nel corso dell'anno giudiziario 2022/2022 sono stati iscritti complessivamente n. 12.886 procedimenti di mediazione (13.064 nell'anno giudiziario precedente). Di tali procedimenti, 12.590 sono stati definiti (nell'anno giudiziario precedente erano 12.008) e le pendenze sono passate da 6.029 (30.6.2021) a 6.077 (30.6.2022).

Tra quelli definiti, l'accordo risulta raggiunto nel 32% dei casi, in linea con l'anno precedente.

Tab 25 - *Procedimenti di Mediazione civile iscritti, raggruppati per natura della controversia - Periodo: 1°Luglio 2021 - 30 Giugno 2022*



6. I Tribunali del Distretto

6.1 Il Tribunale di Milano

Con riguardo alla situazione dei singoli Uffici del Distretto, è opportuno prendere le mosse dal Tribunale di Milano e rilevare come il relativo circondario comprenda 74 Comuni con una popolazione di poco inferiore a 2.500.000 residenti.

Il territorio, secondo il rapporto della Camera di Commercio richiamato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione, è tra quelli italiani più economicamente produttivi, con, al 30.6.2022, n. 260.633 imprese attive, vale a dire l'83,9% del totale della provincia di Milano, che consta in tutto di 133 comuni. In esso, sempre al 30.6.2022, si registra una crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente: *performance* superiore sia ai dati della provincia nel suo complesso, sia al dato della Lombardia (+0,2% per entrambe), sia a quello dell'Italia, che invero si presenta in debole flessione (-0,1%). Comunque, le imprese dell'area si sono mostrate vitali, rivelando di aver superato bene anche la fase pandemica (+3,5% la variazione rispetto al primo semestre del 2018). Sempre a livello territoriale, va ricordato il ruolo determinante svolto dal comune di Milano, con 187.759 imprese (il 72% del totale), mentre per tutti gli altri comuni l'incidenza è sotto il punto percentuale, con la sola eccezione di Rho, che con 3.645 attività raggiunge quota 1,4%. Nel primo semestre del 2022 risulta positivo l'andamento dei rapporti tra nuove iscrizioni e cancellazioni, con un saldo pari a 3.846 unità: in particolare, le imprese 'nuove nate' sono state 11.801, a fronte di 7.955 chiusure (dati entrambi in crescita, ma assai più contenuta per il secondo: +1,4% e +0,3% rispetto all'anno precedente).

Sul piano demografico, la popolazione complessiva della circoscrizione giudiziaria è lievemente diminuita nel corso dell'ultimo anno, seguendo un andamento comune sia al contesto regionale, sia a quello nazionale. Il calo è ragionevolmente riferibile anche al rientro alle proprie città d'origine di molti lavoratori e studenti fuori sede verificatosi in seguito alla pandemia. In netta controtendenza si pone invece la dinamica della componente straniera, che nell'ultimo anno nella circoscrizione di Milano è cresciuta a un ritmo doppio rispetto alla media regionale e quasi triplo rispetto a quella nazionale. Inoltre, la circoscrizione milanese fa segnare una progressione della quota di immigrati molto più robusta di quella riscontrata negli altri territori, salvo che nella sua provincia, con un aumento superiore al 18%: in questo caso, oltre alla *performance* del capoluogo (+20%), si segnalano molte realtà di prima cintura che hanno sperimentato tassi di crescita della loro cittadinanza straniera nell'ordine del 30-50%. Anche i dati forniti dal comune di Milano sulla popolazione residente evidenziano una presenza di popolazione pressoché stabile negli anni, con un progressivo aumento dei residenti stranieri e una famiglia fortemente caratterizzata dalla presenza di un solo componente.

Tutto ciò premesso, si osserva che al 30.6.2022 presso il Tribunale di Milano risultano presenti n. 249 magistrati sui 290 previsti dalla pianta organica, sicché l'Ufficio nel suo complesso registra una scopertura di magistrati superiore al 14%. Vanno inoltre considerati n. 78 magistrati onorari del Tribunale, n. 16 GOP, nominati con DM 3.2.2022, e n. 98 tirocinanti *ex art. 73 DL. 69/2013* presenti alla data del 30.6.2022 e affidati, ciascuno, a un magistrato sulla base delle disponibilità in precedenza dichiarate dagli interessati.

Quanto al personale amministrativo, al 30.6.2022 risultano in servizio 548 unità (487, se si tiene conto delle unità distaccate o applicate ad altri uffici o in distacco e/o aspettativa sindacale) su 737 in organico, con un certo miglioramento rispetto al periodo precedente - quando erano presenti 540 persone (in effetti 493) su 737 - e con una scopertura (teorica) complessiva del 25,6% ed effettiva ancora superiore. A tale organico va aggiunta l'assegnazione ministeriale di 293 addetti all'Ufficio per il processo (AUPP), dei quali, per mancato possesso, rinunce e dimissioni, erano presenti al 30.6.2022 n. 274 unità.

Le carenze maggiori investono personale con qualifiche elevate, ossia direttori (ne mancano 9, pari al 21,9%), funzionari (61 i posti scoperti, per una scopertura del 37,4%) e cancellieri (ne mancano 20, pari al 14%). Il che non giova alla funzionalità dell'Ufficio, così come i distacchi e le applicazioni (61 al 30.6.2022 rispetto ai 47 al 30.6.2021), il *part time* (interessa 31 unità, a fronte delle 38 dell'anno precedente), i permessi *ex lege* 104/1992 per l'assistenza a persone disabili (ne hanno fruito 94 unità, a fronte delle 87 dell'anno precedente), i congedi per maternità paternità (ottenuti da 15 persone sulle 25 dell'anno precedente). Nel periodo di riferimento risultano, inoltre, cessati per collocamento a riposo o dimissioni 26 dipendenti.

In tale contesto, il Tribunale di Milano, in base ai dati forniti dall'Ufficio Innovazione (contenzioso ordinario, sommario ed esecuzioni, registri Sicid e Siecic), fa registrare nell'a.g. in esame un'ulteriore riduzione (-9,1%) delle pendenze finali (passate da 81.956, al 30.6.2021, a 74.545, al 30.6.2022), con definizioni (94.685), se pur in calo (-5,4%) rispetto al periodo precedente (100.116), comunque sempre ben superiori alle sopravvenienze (87.274) e quindi con positivi indici di ricambio (1,08) e di smaltimento (0,56). Positivo è anche l'indice relativo alla durata dei processi (DT), ulteriormente e sensibilmente sceso dai 483 giorni del periodo 1.7.2020/30.6.2021 ai 391 giorni del periodo in esame (1.7.2021/30.6.2022). Quanto poi alle

pendenze di fascicoli ultratriennali, si segnala che alla data del 30.6.2022 sulle pendenze complessive, pari a 39.920 (dato non comprendente taluni settori: procedimenti speciali, volontaria giurisdizione, lavoro, ecc), i fascicoli ultratriennali ammontavano a 4.038, con percentuale dunque di poco superiore al 10%.

L'esame complessivo di tali dati conferma, da un lato, la tendenza alla diminuzione delle sopravvenienze, sostanzialmente generalizzata per tutte le materie, con le rilevanti eccezioni dei procedimenti in materia di immigrazione (passati da 1.998 nuovi procedimenti nel periodo precedente a 2.479 nel periodo in esame) e delle esecuzioni mobiliari (passate da 6.694 del periodo precedente a 7.911 iscritti nel periodo in esame); dall'altro lato, conferma il fatto che in tali settori nell'a.g. in esame si è raggiunta anche una maggiore capacità di definizione: per i procedimenti in materia di immigrazioni si è passati infatti dalle 3.016 definizioni del periodo precedente alle 3.471 del periodo in esame e per i procedimenti di esecuzione mobiliare si è passati da 7.508 a 7.808 definizioni.

Quanto poi al menzionato calo delle definizioni in genere (-5,4%), il fenomeno presenta chiare ragioni oggettive, quali: la carenza di organico dei giudici civili (15 giudici e 5 presidenti di sezione su una pianta organica di settore di 116 unità, con una scopertura, quindi, superiore al 17%); il mancato adeguamento dell'organico del Tribunale alle maggiori esigenze derivanti dalla competenza distrettuale (e ultradistrettuale) che connota alcuni settori; la frequente necessità di riassegnare i ruoli (per fisiologici tramutamenti, ultradecennalità, anticipato pensionamento, ecc.), che certo non favorisce la pronta definizione dei fascicoli più risalenti. Problematiche che, all'evidenza, potrebbero trovare concrete possibilità di soluzione ove i vuoti di organico venissero progressivamente eliminati.

In estrema sintesi, nel corso del periodo in esame si è constatata presso il Tribunale di Milano una spiccata capacità di smaltimento nel contenzioso ordinario (pendenti inizio periodo 45.502, fine periodo 39.920), nelle esecuzioni immobiliari (passate da 8.456 a 6.914, a fronte di una lieve diminuzione delle relative sopravvenienze) e nelle procedure concorsuali (da 5.535 a 4.744). Una contenuta diminuzione delle pendenze nelle controversie di lavoro (da 4.443 a 4.426), ma anche un deciso incremento delle esecuzioni mobiliari [con pendenze che passano da 2.030 a 2.133 (+5,07), a fronte di sopravvenienze indicate in 6.694 nel periodo precedente e in 7.911 nel periodo in esame] e delle procedure di volontaria giurisdizione (pendenti inizio periodo 15.990, fine periodo 16.408: +2,61%), nel cui ambito, peraltro, sono ricomprese numerose procedure aventi in realtà natura contenziosa.

Un discorso a parte va svolto per i flussi dei procedimenti speciali in materia d'**immigrazione**, con difficoltà di smaltimento inevitabili, nonostante il continuo rafforzamento della compagine della sezione competente (dodicesima civile, alla quale, con le nuove Tabelle 2020-2022, sono stati assegnati altri due giudici) e per tali procedimenti il legislatore ha previsto la definizione collegiale, senza possibilità d'inserimento dei giudici onorari. Basti osservare che le cause di riconoscimento della protezione internazionale costituiscono oltre il 70% delle cause della Sezione Immigrazione, le cui pendenze sono passate dai 1.202 procedimenti del secondo semestre 2017 (l'entrata in funzione delle sezioni specializzate risale al 17.8.2017) ai 9.163 procedimenti del primo semestre 2022, con un incremento percentuale di circa l'800%. Si tratta di numeri non paragonabili con quelli di qualsiasi altro distretto nazionale. Raffrontando il

numero dei procedimenti civili contenziosi complessivamente pendenti presso il Tribunale al 30.6.2022 (pari a 39.920), i procedimenti di protezione internazionale rappresentano quindi il 23% circa del totale. Peraltro, nonostante l'entità delle pendenze e dei carichi di lavoro, tutti caratterizzati, pur nella diversità dei riti e delle materie trattate, dai requisiti normativi di celerità ed urgenza, la Sezione è riuscita a definire un numero di procedimenti (3.471) superiore a quello dei sopravvenuti (2.479), così raggiungendo il positivo indice di ricambio dell'1,34%.

D'altra parte, vari fattori caratterizzano, ormai, l'attività del settore civile, gravando su una struttura che, nonostante l'aumento di competenze, non ha visto alcun effettivo potenziamento di organico. Oltre alla competenza distrettuale in tema di immigrazione (con le problematiche connesse), vanno menzionate quella in tema di misure di prevenzione (in forza del nuovo Codice antimafia), che, richiedendo gestioni paraconcorsuali dei patrimoni in sequestro, pone problemi di reperimento di ulteriori risorse, nonché quella del Tribunale per le Imprese, che per date materie vede una competenza territoriale addirittura ultradistrettuale: così per gli appalti pubblici di rilievo comunitario, per le cause nelle quali è parte una società straniera, per le controversie *antitrust*, che da tutto il nord Italia sono ormai attratte a Milano. Senza dimenticare la competenza sulle *class action* (con l'entrata in vigore, il 19 maggio 2021, della legge n. 31/2019) e l'ampliamento della competenza del Tribunale, in virtù della recente riforma sulla crisi di impresa (entrata in vigore il 15.7.2022).

Giova segnalare che, allo scopo di tentare di arginare tali difficoltà, la sezione specializzata in materia d'impresa (vedi meglio *infra*) ha approntato un progetto organizzativo che prevede specifici ambiti di intervento degli AUPP, specie con riguardo alle cause in materia di fidejussioni e nullità *antitrust* (loro identificazione e individuazione delle relative questioni ricorrenti, raccolta e analisi della giurisprudenza del settore, confronto con il giudice di riferimento e redazione delle bozze di sentenze) e alle nuove *azioni di classe* (ricerche di giurisprudenza nelle varie materie di tali cause e - nella fase di adesione - collaborazione con la cancelleria per l'ordinata raccolta delle adesioni stesse, così da mantenere il fascicolo processuale sempre aggiornato e da poter valutare con il giudice l'ammissibilità di tali adesioni rispetto ai parametri stabiliti dal collegio).

Il Tribunale ha poi portato avanti il programma di smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, già avviato da anni, dopo un lavoro di targatura di tutte le pendenze presso le varie sezioni. Merita ricordare l'impegno a tal fine profuso dai giudici, oltre che il ricorso a interventi di varia natura (calendarizzazione dei processi, impiego dei giudici onorari ed utilizzo dei tirocinanti nell'Ufficio per il processo, incentivazione di modalità di trattazione della causa improntate a uniformità e semplificazione, ecc.).

Venendo a una sommaria e parziale analisi delle materie trattate dal Tribunale di Milano, giova innanzi tutto evidenziare, come già anticipato con le cause di protezione internazionale, la particolare rilevanza del contenzioso in materia di **tutela della persona, del cittadino, del consumatore**. Per la diffusione e l'impatto sociale, si segnala l'apertura di nuove frontiere contenziose, concernenti le nuove forme di comunicazione di massa e la recente normativa comunitaria sulla "*privacy*": in particolare, le violazioni dei diritti della persona compiute via *web* e *social network* e i possibili rimedi (i *link* di aggiornamento, la "deindicizzazione" dai motori di ricerca generalisti, la cancellazione vera e propria dei dati), con relativa applicazione in sede di ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Quindi le numerose cause in materia di **responsabilità professionale** (medici, avvocati, notai, ingegneri, architetti, ecc.). Invero, è sempre presentato come significativo l'afflusso di cause di responsabilità professionale **medica**, anche se, in base a una valutazione eseguita con dati empirici (i soli al momento disponibili), parrebbe confermato l'effetto deflattivo del contenzioso ordinario riconducibile al sistema concepito dal legislatore con cd riforma Gelli-Bianco (L. n. 24/2017). Trattasi di cause normalmente assai complesse e precedute da articolati ATP *ex art. 696bis* cpc, che hanno richiesto specifici approfondimenti su varie questioni, quali:

- il ruolo e la funzione riconoscibili dell'ATP "*con finalità conciliative*", l'ammissibilità e la formulazione dei quesiti, il ruolo del giudice; i rapporti tra procedimento *ex art. 696bis* c.p.c. e successivo ricorso *ex art. 702bis* c.p.c. (vincolo di *causa petendi* o libertà di introdurre nuove questioni già esaminate dai CTU, chiamata degli operatori sanitari, ecc.);
- l'ammissibilità della azione c.d. di regresso anticipato, la natura delle azioni di rivalsa *ex art. 9* L. 24/17, che attualmente stanno pervenendo in discreto numero dopo il pagamento al danneggiato e che pongono una serie di problematiche, sia istruttorie, sia e ancor prima, di rito applicabile (nel caso di rapporto di lavoro o coordinato e continuativo del medico con la struttura);
- l'accertamento del nesso di causalità e la perdita di *chances*;
- i problemi connessi alla mancata emanazione dei decreti attuativi (in tema di obbligo di assicurazione e intervento diretto dell'assicuratore);
- i criteri di valutazione delle conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e la loro liquidazione (per violazione degli obblighi informativi, perdita di *chances*, danno da intervento chirurgico non necessario, liquidazione delle macropermanenti mediante rendita, liquidazione del c.d. danno differenziale ecc.), nonché la liquidazione del danno parentale, dopo le recenti pronunce sul tema della S.C. e la formulazione delle nuove "tabelle" di Milano.

Ancora, risultano numerose le cause in materia di **rapporti bancari, finanziari, assicurativi**. In particolare, le prime appaiono senz'altro alimentate da orientamenti non univoci (anche dei giudici di legittimità), mentre le difficoltà dei primi periodi di chiusura delle attività per emergenza sanitaria – con il conseguente mancato pagamento degli affitti commerciali – hanno portato in generale a un incremento nell'escussione delle fidejussioni e del connesso contenzioso.

Quanto alle **procedure concorsuali**, si assiste a una netta riduzione delle sopravvenienze, salvo che per i ricorsi per omologa di accordi di ristrutturazione, le procedure di liquidazione coatta amministrativa e quelle di sovraindebitamento. A fronte di tale situazione il numero di definizioni nell'ultimo anno giudiziario è rimasto pressoché stazionario, con conseguente e apprezzabile riduzione delle pendenze. Per tale settore di attività giurisdizionale, mentre si resta in attesa di poter apprezzare in un prossimo futuro gli effetti dell'ultima riforma, non può certo trascurarsi la nuova competenza introdotta nell'agosto 2021 con i procedimenti di cui al DL n. 118/2021. Si tratta, come ben rilevato nella relazione del Tribunale, di inediti 'segmenti giudiziari' nell'altrettanto inedito percorso (stragiudiziale) della composizione negoziata della crisi. Percorso che apre un nuovo orizzonte al giudice, chiamato a intervenire in tempi rapidissimi, con provvedimenti assolutamente 'su misura' mediante un procedimento modellato sul rito cautelare, per concedere inibitorie delle azioni esecutive/cautelari (non necessariamente in blocco, ma anche soltanto nei confronti di alcuni creditori o categorie di essi), autorizzazioni a contrarre nuovi finanziamenti o a cedere rami di azienda, provvedimenti richiesti da singole imprese come

anche da gruppi di imprese. Il tutto in un contesto che può essere non di insolvenza e nemmeno necessariamente di crisi, ma anche soltanto di probabilità di crisi, ciò che rende gli scenari estremamente più mobili, delicati e non abituali per il giudice. All'evidenza, si tratta di procedimenti decisamente impegnativi, in cui si anticipa quel cambio di baricentro del sistema che si colloca tra gli scopi del codice della crisi e dell'insolvenza, vale a dire: anticipata emersione della crisi, estrema varietà degli strumenti a disposizione dell'imprenditore, interventi sempre più rapidi e duttili richiesti alla giurisdizione. L'ottica, si sottolinea, è infinitamente più complessa di quella a baricentro prevalentemente liquidatorio.

Anche nell'anno giudiziario di riferimento non sono mancate procedure concorsuali di grande rilievo, per il settore di operatività, i problemi connessi al mantenimento della continuità aziendale, il numero di istanze e il passivo coinvolto. Tra quelle di maggior interesse si segnalano:

- il concordato preventivo Blue Panorama Airlines spa (rg 78/21), procedura di concordato preventivo in corso di esame relativa a società esercente il trasporto aereo con oltre 400 lavoratori in cassa integrazione, tutti con elevata professionalità (trattasi di piloti, assistenti di volo e personale aereo di terra);
- gli accordi di ristrutturazione Roma Trevi spa (rg 6/22), SLH spa (5/22) e Leggiero Real Estate spa (4/22), relativi a tre società facenti parte di un gruppo impegnato nella complessa opera di acquisto e riadattamento in albergo di un palazzo storico (Palazzo De Angelis) situato nel centro di Roma;
- l'accordo di ristrutturazione di Focus Investments s.p.a. (rg 24/2021), società immobiliare con una debitoria da ristrutturare di ca 160 mln;
- il fallimento Gestisport s.r.l. (rg 805/2021): società di gestione di 9 centri natatori in Lombardia, con fallimento dichiarato il 23.12.2021 dopo un concordato preventivo non andato a buon fine, con oltre 2000 creditori;
- il fallimento Galimberti spa (rg 774/2021), dichiarato il 17.12.2021 a seguito di conversione di procedura di amministrazione straordinaria. La procedura si segnala per le complessità inerenti alla transizione dalla procedura di AS al fallimento;
- il ricorso ex DL 118/2021, per applicazione di misure protettive e di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili di EPizza spa, titolare sul territorio italiano del marchio «*Domino's Pizza*»;
- il ricorso ex DL 118/2021, per applicazione di misure protettive di un gruppo di imprese operante nel settore del *trading* e commercializzazione gas naturale e power (energia), in modo maggiormente concentrato in Italia, ma esteso anche in Europa, mediante utilizzo di strutture di settore quali stoccaggio e trasporti.

Nel settore **Lavoro**, si segnala che le cause civili sopravvenute nel periodo in osservazione sono state pari a 7.170, il numero più alto del Tribunale di Milano e pari a circa un quarto di tutte le sopravvenienze civili (28.903). Ad esse vanno aggiunti n. 326 procedimenti iscritti con il rito Fornero, n. 2.496 decreti ingiuntivi e n. 182 provvedimenti cautelari emessi *ante causam*.

Malgrado le scoperture di organico, il rilevante impegno dei giudici ha consentito di mantenere prossimo all'unità l'indice di ricambio (n. 7170 procedimenti ordinari sopravvenuti, n. 7169 esauriti; per i procedimenti con rito Fornero, n. 326 sopravvenuti e n. 321 esauriti).

Quanto alla durata dei processi, il tempo medio di definizione, che è stato di 212,54 giorni, e

dunque ancora inferiore rispetto all'anno precedente, resta uno dei più ridotti nel panorama nazionale dei Tribunali del lavoro; per i procedimenti azionati con il rito Fornero, il tempo di definizione è stato ancora più breve, di 118,46 giorni. Può aggiungersi che quasi tutte le cause pendenti al 30.6.2022 presso la Sezione Lavoro risultano iscritte a ruolo negli anni 2021-2022, mentre l'arretrato ultratriennale (e comunque relativo ai soli anni 2018-2019) è di n. 31 cause.

Tra le cause di rilievo trattate dalla sezione nel periodo in esame possono ricordarsi:

- le opposizioni ad avvisi di addebito e a cartelle esattoriali per contributi previdenziali, iscritte a ruolo in gran numero alla fine del blocco delle procedure di riscossione coattiva;
- i ricorsi d'urgenza, anche accompagnati da cause di merito, sulla facoltà del datore di lavoro di sospendere dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che non intende vaccinarsi;
- le cause circa la computabilità nel periodo di comporto per malattia delle assenze dovute all'emergenza epidemiologica e alla certificata insorgenza, da parte del medico competente, di un rischio specifico di esposizione ad agenti biologici ritenuto incompatibile con lo stato fisico del lavoratore, a fronte dell'impossibilità - da parte del datore di lavoro - di adibirlo a mansioni differenti ovvero ad attività lavorativa in *smart working*;
- la causa decisa con sentenza 11.2.2022 (in proc. n. RGL 2904/2021), che ha affermato che la patologia da Covid-19 contratta nell'esercizio dell'attività lavorativa costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni;
- la causa decisa con ordinanza 2.5.2022 (in proc. n. RGL 3056/2022), che ha ritenuto discriminatorio il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, nell'ambito del quale si era tenuto conto delle assenze determinate dall'handicap, richiamandosi la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare sentenza Chacon Navas 11.7.06, in causa C-13/05 e HK Danmark 11.4.13, nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11);
- i numerosi ricorsi per l'applicazione della normativa antidiscriminatoria nazionale e sovranazionale in tema di assegni familiari, *bonus* bebè, indennità di maternità e le cause concernenti il trattamento retributivo e contributivo corrisposto ai soci lavoratori delle cooperative, nonché le cause promosse dai c.d. *riders* per l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. La natura subordinata a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro di un *riders* è stata accertata con sentenza n. 1018 in data 20.4.2022, che ha ritenuto applicabile al rapporto il CCNL Commercio, già utilizzato dalla società convenuta nel rapporto con i propri dipendenti, e che ha avuto particolare risonanza mediatica.

Infine, un contenzioso ancora assai nutrito è stato quello della scuola, con molti ricorsi cautelari *ex art. 700 c.p.c.* proposti da docenti per l'avvicinamento a familiari portatori di handicap *ex L. 104/1992*, con numerose cause promosse per il riconoscimento di titoli per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze e con altre controversie promosse da docenti a tempo determinato che hanno chiesto a vari fini (scatti di anzianità, "carta docenti") l'equiparazione ai docenti in ruolo.

Nel settore **Famiglia**, il flusso dei procedimenti contenziosi sopravvenuti è in lieve flessione rispetto alla annualità precedente (5.874 cause, contro le 6.480 dello scorso anno). A tali numeri occorre aggiungere le procedure di volontaria giurisdizione iscritte a ruolo nel periodo in esame, il cui numero tuttavia non è noto, in quanto non rilevato dalle statistiche del Tribunale; tali

procedimenti vengono rilevati soltanto come “esauriti” e il relativo numero, per l’anno di riferimento, assomma a 1.021.

Per quanto riguarda la tipologia delle cause, sono pervenute alla Sezione Famiglia n. 4.970 cause di separazione e divorzio, comprensive dei procedimenti consensuali e di quelli giudiziali, sulle 5.874 sopra indicate; per il resto (904), si tratta di cause contenziose relative alle altre materie della sezione, principalmente alle cause dei figli non matrimoniali (n. 861 procedimenti contenziosi), cui si aggiungono i procedimenti di scioglimento delle unioni civili, di scioglimento della comunione legale o di nullità del matrimonio e altre di competenza della sezione.

Tale distinzione appare in linea con le sopravvenienze dell’anno precedente, nel senso che le cause di separazione e divorzi consensuali e giudiziali erano state n. 5.449 su n. 6.480 pervenuti contenziosi, con un numero, quindi, di 1.031 di altre tipologie di cause. Se ne deduce che il calo dei sopravvenuti del periodo in esame ha colpito principalmente separazioni e divorzi (-479) e solo per numeri modesti le cause delle altre materie di competenza tabellare della sezione.

Nell’anno in esame le definizioni dei giudizi contenziosi sono state 6.397 (7.211 l’anno precedente), quindi in diminuzione, ma sempre maggiori delle sopravvenienze (5.874). A tali numeri vanno aggiunte le procedure definite di volontaria giurisdizione, pari a 1.021, così pervenendosi a un totale di 7.418. Di qui la significativa diminuzione delle pendenze rispetto all’anno precedente: da 3.513 (30.06.2021) a 2.683 (30.6.2022).

D’altro canto, il mero dato statistico dei procedimenti definiti non illustra adeguatamente il carico del lavoro svolto dal giudice della famiglia, dal momento che in una causa definita con una sentenza o un decreto, vengono assunte nel corso del giudizio importanti decisioni interlocutorie, prive di rilevanza statistica, ciascuna delle quali richiede tuttavia studio, istruttoria, ponderazione e a volte ampia motivazione. Così per esempio, è a dirsi per il provvedimento presidenziale, reclamabile, che contiene tutte le statuizioni provvisorie ed anticipatorie della decisione definitiva; le ordinanze del G.I. su richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali o *ex art. 709 ter c.p.c.*; i provvedimenti provvisori nei procedimenti *ex art. 737 c.p.c.*.

Quanto ai tempi di definizione dei procedimenti contenziosi, al 30.6.2022 la sezione ha in carico soltanto 3 procedimenti del 2017 e 24 del 2018, oltre a 114 del 2019. I pendenti alla stessa data risultano 2.682, di cui 141 iscritti ante 31.12.2019 (ridottisi a 106 al 20.9.2022). E le pendenze ultratriennali sono determinate dal fatto che si tratta di procedimenti complessi, che hanno richiesto l’espletamento di CTU psicodiagnostica o contabile e plurimi interventi dei servizi sociali spesso con affidamento dei minori all’Ente, a volte con inserimento in comunità e con la necessità di verificare la vicenda del nucleo familiare nel suo evolversi.

Quanto ai tempi di definizione delle procedure consensuali, si tenta di mantenerli entro 3 mesi, decorrenti dalla iscrizione a ruolo fino alla pubblicazione e comunicazione del provvedimento. E il “rito cartolare” rende più facile mantenere tale obiettivo temporale che nel periodo di riferimento è sempre stato sostanzialmente raggiunto.

Fa ben sperare anche l’arrivo alla sezione Famiglia (tra febbraio e giugno 2022) di 6 funzionari addetti all’Ufficio per il processo. Dopo un iniziale periodo di formazione, essi risultano impegnati sia in relazione alle mansioni più propriamente di cancelleria, sia in relazione agli altri obiettivi fissati e intesi a raggiungere una sensibile riduzione dei tempi medi di durata dei procedimenti. Così tramite lo studio e la redazione delle minute delle cause più risalenti, l’attività

preparatoria e di udienza relativa ai procedimenti consensuali (separazioni e divorzi) e le liquidazioni dei compensi professionali nei casi di patrocinio a spese dello Stato (che in sezione sono assai numerosi, più di 1.200/1.300 decreti di liquidazione all'anno, a cui vanno ad aggiungersi i numerosi provvedimenti di rigetto e di revoca).

Al riguardo, sembra opportuno segnalare i profili concernenti la conflittualità e l'affido all'ente territoriale, nonché la presenza del curatore speciale del minore.

Molte procedure contenziose, infatti, sono contraddistinte da un alto livello di conflittualità non soltanto sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano personale; così che risulta frequente il ricorso ad indagini psicosociali demandate ai Servizi del territorio e a una verifica degli assetti relazionali all'interno del nucleo familiare anche attraverso CTU di approfondimento psicodiagnostico. Senza contare che tali criticità emergono spesso anche nei procedimenti che riguardano minori figli di genitori non coniugati. Per questi motivi non hanno subito flessioni, ma anzi sono aumentati, gli affidamenti all'ente territoriale, che impongono un periodico monitoraggio per verificare l'evolversi della situazione dei minori e determinano un allungamento della durata del processo per attendere una certa stabilizzazione dell'assetto interno alla famiglia, così da poter giungere a una decisione idonea a garantire un certo margine di tenuta. Un dato positivo, in tali giudizi con elevata conflittualità, è la sempre maggiore presenza del curatore speciale del minore, figura che ha assunto negli ultimi anni una dimensione e un ruolo di particolare rilevanza nei giudizi di separazione, di divorzio e di responsabilità genitoriale dei genitori non coniugati. La presenza nel giudizio del curatore speciale del minore consente non solo di dare voce al minore e di consentirgli una adeguata rappresentanza tecnica nel giudizio, ma anche di avere una regia e un coordinamento per tutti quegli interventi disposti dal giudice a tutela del minore e finalizzati alla realizzazione del suo primario interesse. A volte sono anche attribuiti al curatore compiti di rappresentanza sostanziale che si attuano al di fuori del processo, come ad esempio la selezione degli istituti scolastici o dei centri di cura tra i quali individuare i più adatti per il minore, ecc. Si procede in sostanza alla nomina del curatore in tutti i procedimenti nei quali si assumano provvedimenti ablativi o anche soltanto limitativi della responsabilità genitoriale, dove il minore è parte in senso formale, in ossequio alle pronunce della Corte di cassazione. Inoltre, la nomina del curatore speciale è sempre più spesso disposta anche nei giudizi nei quali l'elevata conflittualità genitoriale induce a ritenere non adeguatamente rappresentati gli interessi del figlio. La nomina avviene sulla base della normativa sovranazionale, in particolare della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York e della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo (artt. 4 e 9), ma anche sulla base di diverse pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il minore nei procedimenti che lo riguardano è parte in senso sostanziale, è portatore di interessi contrapposti a quelli dei genitori e costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica. D'altro canto, non è un caso che la legge delega sulla riforma (206/2021) venga a regolamentare, con norme di applicazione immediata (in vigore dal 22.6.2022) la figura del curatore speciale del minore, proprio recependo gli approdi della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Altre problematiche di rilievo attengono ai giudizi in cui viene allegata la violenza domestica, che sono in aumento e che sono prevalentemente i giudizi di separazione e quelli relativi ai figli dei non coniugati. La disciplina normativa di cui alla legge n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso") ha

imposto uno stretto collegamento tra uffici giudiziari, per informare tempestivamente dei procedimenti penali pendenti il giudice della famiglia e per consentirgli di adottare i provvedimenti necessari per la prole (Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con Legge n. 77/2013) e di meglio valutare le domande di addebito; dopo un inizio piuttosto difficile e faticoso, tale disciplina sembra stia entrando a regime, consentendo una effettiva e tempestiva comunicazione, anche bilaterale. Risultano in aumento anche i ricorsi *ex art. 342bis* c.c. relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, strumento assai efficace, ma negli anni scorsi non molto utilizzato dai difensori civilisti.

Venendo infine ai procedimenti consensuali di separazione e di divorzio, può ricordarsi che nel periodo di riferimento sono stati definiti 2.164 divorzi congiunti, in lieve aumento rispetto al periodo precedente (2.024), e 2.112 separazioni consensuali, in significativa diminuzione rispetto allo scorso periodo (2.987), ma anche a quello pre-Covid (2.499 nell'a.g. 2018/2019). Complessivamente la sezione ha quindi definito 4.276 giudizi consensuali, su flussi in entrata di n. 3.843 giudizi consensuali; calo ragionevolmente riferibile alla riduzione del numero dei matrimoni.

Con riferimento alla materia d'**Impresa**, giova ricordare che la relativa Sezione Specializzata, costituita a far tempo dal settembre 2012 (Legge n. 27/2012), risulta a Milano dal coordinamento delle due sezioni (preesistenti) di proprietà industriale (sezione della proprietà industriale ed intellettuale-*antitrust*, divenuta Impresa A, ora Sezione 14) e di diritto societario-commerciale (*ex* sezione ottava, divenuta Impresa B - contenzioso societario, ora Sezione 15).

La **Sezione 14** opera con competenza territoriale particolarmente vasta: per lo più estesa al distretto della Corte d'Appello, ma anche all'intero territorio della regione Lombardia (nelle controversie in cui sia parte una società estera, cfr art. 10 L. n. 9/2014) e, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 3/2017 (di recepimento della Direttiva 2014/104/UE, circa le azioni per il risarcimento del danno da violazioni di norme in materia *antitrust*), a tutto il Nord Italia per i procedimenti risarcitori in materia *antitrust*. Né, almeno in prospettiva, sembra trascurabile il potenziale impatto della L. 31/2019, che, a far tempo dalla sua entrata in vigore (19.5.2021), attribuisce alla Sezione Impresa, tutte le azioni di classe e, dunque, le azioni risarcitorie e restitutorie conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei, a prescindere dalla materia in concreto trattata.

Alla Sezione 14 (*ex* Impresa A), dunque, affluiscono generalmente controversie con numeri contenuti, ma di grande e sempre crescente difficoltà, relative a materie regolate da una legislazione nazionale e comunitaria di particolare complessità, in continua evoluzione, tale da richiedere interpretazioni avanzate e puntuali confronti con i giudici e le istituzioni europee e internazionali.

Il settore di maggiore complessità è certamente quello *antitrust* (cfr art. 33, co. 2, L. 287/90 e artt. 101 e 102 TFUE, per le controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione), subito seguito da quello dei brevetti (specie in campo chimico-farmaceutico), dei marchi e concorrenza sleale, delle importazioni parallele, delle controversie relative alla riproduzione da remoto di programmi televisivi e in genere alla gestione dei diritti d'autore sulle reti televisive e su *internet*.

In effetti, nella materia *antitrust*, i giudizi risarcitori spesso seguono a decisioni della Commissione

UE e dell'AGCM che hanno sanzionato complesse vicende di intese anticoncorrenziali e abusi di posizioni dominanti (si segnala in particolare, nell'ultimo periodo, l'accertamento di cartelli sulla commercializzazione di veicoli industriali, sulle fidejussioni bancarie, sui tassi Euribor, nonché abusi escludenti nel settore della telefonia). In proposito, basti pensare che la Sezione Impresa di Milano - spesso privilegiata dagli avvocati specializzati, quando sia possibile radicare in più fori concorrenti la competenza territoriale - richiama una percentuale elevata del contenzioso nazionale nelle materie che appartengono alla specializzazione: circa il 25% del totale, con punte del 70% nel settore dei brevetti e del 90% nella materia *antitrust*. Proprio riguardo a quest'ultima, deve ribadirsi, come già ricordato, che, in decisa controtendenza rispetto alla generale riduzione dei flussi delle sopravvenienze civili cui si assiste negli ultimi anni, dai 29 nuovi procedimenti *antitrust* iscritti a ruolo presso il Tribunale di Milano nel corso dell'anno giudiziario 2017/18, si è giunti nell'anno successivo (2018/19) a 106 nuove iscrizioni, poi a 206 (2019/20), a 274 (2020/21) – dei quali ben 243 riguardanti la nullità delle fidejussioni bancarie – per infine ridursi, nell'anno qui considerato (2021/22), a 151, di cui 118 per fidejussioni bancarie. Peraltro, la riduzione, rispetto agli anni precedenti, degli afflussi delle garanzie bancarie (in numeri comunque rilevanti) discende dalla previsione delle nuove Tabelle dell'Ufficio, che hanno ripartito diversamente la competenza interna: in sintesi, alla Sezione VI bancaria (nella nuova composizione: VI + *ex* XII) restano attribuite tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo che contengono anche la domanda di nullità *antitrust*, mentre alla Sezione specializzata ora giungono, peraltro da tutto il Nord Italia, soltanto le cause che contengono esclusivamente la domanda di nullità *antitrust*).

Per concludere, la pendenza complessiva delle cause *antitrust* presso il Tribunale, già più che triplicata al 30.6.2019 (195 procedimenti, rispetto ai 60 del 30.6.2018), giunta a quota 373 (30.6.2020) e poi a 529 (30.6.2021) sembra ormai essersi stabilizzata con 530 cause al 30.6.2022. In ordine ai dati complessivi della Sezione 14 per l'intero periodo, va ricordato il numero delle complessive sopravvenienze (383) e definizioni (444), con l'emissione di 201 sentenze (173 collegiali e 28 monocratiche), che ha portato a una diminuzione delle pendenze totali da 1266 cause (30.6.2021) al 1.225 (30.6.2022).

Va, altresì, considerato che, per molte tipologie di cause trattate dalla sezione, vengono spesso emesse sentenze non definitive; a volte definitive per alcune delle parti coinvolte e, comunque, tali da risolvere la parte più complessa della controversia (ad esempio la validità e/o limitazione del titolo, l'*an* per le azioni risarcitorie), con la conseguenza che nella successiva fase di liquidazione del *quantum* le parti spesso pervengono a transazioni.

Di particolare rilievo, per l'urgenza e l'impegno richiesti, sono i procedimenti cautelari, che nel periodo in esame (2021/2022) risultano esauriti in numero di 216. Si tratta di procedimenti che normalmente si risolvono in pochi mesi (due o tre, ma anche in pochi giorni, ove si ravvisi estrema urgenza), casi anche assai complessi che richiedono provvedimenti rapidi (per lo più inibitorie di comportamenti scorretti e di pratiche abusive, interventi di riequilibrio della concorrenza sul mercato, ecc.), spesso all'avanguardia rispetto ad analoghe fattispecie all'esame di altre giurisdizioni transnazionali, sia per i tempi, sia per la qualità delle decisioni (così in materia di importanti brevetti farmaceutici, importazioni parallele, gestione dei diritti d'autore sulle reti televisive e su *internet*). D'altro canto, va osservato che, in esito ai provvedimenti cautelari, il

relativo giudizio di merito di frequente non viene introdotto, sicché la pronuncia resa in sede cautelare esaurisce il contenzioso tra le parti e può implicare – specie in controversie brevettuali – anche lo svolgimento di accertamenti tecnici, che consentono di giungere, sia pure in via sommaria, a una decisione di adeguata ponderazione, in tempi oggettivamente rapidi e dunque funzionali alle esigenze delle imprese.

Quanto alla materia commerciale-societaria, devoluta alla **Sezione 15** (*ex* Impresa B), va osservato che nell'anno di riferimento si registra una lieve diminuzione delle sopravvenienze (562 cause a fronte delle 595 dell'anno precedente), dei procedimenti cautelari *ante causam* (per i quali si registra una contrazione dai 147 del periodo precedente ai 104 nel periodo qui in esame) e dei procedimenti di volontaria giurisdizione (dai precedenti 294 agli attuali 170).

Le definizioni presentano un andamento positivo, essendo passate dalle 554 del periodo precedente alle 592 del periodo attuale; così come le pendenze, diminuite di circa il 2%, da 1.238 (1.7.2021) a 1.208 (30.6.2022). In ordine ai tempi di definizione di cause contenziose è da rimarcare che, come emerge dalla rilevazione del 10.6.2022 (nota Pres. Trib. n. 1731 int. 17.6.22) il *Disposition Time* risulta passato dai 768 giorni dell'anno 2021 ai 664 giorni al 31.5.2022 (erano 700 giorni nel 2019 e 950 giorni nel 2020). L'arretrato, come definito dalla legge 24.3.2001, n. 89 ("legge Pinto"), è passato dai 135 procedimenti del 2021 ai 120 al 31.5.2022.

In ordine alla tipologia del contenzioso 'societario', resta confermato il particolare rilievo delle azioni di responsabilità nei confronti di organi sociali, in gran parte promosse dagli organi fallimentari ovvero da investitori, azioni sfociate in controversie complesse, sia per il numero di convenuti (spesso superiori alla decina), sia per l'oggetto (addebiti comportanti la ricostruzione di vicende gestorie pluriennali e richieste risarcitorie anche elevatissime, per centinaia di milioni di euro), sia infine per le questioni giuridiche dibattute. Come resta confermata la rilevanza dei procedimenti cautelari *ante causam* o in corso di causa e dei procedimenti di volontaria giurisdizione, molti dei quali equiparabili per complessità ai giudizi contenziosi (si pensi ai procedimenti ex art. 2409 c.c. o a quelli per accertamento dello stato di scioglimento di società). Anche nel periodo in esame sono state coltivate diverse iniziative di stampo organizzativo ritenute particolarmente utili dagli utenti, quali: la massimazione e la pubblicazione su sito internet di tutte le sentenze e dei provvedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione emesse dalla Sezione in materia societaria; la pubblicizzazione di "*prospetti*" (redatti da apposito gruppo di studio costituito presso la Sezione) e volti a enucleare i dati salienti delle difese relative ad azioni di responsabilità promosse nei confronti di amministratori di società da curatori di fallimenti, al fine di favorire l'uniformità e la semplificazione della redazione delle difese e dei provvedimenti giurisdizionali, con conseguente accelerazione dello studio e della definizione di questo tipo di controversie; l'elaborazione e il successivo aggiornamento di "*Linee guida in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione*", frutto della stretta interlocuzione e collaborazione tra Giudici e Ordini professionali (degli Avvocati, dei Commercialisti ed esperti contabili, dei Notai), destinate a chiarire interpretazioni e prassi applicative delle norme rilevanti; l'elaborazione di orientamenti comuni in settori del diritto societario di particolare rilievo e tuttora privi di precedenti consolidati (in taluni casi privi di precedenti *tout court*), quali: la responsabilità da abuso di direzione e coordinamento, il danno per addebiti inerenti ai c.d. pagamenti preferenziali, gli effetti

dell'annullamento di delibera assembleare *medio tempore* non sospesa e dell'ammissibilità di sospensione di delibere assembleari già eseguite.

6.2 Il Tribunale di Busto Arsizio

Passando ora agli ulteriori Uffici del distretto e muovendo dal Tribunale di Busto Arsizio, si osserva che il relativo circondario comprende 56 Comuni, con una popolazione residente di 696.710 persone. Il territorio è densamente popolato e ad elevata densità industriale e di terziario, con conseguente ricorrenza di rapporti economici di non trascurabile rilevanza, anche nei casi di apertura di procedure concorsuali.

Al 30.6.2022 il Tribunale di Busto Arsizio presenta un organico magistrati di 36 posti, con 3 vacanze e 33 presenze effettive (scopertura 8,33%). Quanto al personale amministrativo (130 posti in organico, 87 presenze effettive), la scopertura è attualmente del 38,46% e dunque la situazione è peggiorata rispetto all'anno passato, che presentava una scopertura di circa il 26%. In concreto, purtroppo, i flussi in ingresso, sperati per il tramite dei nuovi concorsi, risultano deprivati dalle rinunce del personale di nuova nomina e dai flussi in uscita, rappresentati dai pensionamenti e dai trasferimenti ad altra sede del personale già in forza all'ufficio, ma vincitore di concorso in qualifica superiore.

Le vacanze di organico sono drammaticamente presenti in misura maggiore nelle figure apicali, in particolare quella dei direttori (20%) e dei funzionari (58,8%). Per la figura dei direttori, peraltro, pare opportuno segnalare come la scopertura effettiva si attesti attorno all' 80%, posto che è presente in servizio un solo direttore amministrativo, poiché degli altri tre direttori amministrativi uno è applicato all'ufficio del giudice di pace di Rho, l'altro è in aspettativa e l'altro ancora è destinatario di un provvedimento di scambio -condiviso dal Tribunale di Busto Arsizio- con un cancelliere esperto. In servizio, dunque, sono presenti 87 unità di personale amministrativo a fronte di 33 unità di personale di magistratura togata, con un rapporto pari a 0,37.

In ordine alla complessiva produttività, giova evidenziare che per l'anno di riferimento nei settori della giurisdizione civile si registrano indici di ricambio superiori (famiglia, procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, contenzioso ordinario) o prossimi all'unità (lavoro 0,97, esecuzioni mobiliari 0,93).

Il ricorso alla mediazione, quale condizione di procedibilità, sortisce un esito positivo pari al 13% delle mediazioni trattate nel periodo di riferimento. Nei casi in cui le parti manifestano la volontà di proseguire con la mediazione dopo il primo incontro, la percentuale di successo sale al 30,6%. Risulta definitivamente superato il periodo conseguente alla pandemia, con conseguente apprezzabile aumento delle sopravvenienze.

Appare buona la situazione del processo telematico e delle relative applicazioni, il cui utilizzo nel periodo emergenziale trascorso ha consentito di fronteggiare l'emergenza e, al contempo, di acquisire competenze che rimangono nel patrimonio del personale.

Viene segnalata la necessità di incrementare la memoria dei portatili in uso ai magistrati ordinari e di incrementare la banda della rete dati per migliorare la velocità di accesso e scarico dei dati. Viene infine richiesta una specifica formazione del personale delle cancellerie per l'utilizzo dei registri informatici.

6.3 Il Tribunale di Como

Il circondario del Tribunale di Como comprende 154 Comuni, con una popolazione residente di 594.657 persone. Il relativo territorio, sotto il profilo economico, sembra oggi caratterizzato, per un verso, dalla perdita di terreno di alcune delle sue più tipiche attività manifatturiere e, per altro verso, dall'esponentiale incremento del terziario e, in particolare, dell'attività ricettiva e turistica, incrementatasi velocemente soprattutto nel periodo postpandemico. Una decisa caratterizzazione del territorio comasco e, indirettamente, della correlata attività giudiziaria, è data dalla vicinanza con la Svizzera, da cui discendono le peculiarità socio-economiche tipiche dei territori di confine, destinate a riflettersi anche sugli aspetti più propriamente giudiziari, sia civili che penali.

A fronte di tale quadro socio-demografico ed economico, il Tribunale di Como vive da anni una situazione di notevole sofferenza, attenuatasi, almeno in parte, per quanto riguarda l'organico dei magistrati, rimasta, invece, sostanzialmente inalterata con riferimento all'ambito amministrativo e fonte di crescente preoccupazione dal punto di vista logistico.

Invero, l'organico del personale di magistratura presso il Tribunale di Como è di 30 posti (compreso il Presidente e due Presidenti di sezione) e al 30.6.2022 presentava tre vacanze, ma con previsione di ripianamento tramite MOT di nuova nomina, destinati ad assumere servizio a dicembre. Quanto al personale amministrativo, alla data di riferimento risultano in servizio 69 unità sulle 105 previste in organico, con scopertura media del 34%; occorre poi considerare i numerosi distacchi (6), le applicazioni (4), i *part time* (3), i dipendenti che fruiscono delle agevolazioni della legge 104/92 (13) e il fatto che, ormai da anni, manca il dirigente amministrativo. Nel corso del 2022 hanno preso servizio, complessivamente, 21 funzionari addetti all'ufficio per il processo, sui 35 previsti.

Il settore civile ordinario registra al 30.6.2022 una contenuta riduzione delle pendenze (1.944 a fronte delle 2.054 dell'anno precedente), mentre un modesto incremento delle pendenze si è rilevato in materia di lavoro e previdenza.

Continua l'incremento, correlato anche all'invecchiamento della popolazione, dei procedimenti sopravvenuti relativi a tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno e, più in generale, degli altri tipi di procedimenti di competenza del giudice tutelare.

Si registra poi la riduzione delle pendenze dei fallimenti (da 572 a 519) e il decremento delle pendenze delle procedure esecutive immobiliari (passate da 1067 a 965), mentre nello stesso periodo e in linea con altri circondari del distretto, risulta un aumento delle esecuzioni mobiliari pendenti (524, rispetto a 420 dello scorso anno) determinato da un significativo aumento delle sopravvenienze (1758 contro 1324); invariato il dato delle pendenze in tema di separazione consensuale (156), in aumento quelle giudiziali (396 rispetto alle precedenti 349) e le pendenze relative ai divorzi giudiziali (346 rispetto a 307).

L'emergenza vissuta negli scorsi anni ha determinato la necessità di aumentare il ricorso allo strumento telematico, rivelatosi maturo. Complessivamente adeguate le disponibilità di materiale, e le competenze, ma viene richiesto il potenziamento della rete del palazzo di giustizia, in particolare attraverso un nuovo cablaggio.

6.4 Il Tribunale di Lecco

Il circondario del Tribunale di Lecco coincide con l'intera Provincia di Lecco, che si presenta con estensione limitata (meno di 1.000 kmq), ma anche densamente popolata (poco meno di 350.000 abitanti).

Il relativo territorio, sotto il profilo economico, si distingue in almeno quattro zone, ciascuna con caratteristiche assai diverse: una parte meridionale (Meratese e Brianza lecchese), che presenta alta densità industriale, tecnologicamente all'avanguardia e a vocazione manifatturiera, con sbocchi sui mercati europei e anche extracontinentali; il distretto del capoluogo, Lecco, dove è presente anche il terziario; una parte valliva e montana, ove sopravvivono e talora prosperano agricoltura e allevamento, in termini tali da alimentare una importante e rinomata produzione casearia, affiancati anche da una plurisecolare tradizione di lavorazione del ferro affidata a un vivacissimo artigianato, in molti casi evolutosi in piccola e media industria; infine una parte rivierasca, lungo il Lago (ramo orientale del lago di Como), che vede domande turistiche in costante espansione, anche provenienti da clientela extraeuropea, tuttavia non ovunque fronteggiate da adeguate strutture di ospitalità, alberghiera e non. Dunque, ricchezza del territorio, vicinanza della metropoli milanese, di cui sono ampiamente condivisi modelli di vita positivi e negativi, prossimità della frontiera elvetica, elevata mobilità della popolazione attiva (anche attraverso il pendolarismo quotidiano di studenti e lavoratori) connotano la domanda di giustizia del circondario.

Al 30.6.2022, il Tribunale di Lecco, relativamente all'organico dei magistrati, vedeva in servizio effettivo, oltre al Presidente, 14 magistrati togati, sui 15 previsti, e 3 giudici onorari (su 7 in organico). Lo scoperto dei primi risulta tuttavia successivamente 'sanato' con la presa di possesso di un nuovo presidente di sezione (10.10.2022).

L'organico del personale amministrativo presenta una situazione senz'altro più delicata, considerando la scopertura teorica del 14,3% (35 unità in servizio, sulle 42 previste in pianta organica), che si riduce ulteriormente per le criticità discendenti dalle fruizioni del *part time* (3 unità), dai permessi *ex lege* n. 104/1992 (11 unità; erano 5 l'anno precedente), dalla sempre più ridotta possibilità, al fine del risparmio di spesa, di fruire degli straordinari, dalla elevata età media del personale (con ogni conseguente effetto sulle assenze per malattia, sulla produttività individuale, sulle difficoltà di aggiornamento professionale, specie in relazione alla progressiva informatizzazione dei servizi).

È presente un ufficio del processo, costituito al 30.6.2022 da 8 addetti (una dimissionaria da settembre, quindi 7) sui 12 previsti.

In ordine all'andamento della giurisdizione civile (con rito contenzioso ordinario e speciale), risultano iscritti a ruolo nel periodo in esame n. 2.719 procedimenti (l'anno precedente erano 2.765) e definiti complessivamente 2.846 (l'anno precedente 3.016).

Restano pendenti n. 1.352 procedimenti (l'anno passato 1.479).

L'indice di ricambio si attesta a 1,04 (1,09 lo scorso anno) e quello di smaltimento a 0,67 (invariato rispetto allo scorso anno).

Deve, quindi, rilevarsi, nel complesso, un calo delle sopravvenienze e delle definizioni, ma anche delle pendenze, in una situazione di sostanziale equilibrio.

Quanto alle specifiche materie, si deve segnalare che i procedimenti di lavoro e di previdenza/assistenza vedono le pendenze finali calare (da 306 a 292: -14), a fronte di un aumento delle definizioni (580 contro le 461 dell'anno precedente), superiori alle sopravvenienze (566, a fronte delle precedenti 305); le esecuzioni immobiliari vedono negli anni un costante calo delle pendenze (dalle 1.682 del 2018 alle 836 nel 2022); analogamente positivo l'andamento delle esecuzioni mobiliari (238 procedure pendenti, erano 278 lo scorso anno) e dei fallimenti (al 30.6.2022 erano aperti 272 fallimenti, quindi 72 in meno rispetto ai 344 dell'anno precedente e 191 in meno rispetto all'anno 2020); in lieve aumento tutele, curatele, amministrazioni di sostegno (da 2.204 a 2.258), per quanto, in relazione a queste ultime, non possa propriamente parlarsi di "pendenza", trattandosi di procedimenti che cessano soltanto quando termina la necessità di applicazione dell'istituto.

L'emergenza pandemica risulta superata, ma è stato mantenuto, d'intesa col foro, l'utilizzo di strumenti che avevano dato buona prova, quale la trattazione scritta per i casi nei quali non sia necessaria la presenza.

6.5 Il Tribunale di Lodi

Il Tribunale di Lodi è un ufficio giudiziario di dimensioni medio-piccole, strutturato in due sezioni, con giurisdizione su un bacino d'utenza di 353.752 unità, corrispondente all'intera provincia di Lodi e alla parte sud-occidentale della città metropolitana di Milano, entrambe caratterizzate da notevole sviluppo economico, nell'agricoltura, nell'allevamento, nella produzione alimentare, nell'industria in genere, nell'artigianato e nel terziario. Le statistiche dimostrano un *trend* di progressivo ridimensionamento della demografia delle imprese, dovuto più a un raffreddamento della dinamica in ingresso (*start up*) che al numero delle cessazioni, che appare in linea con il dato lombardo e nazionale. I dati settoriali confermano una tendenza alla terziarizzazione dell'economia lodigiana, a danno della manifattura, circostanza che, del resto, accomuna il Lodigiano agli altri territori della bassa Lombardia (Pavia, Cremona e Mantova). Ragioni storiche e infrastrutturali fanno sì che la dinamica socio-economica del territorio si svolga prevalentemente su un asse verticale che lega Milano all'Emilia, lungo il quale scorrono persone, merci e risorse finanziarie. In particolare, la posizione e l'accessibilità del Lodigiano hanno attratto investimenti nel settore della logistica; fenomeno che non ha esaurito le proprie potenzialità e che non ha trovato adeguato governo nelle previsioni urbanistiche e nella gestione amministrativa, favorendone una disseminazione disordinata. Altro fattore di criticità risiede nell'erosione della base demografica, che costituisce una particolare insidia per un sistema economico basato sui servizi, cioè sulle domande che persone e famiglie rivolgono alle imprese e che riguardano la propria abitazione, i trasporti, le esigenze manutentive, il decoro della persona, il benessere in generale. Nel discorso pubblico si sta quindi facendo strada l'idea strategica di intercettare la fuoriuscita di nuclei familiari dalla vicina metropoli, così da ottenere la crescita di una domanda interna di beni e servizi attraverso l'incremento del reddito disponibile che si forma a Milano e che riguarda persone e nuclei familiari che ricercano condizioni di maggiore sostenibilità economica, sociale e ambientale che il Lodigiano potrebbe assicurare.

In tale contesto complessivo si colloca il Tribunale di Lodi, il cui organico è di 20 magistrati (compresi Presidente del Tribunale, Presidente di sezione e giudice del lavoro), oltre 8 giudici onorari. Al 30.6.2022, pur dopo il recente inserimento di diversi giudici professionali di prima nomina, restano ancora vacanti tre posti di giudice togato (e tre di giudice onorario), con scopertura (giuridica), per i primi, del 23%, cui si aggiunge anche la scopertura (di fatto) di un togato, assente per congedo di maternità. La scopertura e il frequente *turn over* dei giudici professionali rappresentano dunque il principale ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi di eccellenza che l'Ufficio si è prefisso.

Anche il personale amministrativo presenta ampie scoperture: delle 68 unità in organico ne sono presenti 49 (-27,9%), con criticità accentuate dalla fruizione dei permessi *ex lege* n. 104/1992, dalle applicazioni parziali e a tempo pieno, dai distacchi, dalle assenze per malattia e per maternità e, in particolare dalla carenza delle figure apicali (dirigenti, direttori e funzionari).

Nell'anno giudiziario 2021/2022 si rilevano aumenti nelle sopravvenienze delle cause ordinarie (+17%), delle cause di lavoro e previdenza (+15,8%), dei procedimenti di volontaria giurisdizione (+11,4); contrazioni dei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali (-6%), delle procedure concorsuali (-13%), delle procedure di esecuzione immobiliari (-9,4%) e mobiliari (-2,2%).

Gli indici di ricambio sono tutti positivi: 1,16 per la cognizione ordinaria, 1,14 per la famiglia, 1,24 per il lavoro, 1,01 per la volontaria.

La durata prognostica (DT) dei procedimenti ordinari civili è di 394 giorni, quella dei procedimenti di lavoro 204, quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione 221 e per quelli di famiglia 246.

Tali dati risultano tutti in costante progresso rispetto agli anni passati e sono stati conseguiti anche grazie al ricorso all'ufficio per il processo, cui sono stati assegnati cinque addetti (gli altri quattro, sui nove in servizio, risultano assegnati al settore penale).

Con riguardo, poi, alle dotazioni informatiche, non vengono espresse particolari criticità. Si segnala, piuttosto, l'opportunità di dotare ogni postazione informatica di una *webcam* e di potenziare la rete, atteso l'ormai frequente ricorso ai collegamenti in videoconferenza.

6.6 Il Tribunale di Monza

Il Tribunale di Monza è un ufficio giudiziario di dimensioni medio-grandi, che comprende 62 Comuni tra le province di Monza e di Milano e presenta alta densità abitativa e imprenditoriale (circa 1.200.000 residenti e 83.000 imprese registrate). Si integra dunque pienamente nella vasta area economica del nord milanese e della Brianza, considerata tra le più produttive e industrializzate d'Italia per la presenza di aziende di rilevanti dimensioni e di un articolato tessuto di imprese medio-piccole. Di conseguenza, il contenzioso giudiziario civile assume di norma connotati prevalentemente commerciali e finanziari e risente decisamente dell'andamento ciclico dell'economia.

Presso il Tribunale di Monza, che presenta un organico di 60 magistrati, al 30.6.2022 erano in servizio 46 giudici togati, con uno scoperto del 23,33%. Dei 27 giudici onorari previsti, ne erano presenti 21, con relativa scopertura al 22,3% circa.

Quanto al personale amministrativo, a fronte di un organico di 216 unità, compreso il dirigente, al 30.6.2022 erano presenti soltanto 171 unità; lo scoperto può, dunque, essere calcolato nel 21%,

quota che tuttavia aumenta significativamente al 24,3% considerando assenze per distacchi o comandi presso altri uffici, *part-time*, legge n. 104/92, congedi, ecc. Le criticità discendono, in particolare, dalle ampie scoperture nel personale di maggior profilo e capacità organizzativa (il dirigente, i direttori amministrativi, i funzionari e gli assistenti), scoperture che costituiscono (e costituiscono) il principale ostacolo alla normale operatività del Tribunale, già duramente provata dall'emergenza sanitaria.

Nel comparto civile, in linea con quanto per lo più accade nell'intero Distretto, si assiste, per il contenzioso ordinario, a una diminuzione delle sopravvenienze (16.826 contro le 17.456 dell'anno passato e dunque -3,6%) e delle definizioni (ancorché ben più contenuta di quella delle sopravvenienze: -2,6%, poiché passate da 18.206 a 17.736), oltre che delle pendenze (9.459 a fronte delle 10.332 dell'anno precedente: - 8,4%). Diversamente, per le procedure esecutive e concorsuali, risultano in aumento le sopravvenienze (da 3.900 a 4.843: + 24,2%) e le definizioni (da 4.831 a 4.974: + 0,3%), con pendenze pressoché stabili (5.207, a fronte delle 5.218 dell'anno passato).

Nell'ambito delle controversie lavorative, le sopravvenienze complessive (2.206) registrano una contrazione di circa il 6% rispetto all'anno giudiziario precedente (2.348), contrazione che interessa tutte le materie e i procedimenti trattati, salvo gli ATP *ex art. 445bis* cpc, aumentati di oltre il 50%. Trattasi di un evidente portato della crisi economica che ha attraversato tutti i settori dell'economia del territorio e che ha determinato un aumento delle domande amministrative in materia assistenziale e di quelle volte ad ottenere le prestazioni di sostegno al reddito, con conseguente incidenza sul contenzioso giudiziario. Un decremento, se pur più contenuto (-1,3%) riguarda anche le definizioni (2.304 rispetto alle 2.335 dell'anno passato), eccezion fatta per gli ATP, definiti in numero ben maggiore di quello dello scorso anno (213 contro i precedenti 47 e non lontano dagli ATP sopravvenuti, pari a 279). Ne è seguita una discreta riduzione (-7,3%) delle pendenze complessive, passate da 1.834 (30.6.21) a 1.699.

Tra le problematiche più dibattute, nel settore lavoristico, vanno segnalate quelle del precariato scolastico e, in genere, del personale della scuola, che continuano a generare un nutrito contenzioso, anche con carattere d'urgenza, specie sulle ricostruzioni di carriera successive alla stabilizzazione del precariato scolastico e sulle procedure di mobilità annuali, sulle assegnazioni temporanee *ex art. 42-bis* l. 151/2001 e sui trasferimenti *ex art. 33*, comma 5, l. 104/1992, oltre che in materia d'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Tale contenzioso, inoltre, continua a procurare un costante afflusso di procedimenti cautelari, reclami e cause di merito, con fattispecie necessitanti di accurata disamina e studio in considerazione della complessità delle procedure e della normativa oggetto di controversia.

Giova poi ricordare come al Tribunale di Monza, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione Europea e del d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, siano stati assegnati n. 68 addetti, di cui è stata prevista in via preventiva una ripartizione sostanzialmente paritaria tra i settori civile e penale e come il gruppo di lavoro, costituito a suo tempo per supportare la Presidenza nell'organizzazione dell'accesso di un così elevato numero di addetti, abbia collaborato efficacemente nell'individuazione degli interventi strutturali che si sono resi necessari, in particolare per rafforzare il servizio di assistenza

tecnica, onde completare celermente i lavori di ricablaggio e potenziamento dei punti rete e rinvenire spazi adeguati alla creazione di postazioni di lavoro.

Infine, una questione particolarmente delicata che interessa il Tribunale di Monza è quella relativa all'edilizia giudiziaria. L'Ufficio è infatti dislocato in diversi plessi immobiliari, di cui tre nel centro cittadino e uno un po' più distante, che ospitano le attività d'ufficio, nonché in tre ulteriori stabili o porzioni di essi in Monza e in una sede in Desio, che ospitano gli archivi. In siffatto contesto logistico, la Conferenza Permanente, che si riunisce con cadenza quindicinale, è costretta ad affrontare e deliberare su necessità manutentive ordinarie e straordinarie sempre più frequenti, data la molteplicità degli edifici sopra richiamati, la loro vetustà e l'assenza di interventi incisivi da decenni, facendo affidamento sulla cooperazione di Enti (Ministero, Provveditorato, Demanio, Comune di Monza, ecc.), con grave dispendio di energie e risultati parziali, nonostante l'indifferibilità della quasi totalità degli interventi occorrenti, cui si aggiunge la mancanza, all'interno del Tribunale, di personale in possesso di adeguate competenze tecniche.

Con nota del 11/11/2021 (prot. m_dg-DOG n. U236339) è stata, inoltre, comunicata l'indisponibilità dei preannunciati stanziamenti del PNRR per la costituzione della attesa "Cittadella della giustizia" monzese, indicati in termini particolarmente elevati (€ 49.548.748), residuando soltanto la somma, nettamente inferiore, da destinare alla ristrutturazione dell'Ala Est della sede di piazza Garibaldi (€ 3.500.000) e al progetto di risanamento dell'ex Caserma San Paolo, con finanziamento a carico del Ministero della Giustizia per l'importo di € 13.900.000, estraneo ai fondi e alle tempistiche del P.N.R.R.

Venuta meno la possibilità di investire su un Progetto globale che avrebbe dovuto garantire a Monza un comparto edilizio giudiziario idoneo a comprendere tutti gli uffici/servizi giudiziari del circondario in un'area unitaria ravvicinata nel centro della città, stante l'insufficienza degli interventi suindicati, si è ritenuto di proporre al Ministero, in alternativa alla riconversione dell'ex Caserma San Paolo e in un'ottica di economicità, efficienza e contenimento delle tempistiche, la soluzione dell'acquisto da parte del Demanio dell'immobile di via Cavallotti (ex banca, attualmente di proprietà della Camera di Commercio, al minor costo di € 7-7.5 milioni). Immobile idoneo a ospitare tutto il settore civile e relative cancellerie, dotato di un parcheggio interno molto ampio e collocato in posizione strategica a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, oltre che dalla progettata fermata della metropolitana e relativo auto silo.

6.7 Il Tribunale di Pavia

Il circondario del Tribunale di Pavia comprende 207 Comuni e si estende dal confine con il Piemonte alla Provincia milanese, alla quale fanno riferimento 21 dei detti Comuni. La popolazione residente è di oltre 600.000 persone, cui si aggiungono numerosi stranieri, anche in posizioni di soggiorno irregolari e non residenti. Il relativo territorio è economicamente produttivo, con prevalente attività di imprese di piccole e medie dimensioni che operano, in buona parte, nel settore agroalimentare e in quello vinicolo. Non mancano, tuttavia, imprese di maggiori dimensioni, attive nei più vari settori.

Peraltro, molti dei Comuni presenti sul territorio sono di minima estensione e privi di strutture e mezzi idonei a far fronte alle necessità di intervento in situazioni di disagio sociale. Ciò incide sia

sul flusso in ingresso di taluni procedimenti, come le procedure di amministrazione di sostegno (che hanno subito una decisa impennata per l'acuirsi delle situazioni di disagio sociale cui si è accompagnata una riduzione delle risorse destinate ad affrontarle), sia sui tempi di definizione, che scontano le carenze dei servizi sociali sul territorio, in particolare nel settore famiglia. Anche la congiuntura economica degli ultimi difficili periodi ha inciso sul tessuto economico con effetti che si sono riverberati sull'amministrazione della giustizia. Sono ricordati come significativi, ad esempio, gli incrementi in ingresso, dopo l'emergenza pandemica, delle procedure prefallimentari e fallimentari, delle crisi da sovraindebitamento (quasi raddoppiate nel giro di poco tempo, con spiccata prevalenza delle liquidazioni del patrimonio) e delle procedure esecutive mobiliari.

Il Tribunale di Pavia presentava, alla data del 30.6.2022, 9 posti vacanti sui 37 giudici previsti in organico (36 più il Presidente del Tribunale) e dunque una scopertura del 24,32%. Scopertura che risulta assai più elevata con riguardo ai magistrati onorari (sui 20 previsti, soltanto 13 presenti, presto destinati a divenire 12 per la rinuncia alla conferma di uno degli interessati) e, in quest'ambito, con riguardo ai giudici di pace, ove la scopertura è pari al 65% e risulta addirittura drammatica con riferimento al capoluogo, ove supera l'80% (2 i presenti sui 9 previsti).

Quanto al personale amministrativo, al 30.6.2022 risultavano presenti soltanto 116 persone su una pianta organica di 169, con una scopertura media, quindi, del 31,36%. In particolare, è scoperta da svariati anni la posizione del dirigente amministrativo, con conseguente grave carico d'impegno e di tempo per i magistrati succedutisi nella Presidenza dell'Ufficio.

Per tentare di far fronte a tali difficoltà, si è puntato sulla massima informatizzazione e in particolare, nel settore civile, sull'utilizzo del processo telematico, che trova ora piena applicazione in tutti gli ambiti (con i limiti, quanto alla volontaria giurisdizione e alle tutele, derivanti dal particolare tipo di utenza).

Per quanto concerne il complessivo andamento del settore civile, dopo il rallentamento che ha caratterizzato la c.d. prima ondata della pandemia, al 30.6.2022 si osserva un generalizzato aumento dei flussi in entrata, con 2.117 sopravvenienze nel primo semestre 2022 (a fronte delle 3.617 dell'intero 2021), cui fa riscontro una soddisfacente ripresa della definizione dei procedimenti, con indice CR sempre superiore, nel triennio 2019/2021, all'unità (1,01 nel 2002, 1,08 nel 2021 e 1,09 nel primo semestre 2022), il che ha portato a significativi decrementi delle pendenze rispetto ai dati di fine 2019, indice di riferimento per il PNRR (-28,7% nel 2021, con parametro ulteriormente ridotto del 24,7% nel primo semestre 2022). Una più lenta ripresa seguono i valori del DT, pari nel 2019 a 283 giorni, salito sia nel 2020 (40%) sia nel 2021 (10,5%), ma ora in sensibile discesa per il primo semestre dell'anno 2022 (- 12.1 %). Le pendenze al 30 giugno 2022 risultano in numero di 3.177, inferiore ai precedenti dati annuali.

Più in particolare, quanto alle **procedure concorsuali**, va registrato un rallentamento complessivo del movimento degli affari, anche di quelli in entrata (376 nel 2020-2021, 321 nel periodo di riferimento attuale, cioè al 30 giugno 2022), con la conseguenza di una sostanziale stabilità delle pendenze (da 750 a 744). Anche a motivo del riflesso ancora sensibile della "eredità" lasciata dai Tribunali di Vigevano e Voghera, accorpati al Tribunale di Pavia, è rilevante il dato delle pendenze ultratriennali, che raggiungono al 30.6.2022 il 68 % del totale (332 su 488), in leggero aumento rispetto al dato omologo del precedente anno di riferimento (66,4%, cioè 374 su 563).

Per le cause di **lavoro e previdenza**, i dati evidenziano un discreto miglioramento, con aumento del numero dei procedimenti definiti (1.492 per l'annualità 2020-2021, 1.546 per il periodo qui in considerazione) e diminuzione delle pendenze (da 926 a 802, con riduzione delle cause ultratriennali, scese a 12).

Nell'ambito dei **procedimenti di esecuzione**, il settore **immobiliare** presenta dati numerici assoluti che appaiono indicativi di un ampio sforzo di produttività: nel 2020-2021 erano stati definiti molti più procedimenti di quanti ne fossero sopravvenuti (899 contro 532, con conseguente decremento delle pendenze, ridotte a 2.139) e la tendenza è continuata quest'anno (777 definiti su 524 pervenuti), anche se gli indici convenzionali registrano qualche lieve flessione. In particolare, il dato delle pendenze ultratriennali (1.056), che supera la metà di quelle pendenti al 30.6.2022, trova spiegazione sia nel ricordato accorpamento dei Tribunali, sia nel fatto che le vendite immobiliari hanno trovato ostacolo, tra l'altro (cioè in aggiunta alla complessità media delle procedure), nella crisi del mercato, specie in rapporto alla pandemia ed alla connessa crisi economica e finanziaria. Il settore **mobiliare** presenta un forte incremento delle procedure iscritte, a sua volta connesso all'andamento dell'economia. Si è passati infatti dalle 2.215 sopravvenienze del 2020-2021 alle 2.783 del periodo di riferimento, con la conseguenza che il forte incremento delle definizioni (da 2.008 a 2.409) ha potuto soltanto attenuare il peggioramento degli indici e non ribaltarli. Comunque, una prova dell'aumento di efficienza espresso si rinviene nel netto miglioramento dell'indice **D.T.**, sceso da 186.9 giorni a 128.8 giorni. In sostanziale equilibrio le procedure di **sfratto** (858 definiti su 864 nuove iscrizioni, con una pendenza residua di 202).

Bene anche l'andamento delle procedure concernenti la **famiglia** e lo **stato delle persone**, che registra innanzitutto una diminuzione delle pendenze (da 1.053 il 30.6.2021 a 921 il 30.6.2022), con netto miglioramento di tutti gli indici rilevanti e in particolare il **D.T.** che passa da 308 giorni a 234.3. È solo leggermente aumentata l'incidenza percentuale di procedimenti ultratriennali (il 5,67 % del totale a giugno 2021 e il 6,41% a giugno 2022).

Per quanto concerne la **volontaria giurisdizione**, si apprezza un netto miglioramento di tutti gli indici, in particolare con riduzione delle pendenze (da 181 a 127) e del **D.T.** (sceso da 310.4 giorni a 139.2) nelle procedure che non riguardano la materia della famiglia e delle persone. In tale materia, invece, si registra un lieve aumento delle procedure pendenti, che passano complessivamente da 619 a 696 (con indici di smaltimento e ricambio fortemente variabili a seconda dello specifico oggetto delle procedure medesime), dati che comunque non presentano un rilievo particolarmente significativo, né in assoluto, né, a maggior ragione, considerando le caratteristiche delle relative procedure (eredità giacenti, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, filiazione fuori del matrimonio).

L'esame dei dati concernenti la **giurisdizione tutelare** – caratterizzata da procedimenti la cui durata è condizionata in modo risolutivo da mere circostanze di fatto, e nella specie segnata anche da casi specifici di grande complessità e difficile gestione – conferma che nel periodo di riferimento si è trattato del settore di maggior sofferenza nell'attività del Tribunale, tanto da legittimare una procedura urgente di sgravio rispetto a materie che impegnavano in buona misura gli stessi magistrati professionali ed onorari. È infatti aumentato il numero delle pendenze (calcolato comprendendo anche i subprocedimenti), da 7.916 a 8.438, con IR che si ferma

all'81,6%. Il tutto per ragioni essenzialmente oggettive, quali il collocamento fuori ruolo, senza possibilità di copertura, di uno dei tre magistrati già assegnatari delle procedure tutelari; l'assenza prolungata di altro magistrato della sezione di competenza, in perdurante regime di applicazione extradistrettuale; il carattere solo virtuale della presa di servizio di un altro magistrato trasferito a Pavia, per la proroga dell'applicazione extradistrettuale di tale magistrato.

La relazione del Presidente del Tribunale, infine, non trascura di segnalare i gravi problemi dell'edilizia giudiziaria e della logistica che affliggono la sede, specie dopo l'accorpamento al Tribunale di Pavia degli analoghi uffici di Voghera e Vigevano, stante l'inadeguatezza strutturale e dimensionale degli edifici attualmente in uso, anche in locazione da privati, in qualche caso con costi elevatissimi e risultati decisamente disfunzionali (difficoltà di accesso per i disabili, condizioni di scarsa o nulla sicurezza per il personale, ristrettezza degli spazi e a volte vetustà degli ambienti).

6.8 Il Tribunale di Sondrio

Presso il Tribunale di Sondrio, al 30.6.2022 erano presenti 10 magistrati sui 12 in organico (compresi il Presidente e un Presidente di sezione) e 2 giudici onorari sui 6 previsti. Pertanto, la copertura dei togati supera il 16%, quella degli onorari giunge al 66% e risulta particolarmente avvertita, stante l'inteso impiego che, negli ultimi anni e nel settore civile, si è fatto di loro.

Invero, nel rispetto delle tabelle vigenti, vengono assegnate ai giudici onorari, a rotazione e secondo esperienze e attitudini, cause civili di valore entro i 50.000 euro, esecuzioni mobiliari, rogatorie civili, prove delegate, attività istruttorie di giudice tutelare.

Per il personale amministrativo, la copertura (teorica) supera il 33%, con 28 presenze su 42 unità in organico, oltre il dirigente (il cui posto è vacante da oltre vent'anni). Ma la copertura effettiva è decisamente superiore, se si tiene conto delle assenze che intervengono a vario titolo (*part-time* (7), legge n. 104 (9), assegnazioni temporanee, applicazioni e distacchi, età media avanzata, malattie, pensionamenti, ecc.) e delle ridotte possibilità di straordinario dovute a ragioni di contenimento delle spese. Inoltre, la forte sproporzione tra le qualifiche più elevate (direttori amministrativi, funzionari giudiziari e cancellieri) e quelle meno elevate è causa di notevoli disagi, considerando che i nuovi applicativi richiedono necessariamente figure di profilo elevato.

Per quanto concerne il complessivo andamento del settore civile, si evidenzia che al 30.6.2022, grazie a un numero di definizioni superiore a quello delle sopravvenienze, risultano diminuite le pendenze delle cause civili ordinarie (che passano dalle 1.152 registrate il 1.7.2021 alle 1.049 risultanti al 30.6.2022), dei procedimenti speciali sommari (da 111 a 67), delle esecuzioni mobiliari (da 239 a 97) e immobiliari (da 498 a 430) e delle procedure concorsuali (fallimentari e altre), mentre risultano in lieve aumento le cause di lavoro (da 81 a 88), di previdenza (da 28 a 33) e i procedimenti di volontaria giurisdizione (da 83 a 89).

Quanto allo sviluppo del **processo civile telematico**, risulta dalla relazione del Presidente del Tribunale che avvocati, magistrati e personale amministrativo ne fanno uso in tutti i settori, procedure concorsuali ed esecutive comprese, e in larga misura, con conseguente implementazione del fascicolo telematico e con grandi vantaggi ai fini della consultazione da parte di tutti gli attori del processo. In particolare, il lavoro da remoto assorbe circa il 70% delle

trattazioni dei procedimenti, e anche *Consolle del magistrato* e i registri Sicid e Siecic sono ottimamente utilizzati, anche grazie alla costituzione dell'Ufficio Innovazione per il personale amministrativo (dal settembre 2021), la cui responsabile, insieme al responsabile dell'informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, partecipa a riunioni periodiche con il RID del settore civile, riunioni funzionali al migliore utilizzo dei registri di cancelleria Sicid e Siecic.

Soltanto per quanto riguarda le procedure di **volontaria giurisdizione**, e soprattutto a causa delle caratteristiche dell'utenza, sono ancora numerose le iscrizioni cartacee. E tuttavia proseguono, nei limiti del possibile, le attività di digitalizzazione degli atti cartacei svolte dalla Cancelleria per implementare il fascicolo telematico.

Si richiamano, infine, i risultati dell'attività di **mediazione** svolta nel circondario dall'organismo istituito presso la locale Camera di commercio, risultati non particolarmente significativi, posto che le conclusioni con esito positivo si attestano attualmente intorno al 15% (l'anno passato erano il 18%), anche se per valori economicamente non trascurabili (mediamente euro 69.198,48).

6.9 Il Tribunale di Varese

Il circondario del Tribunale di Varese comprende 100 Comuni con una popolazione residente di circa 415.000 persone. Il relativo territorio è economicamente produttivo con attività di imprese floride e rapporti economici rilevanti, anche nell'ipotesi di apertura di procedure concorsuali. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera dà conto della presenza di parecchi lavoratori extrafrontalieri, che ottengono redditi medio-alti anche con attività lavorative in Italia poco remunerate.

I rapporti con tale paese implicano particolare impegno nelle cause civili nelle quali trova applicazione la vigente Convenzione con la Svizzera e qualche difficoltà, per esempio, nelle cause di divisione con immobili siti nel territorio elvetico o in quelle di famiglia per cui il giudice stenta a ottenere dalla Svizzera la documentazione dei redditi.

Alla data del 30.6.2022 il Tribunale di Varese, con pianta organica di 26 magistrati (compresi il Presidente e due Presidenti di sezione), vedeva in servizio 23 magistrati e dunque presentava una scopertura (teorica) pari all'11,53%; peraltro, secondo la relazione del Presidente, la scopertura reale, tenuto conto delle applicazioni e delle assenze per maternità e congedo parentale, sarebbe di poco inferiore al 30% (28,9%). Pure i g.o.p., giudici onorari di pace, che la pianta organica prevede in numero di 12 unità, erano in servizio in 9 sino al 31.1.22 e poi in 8, di cui 6 impiegati nelle sezioni civili e 3 e poi 2 nella sezione penale: la relativa scopertura al 30.6.2022 si attesta dunque al 33%.

Quanto al personale amministrativo, figuravano in servizio 45 unità sulle 68 previste (al 31.10.2022 ridotte a 44), quindi con una scopertura (teorica) del 33% (35% al 31.10.2022) circa ed effettiva (tenendo cioè conto di assenze e *part-time*) anche superiore, con spiccate carenze delle figure apicali (dirigente, direttori amministrativi, funzionari, ecc.).

In ordine agli affari civili contenziosi, escludendo il settore lavoro e la volontaria giurisdizione, al 30.6.2022 si registra nel complesso una decisa riduzione delle pendenze (2.975 finali, rispetto alle iniziali 3.569), a fronte di definizioni (4.296) ben superiori alle sopravvenienze (3.702). In particolare, risultano in flessione le pendenze del settore famiglia (separazioni giudiziali e divorzi contenziosi), delle ingiunzioni, delle cause civili ordinarie e delle locazioni, con definizioni sempre maggiori delle sopravvenienze; risultano altresì in flessione le procedure concorsuali (da 586 a

565, con 160 sopravvenienze e 181 definizioni) e le esecuzioni immobiliari (ridotte da 1.266 iniziali a 1.150 finali, con 270 sopravvenienze e 386 definizioni), mentre restano sostanzialmente stabili quelle mobiliari (da 333 a 343). Restano stabili anche gli sfratti (da 52 iniziali a 53 finali, con 431 sopravvenienze e 430 definizioni) e i procedimenti speciali (da 163 a 158, con 161 sopravvenienze e 166 definizioni), mentre aumentano, così come nel periodo precedente, le pendenze del settore lavoro (da 1.350 a 1.447, con 688 nuove iscrizioni e 591 definizioni) e i procedimenti di volontaria giurisdizione (giudice tutelare, volontaria matrimoniale, volontaria successoria, 492 bis cpc).

Quanto alla durata dei processi, taluni settori registrano una discreta o anche apprezzabile riduzione (civile ordinario, separazioni e divorzi contenziosi, sfratti, esecuzioni mobiliari), mentre altri restano sostanzialmente stabili (esecuzioni immobiliari) o presentano un certo incremento (lavoro, locazioni, procedure concorsuali). In particolare, per il settore lavoro, l'incremento è ragionevolmente dovuto sia al fatto che il Tribunale di Varese non ha il giudice del lavoro in pianta organica, sicché tre giudici si occupano tabellarmente delle cause di lavoro (il Presidente della sezione seconda civile, un giudice con ruolo lavoro 100% e un altro al 50%, ma soltanto dal luglio 2022); sia al fatto che nel periodo di riferimento la sezione ha avuto due giudici assenti per maternità, e il settore civile nel suo complesso, in ragione di altre vacanze e/o assenza per maternità, non ha potuto prestare alcun ausilio.

In ogni caso, i risultati dell'Ufficio, nel complesso apprezzabili, sono stati possibili anche grazie, oltre che al deciso impegno del personale di magistratura e amministrativo, compresi gli addetti UPP (in servizio in 13 a fronte dei 40 destinati a Varese), all'implementazione del processo civile telematico e alle nuove forme di trattazione dei procedimenti, specie quella cd scritta', ampiamente utilizzata (meno quella da remoto, per le difficoltà tecniche e i maggiori tempi che richiede) e tale da ricevere riscontri favorevoli presso i magistrati, il personale di cancelleria e gli avvocati. Invero, il processo civile telematico è ormai in piena attuazione e la dotazione informatica viene definita nel complesso adeguata, anche se a volte si verificano difficoltà e ritardi nell'assistenza tecnica sui sistemi informatici. Presso il Tribunale di Varese l'assistenza è infatti prestata da una sola persona, che si divide tra Procura e Tribunale e ciò rende ardua l'esecuzione di interventi anche urgenti, se richiesti contemporaneamente dai due Uffici.

7. Prospettive e valutazioni relative alle riforme, in atto o di prossima entrata in vigore

7.1 – La riforma processuale

Il quadro normativo che risulta dal decreto legislativo n. 149/2022 tende a delineare come momento centrale del nuovo processo civile ordinario un rito tendenzialmente caratterizzato da un'unica udienza. In astratto, si tratta di scelta senz'altro condivisibile, in quanto volta a consentire, ove non sia necessario procedere ad attività istruttoria, di decidere il procedimento già in prima udienza. In concreto, occorre riflettere sulla congruità dei tempi assegnati alle parti

in vista della prima udienza, in quanto è evidente che la completa definizione del *thema probandum* richiede sia per il convenuto, sia per l'attore, che debba proporre mezzi di prova in conseguenza delle deduzioni di parte convenuta, un'attività di riflessione e di indagine sicuramente più lunga e complessa. Altrettanto apprezzabile, perché ragionevolmente foriera di un più ampio utilizzo dell'istituto, è la modifica dell'art. 281 *sexies* c.p.c., che non impone più la pronuncia della sentenza in udienza, ma consente al giudice di riservarne il deposito entro 30 gg. dalla discussione.

La riforma contempla, poi, anche il mantenimento del rito sommario, che invece era stato abrogato dal precedente disegno di legge. Tale rito viene ora denominato 'procedimento semplificato di cognizione' e prevede, nelle cause ove i fatti non siano controversi o non occorra procedere ad attività istruttoria, termini più brevi di quelli stabiliti per il rito ordinario. Occorrerà al riguardo riflettere sulla compatibilità e sulla ragione di un rito 'semplificato' in presenza di un rito ordinario che si pone, di norma, come rito tendenzialmente a udienza unica.

Sicuramente da condividere, in quanto consente una evidente accelerazione del procedimento, è la scelta di introdurre il principio di non contestazione, nell'ipotesi di mancata costituzione del convenuto, che di tale conseguenza dovrà essere avvisato con l'atto introduttivo. Parimenti da condividere è la scelta di ridurre la tipologia dei giudizi a trattazione collegiale, in quanto la situazione della giustizia civile, pur in netto miglioramento nell'ultimo decennio, sembra suggerire scelta ancora più coraggiosa, come quelle di affidare al giudice monocratico la decisione in tutti i giudizi di primo grado. Invero, anche nelle materie a più elevata specializzazione e a più elevato tasso di difficoltà tecnica, il necessario confronto tra magistrati che trattano la materia e la formazione di indirizzi comuni ben potrebbero essere ottenuti attraverso un'efficace utilizzo dello strumento delle riunioni di sezione, senza necessità di decisioni collegiali per ogni procedimento.

Quanto all'appello, sembra apprezzabile la previsione della modifica del c.d. **filtro**, che consente al giudice, a seguito di trattazione orale, di pronunciare sentenza, succintamente motivata, quando l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata oppure quando *“l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa”*.

Suscita invece qualche perplessità, per il modesto impatto che appare prevedibilmente destinata a spiegare in termini di efficienza, il ritorno alla figura del **consigliere istruttore** – designato dal Presidente che non ritenga di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione – come investito dell'espletamento della fase prodromica alla decisione (tentativo di conciliazione, ammissione delle prove, assunzione delle prove, remissione delle parti al collegio per l'udienza di discussione).

Tali considerazioni, di carattere complessivamente positivo, non possono, però, far dimenticare che il principale problema della giustizia italiana non è quello di ridurre il numero di udienze necessarie per giungere alla fase decisoria, ma quello del rapporto tra numero e qualità delle cause affidate a ogni giudice e dunque dei tempi che occorrono a ciascun magistrato per la loro ottimale gestione.

7.2 La riforma della crisi di impresa

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

La nuova disciplina è particolarmente innovativa per ciò che concerne il ruolo della Corte di appello in quanto amplia l'ambito del suo intervento ed in quanto prevede nuove ed inedite forme di interazione con il Tribunale. Sotto il primo profilo, per citare le novità più significative e quindi senza pretesa di esaustività, vengono in considerazione:

- la reclamabilità della sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato, quale effetto dell'attribuzione della competenza in materia al tribunale in composizione collegiale e del rinvio operato dall'art. 271 agli articoli da 51 a 55;
- la reclamabilità in via autonoma del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ora espressamente prevista dall'art. 47, comma 5;
- la previsione, in caso di reclamo ai sensi dell'art. 51, non solo della possibilità di sospendere la liquidazione dell'attivo in caso di procedura di liquidazione giudiziale (come già prevedeva l'art. 19 della legge fallimentare), ma anche, con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di sospendere l'attuazione del piano o i pagamenti, in tal caso disponendo le più opportune tutele per i creditori e la continuità aziendale;
- ancora, la possibilità di adottare i medesimi provvedimenti quando, contro la sentenza della Corte di appello che ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 51, sia proposto ricorso per cassazione;
- la possibilità, per la Corte di appello, prevista dall'art. 55, comma 6, di emettere i provvedimenti cautelari e disporre le misure protettive di cui all'art. 54, commi 1 e 2.

E' evidente che tutto ciò richiederà non solo un aumentato carico di lavoro, ma anche un rilevante sforzo di carattere formativo, poiché ad alcuni di questi compiti corrisponde un penetrante potere di intervento nella gestione delle procedure -così, ad esempio, nel caso in cui si tratti di adottare misure a tutela della continuità aziendale- ed una necessità di "dialogare" con gli organi della procedura stessa, fino ad oggi non conosciuti.

Si fa presente che, in tale prospettiva, si è già provveduto a richiedere l'accesso ai registri SIECIC, dovendo essere assicurata alle cancellerie ed ai magistrati pieno e facile accesso ai fascicoli delle procedure in corso.

Quanto alla maggiore interazione tra Corte e Tribunali, in questa sede è sufficiente richiamare:

- l'art. 50 CCII, a mente del quale, quando la Corte di appello accoglie il reclamo contro il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (ma, anche, ai sensi dell'art. 53, quando accoglie il reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e vi è domanda di apertura della liquidazione giudiziale) dichiara aperta la liquidazione giudiziale e trasmette gli atti al Tribunale per la nomina del curatore, la fissazione dell'adunanza per la verifica dello stato passivo e per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti a carattere ordinatorio. La sentenza della Corte di appello dovrà essere tempestivamente trasmessa al Tribunale, per evitare "vuoti" potenzialmente pericolosi per la salvaguardia dell'attivo ed essa dovrà confluire nel fascicolo del procedimento (ri)aperto davanti al tribunale;

- l'articolo 53 che prevede, in caso di riforma del provvedimento di primo grado di apertura della liquidazione giudiziale, una parziale anticipazione degli effetti della sentenza: il debitore viene provvisoriamente reimmesso nel possesso dei suoi beni e nell'amministrazione dell'impresa, ma deve assolvere -fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza- ad obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa disposti dalla stessa Corte di appello e, con la medesima periodicità, deve depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Si tratta, ancora una volta, di un'ipotesi in cui vi è un'interazione tra Tribunale e Corte di appello, poiché spetta al giudice di secondo grado stabilire gli obblighi informativi (sia sotto il profilo del contenuto che della periodicità), ma spetta al Tribunale la vigilanza e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'inosservanza di tali disposizioni.

È perciò confermato un ruolo più incisivo del giudice di secondo grado e un suo maggiore coinvolgimento nella tutela dei molteplici interessi coinvolti nelle procedure.

Ne è prova la previsione dell'art. 53, comma 5**bis**, attuativa dell'articolo 16 paragrafo 4 della direttiva 2019/1023 del Parlamento europeo e del consiglio (c.d. direttiva *insolvency*), che, in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, consente alla Corte di appello -su richiesta delle parti- di confermare comunque la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori è prevalente rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, al quale dovrà essere riconosciuto il risarcimento del danno.

Infine, va segnalato l'aggravio che comporta per la cancelleria della Corte la previsione contenuta nell'art. 51 CCII che assegna all'ufficio il compito di provvedere alla notificazione del reclamo contro le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e contro le sentenze che pronunciano sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione.

In questa prospettiva, è già stato richiesto l'accesso al Registro delle imprese.

7.3 Aggiornamento della questione della protezione internazionale: proposta *de iure condendo*

La Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, avente competenza territoriale distrettuale e istituita presso il Tribunale di Milano “*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche*”, è l'ufficio che, a livello nazionale, ha ricevuto negli ultimi anni il maggior numero di iscrizioni di ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale ex art. 35 *bis* D. lgs. n. 25/2008.

In breve tempo si è passati dai 1.202 procedimenti pendenti nel secondo semestre 2017 (le sezioni specializzate sono entrate in funzione il 17 agosto 2017), ai 9.163 del primo semestre 2022, con un incremento pari all'800% circa.

In base ai dati elaborati dal Ministero della Giustizia nel *kit* statistico relativo al distretto di Milano, il numero dei procedimenti civili contenziosi complessivamente pendenti presso il Tribunale di Milano al 30 giugno 2022, secondo la classificazione proposta dalla Commissione Europea per

L'Efficienza della Giustizia (Cepej), è pari a 39.582. Di questi, i 9.163 procedimenti di protezione internazionale rappresentano il 23,1% del totale.

Il picco delle sopravvenienze si è registrato nel 2019 con 8.976 nuove iscrizioni, quanto a dire il 12% del carico delle sopravvenienze nazionali.

L'incremento delle nuove iscrizioni è stato così imponente da avere avuto ricadute negative sugli indici di ricambio e di smaltimento, pesantemente condizionati dal vertiginoso aumento dei flussi in entrata, nonostante il progressivo e costante aumento del numero delle definizioni dovuto, da un lato, agli interventi di miglioramento organizzativi assunti all'interno della Sezione e, dall'altro lato, alle variazioni tabellari che, in due anni, hanno portato al raddoppio della pianta organica sezionale.

L'indice di ricambio, infatti, è passato dallo 0,07 del secondo semestre 2017 all'1,34 del secondo semestre 2022, a testimonianza dell'impegno costantemente profuso in questi anni dalla Sezione. Altrettanto significativo è il peso che la materia della protezione internazionale ha sull'arretrato civile.

L'analisi statistica ministeriale ha infatti evidenziato come, con riferimento al distretto di Milano, nel solo primo semestre 2022 sono diventati ultratriennali, secondo l'aggregato Cepej, 1.890 procedimenti di protezione internazionale sui 4.416 procedimenti ultratriennali relativi all'intero Tribunale di Milano, vale a dire il 42,8% del totale.

L'oggettiva difficoltà, con le sole forze a disposizione, a fronteggiare l'eccezionale ondata delle sopravvenienze ha fatto sì che si esaurisse la forza propulsiva legata ai pur numerosi interventi adottati, volti a migliorare l'assetto organizzativo interno alla Sezione, e ha comportato un'inevitabile dilatazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti.

Si consideri che, rispetto al termine di legge fissato in soli 4 mesi, la durata media prognostica (*disposition time*), secondo il dato fornito dal CSM per la redazione del programma di gestione 2023, è stata indicata in 971 gg., maggiore di circa 8 volte la durata prevista per legge.

La tipologia del contenzioso è ancora caratterizzata da una significativa prevalenza (oltre il 70%) dei procedimenti di protezione internazionale ex art. 35 *bis* D. Lgs. n. 25/2008, regolati dal rito collegiale di cui all'art. 737 c.p.c.

Il numero delle nuove iscrizioni, sebbene in costante calo dopo il 2019, sta nuovamente aumentando, in controtendenza rispetto alla generale diminuzione del contenzioso civile, avendo la relativa percentuale fatto registrare, nel primo semestre del 2022, un +39% rispetto al periodo precedente.

Su tale dato pesa la modifica normativa introdotta, per le cause relative alla cittadinanza, dal comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206/2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 13/2017, stabilendo che *“quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”*.

Le cause relative all'accertamento della cittadinanza iscritte dal giorno 1.1.2022 al 31.10.2022 hanno fatto registrare un incremento del 441,7% rispetto al numero delle iscrizioni relative allo stesso periodo dell'anno precedente.

Sono altresì in costante crescita le richieste di convalida dei trattenimenti e degli allontanamenti, che incidono pesantemente sull'attività dei giudici della sezione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offre un'occasione imperdibile per l'abbattimento del consistente arretrato in materia di protezione e per la realizzazione di interventi strutturali che consentano, in un futuro molto incerto quanto a previsione dei flussi migratori anche in vista della prossima riforma del sistema CEAS (*Common European Asylum System*), di dotare stabilmente le sezioni specializzate di risorse adeguate a dare una risposta efficace e tempestiva alla domanda di giustizia riguardante diritti fondamentali della persona.

Il peso dell'arretrato ultratriennale rischia tuttavia di non consentire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti dal P.N.R.R. e impone una seria riflessione sulla sostenibilità dell'attuale sistema normativo e ordinamentale.

Gli interventi di aumento della pianta organica, previsti dall'art. 1, comma 614 della legge 30.12.2021 n. 234 al fine di adeguare il personale di magistratura alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, non vedranno concretamente la luce prima del 2024, secondo una tempistica incompatibile con le scadenze del P.N.R.R.

Si auspica pertanto un intervento normativo di semplificazione che, tenuto conto della presente fase emergenziale e delle esigenze temporanee di eccezionale urgenza legate al perseguimento degli obiettivi del P.N.R.R., preveda modalità acceleratorie di definizione dei procedimenti iscritti fino al 31.12.2020 per i quali siano maturati i presupposti introdotti dal D.L. n. 130/2020 ai fini del riconoscimento della c.d. protezione speciale, vale a dire il radicamento e l'inserimento sociale del richiedente asilo nel territorio nazionale.

Solo così sarà possibile definire l'imponente contenzioso ultratriennale che ancora grava, a livello nazionale, sulle sezioni specializzate immigrazione e che tanto incide, in termini numerici e strutturali, sul raggiungimento degli obiettivi europei di abbattimento dell'arretrato e di riduzione del *disposition time*.

Si eviterà inoltre il futuro radicamento, innanzi alle Corti di Appello, di una mole di contenzioso *ex lege* Pinto che si innescherebbe dall'eventuale accoglimento, da parte della Corte Costituzionale, delle questioni di legittimità sollevate dalle Corti di Appello di Napoli e Milano in ordine all'applicabilità, anche ai procedimenti di protezione internazionale, dei termini ordinari di ragionevole durata previsti dall'attuale normativa, con indicazione di termini più ristretti, come già previsto per i procedimenti Legge Pinto in forza dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 36/2016).

III. La Giustizia penale

1. La Corte di Appello

1.1 Articolazioni e competenze

La Corte d'appello di Milano, secondo la pianta organica vigente, si compone di cinque Sezioni, formate, ciascuna, da due Presidenti e otto Consiglieri (ad eccezione della I sezione, che dal settembre 2018 ha un consigliere in più). Vi sono poi due Sezioni d'Assise: la I è composta da un Presidente e da un consigliere e la II da un Presidente e da un consigliere a secondo incarico, oltre ai supplenti.

Le sezioni sono tutte specializzate per materia, oltre a una comune competenza per i cosiddetti "maxi-processi" relativi a delitti di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al narcotraffico e, in genere, per gli appelli concernenti processi con quindici imputati o con quaranta imputazioni oggetto d'impugnazione.

Esiste poi una competenza "generica" per i reati di minore rilevanza.

L'attribuzione di questi processi, comuni a tutte le Sezioni, è predefinita in sede tabellare.

Le specializzazioni per materia sono articolate come segue:

- la I sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la libertà sessuale e la famiglia, nonché relativi agli atti persecutori (c.d. *stalking*);
- la II sezione tratta gli appelli in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di delitti fallimentari, societari e tributari;
- la III sezione tratta gli appelli in materia di delitti di rapina ed estorsione, di sfruttamento dell'altrui prostituzione, anche minorile, di pedopornografia, nonché di delitti tentati di omicidio e lesioni personali volontarie aggravate;
- la IV sezione tratta gli appelli in materia di delitti di truffa, appropriazione indebita e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento; di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori; di delitti di falsità (documentali, nummarie, personali, ecc.);
- la V sezione tratta gli appelli in materia di delitti (escluso quello associativo) di traffico di sostanze stupefacenti, di delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di delitti a mezzo stampa, di delitti informatici e si occupa, inoltre, di appelli rispetto ai provvedimenti della Sezione Autonoma del Tribunale in tema di misure di prevenzione, mandati d'arresto europeo e riparazioni per ingiusta detenzione.

In questi ultimi anni sono state adottate da tutte le Sezioni le migliori prassi finalizzate ad ottimizzare i tempi di decisione e lo smaltimento delle pendenze.

Queste prassi consistono in:

- esame preliminare del "magazzino", con la "pesatura" dei fascicoli appena assegnati alla Sezione e la loro suddivisione per tempi di prescrizione;
- calendarizzazione virtuale di tutte le pendenze;
- inserimento dei procedimenti nei ruoli, anche attraverso strumenti informatici quali fogli "Excel", per il controllo automatico e costante delle assegnazioni, dei rinvii e della distribuzione dei carichi tra i Consiglieri;
- diversificazione delle tipologie di udienza;

- programmazione a medio termine dei fascicoli di peso più elevato;
- adozione di un “format” standardizzato di motivazione, costituito dal riassunto della sentenza appellata, con elencazione puntuale dei motivi di appello e lo spazio per i motivi della decisione di appello;
- dal 2022, indicazione su ogni fascicolo del termine d'improcedibilità *ex art. 344-bis c.p.p.* per consentire al Presidente di Sezione di dare la precedenza alle scadenze più prossime e nel corso del 2022 queste operazioni vengono eseguite con il supporto degli AUP addetti all'Ufficio del Presidente di Sezione.

La verifica dell'efficacia di queste prassi standardizzate di lavoro è stata confermata dai risultati conseguiti nel 2022 in termini di riduzione delle pendenze e di tempi di decisione, che verranno illustrati nei capitoli che seguono.

1.2 Sopravvenienze e pendenze

Nella tabella sottostante sono riportati i dati dei flussi penali della Corte di Appello di Milano per le sezioni ordinarie, l'assise e la sezione minorenni.

Tab. 26 - Corte di Appello di Milano – Flussi dei procedimenti penali nelle sezioni penali ordinarie, assise e minorenni (aa. gg. 2018/2019 – 2021/2022)

A.G.	Flussi	Sezione Penale ordinaria	Sezione Assise	Sezione Minorenni
a.g. 2018/2019	Sopravvenuti	8.289	55	189
	Esauriti	8.506	45	175
	Pendenti Finali	7.567	49	176
a.g. 2019/2020	Sopravvenuti	7.087	42	173
	Esauriti	6.230	52	118
	Pendenti Finali	8.397	37	199
a.g. 2020/2021	Sopravvenuti	7.443	36	193
	Esauriti	7.992	46	202
	Pendenti Finali	7.894	26	190
a.g. 2021/2022	Sopravvenuti	8.545	31	186
	Esauriti	8.441	48	209
	Pendenti Finali	7.942	9	166

Da notare il consistente **aumento delle sopravvenienze** (il dato 2021-2022 è il più alto del quadriennio), presumibilmente causato dalla fine degli effetti della pandemia del 2020, che aveva rallentato le decisioni dei giudici di primo grado.

A fronte di questo dato vi è, comunque, il consistente e **corrispondente aumento delle definizioni** rispetto agli anni immediatamente precedenti (+6% rispetto al 2021), sulle quali ha probabilmente cominciato a influire, dal marzo 2022, la formazione degli UPP per ogni Sezione Penale.

Nella tabella sottostante sono riportati i soli flussi delle sezioni penali ordinarie che evidenziano una stabilità delle pendenze rispetto allo scorso anno (+1%) e un incremento nel quadriennio (+5%). L'indice di ricambio si attesta poco al di sotto di 100 (99).

Tab. 27 - Corte di Appello di Milano – Andamento dei procedimenti (aa.gg. 2018/2019 – 2021/2022)

Materia penale ordinario	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022	Variazione nel quadriennio	Variazione ultimo anno
Pendenti iniziali	7.784	7.540	8.443	7.838	1%	-7%
Sopravvenuti	8.289	7.087	7.443	8.545	3%	15%
Definiti	8.506	6.230	7.992	8.441	-1%	6%
Pendenti finali	7.567	8.397	7.894	7.942	5%	1%
Indice di ricambio*	103	88	107	99	-4%	-8%
Indice di smaltimento*	0,53	0,43	0,5	0,52	-3%	3%


* L'indice di ricambio è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti ai sopravvenuti e moltiplicando il risultato per 100.

L'indice di smaltimento è ottenuto rapportando, nell'unità di tempo considerata, i procedimenti definiti alla somma delle pendenze iniziali e dei sopravvenuti.

Nel corso del periodo oggetto di analisi, pertanto, la Corte ha raggiunto i principali obiettivi prefissati, realizzando una quasi completa definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione, il mantenimento in termini ottimali dei tempi di fissazione delle udienze e il contenimento della durata dei procedimenti in misura più che soddisfacente (sul punto, vedi meglio *infra*, con il commento dei diversi indici statistici).

Nel grafico sottostante viene rappresentato l'andamento delle pendenze negli ultimi quattro anni giudiziari.

Tab. 28 - Corte di Appello di Milano – Andamento delle pendenze penali (aa.gg. 2018/2019 – 2021/2022)



I dati che seguono illustrano ancor meglio l'aumento della produttività della Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR dal 2019 ad oggi.

Il dato della seconda riga della tabella è il dato nazionale.

Tab. 29 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale dell'anno 2019

Anno 2019			
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni
8.151	7.925	48	178
263.319	260.946	659	1.714

Tab. 30 – pendenze Settore penale della Corte di Appello di Milano rispetto al dato nazionale I semestre 2022

I semestre 2022							
pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni	var pendenti tot vs 2019	var sezione ordinaria vs 2019	var sezione assise vs 2019	var sezione minorenni vs 2019
8.117	7.942	9	166	-0,4%	0,2%	-81,3%	-6,7%
252.864	250.857	487	1.520	-4,0%	-3,9%	-26,1%	-11,3%

Altri dati significativi si possono trarre dalla analisi dell'andamento del "Disposition time"

Il Disposition Time è l'indicatore utilizzato a livello europeo, ai fini della pubblicazione del Rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e dello EU Justice Scoreboard della Commissione europea.

Tale indice – usato sia per la giustizia civile, sia per quella penale – fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo.

L'andamento del D.T. nella Corte, dal 2019 ad oggi, è il seguente:

Tab. 31 – andamento del D.T. della Corte di Appello di Milano

Distretto	Sede di corte di appello	Anno 2019	Anno 2020		Anno 2021		I semestre 2022	
		DT	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019	DT	var DT vs 2019
MILANO	MILANO	335	580	73,1%	354	5,6%	293	-12,6%
Totale nazionale		835	1.188	42,3%	906	8,5%	701	-16,1%

Come si può facilmente constatare, nel primo semestre del 2022, nel corso del quale hanno preso servizio gli addetti all'Ufficio per il Processo, il D.T. è stato significativamente abbattuto (-12,6% rispetto all'anno precedente).

Nel corso dei prossimi mesi, comunque, molti dati potranno mutare per effetto della entrata in vigore, dal 30.12.2022, della c.d. "riforma Cartabia" (D. Lgs. n. 150/2022).

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, sarà opportuno verificare:

- la limitazione delle udienze in presenza e con discussione pubblica solo per le parti che ne fanno istanza;
- il nuovo regime delle inammissibilità e in particolare l'obbligo per l'appellante di conferire procura speciale e domiciliazione al difensore;
- il nuovo regime del processo in assenza, che limiterà la celebrazione alle ipotesi in cui l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento;
- il nuovo regime delle sanzioni sostitutive e di incentivi alla non impugnazione, che dovrebbe ridurre i casi di appello.

La Corte d'Assise, che tiene normalmente una o due udienze alla settimana, ha mantenuto la programmazione prevista e ha definito un numero di casi notevolmente superiore ai sopravvenuti: la tabella che segue descrive nel dettaglio i flussi di lavoro della Assise.

Tab. 32 – Corte di Assise di Appello di Milano - Flussi anni 2018-2022

Assise Appello	2018	2019	2020	2021	I sem 2022
Pendenze iniziali	34	46	48	35	20
Sopravvenuti	60	55	32	35	13
Definiti (sentenze depositate + altrimenti definiti)	46	53	44	50	24
Pendenze finali	48	48	35	20	9
Indice di ricambio	77	96	138	143	185

La Quinta Sezione ha proseguito e tenuto udienze per gli affari internazionali con imputati detenuti, nonché per i procedimenti con appellanti in stato di detenzione che avevano chiesto la celebrazione del processo. Questa Sezione non accumula pendenze, in quanto la materia è caratterizzata da procedimenti da definire per legge in termini molto brevi, ulteriormente ridotti per i mandati di arresto europei dal D.L.vo n. 10/2021.

Nessun arretrato sussiste anche per quanto concerne i procedimenti di ricusazione e di revisione, per le evidenti ripercussioni sui relativi processi di merito definiti o da definire.

La Quinta Sezione, cessata la fase acuta della emergenza sanitaria, procede ormai solo in presenza per le convalide degli arresti in caso di estradizione o di esecuzione di mandati di arresto europei.

Riguardo alle Cancellerie, va segnalato che tutte hanno ormai istituito, da quasi tre anni, il cd. "front-office", dimostratosi un'ottima scelta organizzativa, dal momento che ha permesso di tenere separata l'attività interna da quella di contatto con il pubblico.

1.2.1 Pendenze finali e indici di ricambio: comparazioni con altre sedi

La Corte d'appello di Milano, anche dopo la fine del blocco causato dalla pandemia, nonostante l'aumento significativo delle sopravvenienze, ha conservato una produttività assolutamente soddisfacente, mantenendo l'indice di ricambio (indice 99) esattamente in linea con una gestione ordinata degli affari.

L'indice deve tenere conto, fra l'altro, del notevole incremento dei sopravvenuti successivo alla fine della pandemia e di cui si è già detto in precedenza: basti confrontare i sopravvenuti del 2020/21 (7.545) con quelli del 2021/22 (8.443, con un aumento del 15%).

Qui di seguito si evidenzia un raffronto con altre sedi di Corti d'appello con bacino di utenza simile a Milano (Bologna, Firenze, Palermo e Torino), rappresentative di realtà geografiche differenti, e con due sedi maggiori (Roma e Napoli).

Tab. 33 - Procedimenti iscritti, definiti, pendenze finali e indice di ricambio (IR) - Settore penale ordinario, assise e minori - in alcune sedi di Corte di appello negli a.g. 2018/19 e 2021/22

Anno Giudiziario	Distretto	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali	Indice di ricambio
Anno giudiziario 2021/2022	BOLOGNA	7.652	9.033	15.837	118
	FIRENZE	6.529	5.279	15.025	81
	MILANO	8.762	8.698	8.117	99
	NAPOLI	10.373	17.000	49.054	164
	PALERMO	6.985	6.639	8.161	95
	ROMA	13.844	12.711	50.636	92
	TORINO	6.415	8.730	11.080	136
Anno giudiziario 2020/2021	BOLOGNA	6.033	7.808	17.218	129
	FIRENZE	4.644	5.446	13.830	117
	MILANO	7.675	8.205	8.167	107
	NAPOLI	12.479	10.372	57.599	83
	PALERMO	6.262	6.190	7.815	99
	ROMA	11.137	11.181	48.303	100
	TORINO	6.575	7.684	13.446	117
Anno giudiziario 2019/2020	BOLOGNA	6.948	7.153	18.993	103
	FIRENZE	4.714	5.683	14.632	121
	MILANO	7.317	6.380	8.708	87
	NAPOLI	12.823	9.165	55.701	71
	PALERMO	6.019	4.719	7.743	78
	ROMA	12.433	12.477	48.347	100
	TORINO	5.730	6.423	14.759	112
Anno giudiziario 2018/2019	BOLOGNA	7.901	7.158	19.198	91
	FIRENZE	5.788	6.955	15.687	120
	MILANO	8.534	8.696	7.829	102
	NAPOLI	13.506	9.591	52.495	71
	PALERMO	6.014	6.034	6.443	100
	ROMA	12.626	16.326	50.948	129
	TORINO	6.797	8.663	15.610	127

1.3 Durata dei processi

La tabella sottostante propone due indicatori per valutare la durata dei procedimenti penali. Il primo, la Durata effettiva (DE), misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione. Il secondo, la durata prognostica (o *Disposition time* DT), misura, invece, come già accennato, il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno. Appare particolarmente soddisfacente il fatto che il DT, così importante per una valutazione del lavoro con uno *standard* europeo, risulti costantemente in discesa, secondo le intenzioni indicate dal Governo con il noto Piano Nazionale RR.

Tab. 34 - Corte di Appello di Milano - Durata media dei procedimenti penali (in mesi)

Durata		a.g. 2018/2019	a.g. 2019/2020	a.g. 2020/2021	a.g. 2021/2022
Procedimenti penali	Durata Effettiva (DE)*	12,7	11,6	14,4	14,2
	Durata prognostica (DT)*	10,7	16,2	11,9	11,3

* La durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo; la durata prognostica (DT) è calcolata come segue: $\text{pendenti finali/definiti} \times 365$.

Nella valutazione di questi dati (soprattutto con riguardo al dato relativo alla DE) si deve tenere conto del numero di c.d. maxiprocessi pervenuti nel corso dell'anno, nonché del numero dei processi con numerose parti civili (valga per tutti il processo ai dirigenti della banca MPS con più di mille parti civili), i cui tempi di durata risultano particolarmente dilatati e la cui organizzazione genera impegni peculiari, che vanno oltremodo a gravare sulle cancellerie, già sovraccariche di adempimenti esecutivi e provate dalla continua carenza di organico. In ogni caso, dalla lettura della tabella sopra riportata emerge come la durata effettiva sia lievemente diminuita rispetto allo scorso anno giudiziario, anche se aumentata nel quadriennio, per lo sforzo di esaurire l'arretrato che si era accumulato durante il picco pandemico dello scorso anno giudiziario. La durata prognostica o *disposition time* mette, invece, in risalto la capacità dell'ufficio di definire con rapidità i procedimenti pendenti.

1.3.1 Durata dei processi con imputati detenuti

Tab. 35 - Corte di Appello di Milano. Durata effettiva dei processi penali (con detenuti)


Anno di definizione	Durata processi con detenuti (in mesi)
a.g. 2018/2019	3,1
a.g. 2019/2020	3,9
a.g. 2020/2021	4
a.g. 2021/2022	3,6

Come risulta dalla tabella che precede, la durata media dei processi con imputati detenuti si aggira intorno ai tre mesi e mezzo. Il rinvio comunque è stato sempre contenuto e tale da non superare il termine di fase di custodia cautelare di cui all'art. 303 C.p.p.

La tabella evidenzia inoltre un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, in linea con un *trend* di risultati in fase positiva per effetto della creazione degli Uffici per il Processo.

1.4 Suddivisione dei processi pendenti secondo l'anno di iscrizione

Tab. 36- Corte di Appello di Milano - Fascicoli penali pendenti per anno di iscrizione al 30/6/2022




Come si può notare nella tabella che precede, il 93% dei procedimenti è stato iscritto nel biennio 2021-2022 e il 99% nel triennio 2020-2022, dato omogeneo rispetto ai 14,2 mesi di durata media. Il dato dimostra che è stata ampiamente rispettata la norma sulla ragionevole durata del processo di appello e che le nuove disposizioni sulla improcedibilità del giudizio d'appello (durata massima del giudizio in tre anni fino al 2025) risultano già rispettate.

Non va poi trascurato il fatto che tra i processi pendenti sono annoverati anche quelli sospesi per irreperibilità dell'imputato *ex art. 420-quater c.p.p.* o per sopravvenuta incapacità di partecipare coscientemente al processo *ex art. 71 c.p.p.*, processi che, peraltro, non raggiungono numeri statisticamente rilevanti.

1.4.1. Pendenze suddivise per le 5 sezioni della Corte

Il grafico che segue riguarda soltanto i processi ordinari, mentre la Quinta Sezione, che tratta la materia "internazionale", ha un carico di lavoro ordinario inferiore a quello delle altre sezioni, essendo prevista una riduzione di 1/3 nell'assegnazione dei processi non specialistici.

Tab. 37 - Corte d'Appello di Milano - Analisi spettrale delle pendenze penali al 30.6.2022 per Sezione



Il raffronto dei processi pendenti totali al 30.6.2022 mostra qualche leggera differenza tra le cinque Sezioni Penali: si va dal minimo della Seconda e della Quarta sezione penale (18%) fino al 25% della Quinta (senza contare che la sezione Quinta si occupa anche della materia specialistica).

La ripartizione delle pendenze, comunque, si può considerare equilibrata e ottimale, a dimostrazione della adeguatezza delle attuali tabelle di assegnazione degli affari fra le Sezioni.

1.4.2 Dati statistici della Corte d'assise d'appello

La Corte d'assise è articolata in due sezioni; la II funge da giudice del rinvio dei processi nei quali la Corte di cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della I sezione e tratta, inoltre, i processi che la I non può celebrare per la sussistenza di cause d'incompatibilità di uno dei componenti togati, anche supplenti, o per ragioni di sovraccarico e/o di concomitanti urgenze.

Le pendenze finali al 30.6.2022 sono pari a 9, pur a fronte di una sopravvenienza di 35 processi; trattasi di un dato molto inferiore alle 20 pendenze dello scorso anno giudiziario, a dimostrazione della capacità di lavoro della Sezione dopo le difficoltà provocate dalla emergenza sanitaria.

1.5 Stabilità delle decisioni

Un dato importante per verificare la qualità dell'attività svolta dagli Uffici giudiziari è quello della stabilità delle pronunce, che rappresenta l'indice della loro resistenza all'ulteriore impugnazione.

Orbene, per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze penali rese dalla Corte d'appello mediante ricorso per cassazione, giova evidenziare che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022, a fronte delle 8.327 sentenze della Corte d'appello di Milano e delle 46 dalla Corte d'Assise d'Appello, risultano iscritti, presso la Suprema Corte di Cassazione, n. 2.697 procedimenti provenienti dalla Corte d'appello di Milano e 40 provenienti dalla Corte d'assise d'appello.

La Corte di Cassazione, nello stesso periodo, ne ha definiti 2.916 provenienti dalla Corte di appello e 54 dalla Corte d'assise d'appello (quindi in misura superiore a quelli pervenuti dalla Corte di Milano nel corso del periodo).

L'analisi di questi dati evidenzia che, nel periodo di riferimento, la percentuale delle impugnazioni proposte avverso le sentenze penali di questa Corte può indicarsi nel 32%, a fronte dell'87% per le pronunce della Corte d'assise d'appello.

Per quanto poi riguarda l'esito delle impugnazioni, giova rilevare che:

- gli annullamenti con rinvio sono stati n. 307 (n. 4 per la Corte d'assise d'appello),
- quelli senza rinvio n. 224 (n. 2 per la Corte d'assise d'appello),
- 296 ricorsi sono stati rigettati (17 per la Corte d'assise d'appello) e
- 2.141 sono stati dichiarati inammissibili (n. 31 per la Corte d'assise d'appello).

Risulta pertanto che:

- le sentenze di questa Corte confermate in Cassazione costituiscono il 90,35% di quelle impugnate (2.437 rispetto a 2.697 impugnazioni);
- per quanto riguarda la Corte d'assise, gli annullamenti rappresentano il 6% del totale delle sentenze impugnate, che risultano quindi confermate in misura pari al 94%.

Nel complesso, è stato oggetto di annullamento solo il 6,3% delle sentenze penali (5,6% lo scorso anno) e il 13% di quelle della Corte d'Assise d'appello (18% lo scorso anno).

La conclusione che ne discende è nel senso di una decisa stabilità delle pronunce della Corte d'appello.

1.6 Inammissibilità degli appelli e prescrizione dei reati

Considerazioni a parte vanno riservate ai temi dei provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità degli appelli e delle sentenze dichiarative dell'estinzione dei reati per prescrizione: quest'ultimo punto è ovviamente importante, se si considera che la declaratoria di prescrizione rappresenta sempre un dato d'inefficienza del 'sistema giustizia', di cui viene a evidenziare l'inutile impiego di tempo e risorse.

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi a prescrizioni e inammissibilità della Corte d'appello di Milano.

Tab. 38 - Corte di Appello di Milano - Prescrizioni e inammissibilità

Settore Penale	A.G. 2018/2019	A.G. 2019/2020	A.G. 2020/2021	A.G. 2021/2022
Fascicoli definiti	8.506	6.230	7.992	8.441
Prescrizioni	536	292	437	477
% prescrizioni su tot definiti	6%	5%	5%	6%
Ordinanze dichiarative di inammissibilità	46	43	105	105

L'esame della tabella evidenzia che la percentuale delle prescrizioni, anche a fronte di dati complessivamente positivi sulla capacità di definizione dei processi, è sostanzialmente stabile e costituisce una sorta di "zoccolo" non comprimibile, derivante da fattori non sempre addebitabili al sistema giudiziario.

1.6.1 Inammissibilità degli appelli

Il numero dei provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità degli appelli, come si può constatare, è ancora contenuto, anche se rispetto all'a.g. 2020/2021 appare in risalita.

Il requisito della specificità dei motivi è stato definito dalla riforma dell'art. 581 c.p.p., introdotta dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103 ed è stato ribadito nella legge delega n. 134/2021.

La formulazione di tale norma è speculare, peraltro, alla riforma dell'art. 546 c.p.p., che stabilisce in dettaglio lo schema di redazione dei motivi della sentenza di primo grado.

Le due norme sono chiaramente correlate e il loro scopo è quello di standardizzare gli atti ai fini della celerità e della chiarezza dei provvedimenti.

Ad oggi, peraltro, non risulta che le disposizioni dell'art. 546 c.p.p. siano sempre osservate dai giudici di primo grado.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in realtà, l'onere di specificità dei motivi di impugnazione è "direttamente proporzionale" alla specificità delle ragioni di diritto e degli

elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti. Questa situazione si riflette, ovviamente, sulle valutazioni della specificità degli appelli. Fin da oggi si può, però, affermare che la redazione della sentenza secondo il dettato dell'art. 546 c.p.p., con la precisa indicazione dei punti della decisione, rende più agevole ai giudici d'appello verificare che l'impugnazione sia specificamente articolata, con riferimento ai capi e ai punti della sentenza impugnata.

Il fatto che negli ultimi due anni giudiziari siano cresciute le declaratorie di inammissibilità, infine, si può spiegare anche con la considerazione che, nei Tribunali, la cura della redazione delle sentenze è aumentata per effetto delle prassi che i magistrati hanno appreso durante gli incontri di formazione presso la Scuola Superiore della Magistratura.

1.6.2. Prescrizione dei reati

Quanto alla prescrizione dei reati, i dati statistici dei Tribunali e della Corte testimoniano che il crescente miglioramento della organizzazione degli uffici del Distretto ha portato a una costante diminuzione dei casi di prescrizione.

Tab. 39 - Incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione sul totale definiti nell'A.G. 2021/2022 negli uffici del distretto di Milano.

Sede	Tribunale e relative sezioni			Gip presso il Tribunale	Procura presso il tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti
BUSTO ARSIZIO	1,3%	8,1%	7,8%	16,8%	11,2%
COMO	0,0%	4,7%	4,6%	1,3%	1,0%
LECCO	2,2%	2,4%	2,4%	3,3%	1,6%
LODI	6,7%	15,8%	15,3%	2,3%	1,1%
MILANO	1,7%	2,5%	2,4%	13,9%	6,3%
MONZA	2,3%	7,4%	7,2%	4,6%	2,4%
PAVIA	14,2%	8,8%	9,1%	0,6%	0,3%
SONDRIO	0,0%	1,8%	1,7%	1,3%	0,7%
VARESE	5,8%	4,3%	4,3%	13,7%	1,0%
Totale complessivo	3,0%	4,9%	4,8%	10,5%	4,3%

La tabella sopra riportata dimostra anche la diversa incidenza della prescrizione in relazione alla capacità organizzativa degli Uffici.

Il dato delle prescrizioni dichiarate dalla Corte d'appello, come si è detto, è di 477 sentenze, pari al 6% dei fascicoli definiti, con una incidenza costante rispetto a quella degli anni precedenti.

In merito va poi segnalato che le prescrizioni dichiarate dalle Corti riguardano prevalentemente reati che si sono prescritti nelle more tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti in appello.

Il tema della prescrizione è stato oggetto di frequenti e incisive riforme che hanno creato, di fatto, tre o quattro regimi diversi a seconda del tempo di commissione del reato.

Dal 19.10.2021, invece, con la Legge Delega n. 134/2021 il regime della prescrizione è stato nuovamente modificato e l'art. 161-*bis* c.p. prevede la cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge (appunto, il 19.10.2021).

La prescrizione, peraltro, ricomincia e decorre in caso di annullamento che comporti la regressione del processo al primo grado o a una fase anteriore.

La norma è di immediata applicazione in quanto inserita nell'art. 2 della Legge n. 134 cit., che include le parti della riforma già vigenti.

Sempre dal 19.10.2021 è stato introdotto il nuovo art. 344-*bis* c.p.p., che prevede la improcedibilità della azione penale in caso di mancata definizione del processo in appello entro due anni.

La norma, peraltro, è applicabile solo ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 e per i processi già pervenuti in appello si applica soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della legge (19.10.2021).

Per gli appelli pervenuti in Corte dopo il 19.10.2021, invece, il termine di improcedibilità decorre dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado *ex* art. 544 c.p.p.

Tale termine di improcedibilità, per gli appelli che verranno proposti fino al 31.12.2024, sarà di tre anni. Dopo il giorno 101.2025 l'istituto dell'improcedibilità per decorso del tempo nel giudizio di appello andrà definitivamente "a regime" con un termine massimo di due anni.

Le nuove norme, prevedendo dal giorno 1° gennaio 2020 la "cessazione" della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado e l'inizio del termine per la procedibilità *ex* art. 344-*bis* c.p.p., sono ispirate al rispetto dei principi costituzionali, a partire da quello della "ragionevole durata del processo" consacrato dall'art. 111 Cost., nonché dei principi del diritto comunitario, in particolare del dettato dell'art. 6 CEDU.

Detto ciò, si devono da subito evidenziare alcune criticità sul piano interpretativo.

Il regime temporale di applicazione della neo introdotta causa di improcedibilità *ex* art. 344-*bis* c.p.p. per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione è contenuto nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 134/21.

L'art. 344-*bis* cod. proc. pen., che è norma procedurale, si applica esclusivamente ai procedimenti di impugnazione che riguardano reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

La norma, dunque, si combina e si salda con la disciplina della prescrizione "sostanziale" individuandone un medesimo ambito di operatività con riferimento ai soli giudizi in cui, per effetto della riforma e dell'art. 161-*bis* cod. pen., la prescrizione cessa (quasi) definitivamente.

Nel corso del 2023, anche alla luce dell'entrata in vigore della riforma del processo penale contenuta nel D. Lgs. n. 150/2022, si potranno valutare l'impatto delle nuove norme e le eventuali criticità con il regime delle prescrizioni vigente fino al 1° gennaio 2020.

In questo quadro già complicato, si deve registrare, tra l'altro, che con l'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 150/2022 si creerà un ulteriore regime di prescrizione per i reati relativi a imputati nei cui confronti il processo viene definito con sentenza *ex* art. 420-*quater* c.p.p. (n.d.p. per mancata conoscenza del processo).

In questi casi la prescrizione viene eccezionalmente “sospesa”, pur in presenza di una sentenza che definisce il processo, fino al “rintraccio” dell’assente, ma la sua durata non potrà comunque superare il doppio dei termini di cui all’art. 157 c.p. (art. 159 u.c. c.p.).

1.7 Dati statistici suddivisi per tipologia di delitti nei procedimenti trattati dalla Corte

Una rappresentazione estremamente utile per analizzare lo stato della giustizia penale è costituita, come sempre, dai dati statistici afferenti ad alcuni delitti di particolare rilievo.

Tab. 40 – Procedimenti penali iscritti nell’a.g. 2021/22 presso la Corte d’appello di Milano per alcune tipologie di reato

Descrizione categorie	n. fascicoli iscritti	
	v.a.	%
Reati contro il patrimonio	4201	29,9%
Stupefacenti	1085	7,7%
Reati di violenza contro la persona	1051	7,5%
Delitti contro la P.A.	914	6,5%
Fallimento e procedure concorsuali	822	5,9%
Reati di frode e falso	809	5,8%
Delitti contro la famiglia	721	5,1%
Imposte	672	4,8%
Delitti contro l'Amm. della Giustizia	551	3,9%
Delitti in materia di libertà sessuale	520	3,7%
Delitti contro la libertà morale	465	3,3%
Armi ed esplosivi	430	3,1%
Trasporti e circolazione stradale	406	2,9%
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose	220	1,6%
Misure di prevenzione antimafia e antieversione	171	1,2%
Immigrazione	131	0,9%
Contravvenzioni contro l'ordine pubblico	87	0,6%
Delitti contro l'onore	76	0,5%
Delitti contro la inviolabilità del domicilio	76	0,5%
Delitti contro la personalità individuale	72	0,5%
Ecologia	69	0,5%
Reati di comune pericolo	66	0,5%
Delitti contro l'ordine pubblico	64	0,5%
Lavoro e previdenza	57	0,4%
Delitti di omicidio volontario	51	0,4%
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio	35	0,2%

Società e consorzi	29	0,2%
Sicurezza pubblica	22	0,2%
Edilizia e urbanistica	20	0,1%
Animali	16	0,1%
Delitti di sequestro di persona, arresto illegale...	15	0,1%
Sfruttamento della prostituzione	15	0,1%
Altri reati <i>Percentuali irrisorie</i>		
Totale	14046	100,0%

Per poter meglio valutare questi dati è opportuno riportare di seguito la percentuale delle stesse tipologie di illeciti relativi all'anno precedente e la percentuale di variazione rispetto al periodo che si sta analizzando:

Tab. 41 – andamento dei procedimenti penali iscritti nell'a.g. 2021/22 presso la Corte d'appello di Milano per alcune tipologie di reato

A.G. 2020/21				
Descrizione categorie	n. fascicoli iscritti		Variazione in valore assoluto rispetto al 21/22	Variazione perc. rispetto al 21/22
	v.a.	%		
Reati contro il patrimonio	3842	31,1%	9,34%	-3,9%
Stupefacenti	1081	8,8%	0,37%	-11,7%
Reati di violenza contro la persona	953	7,7%	10,28%	-3,1%
Delitti contro la P.A.	846	6,9%	8,04%	-5,0%
Fallimento e procedure concorsuali	590	4,8%	39,32%	22,4%
Reati di frode e falso	665	5,4%	21,65%	6,9%
Delitti contro la famiglia	663	5,4%	8,75%	-4,4%
Imposte	498	4,0%	34,94%	18,7%
Delitti contro l'Amm. della Giustizia	475	3,9%	16,00%	1,9%
Delitti in materia di libertà sessuale	498	4,0%	4,42%	-8,1%
Delitti contro la libertà morale	373	3,0%	24,66%	9,6%
Armi ed esplosivi	372	3,0%	15,59%	1,7%
Trasporti e circolazione stradale	329	2,7%	23,40%	8,7%
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose	168	1,4%	30,95%	15,2%
Misure di prevenzione antimafia e antieversione	153	1,2%	11,76%	-1,8%

Immigrazione	120	1,0%	9,17%	-3,9%
Contravvenzioni contro l'ordine pubblico	80	0,7%	8,75%	-4,7%
Delitti contro l'onore	68	0,6%	11,76%	-1,6%
Delitti contro la inviolabilità del domicilio	67	0,5%	13,43%	0,0%
Delitti contro la personalità individuale	33	0,3%	118,18%	89,9%
Ecologia	42	0,3%	64,29%	44,5%
Reati di comune pericolo	70	0,6%	-5,71%	-17,6%
Delitti contro l'ordine pubblico	67	0,5%	-4,48%	-15,6%
Lavoro e previdenza	47	0,4%	21,28%	6,8%
Delitti di omicidio volontario	41	0,3%	24,39%	10,0%
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio	19	0,2%	84,21%	66,1%
Totale	12348	100,00%	13,75%	

Dall'analisi della tabella sopra estesa, e, soprattutto, dal confronto con gli anni precedenti, emerge che:

- a. anche per quest'anno i reati contro il patrimonio sono quelli più numerosi (quasi uno su tre) e sono anche aumentati in termini assoluti (da 3842 a 4201) rispetto all'anno precedente;
- b. i reati relativi agli stupefacenti sono sostanzialmente simili rispetto a quelli dell'anno precedente, con una leggera diminuzione in percentuale;
- c. risultano in preoccupante aumento i reati di violenza alla persona (da 953 a più di 1.000) e soprattutto (anche se in numeri relativi il fenomeno è contenuto) i delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, pedopornografia, prostituzione minorile ecc.);
- d. per questa tipologia di reati, comunque, si registra un aumento davvero significativo e preoccupante (più 89% in percentuale e più 118,18 in valori assoluti), indicatore di un malessere sociale e morale fortemente diffuso e probabilmente incentivato dai mesi di isolamento provocati dalla pandemia;
- e. i reati di violenza sessuale sono solo leggermente più numerosi rispetto a quelli dell'anno precedente (520 rispetto a 498 del precedente anno);
- f. sono invece significativamente cresciuti i reati di bancarotta: da 590 a 882, con un consistente aumento anche in termini percentuali (22,4%);
- g. risultano in sensibile aumento i reati tributari (da 498 a 672: +18,7%), così come i delitti contro l'economia (+66%, anche se il dato va ridimensionato con riferimento ai numeri assoluti: 35 procedimenti rispetto ai 19 del precedente anno);

- h. questi ultimi dati segnalano una situazione di precarietà economica accentuata dalla emergenza sanitaria e la persistente mancanza di responsabilità sociale rispetto al dovere tributario e ai doveri di correttezza economica;
- i. significativo appare l'aumento dei reati in materia di ecologia e i casi di omicidio colposo (soprattutto se riferito agli omicidi stradali);
- j. le altre tipologie di reato rispecchiano le percentuali del passato e appaiono quantitativamente poco significative;
- k. Il numero complessivo di procedimenti è aumentato del 13,75%.

1.8 Tipologia e particolare rilevanza sociale di alcuni reati trattati in Corte di Appello.

Nel corso del periodo oggetto di relazione si sono tenuti presso la Corte d'appello di Milano vari procedimenti che è opportuno segnalare per la loro importanza giuridica e per l'interesse delle questioni trattate.

1.8.a Processo VOLONTE', corruzione per l'esercizio della funzione e altre problematiche connesse.

Fra i procedimenti di maggiore rilevanza celebrati presso la Sezione Seconda penale si ricorda il processo a carico di Volontè Luca Giuseppe e due funzionari azeri presso il Consiglio d'Europa (Suleymanov e Mammadov).

La vicenda ha riguardato il deputato della Camera On. Volontè che in forza di tale carica era stato designato come membro del Consiglio d'Europa.

L'accusa era relativa al percepimento di denaro da parte dello stesso, da parte di enti e società legate allo stato azero, per "tutelare" l'immagine e la reputazione del Paese caucasico nelle deliberazioni del Consiglio d'Europa (in particolare sul tema dei prigionieri politici).

La Corte, recependo l'interpretazione del Tribunale, pur dichiarando prescritto il reato (all'epoca dei fatti l'art. 318 c.p. prevedeva una pena inferiore a sei anni di reclusione) ha affermato il principio per cui, pur nella versione antecedente dell'art. 322-bis c.p., il parlamentare italiano che sia anche parlamentare del consiglio d'Europa, come pubblico ufficiale, può essere imputato di "corruzione passiva" per l'esercizio delle sue funzioni.

L'art. 322-bis n. 5-quater c.p., come è noto, nella versione attualmente vigente, prevede che l'art. 318 c.p. sia applicabile anche "ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali". Tale norma, però, è stata inserita nel codice solo dal 31.1.2019, per effetto della nota legge "spazzacorrotti" (n. 3/2019). All'epoca dei fatti, perciò, la qualifica di membro di APCE non era di per sé motivo di applicazione della norma penale di cui si è detto. In realtà il fine dell'art. 322-bis n. 5-quater c.p. è quello di ampliare la fattispecie di corruzione attiva prevista dall'art. 322-bis co.2 c.p. per le dazioni corruttive eseguite dal privato nei confronti di soggetti che esercitavano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio *nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali*, prescindendo dalla condizione che il fatto fosse commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Il

cittadino italiano già pubblico ufficiale in quanto parlamentare nazionale e quindi anche parlamentare del Consiglio d'Europa, quale era all'epoca il Volonté, era già punito, secondo la normativa all'epoca vigente, per corruzione passiva.

Per tali ragioni è stata riconosciuta la sussistenza del reato, ma lo stesso è stato dichiarato prescritto per decorso del tempo.

La Corte, in particolare, ha escluso che negli anni successivi alla fine del mandato presso il Consiglio d'Europa il Volonté, come normale cittadino, potesse essere condannato per i contributi successivamente ricevuti dalle autorità azere per la promozione della immagine del loro Paese. La Corte ha infatti deciso che la corruzione riguardava il suo ruolo come deputato italiano e soltanto con riferimento alle attività istituzionali svolte in quella veste.

Nell'ambito del medesimo processo sono state affrontate e decise due altre questioni di rilevante interesse giuridico.

In tema di lingua da utilizzare per gli imputati stranieri si è affermata l'applicazione della direttiva UE 2010/64, attuata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 32/2014 con il quale è stato modificato l'art. 143 c.p.p., sicché la lingua madre e la c.d. lingua "veicolare" (cioè una lingua conosciuta dal soggetto alloglotta, diversa dalla lingua madre) sono poste sullo stesso piano. Nel caso specifico, accertato che i due imputati azeri comprendevano e utilizzavano la lingua inglese, si è potuto procedere alla traduzione del decreto di citazione nella lingua inglese come lingua veicolare. Il considerando n. 22 della direttiva n. 64, infatti, stabilisce che «*l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento*». L'idea di fondo, pertanto, è che la lingua madre e la lingua veicolare sono poste esattamente sullo stesso piano, ma soltanto a condizione che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua veicolare sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa.

1.8.b Confisca di beni utilizzati per commettere il reato ex art. 187 TUF

In sede di giudizio di esecuzione, la Corte ha dovuto decidere sulla richiesta di revoca di una confisca disposta ex art. 187 TUF (si trattava della nota sentenza "Ligresti") per reati commessi prima della modifica della norma avvenuta nel 2022.

L'art. 187 TUF, come è noto, a seguito della recente modifica legislativa in vigore dal giorno 1.2.2022, prevede la confisca del solo "profitto di reato", cancellando ogni riferimento ai "beni utilizzati per commettere il reato".

Tale innovazione, come si è detto, è entrata in vigore a far tempo dal 1.2.2022 e quindi, all'epoca dei fatti e alla data di passaggio in giudicato della sentenza (23.7.2019), vigeva la versione antecedente del citato art. 187, che prevedeva la confisca obbligatoria *del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo*, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal TUF. Oltre a ciò, la norma prevedeva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 240 del codice penale per quanto non stabilito dai primi due commi della norma.

Questo tipo di confisca, diversamente da quanto argomentato dalle società istanti, proprio per la sua identità con la confisca "ordinaria" ex art. 240 c.p., deve essere qualificata come "misura di

sicurezza” e quindi deve essere applicata in riferimento a reati commessi in un tempo in cui era diversamente disciplinata (vedi Cass. 12406/10, con riferimento al reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti). Trova quindi applicazione l’art. 200 c.p., secondo cui:

- I. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
- II. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

1.8.c Processo d’appello nei confronti di MANTOVANI Mario+10

Trattasi di un giudizio di impugnazione di particolare complessità, riguardante undici imputati (tra cui un ministro del Governo in carica e altro imputato che al tempo dei fatti era stato senatore della Repubblica, sottosegretario di Stato, vicepresidente e assessore regionale alla Salute, nonché sindaco di un Comune), 4 parti civili di cui 2 appellanti, e 2 responsabili civili di cui 1 appellante, oltre l’appello P.M. per le assoluzioni disposte in primo grado.

Il processo ha riguardato fatti di concussione, induzione indebita, corruzione e turbativa d’asta, in relazione a gare di appalto indette da diversi enti pubblici (ASL poi ASST, Regione Lombardia, Comune di Arconate), in alcuni casi gestite per convenzione dal Provveditorato Regionale OO.PP. e riguardanti il trasporto di pazienti sottoposti a dialisi, la costruzione di una RSA e interventi di protezione antisismica di edifici scolastici, oltre a rapporti in ipotesi corruttivi con professionisti e imprenditori.

Il Collegio si è dovuto confrontare con questioni tecnico-giuridiche attinenti al sinallagma corruttivo, alla linea di confine tra corruzione e raccomandazione, agli elementi costitutivi della fattispecie di turbata libertà degli incanti (e quella contigua di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), ai poteri del giudice d’appello in relazione al principio devolutivo e al divieto di *reformatio in peius*, alle condizioni di prevalenza del proscioglimento nel merito in presenza di causa estintiva del reato e di parte civile costituita.

Sono state altresì affrontate le innumerevoli eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti private, tra cui meritano menzione quelle concernenti la nullità delle iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cpp e l’inutilizzabilità ex art. 407 co. 3 cpp degli atti successivi alla scadenza del termine di indagine preliminare, che di recente hanno trovato nuova soluzione normativa con le modifiche legislative introdotte attraverso il d.lgs. n. 150/2022.

Le soluzioni offerte dalla Corte con la sentenza n. 1781/22 pronunciata il 14.3.2022, per quanto assolutamente diverse dalle richieste della Procura Generale e in parte anche dai difensori degli appellanti, si sono consolidate nel giudicato in assenza di impugnazione.

1.8.d Processo ai vertici della banca MPS (MUSSARI + 12)

Tra i processi celebrati dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, va segnalato quello nei confronti di Giuseppe Mussari + 12 (c.d. processo MPS - Monte Paschi di Siena).

Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Milano, con sentenza in data 8.11.2019, per plurimi reati (false comunicazioni sociali, falso in prospetto, aggio informativo e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), commessi nelle loro qualità di

presidente (Giuseppe Mussari) e direttore generale (Antonio Vigni) di Banca Monte Paschi di Siena, in concorso con dirigenti del medesimo Istituto (Daniele Pirondini, Gian Luca Baldassarri e Marco Di Santo), nonché con dirigenti di Deutsche Bank Ag London Branch (Ivor Dunbar, Michele Faissola, Michele Foresti, Dario Schiraldi, Matteo Vaghi e Marco Veroni) e di Nomura International Plc London (Sadeq Sayeed e Raffaele Ricci).

Il processo in questione ha riguardato anche il responsabile civile Banca Monte dei Paschi S.p.A. nonché i responsabili civili (nonché responsabili amministrativi *ex* D.Lgs. n. 231/2001) Nomura International Plc, Deutsche Bank A.G. e Deutsche Bank A.G. London Branch, condannati in solido con gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti di numerose parti civili, tra le quali, oltre ad azionisti, anche Consob e Banca d'Italia.

La Corte d'appello, con sentenza 6 maggio 2022 (depositata il 29 settembre 2022, con termine prorogato di giorni sessanta), oltre alla conferma delle statuizioni inerenti alcuni reati già dichiarati prescritti dal Tribunale, ha assolto gli imputati per insussistenza dei fatti e perché il fatto non costituisce reato in relazione all'ipotesi di cui all'art. 2638, co. 2, c.c., revocando nei confronti degli imputati e dei responsabili civili le statuizioni relative al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali; ha assolto Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG London Branch e Nomura International PLC dagli illeciti amministrativi per insussistenza dei reati presupposti, con conseguente revoca delle confische di somme di denaro disposte nel primo grado di giudizio.

Il processo è stato caratterizzato dallo studio di una rilevante mole di atti processuali (allocati in un'apposita stanza destinata ad essi), nonché dall'esame di numerose questioni di fatto e di diritto che, per la loro complessità, hanno richiesto la stesura di una sentenza di oltre 1.500 pagine.

Nella sentenza della Corte sono state, innanzitutto, esaminate e decise numerose questioni preliminari oggetto degli atti di appello, tra le quali si segnalano quelle inerenti la competenza territoriale, le eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 2638 c.c. e 604 c.p.p. nonché la tematica concernente il concorso apparente di norme tra il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2622 c.c. e il reato di aggio-taggio informativo di cui all'art. 185 Tuf.

Nella sentenza è stata decisa anche la questione concernente l'individuazione del trattamento sanzionatorio previsto per i reati di 'falso prospetto' dall'art. 173 *bis* Tuf, la cui soluzione ha determinato la dichiarazione di prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Va rammentata, altresì, la decisione sulle richieste di acquisizione di nuovi documenti che hanno ampliato gli elementi probatori sui quali è stata fondata la pronuncia di secondo grado.

Particolare impegno è stato profuso per l'esame delle consulenze tecniche, del pubblico ministero e delle difese, al fine di individuare la natura delle operazioni economico-finanziarie oggetto delle contestazioni, e i principi contabili da applicarsi.

Oltre alle questioni tecniche, di particolare complessità per le operazioni denominate Santorini e Alexandria, è stato necessario decidere plurime questioni concernenti i reati contestati - in particolare quelli di false comunicazioni sociali, aggio-taggio informativo e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - con approfondimenti relativi alle pronunce della Suprema Corte antecedenti e successive alla pronuncia della sentenza di primo grado.

1.8.e Nuovi orientamenti sul concetto di “convivenza” e “*affectio familiaris*”

Un tema nuovo di un certo interesse, per le evidenti ricadute pratiche in tema di responsabilità per i delitti ex artt. 572 e 612 *bis* c.p. e relativa condizione di procedibilità (essendo quest’ultimo come noto procedibile a querela), è quello relativo ai concetti di “convivenza” e di “*affectio familiaris*”, come intesi dalla giurisprudenza di legittimità, che, sulla scia della sentenza n. 98/2021 della Corte Costituzionale, ha inteso dare ad essi maggior certezza e concretezza, a fronte di interpretazioni (peraltro fatte proprie anche dal precedente orientamento della stessa Suprema Corte) che tendevano a un eccessivo allargamento, con evidenti riflessi sul divieto di analogia *in malam partem* e sulla necessità di tassatività della norma penale.

1.8.f Principali problematiche affrontate dalla Corte d’assise d’appello

- RGA 28/2021, processo contro Hrustic Alisja: imputazione per il reato di tortura compiuto nell’ambito di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 613-*bis* c.p., norma di recente introduzione, e rapporto del reato medesimo con la contestuale contestazione dell’aggravante della crudeltà. Riguarda un caso pacifico, quanto ad ascrivibilità del fatto di reato e non contestato neppure nell’affermazione di penale responsabilità, accettata come doverosa dalla stessa difesa tecnica, ma giuridicamente assai complesso.

Il fatto. Nelle prime ore del mattino di un giorno di maggio 2019, perveniva al NUE (112) una richiesta di intervento urgente per l’invio di un’autoambulanza a un indirizzo di privata dimora. La voce di un uomo chiedeva soccorso urgente per un bambino, il figlio di due anni, che sembrava non respirare più, anche se il suo cuore batteva ancora. Così almeno diceva l’uomo al telefono. I soccorsi giungevano in pochi minuti, ma purtroppo vanamente.

Gli operatori trovavano sulla soglia di casa la madre del piccolo che appariva scossa e non sapeva fornire informazioni utili se non che il piccolo – il quale giaceva nudo sul divano, senza vita, con vistosi lividi sul corpo e i piedi fasciati – aveva smesso di respirare attorno alle 5,30 di quel mattino e che si era ferito camminando sui vetri.

Quest’ultima affermazione era certamente mendace giacché, scoperte le piante dei piedi, le lesioni risultavano da bruciatura e non da punta e taglio. Per il resto, la donna risultava reticente e poco propensa alla collaborazione, non sapeva fornire alcuna appagante spiegazione in ordine ai fatti, anche se, di lì a non molto – mai indagata, ed anzi a sua volta dichiaratasi vittima in quanto moglie maltrattata – sarebbe diventata la principale accusatrice del marito.

Le compiute indagini – ma soprattutto la più eclatante delle prove offerta dalle condizioni in cui versava il martoriato corpicino, accertate in sede necroscopica – consentivano poi di affermare che la morte della piccola vittima era stato l’epilogo di una notte di percosse, provocata forse da un calcio, forse da una violentissima spinta o da un colpo che aveva fatto cadere il bimbetto, cagionandogli lesioni interne, poi risultate letifere. Il padre – che non ha mai negato le percosse – giungeva a giudizio per rispondere di tre capi d’accusa.

Anzitutto, di **omicidio pluriaggravato** dalle circostanze del rapporto di filiazione tra soggetto passivo ed attivo, dalle sevizie (coincidenti con gli atti di tortura descritti e contestati in un secondo capo delle imputazioni), dalla crudeltà verso la piccola vittima, dai motivi futili,

dall'essere stato commesso in danno di persona minore, nonché la minorata difesa, dall'essere stato commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, dall'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Il secondo capo d'accusa riguardava il reato di **tortura** a sua volta aggravato dall'aver provocato lesioni personali alla vittima, dai motivi futili.

Il terzo capo d'accusa riguardava il reato di **maltrattamenti** (che vedeva vittima anche la coniuge), aggravati dall'essere stati commessi in danno di minori e della moglie in stato di gravidanza, nonché dall'aver adoperato sevizie ai danni del figlioletto e con crudeltà.

I problemi giuridici posti – dalla difesa appellante e, prima ancora, dalla formulazione delle imputazioni, “proliferate” in vari *nomina iuris* concernenti le medesime condotte – sono stati vari e di non semplice soluzione, riguardando la correttezza della qualificazione giuridica del fatto omicidiario (se da punire come omicidio volontario ovvero come fattispecie aggravata di maltrattamenti, soluzione poi prescelta dalla Corte d'assise d'appello), la configurabilità del *reato complesso* (art. 84 c.p.), la sussistenza delle aggravanti contestate, alcune incongrue e altre non adeguatamente provate, delle sevizie “duplicate” nelle lesioni da bruciatura e altresì sussunte nel reato di tortura.

Dette questioni tecnico-giuridiche sono ora al vaglio della S.C., ma si segnala il caso, per aprirlo a comuni riflessioni, proprio per la prospettazione d'accusa del reato di *tortura intrafamiliare* – a quanto consta la prima nel panorama giurisprudenziale italiano (che conta, sì, un precedente, ma in ben diversa fattispecie, senza morte della vittima, per maltrattamenti consistiti in violenze sessuali, mortificazioni fisiche e psichiche, inferti da un uomo alla compagna di vita) – ricorrendo a una norma incriminatrice (l'art. 613**bis** cod. pen. rubricato: *Tortura*), la cui *ratio legis* nulla ha a che fare con casistica com'è quella giunta al vaglio dibattimentale. Invero, è noto ai pratici che, dopo tormentato *iter* parlamentare, l'art. 1 della legge 14/07/2017 n. 110 ha introdotto nel codice penale – *sub* titolo XII (*Delitti contro la persona*), sez. III (*Delitti contro la libertà morale*) – i reati di **tortura** (art. 613-bis) e di **istigazione alla tortura** (art. 613-ter), connotando l'illecito in modo solo parzialmente coincidente con la Convenzione ONU del 1984 che, in particolare, definisce la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale.

L'articolo 613-bis c.p. invece punisce con la *reclusione da 4 a 10 anni* chiunque, con *violenze o minacce gravi* ovvero agendo con crudeltà *cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico* a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, *se il fatto è commesso con più condotte* ovvero comporta un *trattamento inumano e degradante* per la dignità della persona.

Quindi è impossibile non constatare come, rispetto all'art. 1 della Convenzione ONU del 1984, (precepto ispiratore, sottoscritto prontamente dall'Italia, ma solo tardivamente normato) che prevede una condotta a forma libera da parte di un *agente qualificato*, l'art. 613-bis cod. pen. affermi, per un verso, un *quid pluris* e, per altro verso un *quid minus*.

Da un lato, infatti, rispetto alla norma convenzionale che delinea un reato *proprio*, compiuto non da *chiunque* bensì da un pubblico ufficiale, la norma incriminatrice nazionale – con il sanzionare le *acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico* provocate a soggetto passivo affidato alla *custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza* – è suscettibile d'essere interpretata “estensivamente” a diversi ambiti (familiare, scolastico, ospedaliero di lungodegenza *et similia*).

Dall'altro lato, l'art. 613-*bis* cod. pen. prevede esplicitamente una *pluralità delle condotte* (violenze o minacce) non consentendo, in conseguenza, stante il principio di legalità, di sanzionare il reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia, potendosi prescindere da siffatto requisito costitutivo solamente nell'ipotesi di trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Tanto vero che, alla vigilia dell'approvazione finale da parte della Camera, il *Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa* indirizzò all'Italia, segnatamente ai Presidenti di entrambe le Camere, delle Commissioni Giustizia di ciascuna di esse e al Presidente *pro tempore* della *Commissione straordinaria per i diritti umani* costituita presso il Senato, una nota in cui esprimeva forte preoccupazione su alcuni aspetti del testo approvato dal Senato e ritrasmesso alla Camera, evidenziandone il contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con le raccomandazioni del *Comitato europeo per la prevenzione della tortura* e con la *Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura*

Lo spunto di riflessione che si offre verte proprio su questi rilievi critici e segnatamente sul "rischio" di una nomofilachia *necessitata*: condotte dei pubblici ufficiali sottratte al sindacato penale e "duplicazione" sanzionatorie per violenze intrafamiliari, già sanzionate (in fattispecie aggravate da crudeltà e sevizie) con la pena perpetua.

- RGA 11/2021, processo contro Colleoni Mario: sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento, procurato quest'ultimo anche da fattori causali ulteriori ed estranei al comportamento dell'imputato e principio del ragionevole dubbio.

Anche questo caso riguarda un'ipotesi di omicidio contestato a un padre in pregiudizio del figlio. La vicenda processuale traeva origine da un'autodenuncia di un uomo che chiamava i Carabinieri e ne sollecitava l'intervento presso il suo domicilio, perché diceva di aver appena ucciso il figlio convivente. Invero, prontamente intervenuti, i militari dell'Arma rinvenivano, nel giardino di casa, il corpo della vittima coperto da un lenzuolo, mentre all'interno potevano reperire, nel vano del lavandino del locale cucina, un batticarne utilizzato per colpire e indicato dallo stesso richiedente come l'arma del delitto.

All'interno del giaccone indossato dall'offeso, congiuntamente a un assegno circolare di euro 4.500,00, vi era la somma in contanti di euro 2.650,00, prodotto di una vincita alle *slot machines*.

L'imputato, prima con spontanee dichiarazioni e poi nell'interrogatorio, ricostruiva i difficili rapporti con il figlio, chiarendo che si era sempre preso cura di lui, in quanto, fin dalla maggiore età, G. aveva incessantemente abusato di alcool e sostanze stupefacenti. I genitori lo avevano fatto inserire in varie comunità terapeutiche, senza mai ottenere alcun risultato, né positivo, né duraturo: G. non lavorava e chiedeva ai genitori, anzi pretendeva, danaro per soddisfare le sue dipendenze, tra cui anche il gioco alle macchinette.

L'imputato narrava poi ciò ch'era accaduto quella mattina. Chiamato alle ore 7.00 dal figlio, che diceva d'aver avuto un incidente in auto, lo aveva raggiunto e riaccompagnato a casa ed era quindi tornato sul luogo del sinistro per attendere il carroattrezzi.

Rincasato alle ore 9.30 circa, aveva trovato G. in stato d'alterazione, intento a bere vino, già ubriaco di primo mattino, che imprecava e bestemmiava; aveva perciò pensato di far allontanare

la moglie e anche il nipotino, figlio del figlio e della ex compagna, di cui i nonni si prendevano cura, affinché non assistesse all'indecoroso spettacolo. G. aveva proseguito con le sue lamentazioni, inveendo contro gli psichiatri che lo avevano in cura e la ex compagna, a cui minacciava di sparare con una pistola dotata di silenziatore, per poi farla finita lui stesso.

Incapace di ricondurre il figlio a ragione, esacerbato ed estenuato da tale comportamento, l'imputato aveva preso un batticarne dalla cucina e raggiunto il figlio, che era in giardino e continuava a blaterare, colpendolo più volte alla nuca.

Pensando di averlo ucciso, giacché G., caduto a terra non si era più mosso, aveva chiamato le forze dell'ordine. Pressoché contemporaneamente all'arrivo degli operanti, giungeva anche la moglie dell'imputato, madre della persona offesa, rivolgendosi alla quale il primo esclamava: "*L'ho fatto per te!*". Tutto ciò che aveva dichiarato l'agente – dalle devastanti dipendenze del figlio ai suoi comportamenti violenti; dall'attività di assistenza ed accudimento che da genitori avevano continuato a prestargli fino al mantenimento di nuora e nipotino – risultava riscontrato da univoche testimonianze e nessuno poteva, sin lì, dubitare che, salve le circostanze attenuative della pena, il titolo di reato fosse quello dell'omicidio volontario aggravato dal rapporto di discendenza e che per tale fattispecie dovesse intervenire, ineluttabilmente, condanna.

Senonché, già dall'esame necroscopico eseguito dai consulenti del Pubblico Ministero precedente emergeva che G. era deceduto non già per i colpi inferti dal padre, che avevano cagionato solo lesioni del cuoio capelluto senza evidenziare né fratture del cranio né danni cerebrali, bensì a seguito di un'acuta insufficienza cardiocircolatoria a probabile genesi ischemica aritmica, generata da una serie di eventi *stressogeni*.

I consulenti della pubblica accusa comprendevano tra questi anche le lesioni procurate dal padre, che, in conseguenza e a loro avviso, dovevano essere considerate come concausa.

Di qui una prima riqualificazione della condotta – da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale – ma pur sempre fatto di reato, integro nei suoi elementi costitutivi e perciò da sanzionare penalmente.

Tuttavia, i consulenti della difesa dell'imputato, in seguito nominati, avevano sostenuto nella loro relazione che l'aritmia letifera era stata scatenata da un violento *stress* emotivo indipendente dall'epilogo (lesivo), giacché, nell'arco della serata precedente e della mattina che aveva visto il decesso di G., quest'ultimo era stato protagonista di diversi accadimenti egualmente stressanti, ossia la vincita alle macchinette, l'incidente stradale, la lite con il genitore, le forti arrabbiate verso l'ex compagna e i medici psichiatri presso i quali egli era in cura, tutte, e ciascuna *ex se*, cause efficienti e sufficienti a provocarne la morte.

Si trattava, in sostanza della ***sindrome di Takotsubo*** (detta anche *sindrome del cuore infranto* o *cardiomiopatia da stress*, che per l'appunto viene innescata da eventi fortemente stressanti capaci di incidere sulle condizioni di un cuore già affetto da patologie come era quello della vittima; *id est*: un aumento delle catecolamine, che produce un'alterazione elettrica ch'è causa di aritmia fatale.

In particolare, nel caso in esame, la situazione di *stress*, prolungatasi per diverse ore, in aggiunta all'abuso di alcool e cocaina, certamente assunta quella notte da G., avevano causato una fibrillazione ventricolare mortale favorita dai pregressi problemi cardiaci, che facevano di G. soggetto fragile e a rischio per cardiopatia.

In ragione dei contrasti tra i pareri scientifici, il giudice di prima istanza disponeva una perizia d'ufficio nelle cui conclusioni si affermava che la morte era da ricondurre a diversi fattori causali sinergici e indipendenti e confermava, come già tutti i consulenti, che i colpi inferti dall'imputato non avevano costituito la causa immediata della morte.

Riteneva inoltre il perito d'ufficio che, pur non potendosi escludere la natura e l'effetto *stressogeni* dell'ultimo episodio lesivo, in realtà a predominare quale causa condizionate il decesso di G., fosse il dato dell'intossicazione (da combinata assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti), in soggetto affetto da una grave cardiomiopatia.

Riguardo, invece, all'incidenza dell'aggressione da parte del padre sull'evento mortale, affermava il Perito una insanabile incertezza, riveniente dal fatto che non solo non v'era prova che la vittima l'avesse percepita, per cui non poteva sostenersi con rigore scientifico che tale evento avesse acuito la condizione di *stress*, ma, in ogni caso, risultava improbabile che l'aggressione, di spalle e inopinata, avesse potuto provocare la fibrillazione ventricolare in pochi secondi, essendo solitamente necessaria apprezzabile latenza.

A fronte di un quadro probatorio univoco nello "spezzare" il nesso di causalità tra la condotta (produttiva di lesioni di per sé giudicate guaribili in giorni 20) ed il dubbio – molto più che ragionevole – dell'essere stata *concausa efficiente o agevolatrice*, l'esito giudiziario è stato favorevole all'imputato.

Il giudizio è irrevocabile e gli atti, quelli ostensibili, sono stati oggetto di richiesta di copie per l'interesse scientifico del caso, clinico prima ancora che giudiziario, idoneo ad essere discusso anche in convegni medici.

La riflessione che sovviene spontanea al lettore poco interessato ai tecnicismi giuridici non può che essere l'essenzialità del contributo che la scienza ha saputo dare alla definizione di un fatto – apparso, in veste di *fatto di reato* da portare a giudizio senza necessità di istruttoria alcuna, confessato dall'autore che si consegna all'Autorità di polizia ammettendo anche circostanze a sé sfavorevoli (la reiterazione dei colpi e il figlio che gli domanda, prima di cadere all'istante: *ma cosa stai facendo*) – ma soprattutto l'essenzialità del progresso scientifico. Insomma, descritta per la prima volta dalla letteratura specialistica agli inizi degli anni novanta, la *sindrome di Takotsubo* non avrebbe svolto il ruolo di causale scriminante, se solo l'evento in questione si fosse verificato qualche decennio fa.

1.8.g Altre questioni di carattere penale e processuale

Fra le questioni segnalate dalle Sezioni penali della Corte si segnalano:

- l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile ai soli fini del riconoscimento del danno morale (p.p. 187/2017);
- la questione relativa alla rilevanza penale della formazione di una copia di un atto inesistente e il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 35814/2019, secondo il quale la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la stessa assuma l'apparenza di un atto originale (p.p. 778/19);
- la peculiarità della valutazione dell'elemento soggettivo nella condotta di appropriazione commessa dal legale rappresentante/amministratore di una società di capitali sul patrimonio

sociale. Applicazione del principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 30942/2015), secondo cui “*non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell’art. 646 c.p. il compimento, da parte dell’amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale, comunque, idonei a soddisfare anche indirettamente l’interesse sociale e non un interesse esclusivamente personale del disponente*” (p.p. 6883/2021);

- il falso grossolano nei reati di falso documentale e di contraffazione dei marchi; differenze di valutazione in relazione al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrice, con particolare riferimento al reato di cui all’art. 474 c.p. e applicazione del principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. 2, sentenza n. 16807/2019, secondo cui “*Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno*” (p.p. 7927/2018 e numerosi altri);

- l’aggravante della minorata difesa nelle truffe *online* o a “*distanza*” (orientamenti giurisprudenziali sul punto), ove la distanza tra vittima e agente appare riconducibile alle “*condizioni di luogo*” rilevanti ai fini della sussistenza dell’aggravante (p.p. 6189/2020).

Va infine segnalato che nessun procedimento per colpa medica dipendente da omessa diagnosi o da prestazione di cure inadeguate ai pazienti affetti da Covid-19 è stato celebrato nel periodo di riferimento.

1.9 Le tipologie di reati oggetto di appello: analisi dei dati dei Tribunali del Distretto

La tabella che segue illustra nel dettaglio i processi trasmessi alla Corte dai Tribunali del Distretto, con la specifica indicazione delle materie trattate.

I dati rendono più analitico il quadro delle diverse forme di criminalità e la loro diffusione nel territorio di competenza della Corte che comprende, come è noto, le province più ricche e operose del Paese.

Tab. 42 – tipologie dei procedimenti penali trasmessi in Corte di Appello

Descrizione raggruppamento	Tribunale di provenienza	n. reati	
		v.a.	%
Reati contro lo Stato, la P.A., l'Amministrazione della Giustizia	BUSTO ARSIZIO	92	9,4%
	COMO	61	8,2%
	LECCO	58	11,4%
	LODI	46	10,2%
	MILANO	828	10,4%
	MONZA	192	10,6%
	PAVIA	106	11,6%

	SONDRIO	38	12,9%
	VARESE	46	10,5%
	Totale	1467	10,4%
Reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica	BUSTO ARSIZIO	91	9,3%
	COMO	82	11,0%
	LECCO	45	8,8%
	LODI	61	13,5%
	MILANO	553	6,9%
	MONZA	194	10,7%
	PAVIA	105	11,5%
	SONDRIO	33	11,2%
	VARESE	74	16,9%
	Totale	1238	8,8%
Delitti di stampo mafioso	BUSTO ARSIZIO	36	3,7%
	COMO	7	0,9%
	LECCO	6	1,2%
	LODI	12	2,6%
	MILANO	82	1,0%
	MONZA	7	0,4%
	PAVIA	16	1,8%
	SONDRIO	7	2,4%
	VARESE	5	1,1%
	Totale	178	1,3%
Delitti di strage e genocidio	SONDRIO	1	0,3%
	Totale	1	0,3%
Reati contro il patrimonio	BUSTO ARSIZIO	337	34,6%
	COMO	284	38,0%
	LECCO	180	35,2%
	LODI	168	37,1%
	MILANO	3648	45,8%
	MONZA	718	39,5%
	PAVIA	373	40,8%
	SONDRIO	78	26,4%
	VARESE	132	30,1%
	Totale	5919	41,9%
Reati contro la persona e la famiglia	BUSTO ARSIZIO	266	27,3%
	COMO	222	29,7%
	LECCO	168	32,9%
	LODI	138	30,5%
	MILANO	1536	19,3%
	MONZA	434	23,9%
	PAVIA	220	24,1%
	SONDRIO	84	28,5%
	VARESE	125	28,5%
	Totale	3193	22,6%
Tutela della riservatezza	BUSTO ARSIZIO	10	1,0%
	COMO	3	0,4%

	LECCO	7	1,4%
	LODI	2	0,4%
	MILANO	48	0,6%
	MONZA	5	0,3%
	PAVIA	7	0,8%
	SONDRIO	8	2,7%
	VARESE	2	0,5%
	Totale	92	0,7%
Tutela del lavoro, della salute e dell'ambiente	BUSTO ARSIZIO	18	1,8%
	COMO	18	2,4%
	LECCO	12	2,3%
	LODI	4	0,9%
	MILANO	75	0,9%
	MONZA	30	1,7%
	PAVIA	9	1,0%
	SONDRIO	13	4,4%
	VARESE	7	1,6%
Totale	186	1,3%	
Reati fiscali	BUSTO ARSIZIO	32	3,3%
	COMO	30	4,0%
	LECCO	9	1,8%
	LODI	4	0,9%
	MILANO	462	5,8%
	MONZA	86	4,7%
	PAVIA	27	3,0%
	SONDRIO	6	2,0%
	VARESE	16	3,7%
Totale	672	4,8%	
Stupefacenti	BUSTO ARSIZIO	90	9,2%
	COMO	38	5,1%
	LECCO	23	4,5%
	LODI	17	3,8%
	MILANO	670	8,4%
	MONZA	147	8,1%
	PAVIA	44	4,8%
	SONDRIO	27	9,2%
	VARESE	29	6,6%
Totale	1085	7,7%	
Altri reati	MILANO	10	0,1%
	MONZA	3	0,2%
	PAVIA	2	0,2%
	Totale	15	0,1%

L'esame della tabella consente di svolgere le seguenti considerazioni:

1. I reati contro il patrimonio sono i più diffusi e si concentrano nell'area metropolitana di Milano e Monza (che comprende, come è noto, per effetto di una geografia giudiziaria molto datata, le aree dell'hinterland di Sesto San Giovanni, Cinisello B. e Cologno M.);

2. Al contrario, i reati contro la persona e la famiglia sono più diffusi nei Tribunali delle province, ove sono più diffusi i nuclei famigliari e le convivenze famigliari;
3. I reati relativi alla sicurezza del lavoro sono più diffusi nelle province, data la completa deindustrializzazione della città metropolitana di Milano e della zona di Monza (Bassa Brianza);
4. Il traffico di stupefacenti riguarda tutte le aree, non solo l'area metropolitana;
5. A Milano e Monza sono invece più diffusi, per ovvie ragioni legate alla attività commerciale, i reati tributari;
6. I delitti di stampo mafioso tendono a diffondersi nelle province più ricche e costituiscono ormai, da molti anni, un problema di politica criminale da non sottovalutare, essendosi creati, in alcuni territori (Lecco, Busto, Monza e Brianza), dei centri di insediamento di famiglie mafiose, accertati anche sul piano giudiziario.

Per quanto riguarda i fenomeni corruttivi si dà atto che tutto il Distretto ha riportato dati elevati, sintomatici del fatto che subito dopo i più comuni delitti (quelli contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e contro le persone), il contrasto ai fenomeni corruttivi costituisce la materia di maggiore impegno per la giurisdizione del Distretto di Milano.

1.10 Adempimenti cui è tenuto il giudice nel trasmettere gli atti in caso di impugnazione e tempi di trasmissione degli atti

Con il D.L.vo 6 febbraio 2018 n. 11, è stato introdotto, tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. 165-*bis* disp att. cpp, che prevede una serie di adempimenti ai quali Tribunali e Corti d'appello sono tenuti nel momento della trasmissione degli atti al giudice della impugnazione, in modo da agevolare l'organizzazione del lavoro per il giudice del grado successivo.

Come si è potuto constatare, i Tribunali del distretto si sono ormai adeguati ai doveri, previsti da tale norma, concernenti l'indicazione dei termini di scadenza delle misure cautelari personali in atto, i termini di prescrizione del reato, le dichiarazioni, le elezioni o le determinazioni di domicilio dell'imputato con indicazione delle relative date, dei nomi dei difensori e della data di nomina.

L'altro dato da monitorare è quello relativo ai tempi di invio degli atti in Corte da parte dei Tribunali. A questo proposito si riportano di seguito i dati relativi ai tempi di ricezione in Corte dei fascicoli appellati negli ultimi anni.

Tab. 43 - Distretto di Milano - Tempo medio (in giorni) intercorso tra la data di ricezione dell'impugnazione in I grado e la data di pervenimento del fascicolo in II grado

Sede ufficio	Tipo ufficio	Tempo medio (numero di giorni)							
		2019		2020		2021		2022	
		GIP/DIB	TOT	GIP/DIB	TOT	GIP/DIB	TOT	GIP/DIB	TOT
COMO	GIP	41	91	42	98	93	108	35	64
	DIB	99		109		111		68	
LECCO	GIP	149	143	155	165	123	125	56	56
	DIB	142		166		125		56	
LODI	GIP	188	101	109	68	22	53	24	42
	DIB	81		60		60		46	
MONZA	GIP	134	168	136	193	111	127	60	79
	DIB	175		203		131		86	
MILANO	GIP	93	72	127	94	112	96	40	37
	DIB	68		88		92		37	
PAVIA	GIP	35	35	18	41	59	36	25	29
	DIB	36		46		31		30	
SONDRIO	GIP	108	82	133	89	81	96		35
	DIB	75		77		103			
BUSTO ARSIZIO	GIP	142	130	215	161	206	200	113	141
	DIB	127		149		198		148	
VARESE	GIP	117	291	128	183	189	90	105	46
	DIB	310		196		65		38	
TOTALE		97		117		102		59	

Con grande ed encomiabile sforzo organizzativo, gli Uffici del Distretto hanno ridotto quasi alla metà i tempi di trasmissione degli atti riuscendo praticamente a raggiungere lo *standard* ideale di 60/70 giorni.

Nella prassi è stato finalmente recepito dai Tribunali il principio per cui la trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado *ex art. 590 cod. proc. pen.*, e la conseguente emissione del decreto di citazione in appello *ex art. 601 cod. proc. pen.*, deve essere effettuata immediatamente a seguito della presentazione del gravame e non dopo l'intero decorso dei termini di impugnazione, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 47840 del 27/09/2017, Bouazdia, Rv. 271201). Tale soluzione è fondata sulla *ratio* dell'art. 590 cod. proc. pen., volto «a evitare ritardi e ad eliminare tempi morti negli intervalli di tempo tra il termine di una fase di giudizio e l'avvio della successiva, nell'intento di dare concreta attuazione al precetto costituzionale volto ad assicurare la ragionevole durata del processo».

Il termine per il decorso della improcedibilità e art. 344-bis c.p.p., fra l'altro, decorre dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione di primo grado *ex art. 544 c.p.p.*

Ai fini di comprendere la *ratio* sottesa alla individuazione del periodo di novanta giorni, si può ritenere che in esso il legislatore abbia voluto ricomprendere sia il termine (di massimo quarantacinque giorni) per la impugnazione del provvedimento, sia quello necessario alla cancelleria

del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 164, 165 e 165-*bis* disp. att. cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione (art. 590 cod. proc. pen.).

La norma non prevede poi la possibilità di proroghe di tale periodo di novanta giorni, cosicché deve ritenersi che, una volta maturato, inizi comunque a decorrere il termine di durata del giudizio di impugnazione, ancorché, ad esempio, la cancelleria non abbia provveduto agli adempimenti di legge.

I tempi rispettati dai Tribunali rispecchiano ora la tempistica prevista dal codice e consentono di affrontare con serenità il tempo in cui la improcedibilità per decorso del tempo diverrà pienamente operativa, e cioè, fra il 2024 e 2025, quando saranno decorsi tre anni dalla entrata in vigore della Legge n. 134/2021.

2. Effetti delle riforme attuate nel settore penale nel periodo 1 luglio 2021/30 novembre 2022

In attesa della entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022, che comporterà una radicale modifica del processo penale e introdurrà importanti e riforme anche nel diritto penale sostanziale, con effetti, peraltro, suscettibili di essere valutati appieno soltanto nel corso del 2023, pare opportuno in questa sede accennare ai risultati prodotti da alcuni istituti introdotti nel 2022 e menzionare alcune significative pronunce intervenute in materia processuale e penale.

2.1 La cartolarizzazione del processo d'appello

Nel corso del 2022, per effetto della proroga della vigenza dell'art. 23-*bis* comma 3 D.L. 137/2020 (escluso il mese di gennaio in cui la norma era stata temporalmente "sospesa" per effetto dei diversi interventi legislativi sulla emergenza pandemica), sono continuate le trattazioni in forma "cartolare" della maggior parte dei processi d'appello.

Su questo tema va segnalato l'intervento della Corte di Cassazione (n. 15139/2021), che, giudicando sulla regolarità di un giudizio di appello in cui l'imputato detenuto aveva chiesto la trattazione orale direttamente dal carcere, senza passare dal difensore, ha stabilito che: *In tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato **detenuto** - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.*

Tale orientamento, ovviamente, dovrà essere valutato anche con riguardo alla imminente entrata in vigore della riforma del processo ex D. lgs. n. 150/2022, in cui la trattazione "in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti" è stabilita come forma "ordinaria" di celebrazione dell'appello ex art. 598-*bis* c.p.p.

Anche in tal caso la norma prevede che “*La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore*”, ma la interpretazione della S.C. imporrà di valutare se la richiesta di partecipazione all’udienza da parte del detenuto debba essere considerata come diritto non condizionato a un “modello legale” di richiesta.

Va ricordato che tale norma imporrà alle parti di chiedere la celebrazione pubblica dell’appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione.

La Corte, nel nuovo sistema, potrà disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. In tal caso il provvedimento dovrà indicare se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p.

2.2 Improcedibilità e prescrizione

Nel corso del 2022, con l’entrata a regime delle norme introdotte dalla Legge 134/2021 in tema di improcedibilità, si sono moltiplicati i casi di procedimenti giunti in fase di appello in cui la prescrizione, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo art. 161-*bis* c.p., risulta cessata con la sentenza di primo grado per tutti i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

Dal punto di vista pratico si è così potuto constatare che per questi fascicoli la improcedibilità maturerà sostanzialmente nel 2025, mentre per i reati commessi anteriormente, soprattutto ove venga contestata la recidiva, la prescrizione, tuttora operante come norma penale più favorevole, maturerà anche nel corso degli anni ’30 di questo secolo.

2.3 Concordato con rinuncia ai motivi d’appello

L’istituto del “concordato” in appello, già introdotto con la legge 23.6.2017 n. 104 tramite gli artt. 599-*bis* e 602 comma 1-*bis* c.p.p., a distanza ormai di quattro anni continua a essere scarsamente applicato.

Nel corso del periodo 2021/2022 risultano emesse n. 108 sentenze a seguito di concordato approvato dalla Corte.

Nuove prospettive, invece, si apriranno con l’attuazione della delega contenuta nella Legge n. 134/2021 sulla riforma del processo penale. Invero, in base al disposto del comma 13, lettera h), dell’art. 1, il legislatore delegato dovrà rimuovere in sede di attuazione tutti i limiti tuttora vigenti, eliminando ogni preclusione alla sua applicazione.

Con la imminente entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 verranno introdotte interessanti novità a questo tipo di istituto:

- è stato previsto che la Corte, quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-*bis* (processo cartolare), se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127;
- è stato poi previsto, simmetricamente, che quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta

concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio, stabilendo in che forma debba essere celebrato.

L'abrogazione dell'art. 599 bis comma 2 e dell'art. 602 comma 1 bis c.p.p. hanno effetto dal 31.12.2022; ne segue che, applicando le regole ordinarie del *tempus regit actum* previste per le norme processuali, tali innovazioni potranno essere applicate ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore. In questo modo verranno meno i limiti al concordato per alcune tipologie di reati.

Nelle udienze successive al 31.12.2022 si potrà quindi in ogni caso ricorrere al concordato *ex art. 599bis* cpp senza i limiti di cui al comma 2 del predetto articolo.

2.4 Novità in tema di riciclaggio e pagamenti elettronici

Fra le riforme più recenti in materia di diritto penale sostanziale si segnalano quelle relative al reato di riciclaggio e alla materia dei pagamenti elettronici introdotte con d. lgs. 184/2021 e dal d. lgs. 195/2021.

La novella normativa consiste nell'introduzione del nuovo art. 25-*octies*.1 relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; nell'estensione della punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) , riciclaggio (art. 648 bis c.p.) reimpiego (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648.ter.1 c.p.) in precedenza perseguibili solo se derivanti da condotte di natura dolosa - commessi in relazione ai proventi da delitti colposi e contravvenzioni.

L'art. 25 *octies*.1 prevede, inoltre, la possibilità di sanzionare gli enti anche per la commissione nel loro interesse o vantaggio, di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

L'estensione della punibilità dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio alle condotte illecite conseguenti a delitti colposi e a contravvenzioni potrebbe ampliare le ipotesi di responsabilità degli enti a scenari non considerati in precedenza. Allo stato non si registrano, però, casi concreti di applicazioni della nuova normativa.

2.5 Applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Nelle relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto, si conferma che l'istituto della **particolare tenuità del fatto**, introdotto dal D.l.vo 16 marzo 2015, n. 28, che non ha avuto finora in generale una significativa incidenza in dibattimento, continua però a far apprezzare la sua rilevanza deflattiva soprattutto nella fase delle indagini, poiché si è ancora registrato nel periodo in osservazione, come nelle scorse annualità, che sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità si fondano molte richieste di archiviazione e i conseguenti provvedimenti emessi dal G.I.P.

Si prospetta poi che l'art. 131**bis** c.p. avrà un nuovo impulso e, quindi, una maggiore incidenza con l'applicazione della norma come modificata dalla riforma Cartabia, con la quale appunto - proprio in funzione della possibile potenza deflattiva dell'istituto - si estende l'operatività della

causa di non punibilità in questione ai reati con pena non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, dando rilievo anche alla condotta susseguente al reato, ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa. Di conseguenza ciò consentirà, rispetto alla disciplina vigente, di applicare la norma a fatti di minima importanza riconducibili a una gamma di reati numericamente e concretamente significativi oggi esclusi, come ad esempio, i delitti di falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); la calunnia (art. 368 c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), il furto aggravato (art. 625 c.p.) e la ricettazione (art. 648 c.p.).

2.6 Messa alla prova e lavori di pubblica utilità

Circa la **messa alla prova**, vari Tribunali del distretto (Lecco, Monza) confermano, per il periodo oggetto di osservazione, il buon andamento, già segnalato nelle precedenti relazioni, dell'istituto, che trova applicazione presso gli Uffici giudiziari anche secondo dettami operativi di specifici protocolli, i quali stabiliscono la durata della "messa alla prova", in funzione di fasce di reati e disciplinano i programmi di trattamento.

Eguale, continua ad essere positiva la collaborazione con l'UEPE competente che esercita un controllo puntuale e specifico per ciascun imputato prima e alla fine della prova. Si specifica che, anche per l'anno in rassegna, la gran parte dei procedimenti con sospensione per messa alla prova ha avuto esito positivo.

Continua poi a registrarsi un costante ricorso nei tribunali non solo alla messa alla prova ma anche alla misura della conversione della pena in **lavori di pubblica utilità**, soprattutto in materia di violazioni del Codice della Strada: si tratta invero di istituti (i quali prevedono pene alternative alla detenzione) che danno buona prova di sé e che consentono una efficace definizione dei procedimenti (anche se non sempre sollecita per i tempi tecnici legati alla natura stessa degli istituti), con un effetto positivo sugli imputati, che non di rado dimostrano di aver tratto beneficio dalle attività svolte, grazie alla presa di contatto e all'inserimento in realtà sane e diverse da quella criminosa.

E tuttavia, a fronte delle numerose richieste, per entrambi i casi si è avuta ancora qualche difficoltà in termini di effettivo svolgimento dei lavori, da mettere in relazione al diffondersi dell'infezione da Covid 19, che ha impedito a molti degli enti coinvolti di accogliere in alcuni periodi gli imputati; il che ha moltiplicato i tempi di definizione dei procedimenti e il numero delle udienze necessarie per pervenire all'esito.

Comunque, si conferma la buona prova di *vademecum*, dettagliati e più volte adeguati a miglioramenti suggeriti dalla pratica, per definire le prassi operative condivise con Procura Repubblica, Avvocatura, UEPE ed Enti/Associazioni convenzionati, che stanno aumentando, ampliandosi così le possibilità di definizione alternativa alla pena. In particolare, il Tribunale di Pavia segnala, in relazione alla messa alla prova, problematiche connesse alle gravissime difficoltà in cui versa, a livello circondariale, l'UEPE per le marcate carenze di personale, con conseguente durata ultrasemestrale della fase di elaborazione dei programmi.

Emerge poi che frequentemente l'istituto viene applicato dal G.I.P, in quanto il rito è chiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ma si specifica che le richieste sono in aumento anche nei procedimenti monocratici da citazione diretta a giudizio.

Anche per l'istituto della messa alla prova, si attende che un maggiore impulso arrivi dalle riforme introdotte dalla legge Cartabia, che persegue l'ottica di una concezione innovativa del processo penale, non incentrato soltanto sulla irrogazione della pena in chiave retributiva, ma anche su una maggiore sensibilità rispetto all'adozione di percorsi alternativi, al fine dell'applicazione del principio costituzionale della rieducazione del colpevole, attraverso strumenti avulsi dal circuito carcerario. Viene al tempo stesso perseguito l'obiettivo della prevenzione, favorendo l'introduzione del responsabile in ambienti lavorativi sani e quindi mirando al suo reinserimento tramite lo svolgimento di prestazioni di volontariato, che comporti anche per il reo il recupero e la riaffermazione dei valori della società civile.

Per incentivare il raggiungimento di tale obiettivo quindi, la nuova lettera dell'art. 168^{bis} c.p. estende al P.M. l'iniziativa di proporre, con il consenso dell'imputato, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2.7 Legge n. 33/2019

Numerosi Tribunali hanno posto in evidenza, in rapporto al dibattimento, che la recente norma introduttiva della preclusione del rito abbreviato rispetto a delitti puniti con l'ergastolo, da un lato, ha comportato un alleggerimento per l'ufficio GIP-GUP, dall'altro, ha implicato un corrispondente, significativo aumento del lavoro per la Corte d'Assise.

2.8 Incidenza delle norme del "Codice Rosso"

Gli Uffici giudiziari del distretto segnalano la pendenza di una pluralità di procedimenti per maltrattamenti in famiglia, aggravati ai sensi dell'art. 572 comma 2 c.p., in quanto commessi in danno o -soprattutto- alla presenza di minori, e talora relativi anche a coeve violenze sessuali in pregiudizio della stessa vittima dei maltrattamenti.

Tali procedimenti, già caratterizzati da istruttorie complesse, in conseguenza della modifica normativa operata con legge n. 69/19 che ha introdotto la competenza collegiale, hanno determinano nell'organizzazione del lavoro numerose criticità, in conseguenza del rilevante aggravio per l'attività del collegio, con difficoltà per il mantenimento della stabilità degli indici di ricambio e di smaltimento conseguiti e per il contenimento dell'aumento delle pendenze. In alcuni casi (Tribunale di Milano) hanno comportato la necessità di una variazione tabellare per destinare un maggior numero di giudici specializzati alla loro trattazione.

Progetto per il recupero degli 'uomini violenti'

Il Presidente f.f. del Tribunale di Milano, richiamata la disciplina introdotta dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso) in materia di trattamento degli autori di reati violenti orientati dal genere (*sex offenders*), in diretta applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e

la violenza domestica (conosciuta come Convenzione di Istanbul), ha illustrato l'avvio di un intervento finalizzato a far comprendere agli autori dei reati commessi, in prevalenza da uomini nei confronti delle donne (att. 572, 612**bis**, 609**bis** c.p.), il disvalore del tenuto comportamento antiggiuridico, fondato su motivi di natura culturale, ancorati al ruolo di predominio del genere maschile nell'ambito delle relazioni affettive e di natura sociale.

In particolare, l'art. 6 della Legge 69/2019, modificando l'art. 165 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena, ha previsto che, in caso di concessione del beneficio prognostico, la sospensione del rapporto punitivo è *“comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati”* caratterizzati da tratti di violenza, motivata da predominio di genere nella relazione affettiva.

Per assicurare l'effettività della disposizione, introdotta anche per la fase di esecuzione della pena, il Tribunale di Milano e quello di Monza hanno sottoscritto un protocollo con l'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia U.O.M.O. – Uomini, Orientamento e Monitoraggio- che prevede la messa in rete di tutte le agenzie che si occupano sul territorio del trattamento degli autori di reati violenti, l'invio dell'imputato, da parte dell'autorità giudiziaria, a un colloquio preliminare e quindi, verificata l'effettiva volontà del soggetto interessato, la **predisposizione di un programma** individualizzato basato su un approccio di tipo criminologico o psicologico-forense. L'obiettivo primario, attraverso un percorso che porti a una revisione critica del comportamento violento agito, è quello di acquisire la consapevolezza della condotta delittuosa tenuta e quindi di evitare il rischio di recidiva.

Questa coazione è stata utilizzata non soltanto nell'ambito del procedimento di cognizione, ma anche in quello di prevenzione, con la prescrizione, adottata dal Tribunale distrettuale della prevenzione di Milano, in caso di applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S., di realizzare un programma di tipo trattamentale per superare il profilo di pericolosità sociale derivante dalla consumazione dei delitti realizzati per motivi di predominio di genere.

I primi risultati in merito alla positività dell'intervento fanno ritenere che ci sia un forte calo del tasso di recidiva tra gli uomini violenti sottoposti a tale tipo di programma. E, in effetti, proprio attraverso la presa di consapevolezza della gravità e del disvalore etico e giuridico dell'azione compiuta può maturare quel processo di riabilitazione indispensabile per un concreto reinserimento in società dei colpevoli, ai fini di una reale tutela delle vittime e, altresì, può trovare applicazione il principio rieducativo, oltre che retributivo e afflittivo, cui deve tendere la pena, ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.

2.9 Misure di prevenzione - riesame della pericolosità sociale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 291/2013 aveva imposto il riesame d'ufficio della pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale qualora, come spesso accade, intercorra un periodo di tempo apprezzabile fra il momento della emissione del decreto applicativo da parte del Tribunale e la sua concreta esecuzione, realizzata, ad esempio, dopo un lungo periodo di carcerazione sofferto. La legge di **riforma n. 161/2017**, riprendendo l'indicazione interpretativa della Corte, ha introdotto, come già rilevato nella scorsa relazione,

all'art. 14 co. 2^{ter} D.Lvo 159/2011, l'obbligo per il Tribunale di procedere d'ufficio alla rivalutazione del soggetto, sottoposto all'applicazione di una misura di prevenzione personale, che abbia scontato un periodo di detenzione di almeno due anni, rimanendo in tal caso sospesa l'esecuzione della misura fino all'avvenuta decisione sulla persistenza o meno della pericolosità. La Sezione del Tribunale di Milano che si occupa delle Misure di Prevenzione, in relazione alla riforma del 2017, evidenzia che nel periodo di riferimento sono stati attivati dall'ufficio n. 53 procedimenti di rivalutazione (+ 10 rispetto all'anno precedente), che hanno portato in 24 casi alla revoca totale della misura in atto.

2.10 Prospettive e valutazioni relative alla riforma introdotta dal D. Lgs. 150/2022

La riforma della giustizia penale, operata con d. lgs. n. 150 del 2022, attua un progetto di trasformazione del processo penale in ogni sua fase, progetto che, almeno nelle intenzioni, vuole essere profondo e ambizioso: la relazione illustrativa definisce la riforma “*ampia, organica e di sistema*” e in dottrina è stata descritta come una “*tra le più ampie ed ambiziose dall'entrata in vigore del codice Vassalli*”. L'obiettivo principale avuto di mira dal legislatore della riforma è dato dalla “*efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E., nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.*”, mutuare nuovamente le parole della Relazione governativa.

Quanto le modifiche operate sul processo penale dal d. lgs. n. 150 del 2022 incideranno sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo che la riforma si prefigge, non è possibile, ad oggi, prevederlo con certezza; molto dipenderà, infatti, dal modo in cui tutti gli operatori, che all'interno del processo si muovono e interagiscono, recepiranno le numerose novità loro sottoposte dal mutato *corpus* normativo. Tuttavia, non è possibile, in questa sede, prescindere da alcune considerazioni su ciò che è ragionevole attendersi dalla riforma in termini di incidenza sui tempi del processo penale nelle sue varie fasi. Infatti, fin d'ora si possono evidenziare alcuni aspetti che certamente produrranno conseguenze positive sulla ragionevole durata del processo e altri che, inevitabilmente, finiranno per rallentare la macchina processuale.

La riforma ha inciso su tutte le fasi del procedimento penale, ma una parte significativa degli interventi riguarda istituti trasversali: primo fra tutti, per collocazione sistematica e per importanza, l'introduzione del processo penale telematico. Evidenti sono gli elementi di maggiore efficienza del sistema nel suo complesso che potrebbero derivare dall'effettiva implementazione di un fascicolo penale telematico, sul modello di quello adottato ormai da anni nel processo civile; si va, infatti, dalla riduzione delle incombenze di giudici e cancellieri, alla semplificazione di quelle a carico delle parti private. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'eliminazione di tutte le attività di digitalizzazione di atti e provvedimenti che ad oggi vengono predisposti in formato analogico e poi trasformati in file digitali; alla riduzione dei “tempi di attraversamento”, necessari alla trasmissione degli atti da un ufficio a un altro e alla semplificazione delle relative incombenze; alla riduzione del numero di accessi fisici alle cancellerie da parte degli avvocati. Ma si pensi anche alla normalizzazione della notifica a mezzo PEC, che nel tempo dovrebbe marginalizzare le ipotesi di consegna a mani proprie da parte degli ufficiali giudiziari o della polizia giudiziaria. Non a caso, in dottrina, si è parlato di novità dalla “portata rivoluzionaria”.

Se numerose sono le luci, anche qualche ombra sembra appalesarsi all'orizzonte della digitalizzazione del processo penale: si pongono, infatti, esigenze di formazione adeguata del personale, di magistratura e amministrativo, ed è ragionevole ritenere che, almeno nella prima fase, l'asestamento iniziale potrebbe anche portare a un rallentamento delle procedure, anziché a una loro accelerazione. Si tratta, evidentemente, di accidenti transeunti, ma con i quali è necessario confrontarsi per non svalutare una novità di portata storica sulla base dei risultati conseguiti nei primi tempi della sua introduzione.

Sulla medesima linea si collocano, poi, le modifiche volte a consentire la partecipazione a distanza all'udienza penale di alcuni soggetti, nonché quelle sulle notificazioni e i regimi di deposito degli atti privati. Ancora una volta, però, si tratta di novità destinate a incidere positivamente sui tempi e sull'efficienza della macchina giudiziaria penale soltanto ove accompagnate da sufficienti investimenti in termini di personale e mezzi, così da consentire l'implementazione tecnica degli istituti normativi.

Se le descritte novità possono considerarsi come volte a ridurre i tempi del processo inteso alla stregua di un susseguirsi di atti e a prescindere dalla forma da esso assunto, la riforma si muove anche nel senso di incentivare l'adozione di forme semplificate di processo e di decisione, in un'ottica propriamente deflattiva. È noto, infatti, come la scelta per il modello accusatorio puro adottata dal legislatore del Codice Vassalli sarebbe sostenibile solo a fronte di una percentuale contenuta di processi affrontati in sede dibattimentale, mentre nei primi trentacinque anni di vita del nuovo rito si è avuta una maggioranza schiacciante di processi portati avanti proprio in tale sede. Pertanto, devono salutarsi con favore tanto la scelta di introdurre sistemi di giustizia riparativa come forma alternativa di ricomposizione della frattura sociale generata dal reato (con potenziali ricadute positive anche in termini di riduzione della recidiva), quanto l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei riti alternativi o l'attribuzione di premialità ulteriori sulla pena per il condannato che rinunci all'impugnazione.

Anche in questo caso, però, è bene riflettere sul fatto che tali effetti positivi potranno riverberarsi sul sistema di giustizia penale solo a condizione che siano neutralizzati – o quantomeno contenuti – i possibili risvolti negativi delle novità appena citate. Si pensi ai rischi – per la durata del procedimento – che derivano dall'ipotesi in cui il percorso di giustizia riparativa intrapreso non dia esito positivo, con conseguente necessità di riprendere il processo penale; o, ancora, al peso accresciuto che grava sull'UEPE dall'ampliamento delle ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Proprio il ruolo dell'UEPE rappresenta, forse, il punto più debole dell'intero assetto normativo delineato dalla riforma. Su tale Ufficio, infatti, andranno prevedibilmente a gravare moltissime incombenze ulteriori – oltre a quelle citate, si pensi a quelle connesse alle nuove pene sostitutive – che si collocano ancora nella fase processuale, con conseguente rischio di allungamento considerevole della durata del processo, ove l'Ufficio non sia sollecito nell'adempiere alle proprie incombenze. In particolare, occorrerà valutare l'impatto sui tempi di definizione del giudizio, in primo e in secondo grado, della procedura di applicazione delle sanzioni sostitutive introdotta dall'art. 545-*bis* c.p.p.

In questa ipotesi, infatti, ove il giudice ritenga applicabile una sanzione sostitutiva e ritenga necessario acquisire informazioni dall'UEPE o dalla polizia giudiziaria, il processo rimarrà sospeso fino alla acquisizione di tali informazioni.

La previsione della norma, che impone al giudice di fissare la nuova udienza, dopo avere acquisito le informazioni, “*non oltre sessanta giorni*” appare assolutamente irrealistica, stante il carico di lavoro a cui sono attualmente sottoposti gli Uffici di Esecuzione Esterna.

Con più specifico riguardo alle varie fasi del rito ordinario, la riforma ha inciso innanzitutto sulle indagini preliminari, imponendo controlli più stringenti sul momento di iscrizione della persona sottoposta alle indagini nel registro *ex art.* 335 c.p.p., ma anche modificando i termini di durata delle indagini stesse e razionalizzando il c.d. “periodo di riflessione” intercorrente tra la fine delle indagini e la decisione del p.m. in ordine al rinvio a giudizio. Si tratta di modifiche che potrebbero incidere positivamente sulla durata del procedimento, ma che inevitabilmente andranno a gravare sull'ufficio GIP/GUP, con conseguente rischio di rallentamento in tale sede. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla modifica del criterio di giudizio da adottarsi – da parte sia del p.m., sia del g.u.p. – nella scelta tra archiviazione o non luogo a procedere e rinvio a giudizio.

Il rinvio a giudizio solo a fronte di una “*ragionevole previsione di condanna*”, infatti, rischia di non modificare in concreto il *modus operandi* dei singoli magistrati, posto che il decreto che dispone il giudizio continua a essere provvedimento assai più “conveniente”, sul piano del carico di lavoro, di una sentenza di non luogo a procedere; non a caso, anche dalle Presidenze degli uffici GIP/GUP del distretto sono emerse considerazioni di tenore analogo a quelle che si vanno ora svolgendo e che sono state avanzate anche in dottrina.

Occorre ricordare, infatti, che la sezione GIP/GUP verrà prevedibilmente caricata di incombenze significative in aggiunta a quelle – non indifferenti – di cui è già oggi titolare: non solo si aggiungono atti di controllo sull'operato del p.m. in sede di indagini preliminari, ma nell'auspicio del legislatore della riforma dovrebbero aumentare i *non luogo a procedere* e i *riti alternativi* celebrati in tale sede. È evidente che un tale maggior carico di lavoro richiede una redistribuzione delle forze all'interno degli Uffici, ma, ragionevolmente, anche un aumento della percentuale di copertura delle piante organiche.

Diverse anche le modifiche e le novità predisposte dalla cd. riforma Cartabia in ottica deflativa delle tempistiche processuali *stricto sensu* considerate.

Nell'ambito del giudizio ordinario di primo grado giova *in primis* evidenziare la previsione organizzativa di carattere generale secondo cui, in caso di impossibilità di esaurire il dibattimento in un'unica udienza (vale a dire, quindi, nell'assoluta maggioranza dei casi), il giudice predispone, nell'ottica dei principi di celerità e concentrazione, il calendario delle successive udienze e indica le specifiche attività da svolgersi in ciascuna di esse.

In questa fase, un'ulteriore e rilevante modifica, verosimilmente chiamata ad incidere sulla durata del processo, è rappresentata dall'introduzione, all'art. 495 c.p.p., del nuovo comma 4^{ter}. Nell'ipotesi – assai frequente – di mutamento della persona del giudice nel corso del dibattimento, viene esclusa la riassunzione delle prove dichiarative, sollecitata dalla parte che vi abbia interesse, qualora il «*precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva*», salvo che il giudice la ritenga strettamente necessaria, in relazione a specifiche esigenze. Lo

strumento della videoregistrazione è considerato, dunque, strumento idoneo a contemperare le contrapposte esigenze in gioco, assicurando la correttezza nella valutazione della prova (e, quindi, nell'assunzione della decisione) e tutelando l'efficienza nell'amministrazione della giustizia. Se sul lungo periodo tali novità appaiono destinate a incidere positivamente sui processi che subiscono una modifica nella composizione dell'organo giudicante, nel breve periodo è indubbio che, ancora una volta, le difficoltà tecniche potrebbero incidere nel senso di non garantire la piena applicazione della riforma. Non appare dunque irragionevole la proposta, allo stato avanzata in via di emendamento al d. lgs. n. 162/2022, di posticipare l'entrata in vigore di tale istituto di due anni, rispetto alla data del 1° gennaio 2023.

Alcune peculiarità si registrano con riguardo al procedimento dinanzi al tribunale monocratico, rispetto al quale è stato previsto, innanzitutto, un notevole ampliamento delle ipotesi di reato per cui è statuito, ai sensi dell'art. 550 co. 2 c.p.p., che si proceda con citazione diretta a giudizio, con conseguente ed immediato sgravio per l'Ufficio G.U.P. Si considerino, a titolo esemplificativo, i delitti, di non rara contestazione, di falsa testimonianza, truffa aggravata, frode assicurativa e appropriazione indebita. Si tratta di modifiche di non secondaria importanza, considerato quanto si è detto sopra circa l'aggravio del lavoro degli uffici GIP/GUP derivante dalle modifiche apportate dalla riforma.

Nell'alveo di questi procedimenti si inserisce la previsione, assolutamente innovativa, della cd. udienza predibattimentale (nuovo art. 554^{bis} ss. c.p.p.): una "udienza filtro" che dovrebbe, nelle intenzioni legislative, consentire di evitare la celebrazione di dibattimenti evidentemente destinati a concludersi con una pronuncia assolutoria, costituendo altresì la sede deputata allo svolgimento delle attività prodromiche al giudizio dibattimentale (regolare costituzione delle parti, questioni preliminari, dichiarazione di assenza, controllo giurisdizionale sull'imputazione, richiesta di riti alternativi, etc.).

Ancora una volta, l'effettiva portata deflattiva della nuova "fase" risulterà strettamente connessa alla concreta modalità con cui l'organo giurisdizionale applicherà la nuova regola di giudizio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere «*quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

Sul punto in dottrina si è evidenziato il rischio – connesso appunto all'introduzione di un'udienza simile all'udienza preliminare, in una fase in cui non era contemplata – integrato da una possibile sostanziale svalutazione della nuova regola di giudizio, che, in senso opposto rispetto all'auspicato obiettivo, determinerebbe di fatto una dilatazione delle tempistiche processuali. Al contrario di quanto osservato sopra rispetto all'ufficio GIP/GUP, si è però osservato come detta eventuale criticità dovrebbe risultare contenuta alla luce della medesimezza dell'Ufficio chiamato a celebrare l'udienza predibattimentale e, in assenza di definizione in questa fase, la successiva udienza dibattimentale, seppur dinanzi a giudici persone fisiche diverse. In quest'ottica, l'adozione di un atteggiamento difforme rispetto alla regola dell'*in dubio pro reo*, e quindi all'oculata valutazione del fascicolo d'indagine e all'applicazione della nuova regola di giudizio, comporterebbe un aggravio del ruolo del giudice inserito all'interno del medesimo Ufficio.

Incisa in maniera rilevante dalle previsioni del d. lgs. n. 150 del 2022 è, altresì, la disciplina delle impugnazioni e del giudizio di appello.

Salvo quanto osservato in via preliminare rispetto alla configurazione di un processo penale telematico, la contrazione delle tempistiche di definizione della fase processuale di interesse è affidata, innanzitutto, all'introduzione, quale regola generale, di un rito camerale non partecipato, sostanzialmente in linea con quello già sperimentato nella fase emergenziale pandemica. È evidente come la previsione soltanto residuale di un'udienza partecipata contribuirà a snellire e velocizzare la procedura.

In generale, tutte le modifiche apportate dal legislatore delegato alla fase dell'impugnazione della pronuncia di primo grado si caratterizzano per le evidenti finalità di razionalizzazione e di deflazione, inserendosi nella direzione già tracciata dall'introduzione, per i reati commessi a far corso dal 1° gennaio 2020, del nuovo regime della improcedibilità.

In tal senso si annovera quella che è stata definitiva dai primi commentatori della riforma quale specificazione del giudizio di appello come "mezzo di controllo" sulla decisione di primo grado, più che come nuovo giudizio di merito.

È stato così ulteriormente circoscritto l'ambito di appellabilità dei provvedimenti e sono stati introdotti nuovi e più stringenti limiti all'ammissibilità dell'impugnazione, da escludersi, in particolare, in assenza di una sufficiente specificità dei motivi di appello e in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, nonché, ove si tratti di appello proposto nell'interesse dell'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, in mancanza di uno specifico mandato a impugnare.

Nella medesima direzione, un impatto del tutto verosimilmente positivo sulle tempistiche processuali e sulla riduzione del numero delle pendenze in grado di appello deriverà dalla prevista limitazione delle ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dall'ampliamento dell'ambito di applicazione del cd. concordato in appello e dalla devoluzione della decisione al giudice civile, previo vaglio di ammissibilità dell'atto di impugnazione, ove si tratti di appello proposto ai soli fini civili.

2.11 Novità in materia di estradizioni: l'Accordo di partenariato dell'U.E. con il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Rapporti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: estradizioni

I. Nella materia della reciproca consegna degli indagati, imputati e condannati colpiti da un titolo detentivo, il rapporto tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana sono stati disciplinati da strumenti giuridici differenti negli ultimi anni.

Il superamento del plurisecolare sistema dell'extradizione si è avuto grazie al mandato d'arresto europeo, che è stato istituito con decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13.06.2002 e che si fonda su un principio di più intensa fiducia reciproca tra gli Stati allora Membri dell'Unione europea.

Il mandato d'arresto europeo è stato implementato dal Regno Unito entro la scadenza del 31.12.2003 con lo *Extradition Act* 2003, pubblicato il 20.11.2003; quattro successive riforme hanno completato l'adeguamento dell'ordinamento del Regno Unito al nuovo strumento europeo. In Italia il mandato d'arresto europeo è stato implementato tardivamente, con la legge

69/2005, recentemente modificata e integrata con decreto legislativo n. 10/2021, attuativo della legge delega 117/2019.

Come noto, dalla mezzanotte del 31.01.2020 il Regno Unito è receduto dall'Unione Europea, dal mercato unico europeo e dall'unione doganale europea. Negli undici mesi successivi sino al 31.12.2020 si è esteso il periodo di transizione, previsto dall'articolo 126 l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, ratificato dal Consiglio dell'Unione Europea. Per tutto il 2020, quindi, i rapporti in materia estradizionale con il Regno Unito hanno continuato a essere disciplinati dal mandato d'arresto europeo, ai sensi dell'articolo 62 del citato Accordo sul recesso. Ancora nel 2021, il sistema del mandato d'arresto europeo ha continuato ad applicarsi a chi è stato arrestato entro il 31.12.2020, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

Dopo quattro mesi in cui era riemerso il tradizionale sistema basato sull'extradizione, è intervenuta la Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.4.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale italiana — Unione Europea — del 24.6.2021. Con tale decisione, è stato approvato in via definitiva l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra, in breve Accordo di partenariato.

La parte terza del richiamato Accordo regola la cooperazione delle Autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e il relativo titolo VII (consegna), che consta degli articoli da 596 a 632. Qui si trova la disciplina del meccanismo di arresto e consegna delle persone ricercate fra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione Europea.

II. Conseguentemente, la decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto emesso dall'autorità giudiziaria del Regno Unito deve essere assunta applicando le regole previste dall'Accordo (Cass. 24/08/2021 Cc. - dep. 16/09/2021, n. 34466).

Diversamente, sul piano procedimentale, le modalità e i tempi di assunzione delle decisioni dell'autorità giudiziaria non sono disciplinate espressamente dall'Accordo di partenariato.

In via interpretativa, la lacuna è stata colmata valorizzando la somiglianza processuale tra il nuovo meccanismo di arresto e consegna delle persone ricercate dal Regno Unito e il preesistente sistema del mandato d'arresto europeo.

Trovano dunque applicazione le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo, in quanto compatibili (Cass. 24/08/2021 Cc. - dep. 16/09/2021, n. 34466).

III. I dati statistici registrati nel sistema informatico “*Autorità giudiziaria internazionale*” per la Corte di Appello di Milano restituiscono un quadro già statisticamente significativo a proposito del succedersi del mandato arresto d'europeo, pienamente applicabile fino a tutto il 2020, e del nuovo meccanismo previsto dall'Accordo di partenariato, applicabile dal secondo quadrimestre del 2021:

Tab. 44 - Corte di Appello di Milano – mandati di arresto richiesti dal Regno Unito

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sopravvenuti	1	1	3	6	3	1
Accolti	1	1	3	4	3	1
Respinti				2		

Il mandato d’arresto europeo aveva trovato applicazioni non numerose fino al 2018 con riferimento alle richieste del Regno Unito riferite a persone presenti nel Distretto di Milano. Nel 2019 e nel 2020, nonostante la scarsa mobilità internazionale che senza dubbio ha caratterizzato il primo anno della pandemia da Covid-19, numerosi sono stati i procedimenti per l’esecuzione di mandati d’arresto europeo sopravvenuti all’attenzione di questa Corte di Appello. Nella vigenza del mandato d’arresto europeo, le decisioni di esecuzione superavano sempre largamente quelle di rigetto della consegna, coerentemente con la finalità dello strumento di garantire una circolazione dei titoli detentivi in un comune spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in attuazione di quanto previsto all’articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Nel 2021 e nell’appena concluso 2022, quantomeno con riferimento ai dati dei suoi primi 11 mesi, la tendenza del numero dei procedimenti sopravvenuti presenta un chiaro segno d’inversione al ribasso. In altri termini, nel Distretto di Milano, molte meno che nel 2020 sono state le persone arrestate in esecuzione di un titolo detentivo formato nel Regno Unito.

Tre le più probabili cause: una minore circolazione di persone tra il Regno Unito e questo Distretto, in cui pure è collocato uno dei due maggiori aeroporti nazionali; un ricorso al nuovo strumento di riconoscimento dei titoli detentivi minore rispetto a quanto era avvenuto per il mandato d’arresto europeo; una mera coincidenza non ancora statisticamente significativa. Di certo, resta interessante monitorare continuamente il dato, al fine di vagliare se quest’ultima ipotesi sia quella fondata, oppure se il nuovo assetto giuridico, determinato dal recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, abbia effettivamente condotto sul piano processuale penale a interazioni minori o comunque meno intense tra due aree di nodale importanza per l’economia dell’intero continente, quali appunto il Distretto di Milano e i territori soggetti alla Corona d’Inghilterra.

Interessante, infine, osservare che il nuovo meccanismo di riconoscimento ed esecuzione di titoli detentivi ha sinora sempre condotto a decisioni di accoglimento. Segnale, questo, che le competenti autorità di questo Distretto e del Regno Unito non appaiono divise da interpretazioni contrastanti circa le nuove disposizioni dell’Accordo di partenariato, che pure, rispetto al mandato d’arresto europeo, risultano indubbiamente più complesse e ricche di eccezioni rispetto al principio del mutuo riconoscimento dei titoli detentivi.

2.12 La confisca di beni patrimoniali.

Si è illustrato nella relazione dello scorso anno la questione delle statuizioni inerenti le confische di beni di varia natura rivelatesi in rapido aumento, avendo il legislatore previsto nuove tipologie di ablazione (diretta, per equivalente, di valore o di sproporzione, di prevenzione), ampliandone al tempo stesso lo spettro applicativo e facendo emergere problematiche inerenti l'applicazione delle nuove norme ai fatti di reato commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, come per la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cpp (da ultimo novellato con la legge n. 3/2019), che ha esteso le ipotesi di confisca senza condanna a seguito di declaratoria di prescrizione del reato da parte del giudice di appello (o di legittimità).

Si è dato anche conto che numerosi problemi propostisi in funzione della **confisca di beni, della loro gestione e vendita**, possono trovare una soluzione nella disciplina di cui all'art. 7 della legge delega n. 134/2021, con cui si sono date disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, evitando così che i singoli Uffici esecuzione dei Tribunali e della Corti – spesso sforniti delle conoscenze necessarie per le vendite immobiliari – facciano registrare disomogenee, se non addirittura una generalizzata stasi dei procedimenti.

In particolare, si è disposto che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli artt. 534-*bis* e 591-*bis* del c.p.p. e che l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati avvenga in conformità alle previsioni di cui all'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.

Già lo scorso anno la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano aveva illustrato la procedura seguita per l'emissione di provvedimenti aventi ad oggetto beni immobili e imprese, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 34 D.lgs. n. 159/2011, come modificata dalla legge n. 161/2017, che dispone la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende, in caso di esercizio da parte di soggetti nei cui confronti siano state richieste o emesse misure di prevenzione, o che operino con il rischio di infiltrazioni mafiose, o sottoposti a procedimenti penali per alcuni reati contro il patrimonio. In particolare ha rilevato di aver applicato, nel periodo di riferimento, la prevista misura dell'amministrazione giudiziaria, in una forma proporzionata all'infiltrazione illegale accertata, evitando l'assunzione dell'attività di impresa mediante l'impossessamento degli organi gestori e preferendo un affiancamento a questi dell'amministrazione giudiziaria, secondo un modello unanimemente apprezzato a livello nazionale, in quanto qualificato dalla duplice finalità di salvaguardare l'attività di impresa e di migliorare i modelli di organizzazione aziendale.

Anche per l'annualità in corso il Tribunale di Monza ha segnalato che la peculiarità del tessuto sociale ed economico del circondario sta determinando la pendenza di un numero sempre maggiore di procedimenti di notevole complessità e durata per fatti di criminalità organizzata, oltre che di corruzione e di criminalità economica, ed evidenziato che detti fenomeni danno spesso luogo a provvedimenti di sequestro (o confisca) penale, ricollegabili all'accentuata

attenzione data dal legislatore alle misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto patrimoniale alla criminalità di tipo mafioso e a quella di profitto in genere.

Si tratta di sequestri e di **confische per equivalente**, emessi a carico di imputati/condannati per c.d. “reati spia”, con riferimento alla recente previsione di cui **all’art. 240-bis** c.p. avente ad oggetto “*Confisca in casi particolari*”, norma inserita dall’art. 6 del d.lgs. 1.03.2018, n. 21, che riprende e amplia le ipotesi *ex art. 12-sexies* co. 1, *2-ter*, *4-bis* e ss. d.l. n. 306/1992 e succ. mod. (Codice Antimafia): in pratica, la novella ha sostanzialmente svincolato la confisca dalla criminalità organizzata e l’ha collegata alla criminalità economica (c.d. confisca allargata), applicabile per tutte le persone responsabili di molteplici ipotesi di reato (corruzione, violazioni tributarie, usura, stupefacenti, riciclaggio, ricettazione, etc.), con possibilità di disporre il sequestro di tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta dell’imputato, in presenza di ricchezze sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

Ovviamente, le misure patrimoniali, che si applicano nel processo penale anche nella fase esecutiva, comportano notevoli aggravii di lavoro per la complessità della gestione dei beni (spesso, appunto, immobili o aziende).

A questo riguardo, si conferma che anche per quest’anno permangono le criticità già segnalate in ordine alla fruttuosità dell’ablazione, che spesso riguarda cespiti privi dell’originario valore assegnato in quanto gravati da debiti nominali (per gli immobili costituiti da ipoteche iscritte anteriormente all’esecuzione del sequestro preventivo e per le quote di società di capitali gravate da consistenti passività) ovvero da diritti di terzi rivendicanti la titolarità anche sostanziale dei beni confiscati nei confronti di soggetti condannati (in quanto riconducibili alla loro disponibilità effettiva); mentre, con riferimento specifico all’esecuzione delle confische per equivalente divenute definitive, si è posta una questione di ripartizione della competenza tra uffici requirenti e giudicanti, posto che per questo genere di ablazione risulta necessaria l’imputazione del valore ricavabile e poi ricavato dalla liquidazione del bene confiscato, nei limiti dell’importo stabilito dal giudice della cognizione.

La materia è stata finalmente regolata *ex novo* per effetto delle norme che entreranno in vigore con il D. Lgs. n. 150/2022, che ha modificato e ampliato delle disposizioni dell’art. 86 Disp. Att. c.p.p.

Per effetto di tali nuove norme il compimento delle operazioni di vendita dei beni confiscati potrà essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o a uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili. Inoltre, qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolgerà con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.

2.13 – Una focalizzazione tematica: gli infortuni sul lavoro.

L'attenzione istituzionale esplicita al tema degli infortuni sul lavoro pare più forte e doverosa che mai in questo periodo storico, anche in Italia. Nel trascorso anno 2022, il Capo dello Stato ha ribadito che la tutela della sicurezza sul lavoro va annoverata tra le vere e proprie priorità della Repubblica, con accenti ancor più intensi che mai.

Infatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'intervento reso in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro, ha avuto parole che riempiono di ulteriore significato il noto dettato del primo articolo della Costituzione Repubblicana: *“Il lavoro è misura di libertà, di dignità, rappresenta il contributo alla comunità. È strumento di realizzazione di diritti sociali. È motore di rimozione delle disuguaglianze, tema essenziale dopo la pandemia che le ha aggravate e ne ha create di nuove. Premessa di tutto è la sicurezza sul lavoro. È una battaglia che viene da lontano. L'integrità della persona e della salute dei lavoratori è parte essenziale della visione che ispira il nostro patto costituzionale [...] Vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza l'impegno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie, rappresenta un'umiliazione per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi, producendo beni e servizi, vede la propria attività sfigurata da queste morti”*.

Il sistema giudiziario, nella sua fondamentale funzione di presidio della legalità, è consapevole del proprio dovere di apportare un decisivo contributo sotto gli specifici profili della tutela dei lavoratori, senza discriminazione di genere, etnia, nazionalità o religione, e della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

L'apertura del nuovo anno giudiziario rappresenta una preziosa occasione di riflessione, nonché giusta sede per la trasparente osservazione dell'andamento dell'attività giurisdizionale nell'ambito d'interesse.

A tal riguardo, quest'anno sono stati raccolti i dati statistici relativi al settore penale nel distretto della Corte di Appello di Milano con riferimento al periodo compreso tra il 2017 e il 2021.

Più nel dettaglio, i dati riguardano i processi penali sopravvenuti negli uffici giudicanti, pendenti e definiti in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose, nella forma aggravata dalla circostanza che il fatto sia stato commesso in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli 589, comma secondo e 590, comma terzo del codice penale).

Come di consueto, l'analisi dei flussi si è svolta con la raccolta in forma aggregata e anonima dei dati complessivi annuali di ciascun ufficio giudiziario, in relazione al numero dei processi sopravvenuti e a quelli definiti nell'anno solare, nonché al numero dei processi pendenti al termine di ciascuna annualità. Tali dati consentono di calcolare l'indice di ricambio e la durata prognostica media dei processi (*clearance rate* e *disposition time*, secondo la terminologia anglofona ancora in uso anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Come noto, l'indice di ricambio è l'indicatore in cui valori superiori all'unità indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con una conseguente riduzione dell'arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell'unità indicano che il numero dei definiti è minore del numero dei procedimenti sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle pendenze.

L'analisi dei risultati permette di delineare un quadro preciso dell'attività svolta nel quinquennio di riferimento e offre spunti per futuri interventi finalizzati a migliorare ulteriormente l'efficienza

della tutela giurisdizionale in questo settore. Nella seguente tabella è indicato il totale cumulativo dei dati comunicati da ciascun Ufficio giudiziario del Distretto di Milano, di processi promossi per omicidi colposi con la circostanza aggravante della violazione della normativa prevenzionistica e per lesioni colpose con la stessa circostanza aggravante. Sono evidenziate in verde le caselle che mostrano indici di ricambio superiori al 120% e un *disposition time* inferiore al dato mediano europeo del settore penale. Sono evidenziati in arancione i dati che hanno destato attenzione in relazione all'indice di ricambio, laddove inferiore al 90%, e al *disposition time*, laddove maggiore a 730 giorni, vale a dire all'equivalente di 2 anni.

Tab. 45 – Distretto di Milano – flussi dei procedimenti in materia di infortuni sul lavoro

Corte di Appello di Milano	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	105	101	69	53	52
pendenti	110	117	91	77	78
definiti	73	94	95	67	51
<i>clearance rate</i>	0,70	0,93	1,38	1,26	0,98
<i>disposition time</i>	550,00	454,31	349,63	420,63	558,24
Tribunale di BUSTO ARSIZIO	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	13	18	38	17	15
pendenti	10	12	29	34	22
definiti	24	16	21	12	27
<i>clearance rate</i>	1,85	0,89	0,55	0,71	1,80
<i>disposition time</i>	152,08	273,75	504,05	1037,00	297,41
Tribunale di COMO	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	8	3	8	13	5
pendenti	0	0	1	5	6
definiti	8	3	7	8	4
<i>clearance rate</i>	1,00	1,00	0,88	0,62	0,80
<i>disposition time</i>	0,00	0,00	52,14	228,75	547,50
Tribunale di LECCO	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	96	81	72	76	116
pendenti	24	14	11	16	6
definiti	87	91	75	71	126
<i>clearance rate</i>	0,91	1,12	1,04	0,93	1,09
<i>disposition time</i>	100,69	56,15	53,53	82,48	17,38
Tribunale di LODI	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	77	68	94	64	64
pendenti	89	90	69	45	56
definiti	71	67	115	88	53

<i>clearance rate</i>	0,92	0,99	1,22	1,38	0,83
<i>disposition time</i>	457,54	490,30	219,00	187,16	385,66
Tribunale di MILANO	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	134	123	105	51	73
pendenti	120	93	92	75	77
definiti	139	150	106	68	71
<i>clearance rate</i>	1,04	1,22	1,01	1,33	0,97
<i>disposition time</i>	315,11	226,30	316,79	403,68	395,85
Tribunale di MONZA	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	80	41	94	41	45
pendenti	91	75	96	78	70
definiti	55	57	73	59	53
<i>clearance rate</i>	0,69	1,39	0,78	1,44	1,18
<i>disposition time</i>	603,91	480,26	480,00	483,86	482,08
Tribunale di PAVIA	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	11	27	18	28	21
pendenti	4	3	9	23	32
definiti	13	28	12	14	12
<i>clearance rate</i>	1,18	1,04	0,67	0,50	0,57
<i>disposition time</i>	112,31	39,11	273,75	601,29	973,33
Tribunale di SONDRIO	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	0	0	0	0	0
pendenti	0	0	0	0	0
definiti	0	0	0	0	0
<i>clearance rate</i>					
<i>disposition time</i>					
Tribunale di VARESE	2017	2018	2019	2020	2021
sopravvenuti	6	7	2	5	9
pendenti	17	13	6	9	10
definiti	9	11	9	2	8
<i>clearance rate</i>	1,50	1,57	4,50	0,40	0,89
<i>disposition time</i>	689,44	431,36	243,33	1647,00	456,25

D'interesse generale è una nota almeno parzialmente rassicurante. Dal 2017 ad oggi si è verificato un tendenziale calo complessivo del numero dei fascicoli sopravvenuti per i delitti in esame. Ciò è particolarmente evidente per gli anni 2020 e 2021 sia per la Corte di Appello, unico ufficio giudiziario con competenza territoriale estesa all'intero Distretto anche in questa materia, sia per i Circondari di Milano e Lodi. Un dato, questo, che potrebbe essere correlato almeno in parte

all'incremento del lavoro agile e del telelavoro. Se è vero che essi sono stati potenziati nello scorso triennio come strumento di contenimento epidemico, è lecito domandarsi se essi non possano rivelarsi idonei, anche su base non emergenziale, al contenimento dei costi causati dagli infortuni sui luoghi di lavoro, in quei limitati ambiti nei quali il lavoro in presenza non sia l'unica modalità compatibile con la natura della prestazione lavorativa.

Anche per quando riguarda il numero dei fascicoli pendenti si osserva un andamento tendenziale positivo, vale a dire un decremento nell'ultimo quinquennio per la Corte d'Appello di Milano (da 110 nel 2017 a 92 al 30/6/2022) e per la maggior parte degli uffici di primo grado (Lecco, Lodi, Milano, Monza, Varese). Anche questa linea di tendenza fa ben sperare, poiché mostra che nel Distretto di Milano e soprattutto nei circondari con più processi penali per infortuni sul lavoro, dal 2017 al 2021 sono stati tendenzialmente e progressivamente meno numerosi i processi in attesa di una sentenza definitiva. Sono invece comprensibilmente aumentate le pendenze nei tribunali che nel 2017 registravano non più di una decina di processi pendenti in questa materia: Busto Arsizio (da 10 nel 2017 a 22 al 30/6/2022), Pavia (da 4 a 26) e Como (da 0 a 6). Sondrio ha comunicato che non constano nei suoi registri informatici processi penali censiti nel quinquennio in esame con le qualificazioni giuridiche del fatto di reato corrispondenti a quelle sopra indicate.

Del dato dei processi definiti per anno sono significativi, più che i valori assoluti, il rapporto con il dato dei processi sopravvenuti, rapporto che rappresenta appunto l'indice di ricambio anche noto come *clearance rate*, e il rapporto con il numero dei processi pendenti, il quale moltiplicato per 365 dà per risultato l'indice noto come *disposition time*.

La lettura combinata dei due indici restituisce un quadro variegato.

La Corte di Appello di Milano, dopo indici di ricambio negativi in questa materia negli anni 2017 e 2018, ha decisamente invertito la rotta nel 2019 e 2020, per poi attestarsi in prossimità del punto di equilibrio (pari a 1) nel 2021. La Corte ha registrato sempre *disposition time* largamente inferiori al valore di 730, corrispondente alla soglia di 2 anni, e nel 2019 addirittura inferiori alla durata di un anno. Particolarmente positivo l'indice di ricambio registrato nel 2019, 2020, 2021 nei processi per morti sul lavoro: rispettivamente, 1,65; 2,36 e 1,125.

Fra gli uffici di primo grado, il solo Tribunale di Lecco è riuscito a mantenere costantemente basso il *disposition time*, sempre largamente al di sotto della mediana europea di 147 giorni riferita al primo grado di giudizio nel settore penale (che, si ricorda, non è omogenea rispetto a quella del secondo grado). Tale risultato molto positivo è stato maturato con indici di ricambio comparativamente più costanti rispetto agli altri tribunali e sempre relativamente vicini al valore di 1 che rappresenta il punto di equilibrio.

Il Tribunale di Milano, caratterizzato da numeri più elevati coerentemente con l'elevato numero d'impresе e di connessi rischi d'infortunio, è riuscito a tenere sotto controllo il *disposition time* nonostante l'elevata pendenza, grazie a indici di ricambio costantemente positivi, ad anni alterni addirittura nettamente positivi.

Più altalenante l'andamento dei Tribunali di Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, tra i quali Lodi e soprattutto Monza presentano ordini di grandezza d'indubbio significato statistico, coerentemente con la vocazione industriale e agricola dei territori del loro circondario. Stanti i bassi valori assoluti di processi pendenti, non appaiono statisticamente significativi gli indici di

ricambio negativi e i *disposition time* costantemente crescenti registrati nei Tribunali di Como e Pavia.

È comunque positivo osservare l'interesse manifestato dalle Presidenze dei Tribunali del Distretto, anche quelli che numericamente potrebbero apparire meno "performanti", per la raccolta dei dati qui esaminati: tale azione positiva ha di per se stessa catalizzato la presa di coscienza della specifica, accresciuta rilevanza del valore della ragionevole durata del processo nella materia degli infortuni sul lavoro.

3. La giustizia penale nel Distretto

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati aggregati del settore penale nel distretto di Milano per l'anno giudiziario 2021/2022 e per quello precedente, ai fini di un significativo confronto.

Se si analizzano i dati complessivi – relativi alla somma di dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello giudice di pace, sezione assise, GIP e GUP, si rileva che le pendenze del settore penale registrate nei Tribunali del distretto di Milano sono diminuite rispetto allo scorso anno giudiziario (-8,58%).

Tab. 46 – *Flussi relativi ai procedimenti penali nei Tribunali del distretto di Milano negli a.g. 2020/21 e 2021/22*

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2020/2021			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Tribunale e relative sezioni	Dibattimento collegiale	1.359	1.177	2.040	1.437	1.350	2.152	5,74%	14,70%	5,49%
	Dibattimento monocratico	24.669	25.443	34.514	30.055	27.385	37.030	21,83%	7,63%	7,29%
	Appello Giudice di Pace	147	138	105	157	128	131	6,80%	-7,25%	24,76%
	Sezione assise	23	15	24	18	27	16	-21,74%	80,00%	-33,33%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	69.789	57.553	51.472	72.934	71.711	41.264	4,51%	24,60%	-19,83%
	Totale Tribunale e relative sezioni	95.987	84.326	88.155	104.601	100.601	80.593	8,97%	19,30%	-8,58%

Nella tabella che segue è riportata la suddivisione delle pendenze penali al 30/6/2022 tra collegiale (dibattimento collegiale e assise), dibattimento monocratico, GIP e GUP. In tutti i Tribunali del Distretto più che una pendenza su tre è della sezione GIP/GUP e nella più parte dei Tribunali (circa i 2/3), questa sezione sembra versare in particolari difficoltà.

Tab. 47 – *Pendenze penali al 30/6/2022 nei Tribunali del distretto di Milano*

Sede di tribunale	I semestre 2022						
	pendenti totale	di cui: collegiale (assise+dib)		di cui: monocratico		di cui: GIP-GUP	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
MILANO	29.122	1.056	4%	14.257	49%	13.809	47%
BUSTO ARSIZIO	5.680	101	2%	1.913	34%	3.666	65%
COMO	6.269	124	2%	2.680	43%	3.465	55%
LECCO	1.768	65	4%	1.042	59%	661	37%
LODI	5.677	90	2%	2.359	42%	3.228	57%
MONZA	13.480	332	2%	7.669	57%	5.479	41%

PAVIA	6.610	259	4%	2.941	44%	3.410	52%
SONDRIO	1.169	26	2%	666	57%	477	41%
VARESE	10.818	115	1%	3.634	34%	7.069	65%

Nella tabella sottostante vengono riportati gli indici di ricambio (IR), smaltimento (IS) e durata prognostica (DT) registrati in tutti i Tribunali del Distretto di Milano.

Da ricordare che l'indice di ricambio (rapporto tra definiti e sopravvenuti) si attesta su valori positivi se maggiore di 100, perché ciò significa che l'ufficio riesce a definire più di quanto non sopravvenga.

L'indice di smaltimento (rapporto tra definiti e somma dei pendenti iniziali e sopravvenuti) si attesta su valori positivi se maggiore di 0,60, perché significa che l'ufficio riesce a intaccare l'arretrato definendo non solo le sopravvenienze dell'anno, ma anche parte delle pendenze accumulate.

La durata prognostica (o *Disposition time*, DT) esprime in giorni il tempo occorrente per definire mediamente un fascicolo.

Sulla base di tali indici, nei Tribunali del Distretto la situazione per il settore penale appare nel complesso non critica. Infatti, quanto a quello di ricambio, cinque uffici hanno un indice superiore a 100 nell'anno corrente, mentre gli altri uffici presentano indici che si discostano di poco da 100, salvo il Tribunale di Varese che presenta ancora indici molto bassi, sia di ricambio che di smaltimento. Parimenti, per quest'ultimo, tutti i Tribunali hanno un dato positivo, tranne i Tribunali di Lodi e Monza, che presentano comunque peggioramenti contenuti.

La durata prognostica è, in tutto il distretto inferiore al biennio (il triennio è il tempo ritenuto ragionevole per il processo di primo grado) e si rileva che il Tribunale di Varese riguardo al *Disposition time*, presenta grandi miglioramenti, in quanto l'indice è passato, da 1.363 giorni dello scorso periodo, agli attuali 306.

Tab. 48 - indici di ricambio (IR), smaltimento (IS) e durata prognostica (DT) nei tribunali del distretto di Milano, settore penale negli a.g. 2020/21 e 2021/22

Tribunale	A.G. 2020/2021			A.G. 2021/2022		
	<i>Indice di ricambio (IR)</i>	<i>Indice di smaltimento (IS)</i>	<i>Durata prognostica (DT)</i>	<i>Indice di ricambio (IR)</i>	<i>Indice di smaltimento (IS)</i>	<i>Durata prognostica (DT)</i>
Busto Arsizio	87	0,53	319	103	0,64	205
Como	94	0,54	310	94	0,53	330
Lecco	103	0,63	212	94	0,62	222
Lodi	89	0,37	613	100	0,44	466
Milano	88	0,57	281	97	0,60	241
Monza	83	0,45	441	68	0,39	564
Pavia	100	0,51	354	103	0,55	294
Sondrio	114	0,68	175	104	0,67	182
Varese	64	0,22	1263	114	0,54	306

3.1 L'incidenza dei riti alternativi nei Tribunali del Distretto e la stabilità delle decisioni di primo grado

Per una analisi più approfondita del funzionamento della giustizia penale nel primo grado appare utile riportare i dati statistici forniti sul punto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia circa la percentuale di definizione dei processi con riti alternativi (dato aggiornato al 30.06.2022).

Si riportano in primo luogo i dati relativi al giudizio monocratico:

Tab. 49 – definizioni con rito monocratico al 30/6/2022 nei Tribunali del distretto di Milano

Definiti con sentenza monocratica									
Rito	BUSTO ARSIZIO	COMO	LECCO	LODI	MILANO	MONZA	PAVIA	SONDRIO	VARESE
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	1.048	832	653	889	7.290	1.804	1.033	378	1.084
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	15	12	33	12	239	28	18	2	9
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	183	303	107	88	1.540	419	164	53	171
Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	13	15	1	3	116	22	7	8	11
Giudizio_abbreviato	151	121	94	114	2.870	555	170	78	121
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	69	146	62	62	41	77	467	14	64
Totale	1.479	1.429	950	1.168	12.096	2.905	1.859	533	1.460
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	29,1%	41,8%	31,3%	23,9%	39,7%	37,9%	44,4%	29,1%	25,8%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa -

Si riportano di seguito i dati relativi al giudizio collegiale:

Tab. 50 – definizioni con rito collegiale al 30/6/2022 nei Tribunali del distretto di Milano

Definiti con sentenza collegiale									
Rito	BUSTO ARSIZIO	COMO	LECCO	LODI	MILANO	MONZA	PAVIA	SONDRIO	VARESE
Giudizio Ordinario Definiti nel merito per esito	62	37	38	63	556	107	74	15	38
Giudizio Direttissimo Definiti nel merito per esito	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Applicazione Pena Su Richiesta Definiti nel merito per esito	3	1	0	0	12	1	0	0	0

Giudizio Immediato Definiti nel merito per esito	8	16	1	6	101	10	7	1	9
Giudizio_abbreviato	1	0	3	0	21	1	0	0	0
Giudizio Immediato a Seguito Di Opposizione a Decreto Penale Definiti nel merito per esito	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Totale	74	54	42	69	695	119	82	16	47
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	16,2%	31,5%	9,5%	8,7%	20,0%	10,1%	9,8%	6,3%	19,1%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

L'esame della tabella sopra riportata giustifica le considerazioni che seguono.

1. La scelta dei riti alternativi è sensibilmente differenziata fra giudizio monocratico e giudizio collegiale: in alcuni Tribunali la percentuale di giudizi collegiali con riti alternativi è inferiore al 10%.
2. Nel rito monocratico la scelta dei riti alternativi supera in alcuni casi il 40%, ma in genere resta intorno alla media del 33% (un terzo esatto delle definizioni).
3. Si tratta quindi di percentuali che confermano una sostanziale scarsità di accesso ai riti alternativi, con conseguente allungamento dei tempi di definizione dei processi con il rito ordinario.
4. Questa situazione appare più accentuata nel rito collegiale e si riflette, come si può rilevare dalle altre statistiche, sulla durata media dei relativi processi ordinari.

Per quanto riguarda, invece, l'indice di stabilità delle sentenze di primo grado, si rileva che nell'a.g. 2021/22 è stato riformato in appello (riforma parziale o totale) il 38% delle sentenze appellate (dato in linea con quello dello scorso anno).

4. I Tribunali del Distretto: indicazioni generali

Dato comune a tutti gli Uffici del distretto, come già evidenziato nello scorso anno, è una **progressiva ripresa dell'attività giudiziaria** giunta a ritmi quasi ordinari, dopo il difficile periodo della pandemia.

Peraltro molti Tribunali rilevano positivi effetti della pur problematica esperienza lavorativa collegata al Covid, considerato che il periodo emergenziale ha richiesto l'adozione di importanti disposizioni organizzative che hanno comportato un radicale cambiamento nell'attività degli uffici, al fine di disciplinare, da un lato, l'erogazione di servizi indifferibili ed urgenti e, dall'altro, di tutelare la salute dei lavoratori, come ad esempio attivando forme di lavoro agile tali da consentire anche lo svolgimento dell'attività senza necessità della presenza fisica negli uffici. Dunque, si è dato ampio e generale impulso all'informatizzazione e all'uso di strumenti telematici in tutti i settori.

Rileva in particolare il Presidente del Tribunale di Milano, con riferimento alla pandemia, che non si riscontra alcuna attuale incidenza negativa sulla capacità di definizione dei processi, anzi, al

contrario, occorre evidenziare il positivo impatto dello strumento della partecipazione all'udienza delle persone a distanza mediante l'applicativo Microsoft Teams e l'utilizzo della posta elettronica, in sostituzione del deposito in cancelleria per le istanze e gli altri atti delle parti, strumenti introdotti a motivo delle restrizioni connesse alla pandemia che sono ancora efficacemente utilizzati, ove consentito.

Sentenze di assoluzione. Nelle relazioni degli ultimi periodi, si è dato atto della permanenza del preoccupante dato, in tutti i distretti, di un **numero eccessivamente elevato di provvedimenti di assoluzione**, soprattutto a seguito di giudizio ordinario **monocratico**; assoluzioni che hanno raggiunto valori intorno al 50% e oltre, come per i tribunali di Como e Varese. In proposito, si era rilevato che ciò imponeva un serio confronto tra Uffici requirenti e giudicanti, al fine di verificare la possibilità di soluzioni idonee ad evitare a un numero elevato di cittadini di vedersi sottoposti "inutilmente" a procedimenti penali, non essendo certo sufficiente il fatto che la commissione Giustizia della Camera avesse approvato all'unanimità un emendamento alla legge di Bilancio che prevedeva il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto in un processo penale.

Dalla valutazione dei dati statistici aggiornati e dalla lettura delle relazioni dei Presidenti, emerge che anche nel periodo in esame il dato non è cambiato, posto che la percentuale di assoluzioni rilevata è sempre superiore al 30% e, in alcuni casi, si attesta anche intorno al 50%, come per Lecco e Como, arrivando fino al 56% per Varese.

Si confida, quindi, come rilevato lo scorso anno, che al superamento di tale criticità possano giovare le norme di cui alla **legge di riforma** n. 134/2021, già approvate e di prossima entrata in vigore, norme che introducono anzitutto una **modifica della regola di giudizio** per la richiesta di archiviazione, da presentare non più quando gli elementi raccolti nelle indagini preliminari «*non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio*», ma quando essi «*non consentono una ragionevole previsione di condanna*». E altresì di quella per l'applicazione dell'articolo 425, comma 3, c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP), nel senso di prevedere che il giudice pronunci la sentenza non più – come ora – «*quando gli elementi acquisiti risultino ... comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio*», ma quando essi «*non consentano una ragionevole previsione di condanna*».

Si richiede così al pubblico ministero, nel decidere se esercitare l'azione penale procedendo alla citazione diretta sulla base dell'esito degli atti di indagine svolti, e al gup, nel valutare i presupposti per l'emissione del decreto che dispone il giudizio, di effettuare un vaglio decisamente più pregnante degli elementi raccolti a carico dell'imputato; il che dovrebbe comportare una discreta estensione delle richieste e pronunce di archiviazione e di emissione di sentenze di non luogo a procedere.

Quanto, invece, alle pronunce di estinzione del reato per **prescrizione**, si conferma che i livelli si attestano su una media molto bassa per i vari settori, collegiale, monocratico e GIP-GUP, livelli certamente al di sotto di quelli nazionali.

4.1 Il Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, che opera nel contesto demografico ed economico già in parte sopra descritto (cfr paragrafo 6.1 cap. II La Giustizia civile) e che ha progressivamente acquisito varie **competenze di un tribunale distrettuale** anche nel **settore penale** (così in materia di riesame cautelare personale e misure di prevenzione), ma senza ottenere un adeguato incremento delle risorse del personale, di magistratura e amministrativo, ha ottenuto i risultati che si riportano nella tabella sottostante in forma comparata e che appaiono, almeno nel settore penale, caratterizzati dall'impatto negativo della pandemia e dal successivo, spiccato aumento delle sopravvenienze (peraltro, con indice di smaltimento 0,61 e di ricambio 0,99, dunque appena inferiore all'unità).

Segue Tabella con le statistiche del Tribunale di Milano negli ultimi anni:

Tab. 51 – flussi dei procedimenti del Tribunale di Milano

Procedimenti settore Penale*	01/07/2018 - 30/06/2019	01/07/2019 - 30/06/2020	01/07/2020 - 30/06/2021	01/07/2021 - 30/06/2022
Pendenti iniziali	22.201	27.206	25.983	28.454
Sopravvenuti	55.194	30.894	57.507	45.645
definiti	50.189	32.117	55.396	45.335
Pendenti finali	27.206	25.983	28.094	28.764
Indice di smaltimento	0,65	0,55	0,66	0,61
Indice di ricambio	0,91	1,04	0,96	0,99

* comprende dibattimento e GIP noti

Organici.

Quanto al **settore penale**, si dà atto che nel periodo in esame gli organici dei magistrati hanno subito variazioni negative rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, perché dei 14 Presidenti in pianta organica, le 2 vacanze dello scorso anno sono diventate 4; degli 80 Giudici in organico, le 6 vacanze al 30 giugno 2021 sono lievitare a 13. I Giudici Onorari in servizio al dibattimento sono 21.

Gli addetti all'ufficio del processo, assegnati a partire dalla fine di febbraio 2022 al dibattimento penale, sono 86 e, nel periodo in esame, fino a giugno 2022, hanno più che altro impegnato risorse dell'ufficio per la formazione "sul campo", vista la carenza di competenze operative specifiche.

Per quanto concerne il personale amministrativo impiegato nel settore penale, quello di cancelleria è gravato da una scopertura di organico del 27,68%, che si attesta al 33,79 % se si considera la scopertura reale, comprensive di applicazioni e distacchi. E, nelle qualifiche funzionali, appare preoccupante la totale mancanza di profili informatici (necessari ai programmi di sviluppo del processo telematico penale), di tecnici e contabili (neanche previsti nella dotazione organica, nonostante le nuove competenze in tema di spese di gestione), con negative

ripercussioni sul funzionamento dei servizi, che richiederebbero una specifica competenza professionale. Il che ovviamente tende a pregiudicare la realizzazione dei progetti di innovazione e di miglioramento organizzativo, e, più in genere, il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale. Si pensi, in particolare, alle criticità legate alla regolare celebrazione delle udienze, a causa della carenza di cancellieri e assistenti, anche se tali criticità sono state in parte compensate dalla possibilità di adibire gli addetti UPP all'assistenza alle udienze ed all'esecuzione di attività preparatorie e successive.

Dibattimento penale

Per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2022, dalle tabelle sottostanti (con dati dell'ufficio innovazione) emerge che, rispetto a quanto verificato nella scorsa annualità, sono in notevole aumento le sopravvenienze dei procedimenti monocratici (passati da un totale di 11.754 della scorsa rilevazione a 15.264), mentre un aumento più contenuto si registra per le sopravvenienze dei procedimenti collegiali (che da 790 passano a 804).

Tab. 52 – flussi procedimenti penali settore dibattimento

FLUSSI PROCEDIMENTI PENALI SETTORE DIBATTIMENTO ANNO GIUDIZIARIO 01/07/2021_30/06/2022

SEZIONE	pendenti al 01/07/2021 (totale MONO + COLL)	MONOCRATICO				COLLEGALE				pendenti al 30/06/2022 (totale MONO + COLL)
		pendenti al 01/07/2021	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2022	pendenti al 01/07/2021	sopravvenuti	esauriti nel periodo	pendenti al 30/06/2022	
I	1138	1017	1202	892	1327	121	69	87	103	1430
II	1473	1320	1576	1484	1412	153	90	98	145	1557
III	1802	1659	1520	1314	1865	143	55	110	88	1953
IV	1277	1210	1092	1016	1286	67	54	45	76	1362
V	1562	1445	1441	1353	1533	117	133	86	164	1697
VI	1134	1084	1245	1251	1078	50	61	61	50	1128
VII	660	621	1191	1038	774	39	56	62	33	807
VIII	1298	1244	1189	1230	1203	54	63	53	64	1267
IX	1682	1488	1534	1224	1798	194	140	85	249	2047
X	710	649	1198	891	956	61	51	66	46	1002
XI	515	482	717	611	588	33	30	33	30	618
SEZ. DIRETT.	310	309	1355	1272	392	1	2	3	0	392
Centrale	9	8	4	3	9	1	0	0	1	10
TOTALE	13570	12536	15264	13579	14221	1034	804	789	1049	15270

Quanto all'analisi dei predetti dati, si specifica che, per le undici sezioni che si occupano del processo nella fase dibattimentale, si registra una drastica inversione di tendenza dell'indicatore delle **pendenze**, Queste ultime, contrariamente allo scorso anno, sono **aumentate rispetto a quelle iniziali**, essendo i processi pendenti passati, da 13.570 al 30 giugno 2021, a 15.270 al 30 giugno 2022. L'aumento della pendenza nel settore dibattimentale è ancor più rilevante se si considera l'incremento delle definizioni rispetto al periodo precedente, sia nel settore monocratico (da 12.923 a 13.579), sia in quello collegiale (da 678 a 789).

Ancora: l'aumento delle pendenze è particolarmente significativo con riferimento al settore monocratico, passato da una pendenza iniziale di 12.536 processi a 14.221, aumento derivante dal notevole incremento delle sopravvenienze, che nello scorso periodo erano pari a 11.754, mentre nel periodo in esame sono aumentate a 15.264.

Il dato risente comunque anche dei processi sospesi per irreperibilità dell'imputato (complessivamente 2.469), il cui numero soltanto da quest'anno è stato possibile scorporare dal totale delle pendenze.

L'aumento delle sopravvenienze ha caratterizzato tutte le materie monocratiche, tranne la criminalità economica che mantiene il flusso decrescente, essendo passata da 568 sopravvenuti nel periodo precedente a 492 sopravvenuti nel periodo in esame.

Nel settore collegiale, il relativo incremento delle pendenze, da 1034 a 1049 processi, è caratterizzato dall'aumento delle sopravvenienze concentrato nei reati verso i soggetti deboli.

La targatura delle pendenze ultratriennali vanta un lieve miglioramento della situazione nel collegiale, che passa da 120 processi pendenti al 30.6.2021 (pari all'11,6%) a 114 pendenti al 30.6.2022 (10,9%). Nel monocratico, invece, le pendenze ultratriennali sono lievitate da 1.046 al 30.6.2021 (8,3%), a 1.330 al 30.6.2022 (9,3%).

Per quanto riguarda l'attività di definizione, si segnalano i seguenti dati:

- le pronunce di **prescrizione** sono leggermente aumentate, dal 2% al 3% (256 monocratiche e 6 collegiali al 30.6.2021; 339 monocratiche e 13 collegiali al 30.6.2022), ma rappresentano sempre un numero molto basso, anche se in aumento rispetto alle 167 sentenze del 30.6.2020;
- le **sentenze di assoluzione** sono passate dal 34% al 36% nel monocratico (da 4.187 al 30.6.2021 a 4.682 al 30.6.2022), mentre nel collegiale la percentuale è diminuita di un punto, anche se i numeri assoluti sono comunque aumentati (da 174 registrate il 30.6.2021 a 192 il 30.6.2022, numero decisamente elevato, in preoccupante aumento anche rispetto al 2020);
- l'incidenza dei **riti alternativi**, rilevante per il solo settore monocratico a citazione diretta, vede una loro stabilità a 2.740, pari al 19% delle sentenze, mentre le pronunce di applicazione della pena su richiesta sono ulteriormente diminuite a 1.702, sulla scia del fenomeno già registrato lo scorso anno;
- la durata media dei processi è di 275 giorni nel collegiale e 349 giorni nel monocratico. Il dato registra un peggioramento rispetto al periodo precedente nel settore monocratico, che vedeva una durata media dei processi pari 321 giorni, mentre nel settore collegiale si registra un miglioramento rispetto alla durata media precedente, pari a 369 giorni;
- nel monocratico, l'indice di ricambio è decisamente peggiorato, scendendo dal precedente indice positivo dell'1,11 all'indice negativo di 0,89; anche l'indice di smaltimento (rapporto tra definiti e sopravvenuti sommati alle pendenze iniziali), pari a 0,49, benché migliorato rispetto al precedente

0,46, non è positivo, perché inferiore al 50%, che rappresenta la stabilità e quindi sostenibilità del carico.

Nel settore collegiale, caratterizzato da processi particolarmente complessi e impegnativi sotto ogni profilo, l'indice di ricambio che è pari a 0,98 è migliorato, avvicinandosi all'unità, mentre l'indice di smaltimento, pari a 0,43 è negativo perché inferiore alla stabilità, rappresentata dallo 0,50.

Se si approfondisce l'analisi dei flussi con riferimento alle specializzazioni che caratterizzano il settore, si evidenzia che i migliori risultati si sono registrati per la criminalità economica, che assorbe le maggiori risorse dibattimentali, con quattro sezioni, presentando una rilevante riduzione delle pendenze, sia nel monocratico, sia nel collegiale, e significativi miglioramenti degli indici di ricambio e di smaltimento

Relativamente ai reati contro i *soggetti deboli*, la pendenza è aumentata da 293 processi a 389, a fronte di aumentate sopravvenienze da 225 a 256 e nonostante l'incremento delle definizioni, che sono passate da 117 a 160. Le maggiori criticità, che hanno determinato un peggioramento in relazione agli indici di ricambio e smaltimento, riguardano le nuove competenze collegiali come delineate dalla Legge meglio nota come *Codice rosso* (L. n. 69/2019), che hanno portato le sezioni, da una situazione che si poteva definire ottimale al 30.6.2019, in quanto non si registrava arretrato (se si eccettuano i procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato), alla situazione attuale, che vede un progressivo aumento annuale delle pendenze, in concomitanza con il radicamento della nuova competenza per i reati di cui all'art. 572 c. II c.p.. La situazione è stata, comunque, affrontata con una variazione tabellare che prevede l'aumento dei giudici chiamati a trattare tali processi.

Relativamente a **procedimenti particolarmente significativi** celebrati dalle sezioni penali, i presidenti delle relative sezioni segnalano come più impegnativi, oltre a quelli aventi ad oggetto le associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico, costituite tra persone di nazionalità straniera, i **processi per associazioni mafiose** o comunque **aggravati dal metodo mafioso**.

Tra questi, va ricordato il processo n. 7485/2021 Rg. Dib, a carico di Aliverti + 61, caratterizzato da oltre 50 imputazioni per corruzioni, truffe in danno del Parlamento europeo, turbata libertà degli incanti, false fatture, illecito finanziamento ai partiti e plurime contestazioni di associazione a delinquere, anche aggravate per uno degli imputati dall'art. 416bis 1 c.p.; il processo (definito convenzionalmente "mensa dei poveri"), che è nato dalla saldatura di tre tronconi d'indagini, vede tra gli imputati parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori vari e costituisce, secondo le imputazioni, uno spaccato sul malaffare e la gestione illecita della cosa pubblica nelle province di Milano e Varese.

Ancora, si segnalano, come **particolarmente complessi** i **processi per corruzione**, che necessitano di imponenti istruttorie documentali e che coinvolgono la tematica dei confini tra le diverse fattispecie di qualificazione della retribuzione illecita dei pubblici ufficiali nell'ambito della corruzione, induzione indebita e concussione. In particolare, il processo n. 13453/16 contro Amarghioaiei + 28, per corruzione e falsa testimonianza, meglio noto come *Ruby ter*, di rilevanza mediatica nazionale.

Misure di Prevenzione

La Sezione Autonoma Misure di Prevenzione adotta provvedimenti in ordine alle misure di prevenzione personali e patrimoniali richiesti dal Questore, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Procura della Repubblica. In particolare, a far data dal 19 novembre 2017, in applicazione dei principi sulla nuova competenza territoriale di respiro distrettuale del Tribunale della prevenzione, riceve proposte da tutti gli uffici delle Procure circondariali e dalla Questure del Distretto della Corte d'appello di Milano.

Rispetto all'anno precedente, si registra un dato di consolidamento quanto al numero di richieste di misure di prevenzione personali e patrimoniali, con la stabilizzazione dello spostamento dell'area di intervento dalla criminalità comune e organizzata a quella di tipo economico per soggetti operanti soprattutto nel settore delle frodi fiscali, anche in contiguità con associazioni criminali strutturate, alle quali va aggiunta la trattazione delle richieste di modifica e/o revoca delle misure in corso di esecuzione – attivata anche d'ufficio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291/2013 e della successiva modifica normativa in materia, che ha recepito il principio della **necessaria rivalutazione della pericolosità sociale** del condannato dopo l'espiazione di un congruo periodo di detenzione – e la quotidiana decisione sulle istanze di autorizzazione presentate nell'interesse dei soggetti sottoposti alle misure medesime.

Quanto alle **prassi organizzative adottate per la riduzione dei tempi del processo e dell'arretrato**, alcuni Presidenti, in particolari quelli delle sezioni con indici positivi, segnalano la diffusione di buone prassi, ora codificate nella nuova formulazione dell'art. 477 cpp, come modificato dalla riforma Cartabia, prassi, in particolare, volte a una più celere definizione dei processi, che si traducono nello svolgimento dell'istruttoria in un'unica udienza dedicata, con citazione di tutti i testimoni, ovvero, laddove si rendano necessarie più udienze, la programmazione delle stesse al momento dell'ammissione delle prove.

Si ribadiscono, infine, alcune **problematiche**, già segnalate nelle scorse annualità, che continuano a riproporsi, quali:

- il problema della prescrizione riguardante settori, quale quello delle contravvenzioni, caratterizzati dal fatto che alcuni procedimenti pervengono al Tribunale ad anni di distanza dalla commissione dei fatti;
- gli intoppi nella trattazione dei procedimenti dovuti a mancati adempimenti dell'ufficio del PM (omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, omessa o inesatta citazione dei testi), comportanti l'incardinamento del processo, la dilazione o l'inizio dell'attività istruttoria, problema oggi reso ancor più rilevante dagli effetti della pronuncia delle SU della Cassazione sul processo in assenza;
- l'ulteriore sviluppo del fenomeno delle **assoluzioni** nei processi che giungono a dibattimento non adeguatamente istruiti, con la conseguente necessità di supplire attraverso un'istruttoria dibattimentale più gravosa e il ricorso ai poteri di ufficio del giudice *ex art. 507 c.p.p.*

4.2 Il Tribunale di Busto Arsizio

L'ambito territoriale di questo tribunale è densamente popolato, ha un'elevata densità industriale e di terziario ed è caratterizzato dal forte radicamento della criminalità organizzata, come emerso da recenti indagini della DDA di Milano, in particolare proprio nella zona circostante l'aeroporto di Malpensa. Di qui la frequente trattazione di delicati e complessi procedimenti anche in Corte d'assise.

Per la scopertura degli organici, si rimanda a quanto già sopra esposto (cfr paragrafo 6.2 cap. II La Giustizia civile), non senza rimarcare la gravità di quella del personale **amministrativo**, che giunge al **38,46%** e che interessa particolarmente le figure apicali, specie quella dei direttori.

Con riguardo al settore del dibattimento penale, il confronto con i dati del precedente periodo (1.7.2020 – 30.6.2021) evidenzia che quest'anno, con riferimento al **rito collegiale**, si sono avuti generali aumenti nelle sopravvenienze (da 89 a 91 procedimenti: + 2,2 %), nelle definizioni (passate da 77 a 80: + 3,8%) e nelle pendenze, che sono passate, alla data del 30.6.2022, a 99 rispetto alle 86 del periodo pregresso (+15,12%).

Questi aumenti sono presumibilmente l'effetto del 'trascinamento' di quelle dell'anno precedente (quando erano stati definiti soltanto 77 processi su 89 sopravvenuti).

L'indice di ricambio è pari allo 0,88 (lo scorso anno era stato 0,86), mentre quello di smaltimento è pari a 0,44 (a fronte dello 0,47 dello scorso anno).

Si tratta, comunque, di scostamenti decimali per cui si può ritenere che nel complesso la situazione è rimasta stabile.

Da segnalare il dato della durata media dei processi, risultante di 402 giorni, aumentato del 14,5% rispetto all'anno precedente (351 giorni).

Con riferimento al **rito monocratico**, si osserva un significativo aumento delle sopravvenienze (che passano da 1.628 a 1.966 procedimenti: +20,7 %); anche le definizioni, genericamente intese, sono aumentate, pur se in misura percentualmente inferiore (da 1.676 a 1.710: +2,02 %) e così pure le pendenze, che passano da 1.654 a 1.910 (+15,48%).

L'indice di ricambio è 0,86 (1,02 lo scorso anno) mentre quello di smaltimento è pari a 0,48 (contro lo 0,50 del periodo precedente).

Anche in questo caso si tratta di scostamenti minimi. Gli indici sono leggermente peggiorati probabilmente per effetto delle maggiori sopravvenienze che hanno inciso sulla capacità di giungere più celermente alle definizioni dei processi.

Da segnalare, in senso positivo, il dato della durata media che per il rito monocratico, che è passata da 370 giorni a 346 giorni, con una diminuzione del 6,46%.

In tema di **prescrizione** sono state registrate 130 sentenze di NDP e 8 sentenze predibattimentali di proscioglimento (8,07%).

Venendo all'analisi della qualità degli affari penali trattati, i dati delle **più significative tipologie di reato** risultano dalla seguente tabella.

Tab. 55 – Tipologia dei reati trattati

Dibattimento

Reato	Pendenti al 1.7.21	sopravvenuti	definiti	Pendenti al 30.6.22	Specifica articoli	ricambio	smaltimento
P.A.	4	3	3	4	Artt. 314,316,316 bis,316 ter,317,318,319, 319 ter, 319 quater, 323,328 c.p.	1,00	0,43
Altri P.A.	119	168	130	157	Artt. 337, 340,341 bis, 346 bis, 348,349,353 c.p.	0,77	0,45
Fallimentari	33	27	29	31	Artt. 216 - 228 L.F.	1,07	0,48
Violenza sessuale	26	25	22	29	Artt. 609 bis – art. 609 duodecies c.p.	0,88	0,43
Tributari	5	0	1	4	Artt. 2 – 11 D. L.vo n° 74 del 2000	0,00	0,20
Totale	187	223	185	225		0,82	0,45

Anno precedente:

reato	Pendenti al 1°7.20	sopravvenuti	definiti	pendenti al 30.6.21	Specifica articoli	ricambio	Smaltimento
P.A.	4	6	6	4	Artt. 314,316,316 bis,316 ter,317,318,319, 319 ter, 319 quater, 323,328 c.p. Artt. 314,316,316 bis,316 ter,317,318,319, 319 ter, 319 quater, 323,328 c.p.	1,00	0,60
Altri P.A.	109	135	125	119	Artt. 337, 340,341 bis, 346 bis, 348,349,353 c.p.	0,93	0,51
Fallimentari	30	23	20	33	Artt. 216 - 228 L.F.	0,87	0,38
Violenza sessuale	24	29	27	26	Artt. 609 bis – art. 609 duodecies c.p.	0,93	0,51
Tributari	3	8	6	5	Artt. 2 – 11 D. L.vo n° 74 del 2000 Artt. 2 – 11 D. L.vo n° 74 del 2000	0,75	0,55
totale	170	201	184	187		0,92	0,50

L'esame dei dati, nel confronto con il periodo precedente, evidenzia che, in **ambito dibattimentale**, si è registrato un incremento (+ 24,4%) delle sopravvenienze e delle pendenze (+31,93%) relative agli “altri reati P.A.” e una diminuzione di sopravvenienze (-13,7) e definizioni (-18,6) dei reati di violenza sessuale, mentre sostanzialmente stabili sono rimasti i parametri relativi alle altre tipologie di reato.

In termini di numeri assoluti, peraltro, si tratta di scostamenti contenuti che non incidono in modo significativo sulla organizzazione delle udienze. Gli “altri reati contro la P.A.”, fra l'altro, comprendono ipotesi di reato (ad esempio, per art. 337 c.p.) di facile definizione.

Va poi segnalato che con riguardo al **dibattimento collegiale** sono state emesse 55 sentenze di condanna, 41 **sentenze di assoluzione** e 49 sentenze “promiscue” (condanna e assoluzione) con rito ordinario e una sentenza “promiscua” a seguito di rito abbreviato.

Sono stati definiti con sentenza collegiale 74 procedimenti, il 16,2% dei quali con **riti alternativi**. In relazione al **dibattimento monocratico**, sono state emesse con rito ordinario 424 sentenze di condanna, 513 di assoluzione, 109 di applicazione della pena, mentre con giudizio abbreviato

sono state emesse 70 sentenze di condanna, 37 sentenze di assoluzione e 14 sentenze promiscue; in totale, considerando anche le pronunce emesse con rito direttissimo, sono stati definiti con sentenza 1.479 processi, di cui il 29,1% con riti alternativi.

Quanto alla **prescrizione**, sono state registrate 130 sentenze di NDP e 8 sentenze predibattimentali di proscioglimento (8,07%).

Nel complesso, si può affermare che la *performance* complessiva della Sezione penale sia stata oggettivamente positiva, specie tenuto conto della qualità e del peso dei processi trattati e definiti. Ribadito come il rilevato aumento di tutti i parametri – soprattutto di quelli delle sopravvenienze e delle definizioni – deponga nel senso di un **sostanziale superamento dell'emergenza pandemica**, va rilevato che il settore dibattimentale collegiale ha definito un processo in più rispetto ai sopravvenuti, invertendo la tendenza dell'anno precedente, e ha mantenuto sostanzialmente stabile la pendenza dei processi qualitativamente più significativi; il segnalato aumento delle pendenze si spiega - come già evidenziato - proprio in virtù del fatto che nel periodo precedente le definizioni erano state inferiori rispetto alle sopravvenienze.

Anche il settore dibattimentale monocratico ha avuto un andamento positivo, giacché le definizioni sono aumentate, se pur meno delle sopravvenienze, con un conseguente aumento delle pendenze, che tuttavia si mantiene in ambito fisiologico.

Sempre in ambito monocratico, va rilevato che il *trend* positivo potrà essere ragionevolmente mantenuto – se le sopravvenienze non aumenteranno in modo significativo – grazie al già deciso e programmato aumento di un'udienza mensile per ciascun giudice, reso possibile dal mese di ottobre 2022 grazie all'apporto degli addetti all'Ufficio per il Processo e alla verificata disponibilità delle aule d'udienza.

4.3 Il Tribunale di Como

Il Tribunale di Como si individua quale ufficio di medie dimensioni, avendo quale territorio di riferimento un circondario composto da 154 Comuni. Come già sopra rilevato (cfr par. 6.3 cap. II La Giustizia civile) la relativa competenza territoriale include realtà territoriali estremamente eterogenee, cioè da quelle tradizionalmente più produttive e industrializzate, a quelle prossime al confine con la Svizzera, a quelle che lambiscono la Brianza e l'area milanese, sino alle realtà propriamente lacustri che, a iniziare dal capoluogo di Provincia, ne costituiscono il cuore pulsante. In tale complessivo quadro socio-demografico ed economico, giova rilevare che il Tribunale di Como vive da anni una situazione di notevole sofferenza, da ultimo attenuatasi, almeno in parte, per quanto concerne l'organico dei magistrati, ma rimasta sostanzialmente inalterata per quanto concerne l'organico del personale amministrativo e fonte di crescente preoccupazione dal punto di vista logistico.

Con riguardo alla pianta organica dei **magistrati**, richiamato quanto detto in generale al par. 6.3 cap. II La Giustizia civile, si osserva che mentre il settore civile è pressoché completo, il settore penale è in sofferenza, posto che, al momento, risultano vacanti due dei cinque posti tabellari del GIP/GUP e due posti tabellari del dibattimento.

In particolare, l'organico dei magistrati del dibattimento non appare adeguato, considerate le dimensioni della locale Procura e il fatto che nel Tribunale siede la Corte d'assise di Como e

Lecco, il cui carico sta aumentando a seguito della riforma che preclude il giudizio abbreviato in caso di reati puniti con l'ergastolo.

Quanto al personale amministrativo, come sopra riportato, si richiama il par. 6.3 cap. II La Giustizia civile.

Quanto al dibattimento penale, nel periodo di riferimento sono sopravvenuti 1.977 procedimenti monocratici e ne sono stati definiti 1.760; la pendenza alla fine del periodo era di 2.669. Sono sopravvenuti 87 procedimenti collegiali e ne sono stati definiti 59: la pendenza alla fine del periodo era di 123.

Rispetto al periodo precedente, vi è stata una lieve diminuzione delle sopravvenienze dei processi monocratici (-41), mentre le sopravvenienze collegiali sono rimaste sostanzialmente invariate (-2); il numero delle definizioni dei processi monocratici e collegiali è lievemente aumentato o rimasto sostanzialmente stabile (+38 monocratici, - 2 collegiali), nonostante la carenza di magistrati assenti per congedo nel periodo e la perdita di un G.O.P.

Alla Corte d'assise sono pervenuti **2** procedimenti e ne sono stati definiti 5.

Nel rito monocratico l'incidenza dei **riti alternativi** è modesta: **n. 217** sentenze di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e **106** sentenze a seguito di giudizio abbreviato nel rito ordinario; **n.86** sentenze di applicazione pena e **n.17** sentenze di abbreviato nel rito direttissimo.

Nel rito monocratico le sentenze di assoluzione sono nettamente superiori a quelle di condanna: n. 469 contro 326, quelle promiscue sono 50.

Nel rito collegiale la percentuale delle sentenze assolutorie è leggermente inferiore: n. 12 sentenze di assoluzione, 18 di condanna, 9 promiscue.

Il Tribunale collegiale non ha emesso sentenze di estinzione del reato per intervenuta **prescrizione**, mentre il Tribunale monocratico ne ha emesse 73; si tratta di definizioni di processi sospesi per irreperibilità, per i quali è maturato il termine prescrizione, definiti con l'ausilio dei funzionari U.P.P.

Sia presso la Sezione Penale del dibattimento, sia presso l'Ufficio G.I.P. - G.U.P. non risultano pendenti processi ultratriennali, ad eccezione di alcuni sospesi per irreperibilità. Tutti gli altri processi sospesi sono costantemente monitorati dai funzionari UPP, che provvedono a fissare quelli che si avvicinano ai termini di prescrizione.

Molti procedimenti "c.d. pendenti" nel monocratico riguardano quelli in via di definizione attraverso l'istituto della **messa alla prova**, che richiede strutturalmente lunghi tempi di definizione, con conseguenze statistiche sulla durata media. E peraltro, grazie alla collaborazione con UEPE e gli Enti convenzionati, da ultimo tale istituto ha avuto sviluppo e concretizzazione sotto il profilo attuativo e organizzativo.

Come previsto dalle tabelle vigenti, non vengono considerati prioritari i processi per i quali il termine prescrizione maturerà entro un anno dalla richiesta di fissazione, salvo che vi sia parte civile.

Nel rito monocratico è da anni in atto la prassi della c.d "udienza di smistamento".

Sotto l'aspetto qualitativo, si riafferma l'aumento e la complessità dal punto di vista tecnico-giuridico dei processi monocratici e collegiali per **reati di bancarotta fraudolenta e reati fiscali**,

nonché la delicatezza dei sempre più frequenti **reati contro soggetti deboli** (*stalking*, maltrattamenti e abusi sessuali). Da ricordare anche la maggior frequenza e il connesso impegno per la trattazione dei **reati di maltrattamenti** aggravati dalla presenza di minori, a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 69/19, che ha portato alla competenza collegiale e a un conseguente aggravio dell'attività del collegio.

Peraltro, per i reati nei confronti dei cosiddetti “soggetti deboli”, la locale Procura procede generalmente con richiesta di misure cautelari e conseguente richiesta di giudizio immediato; la maggior parte dei procedimenti viene definita dal G.I.P. con giudizio abbreviato o patteggiamento, ma quelli che arrivano al dibattimento richiedono istruttorie lunghe e delicate.

In lieve crescita anche i reati contro la P.A, mentre si mantengono stabili e sostanzialmente invariati i dati statistici su droga ed edilizia.

Come già ricordato, Como è inoltre sede di Corte d'assise, con competenza territoriale anche in relazione al circondario di Lecco; nel periodo di riferimento sono stati trattati e definiti 5 processi, tra i quali 4 per omicidio e uno per finanziamento del terrorismo internazionale, con 11 imputati. Altra peculiarità dell'Ufficio è l'incidenza dell'attività della Procura di Milano - D.D.A., posto che nel periodo di riferimento l'Ufficio G.I.P. è stato impegnato nella convalida di numerosi fermi avvenuti nel circondario nell'ambito di un'operazione nei confronti della criminalità organizzata, per reati di associazione di stampo mafioso, estorsioni e bancarotte. Tali procedimenti comportano un notevole aggravio per l'attività del Tribunale e un rallentamento nella trattazione dei processi collegiali; per cui, a livello locale si ritiene auspicabile una riforma che preveda la trattazione dei dibattimenti per reati di competenza della D.D.A. in sede distrettuale.

4.4 Il Tribunale di Lecco

Il territorio sul quale si estende la competenza del Tribunale di Lecco, come già sopra osservato (cfr. paragrafo 6.4 cap. II La Giustizia civile) coincide con l'intera provincia, di limitata superficie (meno di 1.000 Km²), ma densamente popolata (poco meno di 350.000 abitanti), con ambiti ad alta intensità industriale, ma anche altri in cui prosperano un vivace artigianato locale o attività agro-alimentari, di allevamento e turistiche, comprendendo il territorio un intero ramo del lago di Como.

Ciò posto, la relazione del Presidente del Tribunale evidenzia l'attrattiva che un territorio dotato di cospicue risorse quale quello lecchese esercita nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso (“ndrangheta”), la cui presenza risulta confermata dagli interventi della locale Prefettura con l'adozione di misure interdittive all'esercizio di attività commerciali: a fronte delle 23 interdittive dello scorso periodo, nell'annualità in corso ne sono state emesse altre 5. In effetti, nella graduatoria annuale de “*Il Sole 24 ore*”, Lecco compare al 54° posto, a livello nazionale, per indice di criminalità, con un peggioramento di 4 posizioni rispetto all'anno precedente.

Quanto alle piante organiche, il personale di **magistratura** non presenta attualmente particolari scoperture (se non che risultano operativi soltanto tre giudici onorari sui sette previsti), mentre

più delicata è la situazione del personale **amministrativo**, ma per le più approfondite considerazioni si rimanda al paragrafo 6.4 cap. II La Giustizia civile.

Per quanto riguarda l'attività del **dibattimento collegiale**, al 30.6.2022, i processi **pendenti** risultano 65 (un anno prima, 71). Il numero delle **sopravvenienze** è di 39 (l'anno precedente 53). Nel periodo di osservazione vi sono state 45 **definizioni** (42 l'anno passato) e la **pendenza finale** è di **65** procedimenti, con diminuzione di 6 unità rispetto al periodo precedente.

I procedimenti penali più antichi risalgono all'anno 2014 (come lo scorso anno), non vi sono fascicoli iscritti negli anni dal 2015 al 2017 (l'anno scorso erano complessivamente 4), permangono un fascicolo del 2018 (erano 5) e sono 4 le iscrizioni del 2019.

L'**indice di ricambio** è pari a 1,15 (dato superiore all'1, in netto miglioramento rispetto a quello di 0,79 dello scorso anno, in cui però vi erano state maggiori sopravvenienze) e quello di **smaltimento** 0,40 (a fronte dello 0,37 precedente).

Nel periodo di riferimento, il collegio penale si è occupato di una pluralità di procedimenti per maltrattamenti in famiglia aggravati ai sensi dell'art. 572 c. 2 c.p., attribuiti alla competenza collegiale dalla recente normativa (c.d. Codice Rosso) e comportanti istruttorie complesse, da svolgersi anche con celerità, essendo di frequente l'imputato sottoposto a misura cautelare.

La **durata media** dei procedimenti, aumentata per i processi di bancarotta (da 901 giorni a 946), è diminuita, invece, per le violenze sessuali (357 giorni contro i 716 del 2021).

Nell'ultima annualità i procedimenti **definiti** risultano 45, rispetto ai 42 dell'annualità precedente, e la **durata media** per la definizione è diminuita da 693 a 668 giorni.

Gli indici di ricambio (I.R.) e di smaltimento (I.S.) sono stati:

- per le violenze sessuali, I.R. 66 (a fronte di un indice di 0,66 per l'annualità precedente) e I.S. 0,30 (0,30); per i reati fallimentari, I.R. 1,81 (1,81 precedente) e I.S. 0,49 (0,52).

In merito ai **processi maggiormente celebrati nell'anno**, si rileva una significativa diminuzione di quelli per reati sessuali (da 15 a 6) e sono in calo anche le bancarotte, mentre non vi sono sostanziali variazioni per gli altri titoli di reato, come rapine, estorsioni, reati tributari.

Per quanto riguarda il **dibattimento monocratico**, le nuove iscrizioni sono state 918 (17 in più dell'anno passato) e le **definizioni** 1.071 (contro le 1.089 dell'anno precedente).

La **pendenza finale** al 30.6.2022 è di 1.037 procedimenti (1.190 lo scorso anno).

L'**indice di ricambio** di 1,16 (1,20 l'anno precedente) e quello di **smaltimento** di 0,50 (a fronte del precedente 0,47).

La durata media è stata computata in 421 giorni (in diminuzione rispetto ai 494 giorni dell'anno precedente).

Per il dibattimento complessivamente considerato, altri dati riguardano il numero di **prescrizioni**, che sono state in totale 26, di cui 1 dichiarata con sentenza collegiale (corrispondente all'1% di tutte le sentenze collegiali pronunciate) e 25 con sentenze monocratiche (pari al 2,4% di tutte quelle pronunciate). Il dato dell'anno precedente era di 36.

Le assoluzioni sono state 18 sul totale delle 45 sentenze collegiali (40%), l'anno precedente 20 su 42 pronunce (48%) e 513 sul totale delle 1.071 sentenze monocratiche (48%); l'anno precedente erano state 550 su 1.089 sentenze (poco meno del 51%).

I riti alternativi

Nell'anno in rassegna i procedimenti definiti con rito alternativo hanno avuto un'incidenza del 2,2% (come nel precedente anno) in sede collegiale e del 7,9% (l'anno prima 11,5%) in sede monocratica.

Messa alla prova

Sono state 104 le ordinanze in occasione dell'udienza dibattimentale (110 lo scorso anno) e 140 (contro le 22 dell'anno passato) le sentenze del Giudice del dibattimento.

Circa le **prassi organizzative** adottate nel settore penale per il più efficace funzionamento dell'ufficio e i programmi predisposti per la **riduzione dell'arretrato**, si evidenzia che il Tribunale e l'Ufficio GIP-GUP hanno sempre ispirato l'organizzazione dei ruoli di udienza e la trattazione dei processi al rispetto dei **criteri di priorità** di cui all'art.132**bis** disp.att.c.p.p. Tra le categorie di cui al citato disposto normativo, poi, è stata riservata particolare attenzione a quella inerente i processi a carico di **imputati sottoposti a misura cautelare** per i fatti oggetto dei processi medesimi e ciò, non soltanto per assicurare l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto di giudizio immediato prima dello spirare del termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), c.p.p. o la pronuncia di sentenza prima della scadenza del termine di cui all'art. 303, comma 1, lett.b), c.p.p., ma anche e soprattutto per garantire all'imputato, privato della propria libertà personale o limitato nella sua libertà di movimento, una decisione di merito il più possibile celere in ordine ai fatti ritenuti in sede cautelare meritevoli di un provvedimento ai sensi dell'art. 292 c.p.p..

Principali problematiche di diritto civile e penale affrontate dall'ufficio

I giudici addetti al settore penale dibattimentale hanno segnalato una pluralità di procedimenti per maltrattamenti in famiglia aggravati ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p., in quanto commessi in danno o alla presenza di minori, procedimenti che sono caratterizzate da istruttoria complesse, a partire dall'esame testimoniale della p.o.

Linee di incremento o decremento per tipologie di reati

Per quanto riguarda i procedimenti trattati nella fase dibattimentale (dati che vanno aggiunti a quelli definiti dai GIP con riti alternativi), la relazione sottolinea, come linea di tendenza, che il reato maggiormente trattato avanti al Tribunale in composizione monocratica si conferma il **furto**, con 121 processi nel periodo in esame (contro i 95 dell'anno precedente).

Nell'annualità in esame sono stati celebrati 45 processi per omicidio colposo.

Si nota invece, ormai da un quadriennio, la mancanza di procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità informatica e frodi comunitarie; per il secondo anno consecutivo sono mancati anche procedimenti in materia di ambiente, territorio, edilizia e urbanistica.

Pressoché invariato è rimasto il numero dei reati predatori (rapine ed estorsioni).

Anche quest'anno sono state svolte nella relazione del Presidente del Tribunale considerazioni varie circa l'esistenza di una **diffusa microcriminalità ambientale "di quartiere", alimentata da bande giovanili** che diffondono insofferenza e insicurezza nella gran parte della cittadinanza, con ampia risonanza nei *media* locali. Mantengono piena attualità anche le considerazioni della precedente relazione circa il consumo e il commercio di sostanze stupefacenti svolto da spacciatori che spesso profittano degli spostamenti dei giovani per accedere agli Istituti scolastici.

4.5 Il Tribunale di Lodi

Richiamate le considerazioni già sopra svolte per il Tribunale di Lodi in ordine al personale di magistratura e amministrativo (cfr paragrafo 6.4 cap. II La Giustizia Civile), si osserva, in ordine all'attività nel **settore penale**, che nel periodo di riferimento le **sopravvenienze** sono passate da 1.283 a 1.249 (-2,6%) per il dibattimento monocratico e da 55 a 57 (+3,6%) per il dibattimento collegiale.

Il dibattimento collegiale ha definito 75 procedimenti rispetto ai 28 dell'anno precedente (+167,8%), anche grazie alla riattivazione del secondo collegio, già sospeso per rilevanti vacanze in organico.

Il dibattimento monocratico ha definito 1.458 procedimenti rispetto ai 1.233 dell'anno precedente (+18,2%), sempre grazie alla parziale reintegrazione dell'organico.

Peraltro, sul fronte della **durata media** dei procedimenti il dato non è ottimale: per i processi collegiali la durata è passata da 584 a 667 giorni (+14,2%) e per i procedimenti monocratici da 715 a 803 (+12,3%).

Sono stati definiti per **prescrizione** dal dibattimento monocratico 234 procedimenti e dal dibattimento collegiale 5 procedimenti, rispettivamente il 16% e il 6,6% dei procedimenti definiti (con incidenza media sul totale del 15,5%).

Sono stati definiti con sentenza di **assoluzione** 30 procedimenti in dibattimento collegiale (40,5% sul totale delle sentenze), nonché 585 cause in dibattimento monocratico (41,3% sul totale delle sentenze).

Riguardo alle **singole tipologie di reati** per il dibattimento monocratico e collegiale, si rileva dai dati statistici che i delitti contro la **pubblica amministrazione** sono il 7,8% del totale dei pendenti e la durata media dei procedimenti definiti è di gg. 675 per i collegiali e 664 per i monocratici, con indice di smaltimento rispettivamente di 0,4 (collegiali) e 0,30 (monocratici) e indice di ricambio di 133 (collegiali) e 74,07 (monocratici).

I delitti contro la **libertà sessuale**, stalking e in tema di pornografia sono il 2% dei totali pendenti: durata media: gg. 605 (collegiali) gg. 876 (monocratici); indice smaltimento = 0,53 (collegiali) 0,23 (monocratici); indice di ricambio 242,8 (collegiali) 68,75 (monocratici).

Reati in **materia tributaria**: 3,3% del totale, con durata media dei procedimenti definiti di gg. 511 (collegiali) e gg. 1000 (monocratici); indice smaltimento = 0,16 (collegiali) 0,28 (monocratici), di ricambio = 25 (collegiali) 114,8 (monocratici).

Come si vede, si tratta di indici complessivamente confortanti, specie in considerazione del costante progresso nel corso degli anni.

4.6 Il Tribunale di Monza

Anche per definire il contesto socio-economico del circondario del Tribunale di Monza giova rinviare alle considerazioni generali già sopra svolte (cfr paragrafo 6.6 cap. II La Giustizia Civile); qui basta aggiungere che esso, comprendente una vasta area economica posta a nord di Milano fittamente popolata e considerata tra le più produttive e industrializzate d'Italia, costituisce, per numero di abitanti, il sesto Tribunale a livello nazionale. Di qui la rilevanza della domanda di

giustizia del territorio per il contrasto a un ampio spettro di fenomeni criminosi, attribuibili alla malavita comune e ai contesti di malessere sociale (spaccio di stupefacenti, violenza di strada), oltre che alla preoccupante infiltrazione di organizzazioni criminali, spesso di matrice mafiosa, con i corollari di fatti corruttivi a carico di rappresentanti di Enti Locali o di strutture sanitarie, accompagnati da illeciti di natura economica e finanziaria (usura, bancarotte, reati tributari e traffici di rifiuti pericolosi).

In effetti, tali fenomeni hanno prodotto da alcuni anni un forte incremento dei procedimenti penali aperti e della richiesta di misure di prevenzione (sequestri e confische), con un carico di lavoro che le attuali carenti risorse, personali e logistiche, del Tribunale non sono state in grado di fronteggiare pienamente.

Sul piano delle scoperture, essa supera il 23% per i magistrati e il 24% per il personale amministrativo. Nel settore penale in cui, secondo le previsioni tabellari, opera **una sola sezione**, dopo il periodo più intenso della pandemia vi è stata una ripresa dell'attività giudiziaria con i ritmi ordinari delle udienze. Solo in una limitata percentuale le stesse hanno registrato una flessione, legata alla scarsa capienza delle aule che in qualche caso ha condizionato la capacità di celebrare i processi con la consueta cadenza, per l'impossibilità di far accedere ai locali un numero di persone maggiore di quelle indicate dal RSPP e per la difficoltà di reperire soluzioni alternative. La comparazione dei flussi, la pendenza iniziale, le cause sopravvenute e quelle definite, nonché le pendenze finali, sono rappresentate nelle seguenti tabelle che consentono anche un confronto con il periodo precedente.

Tab. 56 – flussi 1.7.21 – 30.6.22

	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Monocratico ordinario	6.666	4.434	3.454	7.640
Collegiale ordinario	306	154	132	330
Totale	6.972	4.588	3.589	7.971

Tab. 57 – flussi 1.7.20 – 30.6.21

	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Monocratico ordinario	6.251	3.406	2.981	6.676
Collegiale ordinario	282	161	142	301
Totale	6.533	3.567	3.123	6.977

L'indice di ricambio per il **monocratico** è diminuito dall'87,52% al 77,9% e quello di **smaltimento** è passato dal 30,87% al 31,17%; per il **rito collegiale** l'indice di **ricambio** è diminuito dall'88,20% all'85,71% e quello di **smaltimento** dal 32,05% al 28,26%.

Ne segue che, pur a fronte di un aumento delle **definizioni**, il notevole incremento dei flussi in entrata ha determinato un aumento delle **pendenze**.

Vi è stato anche un incremento della **durata prognostica** dei processi che è significativamente aumentata per i processi collegiali (da 774 giorni a 912,5) e invece diminuita, se pur di poco, per il rito monocratico (da 817 a 807 giorni).

I **riti alternativi** hanno visto un decremento ulteriore, incidendo in misura limitata (pari allo 0,8 del totale) sia per il patteggiamento, sia per il rito abbreviato.

Analisi Giacenze al 30.6.22: sia nel rito monocratico, sia in quello collegiale, le pendenze superiori ai tre anni sono attribuibili, in una ridotta percentuale, ai procedimenti per i quali, stante l'irreperibilità degli imputati, è stata disposta la sospensione.

Analisi definizioni: nel monocratico vi è stato, rispetto alla precedente annualità, un incremento del 15,87%, con la definizione di 3.454 procedimenti, rispetto ai 2.981 del precedente periodo, incremento peraltro insufficiente a erodere la pendenza, a fronte di un aumento delle sopravvenienze pari al 30,18% (da 3.406 a 4.434).

Nel **rito collegiale**, sono stati definiti 132 procedimenti a fronte dei 142 del precedente periodo, con un decremento del 7,04%. Anche in questo caso la produttività della Sezione non ha consentito di erodere le pendenze, che, al contrario, sono aumentate del 7,58% a causa del trasferimento di alcuni giudici togati e delle sopravvenienze.

La percentuale di **assoluzioni**, nei procedimenti definiti con sentenza nel **rito monocratico** (3.454), si mantiene analoga a quella del periodo antecedente (35,7%) e, quanto al **rito collegiale** (132), si attesta al 28,8%, confermandosi il *trend* in aumento per il collegiale (che già negli anni precedenti aveva visto percentuali di assoluzione in crescita dal 16,9% al 22,5%).

Le pronunce di **prescrizione** sono state 256 nei procedimenti di rito monocratico (pari al 7,4% del totale) e 3 nei procedimenti di rito collegiale (2,3% del totale).

La **Corte d'assise** ha visto un incremento delle definizioni, passate da 1 a 4, con un abbattimento della durata prognostica dei processi da 1.095 a 183 giorni.

Deve comunque darsi atto che la produttività complessiva della sezione è migliorata (+15,08%), anche se le complessive pendenze medie rimangono sempre elevate e attualmente risultano ancora in crescita. Nella sua relazione, il capo dell'Ufficio afferma che, per un aumento del rendimento e per il raggiungimento di un indice di ricambio positivo, occorrerebbe sia la copertura delle vacanze dei giudici togati, sia l'incremento del personale amministrativo, vista l'insufficienza, soprattutto di assistenti, necessari per la celebrazione delle udienze e le connesse incombenze (gestione anche degli incidenti di esecuzione, redazione delle schede del casellario e del FUG).

Altre criticità riguardano, la logistica essendo scarso il numero di aule a disposizione (sul punto cfr. quanto esposto al paragrafo 6.6. cap. II La Giustizia Civile).

Prospettive future.

In definitiva, il quadro sopra delineato dimostra che i provvedimenti organizzativi e correttivi adottati per migliorare l'attività lavorativa e il rendimento della Sezione (con l'abbattimento

dell'arretrato più risalente, la previsione tabellare di criteri di priorità per privilegiare la definizione dei processi di maggiore rilevanza e la perequazione dei ruoli, soprattutto monocratici), pur avendo condotto a una maggiore produttività, non hanno tuttavia sortito gli effetti sperati, sia per l'imponente aumento delle sopravvenienze, sia, e ancora una volta, per la necessità di far fronte alle assenze dei magistrati trasferiti e alla sostituzione nelle udienze dei magistrati fruitori di esonero. Sulle assenze ha influito anche la costante mancanza di giudici – togati e onorari – colpiti dal Covid, sebbene in periodi contigui e non in contemporanea.

In merito alle prassi organizzative per migliorare il funzionamento del Tribunale e ai programmi per la riduzione dell'arretrato, la relazione del Presidente del Tribunale richiama quanto già posto in rilievo per l'annualità precedente in riferimento alle intraprese **collaborazioni con ordini e istituzioni**, precisando che: in una situazione di rilevante scopertura del personale amministrativo, hanno continuato ad essere di supporto alcune risorse ascrivibili a contesti di volontariato o a carico di enti privati, che hanno messo a disposizione persone inserite in uffici e cancellerie sulla base di **Convenzioni ritualmente comunicate al Ministero** e periodicamente rinnovate. Convenzioni che agevolano prevalentemente il settore civile, ma attengono anche a quello penale. Così quella con l'**Ordine Avvocati Monza**, ancora in corso, per l'inserimento di un tirocinante in ausilio all'Ufficio Spese Giustizia al fine di evadere un forte arretrato, e quella con il **Comune di Monza**, che si è fatto carico degli oneri amministrativi inerenti la presenza nell'Ufficio Giudiziario di due unità del Servizio civile. Ancora, il rinnovo della Convenzione annuale nella cornice tra ANCI/Ministero Giustizia, in forza della quale viene fornita unità con professionalità specifica (architetto) a supporto delle delibere assunte in Conferenza Permanente. Altre prassi riguardano l'uso dei **sistemi informatici**, come quello **"Giada 2.0"**, per l'assegnazione automatica degli affari per materie omogenee, nel rispetto delle competenze delle due sottosezioni specializzate ("*Tutela fasce deboli*" e "*Criminalità economica*"), all'interno dell'unica sezione penale. Si osserva a tal proposito che i benefici della distinzione delle due sottosezioni specializzate, ricollegabili a risparmi di tempo nello studio di questioni omogenee e valorizzazione di attitudini e professionalità di singoli magistrati, hanno tuttavia provocato un disallineamento nei tempi di prima trattazione dei procedimenti, per la necessità di sollecita fissazione dei processi a tutela delle "*fasce deboli*", chiamati con carattere di priorità rispetto a quelli dell'area "*criminalità economica*", il che comporterà la necessità di adottare opportuni correttivi.

Ha continuato poi a trovare applicazione il **protocollo con l'Ordine degli Avvocati** per la trasmissione, in via esclusiva, delle istanze di liquidazione e della documentazione necessaria con il sistema SIAMM, ove non proposte in udienza, e prevedendosi, in apposito protocollo, che in tale ultimo caso il giudice provveda immediatamente, semplificando così le attività di notificazione. Prendendo spunto dalle necessità nell'emergenza, il protocollo è stato ampliato ai pagamenti dei diritti di cancelleria, alla trasmissione via *mail* ai difensori delle copie delle sentenze depositate, al deposito delle istanze. Ogni accesso in cancelleria è stato regolato, prevedendosi appuntamenti allo scopo. Sono stati anche definiti o migliorati specifici protocolli/vademecum, condivisi con tutti gli attori dei processi lavorativi, in tema di determinazione e modalità di liquidazione dei compensi ai difensori, in materia di Messa alla Prova e di LPU.

Dopo il periodo più duro dell'emergenza Covid, l'impulso al c.d. "processo a distanza" attraverso l'applicativo Teams, ha continuato a esplicarsi soprattutto attraverso la **multivideo conferenza**

per i collegamenti con gli imputati detenuti in luoghi distanti e per le convalide di arresto fino alla fine dello stato di emergenza. La multivideo conferenza non ha creato problemi di collegamento, ma è stata limitata dalla disponibilità di una sola aula munita dell'impianto. Al riguardo, è già stata chiesta da tempo, ma ancora senza esito, l'attivazione di un impianto in una seconda aula.

Giova poi segnalare che la Sezione, a partire dal mese di luglio 2020, in virtù di accordo tra Presidente del Tribunale e Presidente della Provincia di Monza e Brianza, ha potuto, sia pur saltuariamente, disporre di un'ampia sala nell'edificio sede della Provincia per le celebrazioni di processi con un numero rilevante di imputati, il che ha consentito la trattazione di processi altrimenti impossibile, se pur limitata a quelli senza imputati detenuti (non ammessi alla suddetta aula).

Tipologia di processi di maggiore rilevanza

Come già anticipato, la peculiarità del tessuto sociale ed economico del territorio del Tribunale di Monza determina la pendenza di un numero sempre maggiore di procedimenti di notevole complessità e durata per fatti di **criminalità organizzata**, oltre che di corruzione e di criminalità economica, fenomeni che danno spesso luogo a provvedimenti di sequestro (o confisca) penale, in applicazione della nuova norma dell'art. 240**bis** c.p., che disciplina la "*Confisca in casi particolari*" ed è stata inserita dall'art. 6 del d.lgs. 1.03.2018, n. 21. Questa ha sostanzialmente svincolato la confisca dalla criminalità organizzata e l'ha collegata alla criminalità economica (c.d. confisca allargata), rendendola applicabile a tutti i responsabili di molteplici ipotesi di reato (corruzione, tributari, usura, stupefacenti, riciclaggio, ricettazione, etc.), con possibilità di disporre il sequestro di tutti i beni nella disponibilità diretta o indiretta dell'imputato, in presenza di ricchezze (anche di provenienza lecita) sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

Applicandosi tali sequestri anche nella fase esecutiva del procedimento, con evidenza essi sono destinati a recare notevoli aggravii di lavoro, anche per la complessità della gestione dei beni che ne costituiscono l'oggetto (sovente immobili o aziende).

4.7 Il Tribunale di Pavia

Per quanto concerne il quadro socio-economico del circondario del Tribunale di Pavia, si richiamano le considerazioni già sopra svolte (cfr. par. 6.7 Capitolo II La Giustizia civile), evidenziando il rilievo ultimamente assunto dai procedimenti per reati in danno dei cd. "soggetti deboli" e per reati economicamente motivati. Sembra inoltre consolidarsi la stabile presenza di soggetti vicini o interni all'associazione criminale di stampo mafioso denominata "Ndrangheta", soprattutto per quanto attiene alle porzioni più settentrionali del territorio (le più vicine a Milano). Con tali soggetti intrattengono rapporti anche esponenti della criminalità comune che sono stati sottoposti a procedimenti penali per il reato di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di delitti contro il patrimonio (estorsioni, rapine), compiuti con modalità che ricalcano quelle utilizzate dai sodalizi di stampo mafioso (incendi dolosi, utilizzo di esplosivi, ecc.). Né pare trascurabile l'incidenza dei fatti di violenza compiuti al di fuori di un contesto di criminalità organizzata, con ripetuti delitti di omicidio, che, tra l'altro, dopo la preclusione del rito abbreviato introdotta nel 2019, impegnano a fondo la locale Corte d'assise.

Quanto alla situazione degli organici del personale di magistratura e amministrativo si rimanda alle considerazioni già esposte al par. 6.7 Capitolo II La Giustizia civile.

Nella sua relazione, il Presidente dell'Ufficio afferma che sull'amministrazione della giustizia penale risultano evidenti i riflessi della crisi indotta dal **fenomeno pandemico** e che, tuttavia, il Tribunale ha dimostrato una sostanziale "tenuta" nei tempi di smaltimento dei procedimenti e, di recente, sta muovendosi verso un significativo abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione.

In particolare, se nel 2019 e soprattutto nel 2020 l'**indice di ricambio** è stato inferiore all'unità e anche ai valori nazionali, lo stesso indice ha preso a salire nel 2021 (passando all'1.1) e nel 2022 si è attestato a 1.0, quindi allineandosi sostanzialmente ai valori nazionali.

Nel periodo 30.6.2021 – 30.6.2022 risultano poi aumentate le **sopravvenienze** dei procedimenti di attribuzione monocratica (1.954 rispetto alle 1.799 dell'anno precedente) e addirittura del 93,75% quelli di attribuzione collegiale (155).

Il numero dei **procedimenti esauriti** sostanzialmente coincide (1.919, di cui 1.793 di attribuzione monocratica). Continua, però, ad essere inferiore al 50% il numero di procedimenti che si conclude con una condanna o provvedimento equivalente: nel monocratico le sentenze di assoluzione sono state pari al 46,18%, sommandosi a quelle dichiarative della prescrizione (8,09%); nel collegiale le assoluzioni ammontano al 33,33%, sommandosi alle decisioni concernenti la prescrizione (18,75%).

Al 30.6.2022 pendevano nel **monocratico** 196 procedimenti ultratriennali, per la gran parte però obbligatoriamente sospesi in attesa del reperimento dell'imputato (113), di talché la percentuale di giudizi effettivamente segnati da tempi sproporzionati ammonta al 6,72%. E in proposito va considerato che le pendenze per gli irreperibili (2,84%) dovrebbero essere rapidamente smaltite con l'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, che introduce il nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere per l'irreperibilità dell'accusato.

Quanto ai giudizi ultratriennali di attribuzione **collegiale**, gli stessi assommano a 24, 13 dei quali giustificati dalla irreperibilità dell'imputato; quindi la percentuale sulle pendenze si aggira nuovamente intorno al 9% (9.38%, al netto del 4.3% concernente appunto gli irreperibili).

Per quanto attiene alla sezione penale **dibattimentale**, l'andamento del lavoro di **attribuzione monocratica** presenta ottimi profili di miglioramento, determinando la *performance* complessivamente positiva di cui sopra si è detto. In effetti, le pendenze si sono ridotte di varie centinaia di unità (dalle 3.308 del 2020-2021 alle 2.903 del periodo di riferimento), con larghissima eccedenza dei procedimenti definiti rispetto a quelli pervenuti (2.203 esauriti, a fronte di 1.798 nuove iscrizioni). La **durata media** dei procedimenti è stata pari a 646 giorni per quelli definiti con sentenza.

Qualche maggiore difficoltà si registra riguardo ai procedimenti di **attribuzione collegiale**, ove le nuove iscrizioni (155) hanno superato le capacità di definizione della Sezione (111), con un conseguente aumento delle pendenze (dalle 212 del 2020-2021 alle 256 misurate al 30.6.2022).

Le difficoltà di produzione in termini quantitativi sono confermate dalla cospicua durata media dei procedimenti che, riguardo ai giudizi definiti con sentenza, ammonta ad 843 giorni.

In merito alle **prassi organizzative adottate** per il più efficace funzionamento dell'Ufficio e **programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato**, il Presidente specifica che varie

iniziative sono in corso nel tentativo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di favorire una più rapida definizione dei procedimenti, anche se, paradossalmente, la stagione delle **riforme in materia civile e penale**, con relativi decreti legislativi di attuazione, ha generato incertezze sui parametri fissati dalla normazione primaria.

Il Tribunale di Pavia comunque partecipa attivamente al **Progetto PON** denominato “*Nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia del nord-ovest – Next generation UPP*”, coordinato dall'Università di Torino, in stretta collaborazione con l'Università di Pavia.

Tra i gruppi di lavoro recentemente costituiti ve n'è uno informalmente denominato “*Strumenti di normazione convenzionale e uniformazione della modulistica per gli atti di parte e del giudice*”, sul presupposto che il ricorso sostanziale e formale a testi conformi, anche dal punto di vista grafico e topografico, possa favorire l'apprensione dei dati e la loro valutazione.

A titolo di esempio, si aggiunge che, per i procedimenti penali di **condanna per decreto** sono allo studio moduli che consentano di sfruttare la digitazione operata in sede di stesura della richiesta per tutti gli atti conseguenti della procedura, e protocolli utili ad incentivare il ricorso ai meccanismi di estinzione del reato evitando l'opposizione difensiva al decreto, e dunque provocando la rapida definizione del relativo procedimento.

È stato incentivato il ricorso dei magistrati agli applicativi (nel penale anche il TIAP) che possono consentire la riproduzione di porzioni di testo (compresa l'imputazione nelle sentenze penali), di modo che risulti facile e diretta l'**intestazione delle sentenze**, così liberando risorse umane presso le Cancellerie.

Sono in corso anche trattative per la **rinnovazione del protocollo fra Tribunale, Ordine degli Avvocati e Camera penale**, utile a favorire la **liquidazione in udienza** delle somme dovute per la difesa di ufficio e la difesa degli ammessi al patrocinio a spese dell'Erario, così da risparmiare procedure di comunicazione altrimenti (a volte) complesse.

4.8 Il Tribunale di Sondrio

Richiamate le considerazioni già sopra svolte per il Tribunale di Sondrio (cfr par. 6.8 capitolo II La Giustizia civile) in ordine alla scoperta del personale di **magistratura** e del personale **amministrativo**, si osserva, quanto all'attività nel **settore penale**, che, come riportato nelle tabelle sottostanti, nel periodo di osservazione, la stessa è rappresentata nei seguenti prospetti statistici, con il raffronto tra i dati della presente annualità e quelli del periodo precedente.

Tab. 58 – flussi del Settore penale e raffronto A.G. 2020/2021-2021/2022

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2020/2021				
	Pendenti	Iscritti	Definiti	Finali
DIBATTIMENTO COLLEGIALE	23	16	13	26
DIBATTIMENTO MONOCRATICO	840	482	640	682
SEZIONE ASSISE	0	0	0	0
APPELLO GIUDICE DI PACE	6	5	6	5
Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell’A.G. 2021/2022				
	Pendenti	Iscritti	Definiti	Finali
DIBATTIMENTO COLLEGIALE	28	16	18	26
DIBATTIMENTO MONOCRATICO	678	597	614	661
SEZIONE ASSISE	0	0	0	0
APPELLO GIUDICE DI PACE	5	10	10	5
Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021				
		Iscritti	Definiti	Finali
DIBATTIMENTO COLLEGIALE		0	38,46%	0.00%
DIBATTIMENTO MONOCRATICO		23.86%	-4,06%	-3,08

Come risulta evidente, si registra, per il **dibattimento monocratico**, il positivo passaggio dalle pendenze iniziali di 678 processi dell’anno precedente alle pendenze finali di 661 del periodo di riferimento (2021-2022), a fronte di 597 processi pervenuti, rispetto ai 482 del precedente periodo, e 614 definiti, dato solo di poco inferiore a quello precedente (640).

Per il **collegiale**, il dato delle pendenze è rimasto lo stesso del periodo precedente, 26 processi, come quello dei procedimenti iscritti, 16, ed è aumentato invece il numero delle definizioni, da 13 a 18.

Nella tabella che segue vengono altresì forniti i dati dei flussi e relativa attività di definizione, riferiti a categorie di reato di particolare rilievo nei settori monocratico e collegiale.

Vi sono indicati le pendenze, sopravvenienze, definizioni, oltre che gli indici di smaltimento e durata media dei reati trattati, con riferimento alle specifiche tipologie nonché raffronto con il periodo precedente.

Tab. 59 – flussi per particolari tipologie di reato

	REATI CODICE ROSSO		REATI EX DPR 309/90		REATI CONTRO PATRIMONIO	
	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022
RITO MONOCRATICO						
PENDENTI ALL'INIZIO	128	116	1	4	250	208
SOPRAVVENUTI	63	74	5	4	114	154
ESAURITI	75	86	2	3	156	187
PENDENTI ALLA FINE	116	104	4	5	208	175
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE						
Prescrizione	1	0	0	0	2	0
CONDANNA	29	33	1	1	68	83
ASSOLUZIONE	33	37	1	2	69	78
altre definizioni	12	16	0	0	17	26
TOTALE ESAURITI	75	86	2	3	156	187
DURATA MEDIA	573	584	444	677	534	486
INDICE DI SMALTIMENTO	39,26	39,27	45,26	33,33	37,50	42,86

	VIOLENZA SESSUALE		REATI EX DPR 309/90 - ART. 80		REATI CONTRO PATRIMONIO		REATI TRIBUTARI		REATI CONTRO P.A.	
	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022
RITO COLLEGIALE										
PENDENTI ALL'INIZIO	6	6	1	0	7	7	4	5	23	26
SOPRAVVENUTI	4	5	0	1	3	5	1	1	16	17
ESAURITI	4	4	1	0	3	2	0	2	13	17
PENDENTI ALLA FINE	6	7	0	1	7	10	5	4	26	26
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE										
Prescrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CONDANNA	3	4	1	0	2	1	0	1	7	9
ASSOLUZIONE	1	0	0	0	0	1	0	0	3	6
altre definizioni	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
TOTALE ESAURITI	4	4	1	0	3	2	0	2	13	17
DURATA MEDIA	447	539	616	0	766	484	0	772	483	495
INDICE DI SMALTIMENTO	40,00	36,36	100,00	0,00	30,00	16,67	0,00	33,33	33,33	39,53

In particolare, l'esame dei dati rivela che mediamente l'indice di smaltimento è migliorato e che anche la durata media di definizione dei processi è diminuita.

Rimane sempre preoccupante il numero dei procedimenti definiti con **sentenza di assoluzione**, che è superiore a quello delle pronunce dell'anno precedente.

La percentuale dei procedimenti definiti con rito alternativo è del 25% per il monocratico e nulla per il collegiale.

Il tasso dei procedimenti definiti con provvedimento di **prescrizione** è limitato per il monocratico all'1,8% ed è nullo per il collegiale.

In ordine alle **prassi adottate** per un miglior rendimento dell'attività svolta e lo smaltimento dell'arretrato, il Tribunale segnala l'attivazione dell'applicativo TIAP mediante protocollo d'intesa stipulato con la locale Procura della Repubblica. Riporta altresì che il monitoraggio complessivo sull'andamento degli affari civili e penali è oggetto di riunioni periodiche per la verifica dello smaltimento ultratriennale (peraltro di numero assai contenuto).

Riguardo a processi di maggior rilievo trattati, si segnala per complessità quello ex Falck in materia ambientale e di rifiuti.

4.9 Il Tribunale di Varese

Anche per il Tribunale di Varese giova richiamare quanto già sopra esposto (cfr paragrafo 6.9 capitolo II La Giustizia civile) circa le scoperture di personale amministrativo e di magistratura alla data del 30.6.2022. Al personale amministrativo andrebbero aggiunti 40 addetti all'Ufficio per il processo, secondo quanto attribuito in pianta organica, ma l'assegnazione effettiva è stata tuttavia di 15 unità fino al 30.6.2022, con una copertura del 68%.

Come per il Tribunale di Como, anche quello di Varese presenta quale particolarità la **vicinanza** con il confine svizzero e la presenza nel circondario di un vasto territorio boschivo, che alimenta la delinquenza legata allo **spaccio di stupefacenti**, consentendo facili occultamenti e rendendo difficoltose le attività di contrasto delle forze dell'ordine.

Riguardo al **dibattimento penale**, si evidenzia che per il **monocratico** le **pendenze** sono passate dalle 3.433 iniziali alle 3.612 finali (+5,5%). Ciò a fronte di 1.848 **processi sopravvenuti** e 1.669 **definiti**. Si è confermata, perciò, la tendenza dell'anno precedente, in cui si era passati dalle 3.018 pendenze iniziali alle 3.433 finali (con 2.007 sopravvenienze e 1.592 definizioni).

Tuttavia, il ricordato, attuale incremento risulta nettamente inferiore a quello dell'anno precedente, che era stato del 12,01%. I procedimenti ultratriennali sono aumentati del 31,7%.

Nel **collegiale** le **pendenze** sono aumentate dalle 112 iniziali alle 123 finali (+8,9%), con **sopravvenienze** di 63 procedimenti e 52 **definizioni**. Per il collegiale si è, pertanto, registrato un andamento inverso rispetto a quello della precedente annualità, che aveva visto una riduzione delle pendenze finali (112) rispetto alle iniziali (125), con 60 definizioni a fronte delle 47 sopravvenienze. Sostanzialmente invariato è rimasto il numero dei procedimenti ultratriennali (29 lo scorso periodo, 28 l'attuale).

Le cause delle rilevate criticità sono individuate essenzialmente nelle vacanze dei posti dei giudici previsti in pianta organica, avendo la sezione penale operato, in definitiva, con una copertura media di oltre il 25%.

Indici di ricambio e di smaltimento e durata dei processi

Dal seguente prospetto risultano gli indici calcolati per il dibattimento monocratico e collegiale, con raffronto tra il periodo in osservazione e l'annualità precedente.

Tab. 60 – indici calcolati per il dibattimento monocratico e collegiale

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTO	2020/2021			2021/2022			Variazione		
	Durata media (GG.)	Ricambio	Smaltimento	Durata media (GG.)	Ricambio	Smaltimento	Durata media	Ricambio	Smaltimento
COLLEGIALE	808	1,28	0,35	746	0,83	0,30	-7,7%	-35,3%	-14,8%
MONOCRATICO	654	0,79	0,32	731	0,90	0,32	11,8%	13,9%	-0,2%
TOTALE	659	0,80	0,32	732	0,90	0,32	11,1%	12,0%	-0,8%

Si evidenzia che per il collegiale vi è stato un peggioramento degli indici:

- ricambio 0,83 (1,28 quello della scorsa annualità);
- smaltimento 0,30 (0,35 quello della scorsa annualità).

Mentre per il monocratico vi è un miglioramento dell'indice di ricambio (passato da 0,79 a 0,90) ed è stabile lo smaltimento (0,32).

Nel collegiale si è poi registrato un miglioramento della durata media dei processi, 746 giorni rispetto agli 808 della annualità precedente, mentre nel monocratico la durata è aumentata da 654 giorni del precedente anno a 731.

Definizioni, prescrizione, assoluzioni

Nel periodo in esame le **sentenze monocratiche** sono state 1.658 (1.092 ordinari, 566 Gop), in aumento (+5,8%) rispetto alle 1.567 della annualità precedente, di cui:

- 70 per **prescrizione**, a fronte delle 56 del precedente anno,
- 127 in esito a rito abbreviato, rispetto alle 153 del precedente anno,
- 169 di applicazione pena, rispetto alle 158 del precedente anno.

Fa ancora riflettere il dato delle **assoluzioni** nel merito, posto che assommano a 881 le assoluzioni monocratiche, numero al 56% delle pronunce complessive (nell'anno precedente la percentuale era stata del 51%).

Per il **collegiale**, risulta che il totale delle sentenze è 50, dato lievemente ridotto rispetto a quello del precedente anno (57, con riduzione, quindi, del 12,3%). Di queste, le sentenze di prescrizione sono state 4, pari a quelle del precedente anno, e 15 le assoluzioni, pari al 26% delle pronunce complessive (nell'anno precedente la percentuale era stata del 44%).

Tipologia di reati.

Riguardo alla tipologia dei reati trattati, quelli di violenza sessuale hanno avuto una incidenza del 28,57% sul totale delle iscrizioni, con aumento del 120% rispetto all'annualità precedente.

In aumento sono anche i reati fallimentari e societari, mentre in diminuzione quelli tributari, di truffa e riciclaggio.

Nella sua relazione, infine, il Presidente dà atto che il notevole arretrato relativo alle richieste di ammissione al gratuito patrocinio e alle liquidazioni dei compensi ai difensori è stato eliminato grazie al protocollo con il Consiglio dell'Ordine Avvocati e all'apporto degli addetti UPP.

Le istanze, quindi, vengono ora evase in tempo reale.


5. Gli Uffici GIP e GUP del Distretto

Analizzando il flusso dei procedimenti delle sezioni G.I.P e GUP dei Tribunali del Distretto, nel periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 si rileva che la pendenza finale, pari a 41.264, risulta sensibilmente inferiore all'anno precedente (-20%) consolidando quindi il miglioramento registrato nell'ultimo periodo.

Tab. 61 - Distretto di Milano - Movimento dei procedimenti nelle sezioni G.I.P. dei Tribunali del Distretto negli a.g. 2020/21 e 2021/22

Tribunale e relative sezioni distaccate	A.G. 2020/2021			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
							Iscritti	Definiti	Finali
Busto Arsizio	6.324	5.210	4.333	7.708	8.302	3.666	22%	59%	-15%
Como	5.429	5.382	3.535	5.317	5.128	3.465	-2%	-5%	-2%
Lecco	2.352	2.278	710	2.137	1.793	661	-9%	-21%	-7%
Lodi	2.677	2.320	3.349	3.108	2.901	3.228	16%	25%	-4%
Milano	31.060	24.867	15.985	29.462	29.726	13.809	-5%	20%	-14%
Monza	6.743	5.401	3.312	8.234	5.118	5.479	22%	-5%	65%
Pavia	6.716	6.169	4.099	6.000	5.897	3.410	-11%	-4%	-17%
Sondrio	1.874	2.043	587	1.627	1.708	477	-13%	-16%	-19%
Varese	6.614	3.883	15.562	9.341	11.138	7.069	41%	187%	-55%
Totale	69.789	57.553	51.472	72.934	71.711	41.264	5%	25%	-20%


Tab. 62 - Distretto di Milano - Modalità di definizione Uffici GIP e GUP (a.g.2021/22)



Quanto alle modalità di definizione dei procedimenti, come si evince dalla rappresentazione grafica che precede, per il 78% è intervenuto decreto di archiviazione (in aumento rispetto

all'anno scorso, che registrava il 74%), mentre il 10% è stato definito con il rinvio a giudizio (11% lo scorso anno) e il 12% con riti alternativi (in diminuzione rispetto al 15% dello scorso anno).

Tab. 63 - Distretto di Milano – Tempi di definizione Sezioni G.I.P. dei Tribunali (a.g. 2021/22)



Nella figura sopra riportata sono invece rappresentati i tempi necessari per la definizione dei procedimenti, a seconda delle modalità adottate (decreto di archiviazione, rito alternativo, rinvio a giudizio ecc.). Si segnala che il 70% dei procedimenti viene definito entro sei mesi, in linea con l'anno scorso.

5.1 L'Ufficio GIP e GUP presso il Tribunale di Milano

Come risulta dalla relazione del Tribunale, le problematiche evidenziate con riguardo alla **dotazione organica** assumono un profilo ancora più preoccupante per quanto attiene all'Ufficio GIP, dal momento che l'assetto organizzativo è in alcuni casi ritornato, per la riduzione del personale, al criterio della condivisione di un cancelliere/assistente tra due magistrati, per tutte le attività prodromiche alla celebrazione delle udienze e agli interrogatori di garanzia - in passato ciascun giudice aveva la disponibilità piena di un operatore/cancelliere - e dell'assegnazione di un cancelliere/funziionario, per gli adempimenti successivi alle udienze e per la gestione dei rapporti con l'utenza.

L'Ufficio ha avuto comunque, da febbraio 2022, l'assegnazione di un congruo numero di addetti UPP, in coerenza con quanto previsto dal programma organizzativo dell'Ufficio per il processo, una parte dei quali è stata assegnata al progetto di riduzione dell'arretrato di decreti penali e di decreti di archiviazione.

Si aggiunge che, alla emorragia di personale ha fatto riscontro un considerevole aumento di affari esitati dai Giudici. E che preoccupante è il numero dei fascicoli quotidianamente trasmessi dalla Procura della Repubblica con richiesta di archiviazione. La quantità infatti non consente, come dovrebbe, la loro puntuale assegnazione al Giudice e la relativa definizione informatica. Di conseguenza il ritardo provoca un notevole disagio per l'utenza.

Quanto al **personale di magistratura**, la sezione ha un organico composto da un Presidente, un Presidente Aggiunto e 39 magistrati, ma, considerato quello in servizio, vi è una scopertura del 25,65%, il che evidentemente incide sull'efficienza dell'ufficio, che riesce comunque a provvedere agli adempimenti necessari grazie all'abnegazione delle unità operative.

Gli uffici centralizzati (sentenze, decreti penali, archiviazioni), da tempo in grave sofferenza per la cronica inadeguatezza del personale, sono stati incrementati con l'innesto di funzionari dell'Ufficio per il processo, i quali tuttavia non possono essere destinati in via esclusiva a colmare le strutturali lacune dei funzionari amministrativi. Sono infatti impiegati anche per assicurare una continuativa assistenza all'attività giurisdizionale. L'Ufficio GIP – GUP accoglie molti *tirocinanti* ex art. 73 d.l. n. 69/2013, che vengono affiancati ai magistrati dichiaratisi disponibili ad offrire il loro apporto formativo.

Si specifica poi che nell'ufficio milanese non vi è divisione tra GIP e GUP, poiché tutti i magistrati sono chiamati a esercitare entrambe le funzioni, tanto da prevedersi un sistema interno di assegnazione degli affari tramite programma informatico (AsPen), che non consente la commistione delle due funzioni per evitare il crearsi di incompatibilità ex art. 34 del vigente codice di rito penale. Gli affari che pervengono sono quindi distribuiti automaticamente secondo parametri prestabiliti.

In merito all'afflusso degli affari si evidenzia preliminarmente una significativa ripresa delle sopravvenienze, da correlare al progressivo affievolirsi dell'emergenza Covid 19 e al superamento dell'evento incendio (che nel marzo 2020 ha interessato tutto il settimo piano del Palazzo di Giustizia, sede, anche dell'Ufficio GIP/GUP) sino al segno di affari pervenuti (29.556) sostanzialmente in linea con gli afflussi ante-pandemia e ante-incendio.

Quanto alla **durata media dei procedimenti**, pur rimandando alle varie voci – tra loro fortemente eterogenee – che confluiscono nella sintesi finale (archiviazioni, rinvii a giudizio, riti alternativi e altro), nel periodo in osservazione si attesta complessivamente a 159 giorni, come emerge dalla seguente tabella: è significativo notare come si sia mantenuta su livelli di eccellenza la capacità di definizione in tempi rapidi di affari con riguardo alle voci più importanti, quali i rinvii a giudizio, e, soprattutto, i riti alternativi, la metà dei quali è stata definita entro sei mesi.

Tab. 64 – Tribunale di Milano – GIP - durata media dei procedimenti

	01/07/2020 - 30/06/2021				
	Archiv.	Rinvii a giud	Riti alt.vi	altro	totale
entro 6 mesi	16922	592	1409	840	19763
da 6 mesi a 1 anno	1871	676	701	560	3808
da 1 anno a 2 anni	1040	799	818	473	3130
oltre 2 anni	270	170	154	173	767
TOTALE	20103	2237	3082	2046	27468
durata media gg.	102	445	415	384	186

	01/07/2021 - 30/06/2022				
	Archiv.	Rinvii a giud	Riti alt.vi	altro	totale
entro 6 mesi	19975	753	1388	979	23095
da 6 mesi a 1 anno	2269	979	673	881	4802
da 1 anno a 2 anni	647	390	629	801	2467
oltre 2 anni	107	146	136	194	583
TOTALE	22998	2268	2826	2855	30947
durata media gg.	84	385	364	373	159

Rispetto alla cifra di **provvedimenti definitivi esauriti**, vanno ribadite alcune considerazioni di carattere generale: la persistente scopertura dei posti in organico, i pesanti carichi di lavoro dei giudici, l'inadeguatezza cronica degli spazi adeguati a ospitare il personale che opera nella sezione hanno continuato a incidere sulla capacità di smaltimento delle pendenze, pesando soprattutto sui provvedimenti decisori; **le sentenze rese in esito a rito abbreviato sono spesso assai impegnative per il lavoro di studio che esigono**, particolarmente nei processi cumulativi in cui non è raro che il numero degli imputati e/o la quantità dei capi di incolpazione su cui prendere posizione siano molto elevati, saldandosi tale evenienza con la necessità di esaminare delicate questioni processuali o profili di merito che non raramente presentano caratteri di assoluta novità. Nella sede milanese è, altresì, fortemente praticata la scelta di riti speciali, tanto che **l'ufficio GIP-GUP definisce quasi il doppio dei procedimenti con riti alternativi** (6.024) rispetto a Napoli (3.921) e Roma (3.696), soprattutto in processi di criminalità organizzata o – comunque – di stampo associativo, nonché nell'ambito della criminalità economica.

In esito all'udienza preliminare, i decreti che dispongono il giudizio costituiscono il 53% dei provvedimenti licenziati, ma rimarchevole è la soglia delle sentenze in esito a rito abbreviato (21%) e di patteggiamento (14%), nonché di quelle di non luogo a procedere (12%). Si mantiene poi fondamentalmente inalterata la definizione dei procedimenti mediante emissione di *decreto penale di condanna*.

Quanto alle **misure cautelari personali e reali**, vi è stato un significativo incremento per il ritorno a un sostanziale allineamento con i livelli ante-epidemia, dovendosi comunque tener conto del fatto che la flessione, rispetto a questa specifica tipologia di affari, era stata comunque contenuta.

In relazione all'avvenuta definizione dei procedimenti nei riguardi di indagati noti o ignoti con **archiviazione**, vi è stato un **significativo incremento rispetto alle ultime annualità**, correlato

all'avvenuta possibilità di destinare a tale ufficio centralizzato un congruo numero di funzionari dell'Ufficio per il processo, che hanno consentito di accelerare il lavoro giurisdizionale e provvedere, in esito ad esso, agli scarichi di competenza della cancelleria.

Va ancora sottolineato come, per le scorse annualità, che *ex art. 104bis* delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale, l'amministrazione dei beni sottoposti alle misure cautelari reali è interamente addossata al giudice (il GIP, nella quasi totalità dei casi) che ha emanato l'originario provvedimento di vincolo dei beni, anche quando la pretesa punitiva transiti ad altri gradi di giudizio, intuendosi in maniera immediata e diretta quale impatto di incremento di lavoro abbia una simile scelta legislativa, avallata dalla giurisprudenza, particolarmente in relazione alla gestioni di aziende o società di capitali.

Con riguardo alla **tipologia dei reati trattati**, con peculiare riguardo a quelli più significativi, nonché impegnativi nella gestione del processo, l'Ufficio GIP – GUP nel periodo in considerazione è stato in grado di definire in maniera sostanzialmente paritetica, rispetto agli afflussi degli affari, procedimenti estrema complessità e delicatezza, quali quelli in materia di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, bancarotta, omicidi e reati sessuali, come illustrato nella seguente tabella.

Tab. 65 – *tipologia dei reati trattati*

QGF	SOPRAVVENUTI	ESAURITI
art. 416 bis	15	9
art. 317	3	4
art. 319	35	35
LF 1942/267 art. 216	624	632
art. 575	63	60
art. 609bis + quater + quinquies + sexies + septies + octies + undecies	486	495

5.2 Gli altri Uffici GIP e GUP del distretto

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Busto Arsizio

Analizzando i dati relativi al **settore Gip - Gup**, si nota che le **sopravvenienze** dei procedimenti a carico di persone note sono significativamente aumentate, passando da 6.324 a 7.708 (+21,88%); anche le definizioni sono aumentate, ma in misura percentualmente ben superiore, passando da 5.210 a 8.302 (+59,3%); le pendenze sono di conseguenza sensibilmente diminuite, da 4.333 a 3.666 (- 15,3).

L'indice di ricambio è stato pari a 1,05 (0,84 l'anno precedente), mentre quello di smaltimento è salito fino al **2,3% rispetto allo** 0,55 del periodo precedente.

In relazione alla **prescrizione**, sono stati registrati 1.426 decreti di archiviazione noti, 231 decreti di archiviazione ignoti e 1 sentenza di NDP su 8.515 provvedimenti definitori (19,47 %).

La durata media dei procedimenti è stata di 229 giorni, inferiore dell'1,74% rispetto all'anno precedente, quando era stata di 233 giorni.

Con riguardo ai procedimenti a carico di **ignoti**, sono **sopravvenuti** 7.256 procedimenti e ne sono stati **definiti** 7.289, con una pendenza finale di 995 processi (843), inferiore del 3,2% rispetto a quella di 1.028 relativa al periodo precedente (881, peraltro, secondo i dati ministeriali). Venendo all'analisi della **qualità degli affari penali** trattati, si riportano i dati delle più significative tipologie di reato, rapportati a quelli del periodo precedente:

Tab. 66 – analisi delle più significative tipologie di reato

Noti	Pendenti al 1° luglio 21	sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 30.6.22	Specifiche articoli	In. ricambio	In. smaltimento
P.A.	26	88	90	24	Artt. 314,316,316 bis,316 ter,317,318,319, 319 ter, 319 quater, 323,328 c.p.	1,02	0,79
Altri P.A.	99	328	338	89	Artt. 337, 340,341 bis, 346 bis, 348,349,353 c.p.	1,03	0,79
Fallimentari	68	53	72	49	Artt. 216 – 228 L. F.	1,35	0,60
Violenza sessuale	72	126	125	73	Artt. 609 bis – art. 609 duodecies c.p.	0,99	0,63
Tributari	10	1	2	9	Artt. 2 – 11 D. L.vo n° 74 del 2000	2	0,18
Totale	275	596	627	244		1,05	0,72

Anno precedente:

reato	Pendenti al 1° 7.20	sopravvenuti	definiti	Pendenti al 30.6.20	Specifiche articoli	ricambio	Smaltimento
P.A.	25	40	39	26	Artt. 314,316,316 bis,316 ter,317,318,319, 319 ter, 319 quater, 323,328 c.p.	1,00	0,60
Altri P.A.	96	185	182	99	Artt. 337, 340,341 bis, 346 bis, 348,349,353 c.p.	0,93	0,51
Fallimentari	69	60	61	68	Artt. 216 – 228 L. F.	0,87	0,38
Violenza sessuale	64	103	96	72	Artt. 609 bis – art. 609 duodecies c.p.	0,93	0,51
Tributari	4	27	21	10	Artt. 2 – 11 D. L.vo n° 74 del 2000	0,75	0,55
totale	170	201	184			0,92	0,50

Dall'analisi dei dati risulta, a differenza di quanto accaduto per il dibattimento, un significativo aumento delle sopravvenienze dei reati contro la P.A. (+ 120%), a cui ha risposto un maggiore aumento delle definizioni (+130,8%); vi è stato, inoltre, un significativo aumento delle sopravvenienze degli "altri reati P.A." (+77,30%), con maggiori definizioni (+55,05%).

Le sopravvenienze dei reati tributari sono state azzerate.

I reati fallimentari hanno avuto un leggero incremento in termini di sopravvenienze e definizioni. I reati a sfondo sessuale sono cresciuti sul piano delle sopravvenienze (+22,33) e un po' meno sul piano delle definizioni (+14,68%), con il conseguente, se pur contenuto, aumento delle pendenze (+1,3%).

Il **Giudice per le Indagini Preliminari** ha emesso con rito abbreviato 74 sentenze di assoluzione, 59 sentenze di condanna e due sentenze promiscue; le sentenze di assoluzione sono state dunque il 55,64%.

Il **Giudice dell'Udienza Preliminare** ha adottato 302 sentenze di non luogo a procedere *ex artt.* 425 (di cui 14 per prescrizione) e 129 c.p.p.; 142 sentenze con rito abbreviato (di cui 92 di condanna, 45 di assoluzione e 5 promiscue) e 124 sentenze di applicazione della pena.

Assai positivi, dunque, possono ritenersi i risultati raggiunti dal settore Gip – Gup, che, con riguardo ai processi a carico di **persone note**, a fronte di un aumento delle sopravvenienze del 21,8%, ha definito ben il 59,3% in più rispetto al periodo precedente, abbattendo le pendenze di più del 15%, anche con riguardo ai reati maggiormente significativi sotto il profilo qualitativo.

Le pendenze sono state ridotte anche con riguardo ai processi nei confronti di persone **ignote**.

Merita di essere rimarcato come tali risultati positivi siano stati conseguiti in tutti i settori senza la presenza e l'apporto, fino al febbraio 2022, del presidente di Sezione e con la scopertura di una unità rispetto alle 5 previste in organico; ciò ha comportato un maggior e più inteso impegno di tutti i magistrati.

In relazione alla **prescrizione**, sono state registrati 1.426 decreti di archiviazione **noti**, 231 decreti di archiviazione **ignoti** e 1 sentenza di NDP **su 8.515 provvedimenti definitivi** (19,47%).

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Como

Particolarmente preoccupante secondo il Presidente del Tribunale è la situazione dell'ufficio GIP/GUP, che, dopo un periodo di scopertura del 40%, fronteggiato soltanto grazie all'abnegazione dei tre colleghi in servizio, dal 10.9.2022 presentava una scopertura del 20%, comunque molto penalizzante rispetto ai flussi di lavoro di rilevante entità di cui tale ufficio è destinatario, anche per effetto del notevole dimensionamento e dell'efficienza della locale Procura della Repubblica.

L'organico dell'Ufficio G.I.P. – G.U.P. prevede 5 giudici, ma per l'avvicendamento di alcuni di essi, dal 10.9.22 la presenza in servizio è ridotta a 4 giudici.

Anche il personale amministrativo è carente.

Nel registro “**noti**” sono **sopravvenuti** n. **5.334** procedimenti, in lieve decremento rispetto al periodo precedente (-95) e ne sono stati **definiti** n. 5.338, ancora in diminuzione rispetto al periodo precedente (-225). Il decremento delle definizioni è stato determinato dal fatto che nel periodo precedente erano in servizio n. 5 magistrati, mentre in quello attuale n. 3 magistrati per 12 mesi, 1 per 5 mesi e 1 per 3 mesi circa.

La pendenza dei procedimenti iscritti nel registro “noti” è di 3.435, in linea con il periodo precedente (3.439).

Il numero di procedimenti **sopravvenuti** contro **ignoti** è simile al periodo precedente e la pendenza finale è di n. 1.124.

Numerosi sono i procedimenti per reati previsti dal **codice della strada** definiti con decreto penale o sentenza con concessione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Essi comportano un pesante aggravio dell’attività di cancelleria, sia nella fase di emissione del provvedimento, sia nella fase conclusiva dell’istituto, che prevede la declaratoria di estinzione del reato con incidente di esecuzione. Inoltre, lo svolgimento dei lavori il più delle volte porta a richieste di proroga dei termini o sostituzione dell’ente presso cui gli stessi vanno svolti.

Come si evince dai dati estratti dal sistema S.I.C.P. e riassunti nello schema allegato, i reati principali trattati dall’Ufficio G.I.P./G.U.P. sono i seguenti:

Reati previsti dal codice della strada (artt. 186 – 187), con 669 sopravvenuti, procedimenti definiti in gran parte con decreto penale di condanna (380) e sentenza di patteggiamento (71) e sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità;

reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314 e ss. c.p.), con 337 sopravvenuti;

reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, con 319 sopravvenuti;

reati di atti persecutori e pornografia, con 228 sopravvenuti;

reati in materia di stupefacenti, con 218 sopravvenuti;

reati contro l’ambiente (inquinamento, rifiuti ed edilizia), con 141 sopravvenuti;

reati in materia tributaria, con 108 sopravvenuti.

Sono state pronunciate n. 355 sentenze di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p., n. 107 sentenze a seguito di giudizio abbreviato, n. 337 sentenze di proscioglimento.

Nel **settore dei decreti penali** è da tempo attiva la **collaborazione con la locale Procura della Repubblica** attraverso la condivisione informatica delle richieste dei decreti penali da emettere; inoltre, **la collaborazione dei funzionari U.P.P. contribuisce a smaltire l’arretrato**, che viene a formarsi per la necessità di notificare personalmente all’imputato il decreto a mezzo della polizia locale competente per territorio.

Presso l’Ufficio G.I.P. - G.U.P. non sono pendenti processi ultratriennali, ad eccezione di alcuni sospesi per irreperibilità. Tutti gli altri processi sospesi sono costantemente monitorati dai funzionari UPP, che provvedono a fissare quelli che nel prossimo futuro si prescriveranno.

Molti procedimenti “c.d. pendenti” nel monocratico sono quelli in via di definizione attraverso l’istituto della **messa alla prova**, che strutturalmente richiede lunghi tempi di definizione, con conseguenze statistiche sulla durata media, ma, grazie alla collaborazione con l’UEPE e gli Enti convenzionati, ha avuto sviluppo e concretizzazione sotto il profilo attuativo e organizzativo.

Dalla relazione del Presidente del Tribunale **emerge che persiste** nel Settore GIP/GUP la totale copertura dei Giudici in organico (2), mentre vi sono alcune carenze per il personale amministrativo.

Nel corso dell'anno in rassegna sono **sopravvenuti 2.112 procedimenti "noti"** (erano 2.342 lo scorso anno) e sono stati complessivamente **esauriti n. 1.851 procedimenti** (l'anno passato 2.402).

La **pendenza** al 30.6.2022 si è attestata su **655 fascicoli**, contro 681 dell'anno passato.

L'indice di ricambio è stato 0,87 (lo scorso anno 1,02) e quello di **smaltimento** 0,66 (a fronte del precedente 0,77).

Anche grazie alle diminuite nuove iscrizioni, la pendenza finale dei fascicoli si è peraltro ulteriormente ridotta.

Riguardo ai **principali titoli di reato**, il numero di omicidi colposi è raddoppiato rispetto allo scorso anno (28 invece che 14); le rapine sono diminuite da 47 a 13; i delitti di estorsione e sequestro di persona da 30 a 10; quelli di violenza sessuale da 42 a 29; i furti aumentati da 121 a 98; i reati contro la P.A. diminuiti da 25 a 2; i reati societari e fallimentari da 45 a 6; i reati contro la tutela dell'ambiente e del territorio, edilizi e urbanistici: da 33 a 34; reati di usura: invariati con il numero di 4.

Il dato relativo a quest'ultimo reato, secondo la relazione del Presidente, appare peraltro non espressivo della realtà, anche alla luce di quanto osservato dalle pubbliche Istituzioni (Prefettura e Forze dell'Ordine) circa la costante e talora invasiva presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso (*'ndrangheta*) nel contesto socio-economico del territorio, che, seppure uscito relativamente indenne dall'emergenza pandemica, vede una parte del mondo produttivo alle prese con criticità non sempre rimediabili tramite il ricorso agli ordinari canali del credito bancario.

E' stato anche posto l'accento sulla conferma del dato attestante il rafforzato perseguimento dei **reati relativi alla tutela dell'ambiente e del territorio, edilizi e urbanistici, incrementatosi negli ultimi due anni di circa il 30%**, rispetto alla media di quelli perseguiti nel quinquennio 2015-2020.

I **procedimenti esauriti** nel periodo sono stati 1.851 con una **durata media** di 85 giorni, a fronte del dato del periodo precedente di 104 giorni.

Al 30.6.2022 risultavano pendenti dinanzi all'Ufficio 56 processi iscritti dal 2011 al 2019 (a fronte del dato precedente di 34 processi).

Le **misure cautelari personali** emesse sono state 143, a fronte delle 135 nell'anno passato.

Il numero dei **decreti penali** di condanna si è attestato a 344, contro i 359 dell'anno precedente.

Le **archiviazioni IGNOTI** si contano in 2.054; l'anno precedente erano state 3.772.

Le **archiviazioni NOTI** si sono attestate a 1.197, contro le 1.241 dell'anno passato.

56 (contro le 75 del 2021) sono state le sentenze pronunciate all'esito di **giudizio abbreviato**: 21 di assoluzione (28), 35 di condanna. Le sentenze di **applicazione pena** sono state 39, mentre erano 156 l'anno passato. 28 (contro 6) le sentenze di N.L.P. *ex art.* 425 c.p.p.

In **60 casi** (75) si è pervenuti ad altrettante declaratorie di **prescrizione**.

Nel corso dell'anno in esame sono state emesse dal GIP 93 ordinanze di **sospensione del procedimento per messa alla prova** (97 l'anno passato) e 50 (contro le 80 dello scorso anno) risultano le sentenze pronunciate dal GIP a seguito di esito positivo.

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Lodi

Riguardo all'attività svolta dall'Ufficio Gip-Gup nel periodo in osservazione, risulta dalla relazione del Presidente del Tribunale che le **sopravvenienze** sono passate da 2.739 a 3.193 (+16,5).

Le **definizioni** hanno riguardato 3.088 procedimenti rispetto a 2.490 dell'anno precedente (+24%).

La durata media dei procedimenti Gip-Gup è passata da 518 a 356 (-31,2%).

Sono stati definiti per **prescrizione** 68 casi, di cui 60 dal Gip e 8 dal Gup (5% sul totale delle sentenze), nonché 585 cause in dibattimento monocratico (41,3% sul totale delle sentenze).

Risultano definiti con **dispositivo di assoluzione** 105 procedimenti (23,5% sul totale delle sentenze).

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Monza

Organici

Su un organico tabellare di 8 magistrati, quello effettivo, al 30.6.2022, era di 7 (essendo un giudice in astensione per maternità fino ai primi mesi del 2023).

Riguardo **all'attività svolta** nel periodo di riferimento, emergono dalla seguente tabella i flussi 1.7.21 – 30.6.2022, confrontati con quelli dell'annualità precedente.

Tab. 67 – flussi del periodo 2021/2022

Noti: Sopravvenienze: n. 8.225	Definizioni: n. 5.868	Pendenze al 30.6.22: n. 5.244
Ignoti: Sopravvenienze: n.12.174	Definizioni: n. 4.411	Pendenze al 30.6.22: n. 8.646

Flussi 1.7.20 – 30.6.2021

Noti: Sopravvenienze: n. 6.743	Definizioni: n. 5.936	Pendenze al 30.6.21: n. 3.312
Ignoti: Sopravvenienze: n. 6.432	Definizioni: n. 6.149	Pendenze al 30.6.21: n. 1.386

Esame Flussi 1.7.2021 – 30.6.2022:

Per le sopravvenienze: si è registrato un incremento del 54,83% sui totali, in particolare del 22% nel Registro Noti (da 6.743 a 8.225); nell'ambito di tali sopravvenienze deve notarsi come sia registrabile una diversa composizione rispetto all'anno precedente, con una diminuzione percentuale delle richieste di archiviazione a carico di noti e un aumento delle **altre sopravvenienze Gip/Gup (+90,5%)**, che rappresentano il lavoro di maggiore impegno per i

giudici (da 2.629 a 5.008, ripartiti su 5/6 unità fino al 20 giugno 2022 per i trasferimenti ad altro ufficio di due giudici) e che vede un *trend* in controtendenza dall'annualità scorsa, sul quale ha indubbiamente inciso la ripresa delle attività nella loro pienezza dopo il periodo di maggiore emergenza Covid, che aveva visto un deciso rallentamento delle richieste trasmesse dalla Procura della Repubblica.

Completamente invertito il *trend* del flusso dei fascicoli pervenuti con richiesta di archiviazione perché ignoti gli autori del reato, rispetto alle diminuzioni delle annualità precedenti.

Il numero dei fascicoli a carico di ignoti pervenuti nel periodo in osservazione è stato di 12.174, con un incremento pari al 189,27%; se è vero che la definizione di tali fascicoli non viene considerata nelle valutazioni di questa relazione, è pur vero che si tratta di fascicoli che i giudici debbono esaminare e definire, con inevitabile rallentamento del lavoro residuo o, in alternativa, con un incremento del magazzino che incide sul rendimento dell'ufficio.

Per le definizioni, vi è decremento contenuto 1,15% Registro Noti (da 5.936 a 5.868) e il decremento si registra in percentuale maggiore nei decreti archiviazione (-13,68%: da 3.727 a 3.217) che negli altri provvedimenti definitivi (-12,58%); dato sul quale si ritiene possa aver influito, dal luglio 2021, il trasferimento ad altra sezione di uno dei giudici (che ha portato le vacanze dell'ufficio al 25%) e l'ulteriore trasferimento ad altro ufficio, dal maggio 2022, di un secondo giudice, con vacanza integrata soltanto il mese successivo.

Si registra un lieve aumento dell'attività Gup (da 1.015 a 1.156 provvedimenti) e una flessione dell'attività Gip, da 1.331 a 1.076 mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i decreti penali divenuti esecutivi (da 256 a 257): il che rimanda a una mancata esecuzione dei decreti emessi per le gravissime difficoltà della cancelleria, che ha registrato un pesante esodo a motivo di trasferimenti e pensionamenti.

Si attestano su 171 le convalide fermo/arresto e 683 sono i provvedimenti emessi su richiesta di **misure cautelari personali**, con un seppur lieve decremento delle convalide (-14,93%) e un decremento decisamente sensibile dei provvedimenti su richiesta di misura cautelare personale, che sono passati da 907 a 683 (-24,7%).

Sono aumentate a 870, a fronte delle precedenti 823, le **definizioni con rito alternativo**.

I carichi di lavoro della sezione risultano ancora ben oltre la possibilità di evasione dei magistrati che la compongono, nonostante l'encomiabile impegno da ciascuno profuso senza risparmio di forze e di tempo.

Le **definizioni noti** si pongono nel periodo al di sotto delle sopravvenienze, con indice di ricambio negativo pari al 71,34%, e peggiorativo rispetto all'annualità precedente (pari a 88,03%), che si ritiene di poter ascrivere, come già detto, sia alla mancata copertura dei ruoli dei magistrati della sezione, che ha comportato un inevitabile rallentamento delle definizioni, sia alle difficoltà della cancelleria, che, fortemente sguarnita di personale, per pensionamento e trasferimento ad altri uffici, ha rallentato decisamente lo scarico e l'assegnazione dei fascicoli relativi alle richieste di archiviazione.

Le **sentenze emesse**, pari a 1.104, vedono una flessione percentuale del 10,46% rispetto all'anno precedente, confermandosi il *trend* negativo indotto dalle scoperture.

Le pronunce di intervenuta **prescrizione** costituiscono una percentuale trascurabile delle sentenze emesse, pari all' 1,48% nelle definizioni GIP e allo 0,93% di quelle GUP, per un totale di sole 9 pronunce di tale tipologia, una in meno rispetto al precedente periodo.

Le pendenze sono in aumento del 58,33% nel Registro Noti (da 3.312 a 5.868) e questo dato è il portato di un **indice di ricambio negativo**, in presenza di definizioni in diminuzione e di sopravvenienze in rilevante aumento; l'indice di ricambio è passato dall'88,03% al 71,34% per i noti e l'indice di smaltimento è passato dal 64,19% al 52,81%, sempre per i procedimenti a carico di noti; la **durata prognostica** dei procedimenti a carico di soggetti noti è aumentata da 204 a 326 giorni.

Nel periodo in esame sono stati **definiti 4.411 fascicoli a carico di Ignoti** a fronte di 12.174 sopravvenuti (con indice di ricambio passato da 95,60% a 50,39% e indice di smaltimento diminuito da 81,61% a 33,53%). E dunque nel Registro Ignoti la pendenza è aumentata del 523,81% con **aumento della durata prognostica** dei procedimenti da 82 a 493 giorni.

Evidente la scelta necessitata dal carico di lavoro e dalle scoperture di organico, di lasciare indietro le definizioni dei procedimenti a carico di ignoti che non presentino particolari ragioni di urgenza (p.e. sequestri da definire ecc.).

In ogni caso **non si registra "arretrato" rilevante**; la giacenza dei procedimenti ultratriennali è infatti pari a 392 su 5.244 (7,48%) e di essi la maggior parte risulta sospesi per incapacità dell'imputato di stare in giudizio o per sua assenza/irreperibilità (questi ultimi pari a 152).

Riti alternativi

I riti alternativi continuano a dare buona prova presso la Sezione GIP/GUP, che vede la definizione del 37,37% del totale dell'attività GUP con applicazione della pena (200 sentenze, pari al 17,3%) e rito abbreviato (232, pari al 20%), con un incremento delle definizioni mediante tale ultimo rito e, quanto all'attività GIP, vede la definizione con applicazione pena di 209 procedimenti, pari al 19,26% del totale definizioni GIP e ulteriori 129 procedimenti definiti con rito abbreviato, pari all'11,89%.

Appare del tutto evidente che se tali definizioni con rito alternativo non avvenissero, sulla sezione penale, già fortemente in difficoltà, graverebbero 770 procedimenti in più, con un effetto dirompente che viene invece scongiurato dal ricorso ai riti alternativi.

Devono segnalarsi ancora una volta, le gravi criticità dell'Ufficio, imputabili a risorse di personale ancora insufficienti a seguito di pensionamenti e trasferimenti; altro aspetto fortemente critico è costituito dall'assenza di aule dedicate, assenza cui, nello scorso anno, si è ovviato (temporaneamente) con allestimento di aule in stanze rimaste vuote a seguito di trasferimenti o liberate e adattate per l'occasione, nel tentativo di supplire all'impraticabilità della stanze dei magistrati della sezione, costretti in diversi casi a ricorrere ad aule di altri tribunali per la trattazione di procedimenti con numerosi imputati.

Va sempre rimarcato il gravoso impegno dell'ufficio Gip/Gup per la necessità di tempestiva risposta connaturata alla funzione e per il perdurante incremento della complessità, in relazione all'aumento di procedimenti con più indagati/imputati per plurimi fatti reato (già registrato nelle scorse annualità), tanti e tali da richiedere impegnativo studio degli atti e complesse valutazioni anche in sede di provvedimenti interlocutori.

Si conferma il grande incremento dei procedimenti che pervengono alla sezione nel periodo in esame, ben 20.399 su sei giudici presenti in media nel periodo, spessissimo con richieste di emissione di misura cautelare personale, in materia di fasce deboli (c.d. codice rosso), che impegnano i magistrati e la cancelleria a immediate e impegnative risposte di tutela.

In conclusione, la sezione necessiterebbe della completa copertura dell'organico e dell'istituzione di un presidente, per far fronte alla mole di lavoro che si presenta costantemente gravosa e al limite della concreta esigibilità e per tentare di assicurare il benessere lavorativo dei magistrati che la compongono.

Osservazioni conclusive sui flussi.

L'analisi dei flussi nel periodo in esame consente di affermare, per la sezione GIP, una tendenza al forte aumento delle sopravvenienze noti, pari all'82%, con un decremento delle richieste di archiviazione - 21,8% - e una tendenza all'incremento dei procedimenti a carico di noti, pervenuti con richieste diverse dall'archiviazione (+90,49%).

L'attenuarsi della crisi pandemica ha certamente inciso sulle sopravvenienze, che sono aumentate in modo esponenziale, mentre le definizioni dei procedimenti a carico di noti, nonostante l'intenso sforzo profuso dai magistrati, spesso impegnati in procedimenti di rilevante portata per numero di imputati e imputazioni e per complessità della materia (in modo particolare bancarotte e reati fiscali), sono rimaste sostanzialmente stabili (-1,15%), con un bilancio che può definirsi negativo, dato l'aumento delle pendenze sia dei fascicoli noti sia di quelli a carico di ignoti.

Misure alternative alla detenzione.

Continua a registrarsi un costante ricorso alle misure alternative della conversione della pena in Lavori di Pubblica Utilità, soprattutto in materia di violazioni del Codice della Strada e della Messa alla Prova, istituti che danno buona prova di sé, e che consentono una efficace definizione dei procedimenti.

[Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Pavia](#)

La **Sezione del giudice per le indagini preliminari** ha avuto un apprezzabile andamento, se si considera che la stessa, composta da 5 giudici, è rimasta per quasi tutto il periodo di riferimento sostanzialmente priva dell'apporto di uno dei suoi componenti, chiamato al compito di Presidente facente funzioni del Tribunale.

È presto per valutare se le risorse citate varranno a sostenere l'impatto della cd. **riforma Cartabia**, destinata a incidere parecchio sulle funzioni del giudice per le indagini preliminari, introducendo, tra l'altro, nuove procedure incidentali.

Ad ogni modo, la Sezione è riuscita ugualmente a migliorare le proprie prestazioni rispetto all'anno precedente, riducendo le pendenze complessive dei procedimenti contro **persone note** (da 3.427 a 3.170), anche attraverso una rilevante eccedenza tra numero dei procedimenti sopravvenuti (5.993, tra funzioni del gip e funzioni del gup) e procedimenti definiti (6.250, nel complesso).

La durata media dei procedimenti è stata contenuta (229 giorni), ma il dato è fortemente condizionato al ribasso dalle procedure di archiviazione, spesso assai semplici (56 giorni), mentre sono rilevanti soprattutto i tempi di definizione delle richieste di rinvio a giudizio, di parecchio superiori ai due anni (845 giorni). Si tratta all'evidenza del profilo che deve orientare gli sforzi futuri di miglioramento.

Quanto ai procedimenti contro **ignoti**, trova conferma **l'indice di ricambio**, superiore all'unità (7.782 definizioni contro 7.691 nuove iscrizioni), senza profili particolarmente problematici.

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Sondrio

In merito alle pendenze, iscrizioni e definizioni dei procedimenti nel periodo di riferimento, si riporta la seguente tabella, che consente un confronto con il periodo precedente e dalla quale emerge il positivo dato della riduzione delle pendenze.

Tab. 68 – flussi del periodo 2021/2022

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2020/2021				
	Pendenti	Iscritti	Definiti	Finali
SEZIONE GIP/GUP – NOTI	756	1874	2043	587
Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2021/2022				
	Pendenti	Iscritti	Definiti	Finali
SEZIONE GIP/GUP – NOTI	558	1627	1708	477
Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021				
		Iscritti	Definiti	Finali
SEZIONE GIP/GUP – NOTI		-13,18%	-16,40%	-18,74

Nella seguente ulteriore tabella sono altresì riportati i dati, confrontati con quello del periodo precedente, per le diverse tipologie di reati, comprendenti anche l'indice di smaltimento e la durata media di definizione dei procedimenti, dati per i quali si registrano mediamente miglioramenti.

Tab. 69 – flussi del periodo 2021/2022 per particolari tipologie di reato

	REATI CODICE ROSSO		REATI EX DPR 309/90		REATI CONTRO PATRIMONIO		REATI TRIBUTARI		ESPONABILITA' SANITARI		REATI CONTRO P.A.	
	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022	PERIODO 01/07/2020 30/06/2021	PERIODO 01/07/2021 30/06/2022
GIP - GUP REATI												
PENDENTI ALL'INIZIO	84	87	50	44	118	69	14	14	8	7	5	17
SOPRAVVENUTI	238	168	88	67	381	277	24	23	41	44	40	23
ESAURITI	235	185	94	74	430	271	24	23	42	45	28	28
PENDENTI ALLA FINE	87	70	44	37	69	75	14	14	7	6	17	12
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE												
Prescrizione	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	2
CONDANNA COMPRESI DECRETI PENALI	10	8	8	5	20	17	0	0	3	0	0	1
ASSOLUZIONE	2	0	2	1	4	8	0	0	1	0	1	0
altre definizioni	223	177	84	67	403	26	24	0	38	0	15	25
TOTALE ESAURITI	235	185	94	74	430	271	24	23	42	45	17	28
DURATA MEDIA	260	159	398	346	163	136	363	196	137	40	80	114
INDICE DI SMALTIMENTO	72,98	72,55	68,12	66,67	86,17	78,32	63,16	62,16	85,71	88,24	62,22	70,00

Si riportano infine i dati relativi a natura ed entità degli specifici provvedimenti emessi.

Tab. 70 – tipologia dei provvedimenti emessi

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP-GUP per modalità nell'A.G. 2021/2022	
Decreti di archiviazione	992
Sentenze rito alternativo	270
Decreti penali di condanna esecutivi	163
Rinviati per il giudizio	129

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Varese

La sezione Gip/Gup ha un **organico** di 4 magistrati, ma uno dei posti è rimasto vacante fino al 30.11.2021.

Nel periodo in esame le **pendenze noti sono diminuite** a 8.526 iniziali a 6.479 finali (riduzione del 24%) (9.369 **sopravvenuti**, 11.416 **definizioni**, aumento delle definizioni del 11% rispetto all'anno precedente).

Il dato è migliorativo rispetto al precedente anno, allorché si era registrato un aumento dalle 6.511 iniziali alle 8.526 finali (7.444 sopravvenienze e 5.429 definizioni).

I procedimenti ultratriennali noti sono 733 al 30.6.2022, con nettissimo miglioramento rispetto ai 4.085 del 30.6.2021.

Al 15 ottobre 2022 si registra una ulteriore riduzione del 7% (682 pendenze ultratriennali).

Le **pendenze ignoti** si sono **ridotte** dalle 22.221 iniziali alle 17.857 finali (riduzione del 19,64%) (6.252 sopravvenienze, 10.616 definizioni).

Il dato anche in questo caso è migliorativo, in quanto nell'anno precedente vi era stato un aumento delle pendenze finali con definizioni inferiori alle sopravvenienze.

Indice di ricambio e smaltimento e durata dei processi

Il ricambio ignoti migliora da 0,94 a 1,70.

Lo smaltimento ignoti passa da 0,26 a 0,37.

Si è registrata una **decisa riduzione della durata media noti**, che passa da 426 a 263 giorni.

Le sentenze emesse nel periodo sono 836 (+81% rispetto alle 463 del precedente periodo).

Le **assoluzioni nel merito** sono state 44 (5%) rispetto alle 69 dell'anno precedente.

Tab. 71 – tipologia dei provvedimenti emessi

	01/07/20-30/06/21	01/07/21-30/06/22	Variazione
Decreto penale condanna	280	190	-32%
Giudizio Immediato	25	27	+8%
Rinvio a giudizio	153	154	+1%
Archiviazione	4.315	10.211	+137%

I decreti penali di condanna emessi sono stati 190, numero ridotto rispetto ai 280 del precedente periodo; i decreti di giudizio immediato 27, rispetto ai 25 del precedente periodo; i decreti che dispongono il giudizio 154, sostanzialmente pari a quelli dell'anno precedente; i decreti di archiviazione noti 10.211 (notevolmente superiori ai 4.315 del precedente anno: +137%).

La sezione ha operato con quattro giudici dal 1.7.2021 al 29.11.2021, in seguito con tre, avendo un magistrato ottenuto il trasferimento all'Ufficio di Sorveglianza.

Già si evidenziava nella relazione dello scorso anno che da tempo l'ufficio ha accumulato un **notevole arretrato di richieste di archiviazione**, in quanto per periodi anche lunghi ha dovuto operare con due soli giudici.

L'arretrato delle archiviazioni, comunque, come emerge dai dati si è notevolmente ridotto per via di un piano concordato tra i giudici e per la destinazione degli addetti all'ufficio per il processo alla attività di supporto per lo smaltimento.

Tab. 72 - Tipologia di reati (violenza sessuale, reati economici, reati contro la PA); incidenza di tali reati sul totale dei reati trattati

Iscrizioni in materia di:	01/07/20-30/06/21		01/07/21-30/06/22		Variazione	
		% su iscriz.		% su iscriz.	su totale	su %
Reati abuso sessuale	60	0,81%	81	0,86%	+35%	+7%
reati economici	42	0,56%	108	1,15%	+157%	+104%
Reati contro P.A.	53	0,71%	57	0,61%	+8%	-15%

Nel periodo in esame si è registrato un incremento delle iscrizioni dei reati di abuso sessuale, passate da 60 a 81, dei reati economici, passati da 42 a 108, mentre sono stabili le iscrizioni per reati contro la PA (57 rispetto ai 53 dello scorso anno).

Prassi virtuosi per l'accelerazione dei processi e la riduzione degli arretrati.

Si è ridotto notevolmente l'arretrato nell'emissione dei decreti di archiviazione con un piano programmato tra i giudici e l'apporto degli addetti all'UPP. Parimenti si è normalizzata l'attività relativa alla evasione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle richieste di liquidazione, grazie a un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

IV. La Giustizia minorile

L'estrema rilevanza della riforma del rito processuale civile (ma con importanti effetti anche per l'attività penale) nelle controversie sui diritti della persona, dei minori e delle famiglie – riforma introdotta con la recente legge n. 206 del 26 novembre 2021, che troverà il suo completamento con la completa entrata in vigore dei decreti delegati – suggerisce anche in questa sede di dare prioritaria trattazione alle osservazioni svolte sul punto dalla Presidente del Tribunale per i Minorenni (TM) nella propria relazione. A tali osservazioni e a chiusura del capitolo seguiranno poi sintetici commenti circa i dati relativi all'attività propria del TM in entrambi i settori, civile e penale.

Secondo la citata relazione, il punto di forza della riforma è indubbiamente la previsione di un **rito unitario**, un nuovo rito speciale che ha soltanto qualche generica assonanza con il rito camerale, aperto alle garanzie del giusto processo e con la particolarità del contraddittorio anche con il rappresentante del minore. Trattandosi di diritti indisponibili, sono attenuati i principi del processo civile dispositivo, quali il principio della domanda e l'onere di allegazione dei fatti ad iniziativa delle parti. La previsione di un rito unico per la trattazione di tutte le tematiche inerenti la famiglia ed i minori dovrebbe inoltre finalmente consentire di superare quella disomogenea applicazione del dato normativo che, come verificato più volte in passato (conflitti negativi di competenza), può portare anche a un vuoto di tutela e contribuisce a evitare prassi diversificate tra i vari tribunali, se non addirittura tra giudici dello stesso tribunale, così costituendo un importante passo in avanti nella tutela del minore e delle situazioni familiari.

Altro aspetto positivo della riforma è l'eliminazione della **frammentazione delle competenze** in materia di famiglia, persone e minori. A ciò si accompagna l'adeguata individuazione delle tecniche processuali e la disciplina dell'imprescindibile raccordo tra gli interventi delle varie autorità giudiziarie che, attualmente, potrebbero essere contestualmente chiamate ad emettere provvedimenti nell'interesse dello stesso minore.

Indubbiamente molti dei nodi critici che si erano evidenziati nell'esperienza pratica trovano risposta adeguata nei decreti attuativi e, nell'ambito dell'unicità del rito, un ruolo centrale viene riconosciuto al PM non solo come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma anche e soprattutto come parte processuale autonoma.

Altre disposizioni oggetto di puntuale disciplina del testo riformato riguardano: la violenza domestica, la mediazione familiare attenzionata nella sua specificità anche con riguardo alle ipotesi di violenza domestica, la consulenza tecnica, la normativa di dettaglio sui procedimenti *ex art. 709ter* oggi trasfusa negli artt. 473**bis**.38 e 473**bis**.39, l'affidamento del minore all'Ente territoriale.

Non altrettanto positiva sembra invece la risposta alla domanda se il nuovo sistema processuale sia in grado effettivamente di **rafforzare i diritti**: il diritto del minore ad essere ascoltato e il diritto di tutte le parti alla difesa e al rispetto del contraddittorio potrebbero essere messi a serio rischio, ove non si provvedesse a dotare il sistema giudiziario delle necessarie risorse personali e materiali.

La più importante criticità è rappresentata dall'**assenza di un processo telematico nel giudizio minorile**. La previsione di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie non è coerente con la mancata attuale estensione agli Uffici minorili del processo telematico. Il medesimo rito viaggia per alcuni giudici con il telematico e per altri, che si occupano delle stesse materie, sul cartaceo, con l'aggravante che tra loro dovrebbe essere assicurato un continuo scambio di informazioni e di atti (e ciò già in attuazione delle previsioni di cui all'art. 38 disp. att. c. c.). Infatti, dopo l'avvio della nuova ripartizione delle competenze disciplinata dal citato art. 38, in vigore dal 22.6.2022, gli uffici giudiziari minorili e ordinari del distretto hanno cercato di ovviare in parte a tale criticità provvedendo alla stipulazione di intese per la reciproca consultazione degli atti relativi a procedimenti aperti nell'interesse del medesimo minore. E tuttavia la mancanza di digitalizzazione dei procedimenti minorili impedisce ai tribunali ordinari di visionare gli atti, consultabili invece dal giudice minorile grazie all'informatizzazione del processo ordinario.

Questa assenza produce importanti negative ricadute anche sulla **possibilità delle parti di accedere agli atti** con una tempistica coerente con i termini difensivi ristretti che contraddistinguono le scadenze degli adempimenti a loro carico, soprattutto nei casi di violenza domestica o di interventi *ex art. 403 c.c.* Basta pensare che al 31.10.2022 sono stati ben 80 i procedimenti *ex art. 403* registrati dal 22.6.2022 davanti al TM, su un totale di procedimenti iscritti nell'anno 2022 che hanno raggiunto, nei primi dieci mesi, il numero di 191.

Se consideriamo poi che al fine di rendere effettivo il diritto di difesa del minore occorre assicurare l'accesso agli atti in tempi ragionevoli anche al **curatore speciale** del minore, appare chiaro come, in assenza di investimenti su digitalizzazione e risorse, difficilmente potrà essere soddisfatto tale diritto, come già è emerso in tutta la sua criticità a seguito del consistente incremento delle nomine dei curatori che dal 1° gennaio ad oggi, cioè solo nei primi dieci mesi dell'anno, sono state 1.218.

Né l'assenza di digitalizzazione è bilanciata dalla previsione di aggiuntive **risorse del personale**, la cui attuale pianta organica presenta anzi consistenti scoperture. Infatti la mancata previsione a favore degli Uffici minorili dell'**UPP** e l'annunciata esclusione da parte del Ministero della Giustizia della possibilità di essere destinatari delle **5.410** unità che verranno assunte prossimamente non consentono di ipotizzare miglioramenti di alcun tipo, ma dimostrano piuttosto una totale disattenzione nei confronti della sofferenza sociale e psichica degli adolescenti. Si parla invero di dispersione scolastica, giovani immigrati senza famiglia, violenze di gruppi di ragazzini/e, ormai presenti su tutto il territorio nazionale, ma il sistema minorile, apprezzato anche dal Parlamento Europeo nelle sue capacità di contribuire alla creazione di benessere sociale, è stato inspiegabilmente escluso da ogni intervento di rafforzamento e di miglioramento operativo.

Piuttosto è lo stesso organo giudicante che, a seguito dell'intervento riformatore, finisce col **perdere la possibilità dell'approccio multidisciplinare** rivolto nella direzione del minore, a differenza di quanto avviene sin dal lontano 1934. L'emarginazione dei Giudici onorari dallo svolgimento di ogni attività istruttoria (essendo loro, ad esempio, impedito di tenere la prima udienza o di procedere autonomamente all'ascolto del minore) e l'esclusione della compresenza di professionalità diverse (da quelle giuridiche) al momento della decisione determinano il venir

meno dell'apporto della molteplicità di saperi, utile a contribuire alla migliore predisposizione degli interventi in favore del minore e della sua famiglia. Si tratta di una perdita secca in quanto nei procedimenti minorili la valutazione della situazione personale del minore e dei suoi bisogni, nonché delle carenze e delle risorse del nucleo familiare, non può fondarsi solo su categorie giuridiche, ma richiede anche l'apporto di altre scienze, che non può essere solo eventuale, attraverso l'episodico ricorso a consulenti esterni, con contributi circoscritti al singolo caso e alla fotografia della situazione in un determinato momento.

Il giudice della riforma, privato delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessari per intervenire in materie così delicate e che incidono in modo così profondo sulla vita dei minori coinvolti e degli adulti, non pare pertanto rispondere più alle caratteristiche delineate dalla Corte Costituzionale, che qualifica il giudice minorile (v. sentenza del 30.12.1997, n. 451) come *“l'organo al quale per la sua particolare composizione e per la specificità delle competenzesono devolute le questioni concernenti direttamente il minore”* sottolineando che *“è per questo che la composizione di quest'organo e le peculiarità del processo tengono conto delle esigenze di persone la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede nel magistrato adeguata ponderazione e determinate specializzazioni”*. Pare dunque legittimo il dubbio che per cogliere tale complessità non sia sufficiente la specializzazione solo giuridica, ma occorra anche una capacità di decodificare linguaggi diversi. I Giudici onorari hanno proprio questa funzione di elemento di raccordo per interpretare le relazioni con l'esterno. Se il ponte che consente al Giudice togato di dialogare con i servizi si interrompe, forte diviene la tentazione per il Giudice togato di rientrare nella casa comune e di rifugiarsi nel tecnicismo giuridico.

Tale visione è condivisa anche dal Parlamento Europeo che, lo scorso 5.4.2022, ha licenziato una risoluzione (P9_TA (2022/0104) destinata agli Stati membri sul tema: *“Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia”*, in cui raccomanda di adottare *“un approccio multidisciplinare, di istituire servizi di sostegno all'infanzia facilmente accessibili anche all'interno dei tribunali tramite professionisti qualificati come medici, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, per sostenere il minore in tutte le fasi del procedimento, attribuendo il compito indispensabile dell'ascolto del minore al giudice o ad esperti qualificati, in modo da limitare al massimo l'impatto psicologico ed emotivo di tale audizione”*. Con tale risoluzione il Parlamento Europeo in sostanza ancora una volta raccomanda agli Stati membri di costruire una apposita giustizia a misura di minore, una giustizia cosiddetta *“child friendly”* e si pone sulla scia del generale apprezzamento per l'integrazione dei saperi che finora è stata pienamente realizzata nella giurisdizione minorile del nostro Paese.

Altro autorevole avallo si rinviene pure nella nota sentenza CEDU (Grand Chambre) Paradiso – Campanelli, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358 nella quale, al par. 19, si scrive: *“la Corte osserva che il tribunale per i minorenni ha preso in esame il rapporto redatto da una psicologa prodotto dai ricorrenti, senza tuttavia aderire alla conclusione di cui al rapporto in questione, secondo la quale la separazione dai ricorrenti avrebbe avuto conseguenze devastanti per il minore. A questo proposito, la Corte attribuisce una certa importanza all'osservazione del Governo secondo la quale il tribunale per i minorenni è composto da due magistrati togati e da due specialisti”*. Tale apprezzamento veniva espresso dal Commissario per i Diritti umani nel Consiglio di Europa del 9.5.2017 in un documento trasmesso all'allora Presidente del Senato, dove si scriveva: *“L'esperienza in diversi paesi mostra che queste condizioni sono meglio soddisfatte in un*

sistema in cui la giustizia viene erogata da professionisti specializzati con competenze esclusive, come attualmente è l'Italia”.

La seconda importante criticità che potrebbe derivare dalla disciplina processuale delineata dalla riforma interessa la difficoltà di coniugare **il principio di ragionevole durata del processo** con l'esclusione della delega istruttoria ai Giudici onorari nei procedimenti *de potestate*. Infatti, nell'anno 2021, a Milano, i giudici onorari hanno svolto ben 9.395 udienze, a Roma 3351, a Napoli 3.840, 4.076 a Genova, 2.345 a Bologna, 2.947 a Brescia, 2.345 a Bari, 1242 a Venezia, 1.684 a Taranto, 1360 a Caltanissetta. Il mancato apporto degli esperti determinerà un importante rallentamento nella capacità di risposta del tribunale minorile ai bisogni crescenti di intervento urgente e, ancora una volta, i dati rappresentano in modo eloquente tale pessimistica prospettiva. I carichi relativi all'anno 2021 gravanti sui tribunali per i minorenni, sia nella loro totalità, sia per singolo magistrato, evidenziano infatti che, per esempio, al 31.12.21 davanti al TM di Milano le pendenze ammontano a 11.958 procedimenti, a fronte di 3.663 sopravvenienze, mentre ciascun giudice è gravato da 664 pendenze e 286 sopravvenienze; Roma conta 7.980 pendenze e 2.965 sopravvenienze, con 499 pendenze per giudice e 332 sopravvenienze per giudice; Napoli annovera 5.278 pendenze totali e 2.116 sopravvenienze totali, con 293 pendenze per giudice e 158 sopravvenienze per giudice.

Questa situazione non può che allarmare, anche in considerazione del fatto che non può essere rimproverata al TM di Milano una scarsa produttività alla luce del progressivo miglioramento degli indicatori di *clearance rate* e *disposition time* registrato negli ultimi tre anni per entrambe le aree, civile e penale.

In conclusione, dai dati emerge in maniera plastica la scontata previsione che già nell'immediato futuro, con l'introduzione del rito unico e ancor di più con l'istituzione del nuovo Tribunale, non soltanto non si raggiungerà l'obiettivo del PNRR di riduzione del 40% dei procedimenti, ma si verificherà, stante la clausola di invarianza degli organici, un deprecabile aumento della durata delle procedure che, da un lato, metterà in serio pericolo la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo e, dall'altro lato, sarà di pregiudizio certo per il minore da tutelare, il quale non potrà essere tempestivamente ascoltato da un esperto, nonostante questo, in forza di nomina ministeriale, faccia parte a pieno titolo dell'organo giudicante.

Altro aspetto che pone a rischio la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo è la previsione della **reclamabilità** alla Corte d'appello **dei provvedimenti temporanei e urgenti** (art. 473**bis**. 24), che non è più solo limitata a quelli pronunciati nella prima udienza dal giudice della separazione e divorzio, ma si estende a tutti i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa dal TM e dai Tribunali ordinari del distretto che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale ovvero riguarda i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. La prevista reclamabilità dei provvedimenti provvisori indubbiamente costituirà un fattore moltiplicatore. E per avere un'idea dell'effetto moltiplicatore dei reclami basta considerare che nell'anno giudiziario 2021/22 il Tribunale per i minorenni ha emesso nei procedimenti *de potestate* 1.974 provvedimenti provvisori, cui devono aggiungersi i 403 provvedimenti provvisori emessi nell'ambito dei procedimenti di adottabilità.

A fronte dei problemi sopra evidenziati, e in particolare di quelli suscettibili di incidere sull'effettività del diritto di difesa e sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo, il Tribunale ha cercato di individuare alcune **soluzioni improntate alla collaborazione e al confronto con tutti i soggetti**, istituzionali e non, coinvolti nell'azione di sostegno e di tutela del minore: altre autorità giudiziarie, avvocatura, servizi socio-sanitari, agenzie educative, forze dell'ordine, polizia locale, terzo settore.

Così con l'**Avvocatura**, in assenza di un processo minorile telematico, è stata condivisa la necessità di formalizzare un'intesa per ottimizzare il deposito di atti e lo scambio di informazioni, al fine di assicurare una più celere ed adeguata predisposizione di programmi educativi per quel minore a tutela del quale si vuole intervenire, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Grazie a tale collaborazione tra la magistratura minorile e i nove Ordini Forensi del distretto è in corso di predisposizione un protocollo volto a privilegiare il canale informatico per il deposito degli atti, diversi da quello introduttivo e di costituzione in giudizio, tramite posta certificata, non avendo tale modalità di deposito più alcuna copertura normativa una volta cessato il periodo connesso all'emergenza epidemiologica. Inoltre, l'Avvocatura si è unita alla magistratura minorile nella richiesta rivolta al Ministero della Giustizia, in vista dell'imminente entrata in vigore del rito unificato, avente ad oggetto l'attuazione dei principi di delega che impongono nei procedimenti civili il deposito di tutti i documenti e atti di parte con mezzi tecnologici secondo le previsioni dettate dalla disciplina del processo telematico. Peraltro è sempre grazie alla collaborazione con l'Avvocatura, che ha contribuito ad incrementare la fornitura di carta dell'Ufficio minorile, che pare possibile ipotizzare siffatta modalità di deposito degli atti difensivi in quanto la riduzione della fornitura di carta da parte del Ministero, connessa all'assunta digitalizzazione degli atti processuali che accomuna tutti gli altri uffici giudiziari, non avrebbe più consentito al Tribunale di provvedere alla stampa, non potendo approvvigionarsi per via autonoma.

Analogamente, il Tribunale per i minorenni di Milano ha rafforzato l'intesa conclusa con la **Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Milano** avviata con la sottoscrizione nel 2020 di un protocollo volto a facilitare, con la presenza nell'ufficio giudiziario di un operatore in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'interscambio delle informazioni sulle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età, ad assicurare risposte in tempi brevi e a monitorare l'esecuzione degli interventi progettati. La positiva e proficua esperienza ha indotto il Tribunale a sottoscrivere analoga intesa con **NeAss Lombardia-Network Aziende Speciali Sociali della Lombardia**, in forza della quale opera presso l'Ufficio minorile un'assistente sociale in rappresentanza dei 179 Comuni associati lombardi afferenti al distretto milanese.

E' inoltre sempre in vigore l'intesa con il Comando della **Polizia Locale di Milano** e la **Questura di Milano** per agevolare lo svolgimento degli accertamenti preliminari necessari alla raccolta delle informazioni per il rilascio delle autorizzazioni di permessi di soggiorno *ex art. 31 TU Immigrazione* a genitori stranieri privi di titolo. E sempre con il supporto della Polizia Locale, continua a trovare attuazione il percorso di ricerca, su istanza del figlio adottato, della madre biologica che al momento del parto si è avvalsa del diritto di non essere nominata. Dopo aver proceduto all'individuazione di quest'ultima, il Tribunale veicola, tramite l'agente di polizia distaccato in sede, la comunicazione della comparizione della stessa in udienza, con invito rivolto

personalmente all'interessata convocata presso gli uffici amministrativi del Comando, così assicurando la massima riservatezza rispetto alle eventuali persone conviventi, al fine di consentirle, in occasione del suo interpello da parte del giudice, di esprimere l'eventuale volontà di revoca della dichiarazione di anonimato.

Di rilievo si è rivelata anche la collaborazione con le **associazioni del terzo settore**, quali il CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili) e il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia e la Fondazione Rava. Il primo è impegnato in compiti di solidarietà sociale in favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, svolti con attività di volontariato a supporto dei servizi giudiziari, tra i quali rientra l'istituzione, insieme alla Cooperativa Spazio Aperto Servizi, del servizio "Punto Informativo", che contribuisce fattivamente a superare le difficoltà legate al flusso dell'utenza che quotidianamente accede in Tribunale e a fornire informazioni ai servizi socio sanitari del territorio in relazione ai procedimenti pendenti. Gli altri si propongono di predisporre iniziative a favore dei minori entrati nel circuito penale, ponendo in essere attività di concreto aiuto e sostegno dei ragazzi ristretti presso l'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano e seguiti dall'USSM di Milano in area penale esterna tendenti anche alla realizzazione di un ponte di collaborazione tra il carcere, la scuola, le famiglie e la comunità territoriale.

Né infine può trascurarsi l'iniziativa di collaborazione con la **società civile** nel campo della individuazione di coppie aspiranti adottive per i minori dichiarati adottabili affetti da disabilità più o meno gravi, come pure per quelli grandicelli, o abusati, o maltrattati, o per più fratelli. Per essi, nonostante il gran numero di dichiarazioni di disponibilità, è necessario ricorrere a ricerche difficili e prolungate, compiute con dedizione e competenza da alcuni giudici onorari specializzati. E a tal fine l'inserimento sul sito, registrato sul dominio giustizia.it e raggiungibile all'indirizzo <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/>, delle situazioni più complesse riguardanti minori con bisogni speciali in stato di abbandono si è rivelato particolarmente utile, consentendo di assicurare loro, attraverso un'attenta selezione delle risposte all'appello e successivi approfondimenti dei servizi specialistici, famiglie adeguate pronte ad accoglierli.

1. Settore Civile

L'attività del TM di Milano riferibile al settore civile movimentata, tra iscritti e pendenti, più di 7.500 procedimenti all'anno.

Le seguenti tabelle riportano i dati dell'attività svolta dall'ufficio nel periodo di riferimento (a.g. 2021/22), confrontandoli con quelli dell'annualità precedente (a.g. 2020/21).

Tab. 73 – dati settore civile ag 21/22 tribunale per i minorenni di Milano

Tipologia Ufficio	A.G. 2021/2022			A.G. 2020/2021			Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Tribunale per i minorenni	7.614	6.573	13.195	7.548	7.779	12.154	1%	-16%	9%

Tab. 74 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2021/22. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali

Materia	A.G. 2021/2022			A.G. 2020/2021			Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Adozione nazionale	626	497	1.612	720	825	1.483	-13%	-40%	9%
Adozione internazionale	306	368	251	351	308	313	-13%	19%	-20%
Volontaria giurisdizione	5.709	4.652	9.086	5.401	5.507	8.029	6%	-16%	13%
Procedimenti contenziosi	341	295	440	336	389	394	1%	-24%	12%
Misure amministrative	632	761	1.806	740	750	1.935	-15%	1%	-7%
Totale	7.614	6.573	13.195	7.548	7.779	12.154	1%	-16%	9%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati da rilevazione aggiornata al 20 settembre 2022

Tab. 75 - Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2021/22.

	Esito	Numero
Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 7 L. 64794)	accoglimento	23
	rigetto	5
	revoca	0
	archiviazione	3

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati da rilevazione aggiornata al 20 settembre 2022

L'esame dei dati evidenzia, nel periodo considerato, un complessivo incremento sia delle sopravvenienze (da 7.548 a 7.614), sia delle pendenze finali (da 12.154 a 13.195), accompagnato peraltro da una riduzione delle definizioni (da 7.779 a 6.573). Si assiste quindi a un'inversione del trend registrato l'anno precedente, che aveva visto un incremento delle definizioni, con riduzione delle pendenze finali.

In diminuzione risultano le procedure di adozione e in aumento quelle di volontaria giurisdizione, in particolare nel settore della responsabilità genitoriale. Significativa, come già accennato, è stata anche l'entità dei provvedimenti provvisori: essi forniscono risposta immediata a situazioni che impongono un intervento urgente o richiedono variazioni necessarie nel corso dei procedimenti, così condizionando in modo significativo anche l'ordinato svolgimento delle attività dell'Ufficio.

2. Settore penale

Riguardo ai flussi dei procedimenti penali presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, si riporta la seguente tabella, che sintetizza i dati dell'attività svolta dall'ufficio nel periodo di riferimento (a.g. 2021/22) e li confronta con quelli dell'annualità precedente (a.g. 2020/21).

Tab. 76 - Attività svolta dall'ufficio nel periodo di riferimento (2021/22) a confronto con quelli dell'annualità precedente

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2020/2021			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	476	467	509	453	527	435	-4,83%	12,85%	-14,54%
	Sezione GUP	1.264	1.923	3.663	1.310	2.185	2.788	3,64%	13,62%	-23,89%
	Sezione GIP	1.647	1.467	251	2.667	2.166	660	61,93%	47,65%	162,95%
	Totale Tribunale per i Minorenni	3.387	3.857	4.423	4.430	4.878	3.883	30,79%	26,47%	-12,21%

I dati evidenziano che nel periodo considerato, vi è stato un complessivo incremento delle definizioni rispetto all'anno precedente (da 3.857 a 4.878), con una riduzione delle pendenze finali da (4.423 a 3.883), nonostante un considerevole aumento delle sopravvenienze per GUP e, soprattutto, per GIP (+162,95%). Dunque, un andamento nel complesso positivo.

V. Gli Uffici di Sorveglianza e gli Istituti penitenziari

1. La situazione dei detenuti e il sovraffollamento delle carceri

Alla data del 30.6.2022, la popolazione carceraria degli istituti del distretto – fra le più elevate sull'intero territorio nazionale – è quella riportata nella tabella che segue.

Tab. 77 - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari alla data del 30.6.2022

Ufficio di Sorveglianza	Istituto	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Affollamento %
			totale	donne		
Milano	BOLLATE - Casa di R.ne	1.251	1.379	97	557	110,23%
	LODI - Casa Circondariale	45	65		40	144,44%
	MILANO - Casa Circondariale	746	927	84	579	124,26%
	MONZA - Casa Circondariale	411	624		311	151,822%
	OPERA - Casa di Reclusione	918	1.237		334	134,75%
	Totale Milano	3.371	4.232	181	1.821	125,54%
Pavia	PAVIA - Casa Circondariale	518	581		334	112,16%
	VIGEVANO - Casa di R.ne	242	378	74	188	156,20%
	VOGHERA - Casa Circ.le	341	389		42	114,08%
	Totale Pavia	1.101	1.348	74	564	122,43%
Varese	BUSTO ARSIZIO - Casa Circ.	240	386		234	160,83%
	COMO - Casa Circondariale	240	366	40	190	152,50%
	LECCO - Casa Circondariale	53	73		33	137,74%
	SONDRIO - Casa Circ.le	26	37		17	142,31%
	VARESE - Casa Circondariale	53	78		30	147,17%
	Totale Varese	612	940	40	504	153,59%
TUTTO IL DISTRETTO		5.084	6.520	295	2.889	128,25%

Dopo la netta flessione registrata negli ultimi due anni, in concomitanza con l'esplosione della pandemia e i conseguenti provvedimenti deflattivi adottati dalla magistratura di sorveglianza

anche in conseguenza delle apposite previsioni normative, le presenze negli istituti penitenziari del distretto sono tornate a salire sensibilmente.

Lo scarto rispetto al periodo precedente è di oltre sei punti percentuali (+6,25); in particolare, nell'ambito dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano l'incremento è risultato di oltre nove punti (dal 116,13% al 125,54%), mentre più contenuto è stato in quello dell'Ufficio di Sorveglianza di Varese (+3,43); in flessione, invece, il dato di Pavia, ove le presenze effettive sono passate da n. 1.368 a n. 1.348 (-1,82).

Gli istituti con maggiore affollamento si confermano quelli di fascia medio-piccola, come Busto Arsizio, Como, Vigevano e Monza. Il numero complessivo di presenze al 30.6.2022 – n. 6.520 – è il più alto registrato fra i distretti di tutta Italia; la quota di detenute si mantiene al di sotto della soglia del 5%, mentre sempre consistente si presenta quella dei detenuti stranieri (44%), in leggera crescita rispetto al periodo precedente (42%).

Risulta di conseguenza aumentato il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, con incremento di sopravvenienze del 15,56% al Tribunale di Sorveglianza e del 10,39% presso l'Ufficio di Sorveglianza di Milano, del 16,09% presso l'Ufficio di Sorveglianza di Pavia e del 18,25% presso l'Ufficio di Sorveglianza di Varese. Peraltro, grazie a un complessivo sforzo organizzativo e di lavoro, si è registrato anche un incremento di definizioni del 29,80% al Tribunale di Sorveglianza, del 12,23% all'Ufficio di Sorveglianza di Milano, del 12,45% all'Ufficio di Sorveglianza di Pavia e del 15,90% all'Ufficio di Sorveglianza di Varese. E' dunque evidente che l'impegno professionale e organizzativo dell'intero Tribunale e dei tre Uffici di Sorveglianza è stato consistentemente intensificato e ha prodotto dei risultati molto positivi e significativi.

Giova ricordare la molteplicità e la ricchezza delle offerte trattamentali fornite all'interno degli Istituti penitenziari del distretto, che ne costituisce un dato caratteristico. Invero, pur nella carenza del personale preposto, l'istruzione, il lavoro, la formazione professionale, le attività ricreative, lo sport e in generale l'attività fisica, la religione, le attività culturali sono tendenzialmente assicurate, ancorché in misura diverse nei singoli istituti e in relazione alle disponibilità dei singoli territori. La Magistratura di Sorveglianza è comunque impegnata a vigilare sull'organizzazione dei singoli istituti e sul rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti presenti, come testimoniato dai numerosi interventi anche in ordine alla tematica sanitaria. Sotto quest'ultimo profilo, è da rilevare la costante interlocuzione con la Regione sulla presenza del personale sanitario, sullo svolgimento delle visite specialistiche, sull'assistenza psichiatrica e, in generale, in ordine a tutti i bisogni sanitari connessi a una popolazione detentiva che si caratterizza per la multietnicità e complessità. Si ricorda anche il grave tema della carenza di posti disponibili presso le REMS, ove, a seguito di applicazione della misura di sicurezza detentiva, i singoli devono essere assegnati e l'assiduo impegno magistratura per evitare il protrarsi della detenzione o la permanenza in stato di libertà di persone per le quali il ricovero in REMS sia indispensabile e assolutamente prioritario. Il testo del Protocollo appositamente concluso con tutte le Istituzioni competenti è oggetto di costante attenzione e richiamo al riguardo.

2. La situazione dell'organico di Magistratura.

L'attuale consistenza degli organici delle tre sedi giudiziarie è di 22 magistrati, oltre al Presidente, così distribuiti: Milano 14, Pavia 4, Varese 4.

Alla data del 30.6.2022 risultava un solo posto scoperto nella sede di Milano e piena copertura nelle altre due sedi. Il bilancio dell'ultimo anno è stato dunque abbastanza favorevole: due magistrati in uscita (da Milano per pensionamento e da Varese per trasferimento), a fronte di sei nuovi arrivi per trasferimento (quattro a Milano e due a Varese), anche se due dei magistrati trasferiti a Milano hanno assunto le funzioni soltanto nell'ultima decade del mese di maggio, quasi al termine dell'arco temporale oggetto della presente relazione. Considerando nel suo complesso l'organico dei magistrati di sorveglianza del distretto, la presenza effettiva media è stata di 18,16 unità, con una carenza rispetto alla previsione della pianta pari al 17,50%. Tale riscontro risulta in definitiva non molto più favorevole di quello del periodo precedente (2020/2021), quando la presenza media nell'intero distretto era stata di 17,30 magistrati e ciò testimonia la rilevanza dello sforzo nel risultato di definizioni, di cui si è detto sopra.

3. La situazione dell'organico del personale amministrativo.

L'attuale organico amministrativo della sede di Milano consta complessivamente di 47 unità, oltre al dirigente amministrativo. Al 30.6.2022 i posti coperti sono 35, sui 47 previsti, con una conseguente scopertura (teorica) del 25% circa, che sale in concreto ad oltre il 29%, tenendo conto di unità distaccate presso altre sedi, aspettative sindacali, congedi. Sempre al 30.6.2022, nell'Ufficio di Sorveglianza di Pavia risultano scoperti quattro posti sui dodici previsti (-33%) e in quello di Varese 5 sui dodici in pianta (-42%). Da notare, vacanze particolarmente rilevanti sono quelle relative ai conducenti di automezzi: l'apporto collaborativo di questa figura professionale è di peculiare rilievo per l'attività d'istituto, che implica l'assidua presenza del magistrato negli istituti penitenziari e la continua ed urgente movimentazione dei fascicoli d'ufficio da e per il Tribunale di Sorveglianza.

4. I dati statistici relativi al flusso degli affari.

Nel periodo dall'1.7.2021 al 30.6.2022 risultano n. 16.991 sopravvenienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, a fronte di 16.862 definizioni. E quest'ultimo dato segna un significativo aumento (+29,80%) rispetto allo scorso anno, che aveva visto 12.990 definizioni.

Tali riscontri statistici confermano il pieno ritorno alla "normalità" dopo la parentesi della pandemia e mostrano, anzi, il consolidarsi della ripresa di quella tendenza critica al costante incremento dei flussi in entrata che già si era manifestata negli anni precedenti alla pandemia. La notevole consistenza delle sopravvenienze, in aumento di anno in anno, costituisce un ostacolo davvero arduo all'abbattimento delle pendenze, che anche quest'anno sono cresciute, seppur in misura minima, nonostante il ragguardevole incremento conseguito sul versante delle definizioni. In realtà, l'incremento delle definizioni è dovuto solo in parte al più elevato indice medio di

presenza dei magistrati di sorveglianza nel distretto; esso è anche il riflesso dell'impulso che si è inteso dare allo smaltimento dell'arretrato di procedimenti aventi ad oggetto le istanze di concessione di misura alternativa alla detenzione proposte dai cc.dd. "liberi sospesi" e dello sforzo organizzativo e lavorativo connesso, profuso dai magistrati del distretto e dalla cancelleria attraverso la costituzione del cd. "ufficio stralcio". Ed invero, la costituzione di tale ufficio attraverso l'assegnazione di personale appositamente ottenuto dall'Amministrazione Penitenziaria e dall'Uepe, l'individuazione di prassi organizzative tese alla migliore gestione anche dei fascicoli inerenti soggetti irreperibili, l'adozione di nuove linee istruttorie e l'evidente impegno della magistratura hanno consentito il risultato molto soddisfacente della definizione di cui si è detto.

Anche per gli Uffici di Sorveglianza i riscontri statistici evidenziano un generalizzato incremento dei flussi.

Nell'Ufficio di Milano i procedimenti sopravvenuti sono stati 38.899 (+10,39% rispetto all'anno passato) e i definiti 39.521 (+12,23% rispetto all'anno precedente). E poiché le definizioni quest'anno hanno superato le nuove iscrizioni, si è verificato un apprezzabile decremento della pendenza finale, scesa a n. 8.751 procedimenti. (-6,60%).

A Pavia le sopravvenienze sono state 8.326 e le definizioni 8.062, facendo segnare un incremento, rispetto ai dati del periodo precedente, rispettivamente del 16,09% e del 12,45%.

A Varese, infine, le sopravvenienze sono state n. 12.560 e le definizioni n. 11.915; l'incremento rispetto al periodo 2020/2021 è stato del 18,25% per le prime e del 15,90% per le seconde.

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati di flusso di tutti gli uffici.

Tab. 78 -flussi del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza del Distretto

	Iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Finali	Indice di smaltimento
Tribunale di Sorveglianza					
2021/2022	18.849	16.991	16.862	18.978	47,05
2020/2021	17.137	14.702	12.990	18.849	40,80
Ufficio di Sorveglianza di Milano					
2021/2022	9.373	38.899	39.521	8.751	81,87
2020/2021	9.350	35.236	35.213	9.373	78,98
Ufficio di Sorveglianza di Pavia					
2021/2022	2.189	8.326	8.062	2.453	76,67
2020/2021	2.186	7.172	7.169	2.189	76,61
Ufficio di Sorveglianza di Varese					
2021/2022	6.143	12.560	11.915	6.788	63,71
2020/2021	5.802	10.621	10.280	6.143	62,60

5. L'analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici.

5.1. Le misure alternative alla detenzione

Nel periodo dall'1.7.2021 al 30.6.2022 sono pervenuti al Tribunale di Sorveglianza n. 10.286 nuovi procedimenti aventi ad oggetto istanze di **concessione di misure alternative alla detenzione**, mentre quelli definiti sono stati n. 10.384.

Nonostante questi riscontri molto positivi sul versante della produttività, la pressante mole del flusso in entrata, che, come si è detto, continua ad aumentare, fa sì che la pendenza finale rimanga molto alta: n. 16.433 procedimenti, sebbene leggermente di meno (-0,46%) di quelli del periodo 2020/2021 (n. 16.508).

L'analisi dei dati disaggregati mostra che nel periodo in esame circa un terzo delle nuove istanze iscritte (n. 3.457 su n. 10.286, pari al 33,61%) ha avuto ad oggetto la richiesta di una sola misura, rappresentata nella netta maggioranza dei casi dall'**affidamento** ai servizi sociali (ordinario o terapeutico: n. 2.923 procedimenti complessivamente), seguito poi dalla **detenzione domiciliare** nelle sue varie articolazioni (n. 1.162 procedimenti) e dalla **semilibertà** (n. 86 procedimenti).

I procedimenti sopravvenuti con richiesta di due misure in via alternativa – ovviamente quasi tutti con richiesta di affidamento o detenzione domiciliare – rappresentano come al solito la quota più rilevante (n. 5.882 procedimenti su 10.286); residuano, infine, n. 947 procedimenti con tre od anche più misure richieste.

Le decisioni di accoglimento della richiesta sono state la netta maggioranza: n. 7.144 su n. 10.384, pari al 68,80%; delle suddette decisioni favorevoli ben 5.959 hanno portato alla concessione dell'affidamento ai servizi sociali; poi ve ne sono state n. 615 di concessione dell'affidamento terapeutico, n. 523 di concessione della detenzione domiciliare e n. 47 di concessione della semilibertà.

La competenza in materia di misure alternative degli Uffici di Sorveglianza è limitata ai provvedimenti urgenti di ammissione provvisoria per pene anche residue sopra i 18 mesi ed entro i 4 anni (6 anni per l'affidamento terapeutico, eccettuati i reati di cui all'art. 4**bis** O.P) e a quelli di concessione ai sensi della legge n. 199/2010.

Quanto ai procedimenti di **ammissione provvisoria alle misure alternative alla detenzione**, nel periodo 1.7.2021/30.6.2022 i procedimenti sopravvenuti nell'Ufficio di Milano sono stati 1.057 e quelli esauriti 1.111. Si evidenzia dunque un decremento dei flussi rispetto al periodo 2020/2021, che risulta pari al 21,59% per le sopravvenienze e del 19,20% per le definizioni.

Nelle sedi di Pavia e Varese i dati del 2021/2022 si presentano sostanzialmente senza variazioni rispetto all'anno precedente. A Pavia i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti sono stati rispettivamente 298 e 297, a fronte di 283 e 286 del periodo precedente; a Varese 404 e 435, contro 423 e 453 dell'anno passato.

Le istanze accolte rappresentano una quota variabile fra un terzo e la metà di quelle proposte: 40% a Milano, 35% a Pavia e 47% a Varese; la minore incidenza degli esiti favorevoli rispetto a quanto si constata per le concessioni definitive si spiega per la necessità della sussistenza del requisito del grave pregiudizio, ove questo non sia stato ravvisato dalla valutazione del magistrato. Per i procedimenti di **esecuzione presso il domicilio delle pene detentive** ai sensi della legge n. 199/2010, devono riproporsi le considerazioni già svolte a proposito dei procedimenti di

ammissione provvisoria alle misure alternative: continua l'andamento in calo dei flussi già registrato nel periodo 2020/2021, con un ritorno ai livelli antecedenti la pandemia.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Milano le sopravvenienze sono state n. 445, ancora in calo (- 11%) rispetto a quelle del periodo precedente (498); dunque le definizioni, che l'anno scorso erano state 497, sono scese a 448 (-10%). I procedimenti definiti favorevolmente sono stati 233, corrispondenti al 52% del totale dei decisi.

Non diverso il riscontro dei dati per la sede di Pavia. Le nuove iscrizioni di istanze *ex lege* 199/2010 sono state 148 e le definizioni 147, con una forte flessione, rispettivamente del 43% e del 45%, rispetto ai dati del periodo precedente (259 iscrizioni e 265 definizioni). I provvedimenti di accoglimento in questo ufficio sono stati 45, pari al 31% delle decisioni emesse.

Nell'Ufficio di Varese le iscrizioni sono state 158 e le definizioni 157, delle quali 64 con provvedimento di accoglimento (41% delle decisioni). Anche qui il calo dei flussi rispetto al periodo precedente è stato sensibile: - 38% per le sopravvenienze (253 nel 2020/2021) e - 44% per le definizioni (280 nel 2020/2021).

5.2. Gli altri procedimenti

Tra gli altri procedimenti trattati dalla magistratura di sorveglianza, vanno ricordati:

- l'elevato numero delle **declaratorie di estinzione della pena**, che intervengono a conclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale;
 - le numerose istanze di **liberazione anticipata**, provenienti dalla vasta popolazione carceraria del Distretto, istanze in gran parte accolte, con reclami per lo più respinti, che confermano, da un lato, la positiva influenza, sulla condotta dei detenuti, della rapidità e della ravvicinata frequenza delle valutazioni e, dall'altro, della sostanziale tenuta dei provvedimenti di primo grado;
 - il numero, minimo, delle revoche delle misure alternative concesse;
 - il numero, pure estremamente contenuto, delle istanze di **liberazione condizionale**, trattandosi di un istituto assai poco richiesto;
 - le numerose istanze di **rinvio dell'esecuzione della pena**, specie quelle dovute a motivi di salute, trattate e decise anche grazie all'attività del Centro clinico presso l'istituto penitenziario di Opera e pure di strutture esterne, come il reparto di Medicina Penitenziaria presso l'Ospedale San Paolo di Milano;
 - le numerose istanze in materia di **permessi premio**, nel complesso accolte in misura prossima ai 2/3;
 - le pure numerose richieste di **riabilitazione**, istituto che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di effettivo reinserimento del condannato; richieste molto spesso motivate da ragioni di lavoro, o, nel caso di extracomunitari, funzionali all'ottenimento del permesso di soggiorno.
- Intenso è pure il flusso degli affari riguardanti le **misure di sicurezza**, i procedimenti in materia di **espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa**, i **reclami ex art. 35 ter O.P.** (procedimenti in cui si deduce che la carcerazione è eseguita in condizioni disumane e degradanti, per lo più legati alla condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari), le istanze di **conversione della pena pecuniaria**.

VI. I Giudici di Pace e i Magistrati Onorari

1. Introduzione

Dalle relazioni pervenute dai Tribunali del distretto sull'andamento dell'attività giurisdizionale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, come negli anni passati, appare emergere una concorde valutazione positiva dei risultati conseguenti al fattivo contributo offerto dalla Magistratura Onoraria.

La stessa Corte costituzionale, del resto, nella sentenza 9 dicembre 2020 n. 267 ha eloquentemente ed espressamente riconosciuto la totale identità funzionale degli atti dei giudici onorari rispetto a quella dei giudici togati.

Nonostante la risalenza del D. lgs. n. 116/2017, che, disponendo un assetto organico e compiuto del ruolo e delle funzioni, ha ricondotto la Magistratura onoraria all'unica figura del "*giudice onorario di pace*", la stessa sta ancora attraversando una fase transitoria, almeno per quanto riguarda l'ampliamento della competenza dell'Ufficio omonimo.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D. lgs., tale ampliamento era previsto a decorrere dal 31 ottobre 2021, termine che l'art. 8 L. 8/2020 ha successivamente rinviato alla data del 31/10/2025, in considerazione della necessità di garantire una formazione all'attività giurisdizionale contestuale e coerente alla revisione anche della pianta organica del personale amministrativo.

Tra le varie materie che saranno demandate alla competenza dei Giudici di Pace, particolare rilievo assumono le cause relative a beni mobili di valore non superiore a €. 30.000 (ora €. 5.000); le cause in materia di R.C.A. di valore fino a €. 50.000 (ora €. 20.000); le cause di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* disp. att. cod. civ.; i procedimenti esecutivi relativamente alle espropriazioni mobiliari; il G. di P. potrà infine decidere secondo equità cause di valore fino a €. 2.500.

I giudici onorari di pace si distinguono, attualmente, solo per le funzioni, in giudici che esercitano presso l'Ufficio del Giudice di Pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile – secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali – e in giudici assegnati "*all'Ufficio per il processo*" (art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 116/17). E' quest'ultima una struttura organizzativa costituita, a norma dell'art. 16-*octies* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2012 n. 221), presso il Tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace al quale sono addetti (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 116/17).

Corre l'obbligo di rilevare come, proprio a partire dall'anno 2022, in attuazione del PNRR, l'Ufficio per il Processo (UPP) è stato rafforzato dalla presenza dei cd "addetti", funzionari a tempo determinato assunti a far tempo dal mese di aprile 2022 i quali, unitamente ai GOP, vanno a costituire una struttura funzionale centrale e preminente nell'organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, di ampie dimensioni, allo scopo di garantire l'eliminazione del grave arretrato che grava su tali uffici, con la conseguente accelerazione dei processi necessaria alla ripresa dello sviluppo del Paese, frustrato, come noto, dalla prolungata crisi economica originata nell'anno 2008 e che per le diverse e note ragioni, non è stata ancora superata.

In questo contesto, nell'ambito dell'Ufficio per il processo- a differenza degli addetti- i giudici onorari sono chiamati a svolgere attività sia giurisdizionali sia di supporto, come indicati dall'art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 116/17, tra i quali la redazione di minute di provvedimenti; nel giudizio civile e del lavoro, invece, possono compiere attività di natura istruttoria e definitiva, nei limiti indicati nei commi 11 e 12 del citato art. 10.

Peraltro, nel c.d. periodo transitorio, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell'ufficio per il processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti e anche di un intero ruolo nei casi in cui *“per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici togati”* (cfr circolare sulle Tabelle per il triennio 2020/2022), salvo che per le materie di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 116/17.

Nel medesimo periodo transitorio, essi possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall'art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 116/17 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 (cfr al riguardo la Delibera plenaria del C.S.M. del 15 maggio 2019 *“Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 – Modalità operative”*).

Questa premessa, in merito alla fase transitoria in atto, appare opportuna per comprendere il permanere di alcune definizioni della magistratura onoraria e delle peculiari modalità di impiego della stessa da parte dei diversi Tribunali del distretto, come emergono dalle specificità descritte nelle rispettive relazioni annuali sull'andamento della giurisdizione.

2. I Giudici di Pace

La competenza per materia dei Giudici di Pace del distretto è tuttora fissata, per il settore civile, dall'art. 7 c.p.c. (posto che l'ampliamento delle competenze previsto dal D. Lgs. n. 116/2017 avrà decorrenza dal 31 ottobre 2025) e, per il settore penale, dall'art. 4 L. n. 274/2000 e successive modificazioni; l'organico complessivo è fissato in 279 unità, di cui tuttavia solo 84 (secondo i dati disponibili) sono effettivamente in servizio. Si riporta di seguito la tabella nella quale si evidenzia, per ciascun ufficio del Giudice di Pace del distretto, l'organico previsto e quello effettivo. Detta tabella – in assenza di diverse indicazioni complete e aggiornate – è stata redatta sulla base dei dati presenti nel sito del Consiglio Superiore della Magistratura, in parte corretti con le segnalazioni contenute in alcune delle relazioni pervenute dai Tribunali del Distretto.

Tab. 79 - Organico attuale Giudici di Pace del Distretto

SEDE UFFICIO	ORGANICO	EFFETTIVI	VACANTI
BUSTO ARSIZIO	6	4	2
COMO	14	4	10
LECCO	7	3	4
LODI	8	4	4
MILANO	180	29	151

LEGNANO	9	0	9
RHO	8	2	6
MONZA	32	12	20
PAVIA	9	2	7
VOGHERA	4	2	2
VIGEVANO	4	2	2
ABBIATEGRASSO	3	1	2
SONDRIO	3	3	0
VARESE	11	2	9
LUINO	2	0	2

I numeri danno chiaramente conto delle **gravi carenze di organico** dell'Ufficio del Giudice di Pace, che, riferite a tutto il distretto, **superano complessivamente il 70%**.

Le relazioni pervenute rappresentano la molteplice consistenza e la diversa incidenza delle criticità connesse alla rilevata carenza di organico, anche con riferimento a quello del personale amministrativo. Tale criticità è emersa in tutta la sua gravità in occasione della pandemia da Covid-19, allorché si è dovuto far fronte al funzionamento, sia pur ridotto, dell'Ufficio. Al termine della fase acuta emergenziale vi è stata piena ripresa dell'attività giurisdizionale, come emerge dai dati statistici riportati infra.

La procedura di modifica delle piante organiche del personale di magistratura per gli uffici giudicanti e requirenti di primo e secondo grado è arrivata a conclusione il 15 settembre 2020, ma non è intervenuta sulle piante organiche relative ai giudici di pace. Come in passato si rinnova l'auspicio che si proceda con assoluta urgenza a una copertura anche di quelle riguardanti detti uffici, con riferimento sia ai giudici di pace, sia al personale amministrativo.

Tale copertura è necessaria per coordinare le previsioni organizzative riguardanti la magistratura togata e quella onoraria, offrendo un'adeguata e coerente risposta ad esigenze, non più differibili, soprattutto alla luce dell'imminente ingresso e funzionamento degli addetti all'Ufficio del processo nei Tribunali.

3. Andamento della giurisdizione dell'ufficio dei Giudici di Pace

La consistenza degli affari contenziosi e il loro andamento presso l'Ufficio del Giudice di Pace vengono rappresentati sinteticamente, sia per il settore civile, sia per il penale, nei seguenti grafici, elaborati sulla base dei dati pervenuti.

A) SETTORE CIVILE

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi dei procedimenti civili presso i giudici di pace del Distretto.

Tab. 80 - *Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2021/21 presso i Giudici di Pace*

Tipologia Ufficio	A.G. 2021/2022			A.G. 2020/2021			Variazione percentuale A.G. 2021/2022 su A.G. 2020/2021		
	Isritti	Definiti	Finali	Isritti	Definiti	Finali	Isritti	Definiti	Finali
Totale Uffici del Giudice di Pace (*)	86.440	91.258	26.606	93.683	98.439	32.130	-8%	-7%	-17%
BUSTO ARSIZIO	5.152	5.056	3.492	4.786	4.234	3.397	8%	19%	3%
COMO	3.156	3.110	783	3.336	3.626	737	-5%	-14%	6%
LECCO	1.247	1.383	344	1.492	1.479	477	-16%	-6%	-28%
LODI	2.464	2.504	388	2.730	2.897	428	-10%	-14%	-9%
MILANO	61.880	65.973	17.548	66.890	70.142	21.602	-7%	-6%	-19%
MONZA	6.760	6.887	1.723	6.995	7.352	1.850	-3%	-6%	-7%
PAVIA	3.332	3.614	543	3.815	4.423	1.628	-13%	-18%	-67%
SONDRIO	538	570	390	785	843	422	-31%	-32%	-8%
VARESE	1.911	2.161	1.395	2.854	3.443	1.589	-33%	-37%	-12%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.D.S.C. - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati da rilevazione aggiornata al 20 settembre 2022

Le pendenze finali diminuiscono del 17% rispetto all'anno precedente. Si registra un calo in quasi tutti gli uffici ad eccezione di Busto Arsizio e Como.

B) SETTORE PENALE

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi dei procedimenti penali presso i giudici di pace del Distretto.

Si osserva che rispetto all'anno precedente le pendenze finali complessive diminuiscono del 23,93%.

Tab. 81 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2021/2022 presso i Giudici di Pace

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2020/2021			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale A.G. 2021/2021 su A.G. 2020/2021		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
BUSTO ARSIZIO	Sezione GIP - NOTI	38	27	34	219	186	64	476,32%	588,89%	88,24%
	Sezione dibattimento	337	404	237	300	327	227	-10,98%	-19,06%	-4,22%
COMO	Sezione GIP - NOTI	564	551	41	641	632	36	13,65%	14,70%	-12,20%
	Sezione dibattimento	736	882	986	998	885	1.104	35,60%	0,34%	11,97%
LECCO	Sezione GIP - NOTI	214	208	17	279	288	8	30,37%	38,46%	-52,94%
	Sezione dibattimento	287	260	390	305	385	310	6,27%	48,08%	-20,51%
LODI	Sezione GIP - NOTI	243	247	16	222	235	3	-8,64%	-4,86%	-81,25%
	Sezione dibattimento	289	244	287	221	327	182	-23,53%	34,02%	-36,59%
MILANO	Sezione GIP - NOTI	8.261	6.438	1.996	7.441	8.636	492	-9,93%	34,14%	-75,35%
	Sezione dibattimento	1.346	1.371	2.022	1.293	1.518	1.827	-3,94%	10,72%	-9,64%
MONZA	Sezione GIP - NOTI	980	949	187	1.060	1.014	232	8,16%	6,85%	24,06%
	Sezione dibattimento	348	404	527	473	507	493	35,92%	25,50%	-6,45%
PAVIA	Sezione GIP - NOTI	881	1.054	2	910	821	91	3,29%	-22,11%	4450,00%
	Sezione dibattimento	797	742	1.499	573	912	1.162	-28,11%	22,91%	-22,48%
SONDRIO	Sezione GIP - NOTI	103	101	3	95	97	1	-7,77%	-3,96%	-66,67%
	Sezione dibattimento	153	177	120	130	162	88	-15,03%	-8,47%	-26,67%
VARESE	Sezione GIP - NOTI	344	505	147	280	285	142	-18,60%	-43,56%	-3,40%
	Sezione dibattimento	433	763	848	491	682	657	13,39%	-10,62%	-22,52%
TOTALE		16.354	15.327	9.359	15.931	17.899	7.119	-2,59%	16,78%	-23,93%

4. I nuovi Magistrati onorari e il loro tirocinio

A seguito della riforma, è stato pubblicato sulla G.U. del 13 febbraio 2018 il bando di concorso per la nomina a GOP e VPO e, con delibere del 28.05.2020, il C.S.M. ha ammesso gli aspiranti magistrati onorari giudicanti e requirenti del distretto – in numero peraltro ben inferiore alle scoperture di organico – al tirocinio secondo la nuova disciplina.

Essa prevede la durata di sei mesi, l'affidamento a magistrati ordinari del settore sia civile, sia penale e un corso teorico pratico affidato alla struttura per la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. Nelle intenzioni del legislatore, si tratta di un procedimento selettivo, con la ammissione di un numero di aspiranti per ciascun ufficio in numero superiore della metà rispetto ai posti da assegnare, secondo una graduatoria per titoli, e un giudizio finale di idoneità formulato dal C.S.M. su parere del Consiglio giudiziario e sulla base dei rapporti individuali dei magistrati collaboratori e dei referenti della formazione decentrata.

Il primo esperimento di organizzazione e sorveglianza sullo svolgimento del tirocinio ha impegnato la sezione autonoma del Consiglio giudiziario per la magistratura onoraria per molti mesi, fino alla approvazione della proposta al CSM di graduatoria degli idonei, adottata nella seduta del 9 novembre 2021, per la nomina a Giudice onorario di pace negli uffici di Legnano (n. 2), Milano (n. 25 proposti per n. 29 posti), Busto Arsizio (n. 1), Como (n. 1), Monza (n. 1), Pavia (n. 1) e Varese (n. 2).

Il tirocinio si è svolto dal 1 febbraio al 31 luglio 2021 e, in considerazione delle misure adottate a tutela della sanità pubblica, ha imposto dapprima il differimento del previsto inizio e, successivamente, il parziale svolgimento con modalità da remoto, assicurando comunque la partecipazione degli aspiranti alle udienze.

Si sono registrate un certo numero di rinunce e sospensioni, per maternità o motivi di salute ed il C.S.M. ha provveduto alla ammissione, in sostituzione dei rinunciatarci, di un congruo numero di candidati secondo graduatoria per lo svolgimento del tirocinio.

Per la copertura almeno parziale delle persistenti carenze di organico, nella seduta del 6.12.2022 il CSM ha deliberato a livello nazionale la pubblicazione di nuovi bandi per il reclutamento di aspiranti magistrati onorari, sia giudicanti che requirenti. Per gli uffici del Giudice di pace del distretto sono stati in particolare individuati n. 61 posti. La sezione autonoma per la magistratura onoraria del consiglio giudiziario, nella seduta del 20.12.2022, ha deliberato la pubblicazione del relativo bando e si appresta a seguire la procedura concorsuale.

Evidentemente, i tempi di svolgimento del concorso, del tirocinio e della nomina, con i conseguenti adempimenti del CSM e del Ministro, non consentiranno la presa di servizio dei nuovi GOP entro questo anno giudiziario.

5. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello

Come noto, i Giudici Ausiliari di Corte di Appello (G.A.) costituiscono una figura di magistrato onorario istituita con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98. Da ultimo, l'impiego dei GG.AA. nei collegi di appello è stato fatto oggetto di una nota decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 41/2021), che ha dichiarato

incostituzionali, per violazione dell'art. 106, c. 2, Cost. (a tenore del quale il giudice onorario, può essere solo monocratico), le disposizioni degli artt. da 62 a 72 del D. L. 21/06/2013 istitutive del G.A., essendo la necessaria collegialità del Giudice dell'appello incompatibile con la loro funzione esclusivamente monocratica.

La sentenza, pur dichiarando l'illegittimità della nomina *ab origine*, ne fa salvi gli effetti fino a quando, “*con pronuncia additiva, il legislatore inserirà nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale esso stesso è chiamato a intervenire*”.

Tale decisione, invero, ha già prodotto effetti negativi nella nostra Corte, in quanto diversi giudici ausiliari hanno presentato le proprie dimissioni: così i due giudici ausiliari, che hanno rassegnato le dimissioni a far tempo dal 1 gennaio 2022, e un terzo che si è già dimesso dalla sezione III.

La sentenza, peraltro, si inserisce in un sistema che ancora oggi non ha trovato un'adeguata e organica disciplina, tale da regolare in modo compiuto e stabile la Magistratura onoraria.

Per quanto riguarda la Corte d'Appello di Milano, al 31.12.2022, su una pianta organica di 34, sono stati effettivamente in servizio 22 giudici ausiliari, di cui 1 alla sez. I civile, 3 alla sez. II civile; 3 alla sez. III civile; 2 alla sez. IV civile; 3 alla sez. V civile; 10 alla sez. Lavoro.

L'apporto del loro lavoro è stato rilevante e significativo perché ha consentito di incrementare lo smaltimento del contenzioso ordinario, di assicurare la celebrazione delle udienze (di norma due al mese per ciascun G.A) anche in assenza temporanea del consigliere togato o in caso di vacanza di organico. L'anno in corso, invero, ha evidenziato notevoli criticità nella presenza effettiva dei magistrati togati, a causa del pensionamento di diversi di essi (Presidenti e consiglieri), così da rendere difficoltoso il regolare funzionamento delle sezioni e dei collegi previsti a calendario. La disponibilità alla presenza in udienza dei giudici ausiliari ha consentito di superare tali difficoltà organizzative.

Come emerge dalle relazioni dei Presidenti di sezione civile della Corte, essi sono stati impiegati prevalentemente nelle cause appartenenti a ruoli di consiglieri o trasferiti ad altro ufficio o collocati a riposo per raggiunti limiti di età, nelle cause di iscrizione risalente e fissate per precisazione di conclusioni, con difficoltà medio/bassa, in procedimenti trattati con rito ordinario e sempre nel rispetto dei limiti relativi alle materie ad essi precluse; nelle cause di protezione internazionale, ormai esaurite, stante l'abolizione del grado di appello; nelle procedure della cd legge “Pinto”, in materia di indennizzo per eccessiva durata dei processi.

Nella sezione lavoro, un particolare e positivo contributo allo smaltimento dell'arretrato e all'aggiornamento del ruolo è stato dato proprio dai giudici ausiliari, assegnati alla sezione in numero elevato (10), ma corrispondente alle necessità di quel momento. Per il loro impiego più proficuo è stato adottato un modulo organizzativo innovativo, che prevede la loro partecipazione a settimane alterne a un quarto collegio, presieduto da consiglieri togati, con un numero gestibile di fascicoli, tale da consentire un rapido deposito e l'agevole raggiungimento, da parte degli ausiliari, del numero *standard* di sentenze annuali (90).

Occorre poi sottolineare l'importanza che nel periodo Covid-19 e tuttora ha avuto l'introduzione della trattazione cartolare e della videoconferenza per le camere di consiglio. Tali strumenti, alternativi all'udienza in presenza, hanno consentito, in particolare ai giudici ausiliari provenienti da distretti anche lontani, di superare le difficoltà di movimento e risparmiare i tempi e gli oneri

del viaggio, consentendo comunque il rigoroso rispetto del calendario delle camere di consiglio (in precedenza necessariamente differite ad altra data).

Ciò ha prodotto esiti senz'altro positivi, quali il rispetto delle date stabilite per la decisione, la possibilità di fissare camere di consiglio straordinarie senza particolari difficoltà e, in genere, di prendere rapidamente contatti con il collegio, in caso di necessità di ulteriori chiarimenti per la redazione della sentenza e ciò anche considerando che il processo telematico civile permette ai componenti del collegio anche la visione a distanza di tutti gli atti di causa.

Per la sua innegabile efficacia, v'è dunque da auspicare che, quanto meno per le camere di consiglio, il sistema della videoconferenza sia codificato e reso strumento permanente e alternativo a quello della presenza fisica.

6. La proposta di modifica della riforma introdotta con il d. lgs. n. 116/2017

E' ormai improcrastinabile porre mano alla riforma della magistratura onoraria. La commissione istituita dal Ministro della Giustizia in data 23.4.2021 ha concluso i lavori in data 21.7.2021 consegnando un articolato di legge ed una relazione illustrativa.

La complessità del testo postula un'analisi attenta, scevra da pregiudizi e operata sulla base delle realistiche possibilità di adeguamento dello *status* di una magistratura onoraria da troppo tempo consegnata ad un destino di proroghe e dilazione di intervento. L'esigenza di una netta differenziazione tra i futuri magistrati onorari e quelli già in servizio ha costituito il criterio dirimente di tutte le scelte operate nell'elaborato finale, che ha anche tenuto conto, nella differenziazione dei compensi attribuibili ai neo magistrati onorari ed a quelli già in servizio, della necessità di attribuire a questi ultimi (ed in particolare alla cd. "*magistratura vicaria*") una sorta di "*ristoro*" per un pregresso trattamento indennitario inadeguato all'attività svolta.

La data del 16 agosto 2021, prevista dagli artt. 31.1 e 32.1 come quella di entrata in vigore di larga parte del d.lgs. menzionato, è stata prorogata, ma appare necessario affrontare il prima possibile la questione che presenta una criticità accentuata dalla 'messa in mora' della Commissione UE: la "*questione onoraria*" è di grande rilievo anche per raggiungere i target di performance previsti dal P.N.R.R.

VII. Innovazione e dotazioni informatiche

1. Sezione comune ai settori civile e penale

1.1 Dotazioni informatiche

La dotazione di *hardware* e periferiche (stampanti/scanner multifunzione, monitor, etc.) è allo stato complessivamente adeguata. Non si riscontrano carenze significative nel distretto. Se ne sono sporadicamente registrate per brevi periodi (es. tra l'esaurimento di una fornitura e l'arrivo della successiva) o per ragioni del tutto contingenti (es. l'arrivo delle risorse umane prima della fornitura loro destinata, come nel caso degli addetti UPP).

La rilevazione del fabbisogno di *hardware* da parte del Ministero è centralizzata, ponderata su standard nazionali basati sul numero di unità di personale di magistratura e amministrativo presente in ogni Ufficio, nonché sulla tipologia dello stesso. La sostituzione dei PC avviene periodicamente, sulla base dell'obsolescenza calcolata in 5 anni. Peraltro:

- L'attuale tempistica di sostituzione non è in linea con l'effettiva obsolescenza delle macchine e i programmi ministeriali. Diverse macchine per le quali la sostituzione è già programmata collassano già nell'ultimo anno di vita della fornitura.

- L'assenza di un 'magazzino' con scorte di dispositivi non consente la sostituzione immediata in caso di avaria. Se il guasto riguarda una macchina in garanzia, con una distribuzione di compiti non particolarmente ottimale l'utente deve rivolgersi all'assistenza tecnica e richiedere al fornitore una macchina sostitutiva per il tempo della riparazione. I tempi di queste procedure sono spesso tutt'altro che celeri. Nel caso di rottura di un componente non coperto da garanzia (es. la batteria, che ha una garanzia di durata molto inferiore al PC sul quale è installata), DGSIA ha indicato di richiedere la sostituzione attraverso la compilazione del *form* di rilevazione periodica e il canale "*procurement*". A mesi di distanza diverse richieste sono rimaste inevase, attesa la necessità di attendere i tempi della fornitura successiva.

Considerate le prestazioni elevate che si richiedono ai computer di magistrati e amministrativi con il PCT e, in prospettiva, con il PPT, è fondamentale prevedere che i magazzini degli uffici giudiziari abbiano sempre nelle scorte sufficienti a fare fronte a malfunzionamenti e collassi delle macchine in uso.

1.2 Risorse umane e innovazione

Gestire il massiccio ingresso di personale per l'ufficio del processo è stata una sfida significativa per gli Uffici giudiziari. Gli strumenti messi a disposizione da DGSIA per rendere operative le nuove risorse (piattaforma *onboarding*, installazione dei PC tramite *autopilot*, gestione centralizzata degli appuntamenti per il rilascio delle CMG) hanno manifestato diversi malfunzionamenti.

L'imponente sforzo organizzativo dispiegato nella prima tornata di assunzioni ha peraltro offerto una base di esperienza che nelle successive, anche grazie al numero inferiore di ingressi, ha in parte attenuato – ma non azzerato – gli inconvenienti organizzativi. Da ultimo, solo per fare un

esempio, la fornitura dei PC destinati al personale a supporto dell'ufficio del processo che ha preso servizio il 21.11.22 non è ancora pervenuta. Sono stati loro consegnati *laptop* di una precedente *tranche* della medesima fornitura, che, peraltro, per un ritardo del fornitore solo mesi dopo la consegna sono stati abilitati all'installazione con la procedura di *autopilot*. Inoltre, sono stati consegnati provvisti di un sistema operativo la cui compatibilità con i programmi ministeriali ha dovuto essere preventivamente testata. Malgrado le numerose interlocuzioni con l'assistenza tecnica e il RUP della fornitura, a un mese dall'immissione in servizio le risorse non sono ancora dotate di PC portatile.

1.3 Rete

In varie parti del distretto si segnalano interruzioni o insufficienze della rete. Soltanto alcuni Palazzi di Giustizia possono contare su infrastrutture di rete adeguate. I lavori di potenziamento del cablaggio sono in corso o in programma in altri Uffici, mentre per altre realtà si è fermi alla fase progettuale.

È indifferibile l'ammodernamento delle infrastrutture di rete in tutti gli Uffici del distretto, tenuto conto degli ambiziosi progetti di digitalizzazione della giustizia che stanno impegnando gli Uffici e della possibilità di celebrare udienze da remoto contemplata nella riforma del processo civile e penale.

1.4 Formazione sugli applicativi

I bisogni formativi registrati nel distretto sui temi dell'informatica sono fronteggiati, quanto ai magistrati, con corsi 'frontali', perlopiù organizzati dalla struttura per la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. È auspicabile che anche la Scuola di formazione del personale dell'amministrazione giudiziaria organizzi sessioni sul funzionamento pratico degli applicativi dedicate al personale degli Uffici, tanto più in ragione del massiccio di nuovi assunti. Nell'ultimo anno, poi, il DGSIA ha organizzato numerosi *webinar* per diffondere novità su modifiche evolutive degli applicativi e indicazioni pratiche sull'utilizzo dei medesimi.

Tuttavia, la formazione erogata in maniera frontale – per quanto possa avere un taglio pratico – spesso è percepita come insufficiente a rendere i discenti autonomi. Con la conseguenza che il livello di formazione raggiunto è diversificato (solo i più curiosi, naturalmente portati o intraprendenti) raggiungono un buon livello e occorre un intervento importante di supporto da parte di personale più esperto e dei Magrif.

Sarebbe invero molto utile fare evolvere il metodo formativo, sia per il personale di magistratura, sia per quello amministrativo: prevedere sessioni formative *one to one* o in ristrettissimi gruppi accomunati dalle medesime esigenze di utilizzo, per consentire a tutti di sfruttare appieno le potenzialità dello strumento e realizzare "pillole" informative consultabili in caso di necessità.

Queste considerazioni valgono sia per gli applicativi ministeriali, sia per quelli della *suite* Office 365, che offre strumenti utilissimi alle necessità degli utenti². Una formazione organica e mirata

² Di seguito i più utilizzati: *i) Onedrive*, utile strumento di condivisione di dati tra diversi utenti e distinti dispositivi dello stesso utente (con funzione di *backup*); *ii) Teams*, che agevola il lavoro condiviso e consente l'organizzazione

su funzionalità ed evoluzioni di questi strumenti consentirebbe un impiego più vasto delle relative potenzialità, viceversa spesso non comprese appieno. Si pensi, ad esempio, alle possibilità date dalla migrazione in *Exchange* delle caselle di posta d'ufficio (condivise tra più utenti). È un'innovazione che in astratto consente una migliore gestione condivisa, ma in concreto, non essendo stata accompagnata da una formazione specifica, non è stata colta dagli utenti, che ne sono stati, piuttosto, disorientati.

1.5 Progetto di migrazione dei siti internet degli uffici alla piattaforma ministeriale.

Il Ministero sta via via disponendo la migrazione dei siti degli Uffici, per lo più realizzati da società private, verso piattaforme ministeriali per esigenze di manutenzione, sicurezza e uniformità.

La migrazione viene accompagnata da DGSIA solo dal punto di vista tecnico. Ciascun Ufficio deve poi curare la redazione e il successivo aggiornamento del sito. Si tratta di compito particolarmente gravoso soprattutto per Uffici di dimensioni estese: per il Tribunale di Milano, sul cui sito sono disponibili centinaia di documenti ed erogati diversi servizi *online*, il Ministero si è reso disponibile allo sforzo di customizzazione richiesto e si è in fase di elaborazione della nuova alberatura del sito. Il gruppo di lavoro – che sta operando per incrementare sia la chiarezza delle informazioni, sia la facilità di utilizzo del sito – si vale anche del confronto con alcuni ricercatori del Politecnico impegnati nella creazione di una *chatbot*, un'interfaccia conversazionale per facilitare l'accesso ai contenuti del sito. Il risultato del lavoro verrà poi condiviso anche con gli altri Uffici del distretto, così come la *chatbot* che verrà realizzata dal Politecnico, della cui "esportabilità" si è già avuta conferma.

Infatti, nel distretto soltanto il Tribunale di Varese ha completato la migrazione, mentre nella maggior parte degli Uffici DGSIA non ha ancora avviato il progetto.

1.6 Necessità di miglioramento dei flussi informativi

Per i RID e i Magrif il reperimento delle informazioni indispensabili per la risoluzione dei problemi che via via si presentano o per l'organizzazione necessaria all'avvio di nuovi progetti non è ancora agevole. Con grande sforzo nell'ultimo anno si è riusciti a mappare in linea di massima le attribuzioni delle competenze sulle macroaree di intervento e sui singoli progetti in seno a DGSIA e CISIA. La condivisione da parte del Ministero di un organigramma costantemente aggiornato – con indicazione dei contatti diretti dei referenti – consentirebbe di individuare agevolmente a chi rivolgersi per la risoluzione di uno specifico problema o per questioni su un determinato progetto.

Il reperimento e la condivisione delle informazioni sono complicati anche dal fatto che spesso queste vengono veicolate in forma di circolari di non agevole lettura, talora trasmesse già dalla struttura centrale con scarso preavviso. Anche le circolari destinate ai Magrif sono trasmesse in prima battuta agli Uffici, che hanno bisogno di un certo tempo per protocollarle e smistarle agli interessati. Per minimizzare questi inconvenienti ed elevare la circolarità delle informazioni, nel settore penale è stato creato un sito di *Sharepoint* costantemente aggiornato attraverso il quale i

di riunioni agili e la celebrazione di udienze da remoto; *iii*) *Sharepoint* per la condivisione di materiale e informazioni in seno a un gruppo di lavoro.

Magrif ricevono aggiornamenti, circolari informative, *memorandum* su attività richieste dal Ministero agli Uffici in termini di informatica e innovazione, notizie su eventi formativi in programma.

Nell'arco dell'anno il locale CISIA ha organizzato una serie di utili riunioni via *Teams* per fornire in maniera veloce informazioni d'interesse pratico per gli uffici (es. sul nuovo contratto di assistenza informatica). Si tratta di una forma di condivisione delle informazioni veloce ed efficace, ulteriormente migliorabile mediante:

- i) una più anticipata diffusione dei calendari degli incontri e dei relativi *link*, per consentire agli uffici di organizzare al meglio la partecipazione;
- ii) un'articolazione degli incontri in sessioni più brevi e monotematiche, per favorire una partecipazione più consapevole e limitata ai destinatari realmente interessati al tema specifico;
- iii) la previsione di un *question time*, utile a canalizzare in un unico contesto le domande, cui è altrimenti complesso trovare risposta per la molteplicità dei soggetti coinvolti.

Si è assistito a un potenziamento delle comunicazioni dirette da DGSIA ai singoli utenti attraverso *mail* inviate alla generalità degli utenti giustizia e attraverso il canale "Giustizia informa". Si tratta di canale utilmente impiegabile – in forma addizionale rispetto alle tradizionali forme di comunicazione "a cascata" – per diffondere in maniera capillare aggiornamenti sul rilascio di modifiche evolutive e interruzione di operatività di taluni applicativi della galassia Giustizia.

2 Settore civile

2.1 Livello di attuazione del Processo Civile Telematico

Nei settori attualmente serviti dal processo civile telematico la sua realizzazione nel distretto è pressoché totale e le richieste di deposito cartaceo sono ormai assolutamente sporadiche.

Permane il problema dei frequenti aggiornamenti dell'applicativo. Per quanto effettuati nel fine settimana, impediscono l'estrazione dei fascicoli e il deposito di atti dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e talora creano problemi a funzionalità, che bloccano il sistema per giorni, fino al rilascio dei successivi correttivi.

In una prospettiva di dialogo proficuo tra riflessione giudiziaria e innovazione informatica, la *Consolle* è ora in grado di monitorare il dato statistico relativo alle proposte conciliative giudiziali. È innovazione oggi ancora più importante in previsione dell'entrata in vigore della riforma del processo civile.

Vi sono, tuttavia, settori civili ancora esclusi dal processo civile telematico:

- i) il Giudice di Pace, per il quale vi sono intensi sforzi di telematizzazione da parte del Ministero;
- ii) il Tribunale per i minorenni, il cui flusso di lavoro è ancora integralmente cartaceo, con conseguente aggravio per le cancellerie, in difficoltà anche solo per consentire la consultazione dei fascicoli alle parti. Il Tribunale per i minorenni del distretto è stato coinvolto dal CISIA nello studio di fattibilità per l'integrazione in SICID, ma allo stato il sistema non è ancora in produzione.

Infine, in alcune materie - in astratto già comprese nel processo civile telematico - un passaggio integrale al digitale è complicato in funzione dell'utenza coinvolta:

i) tutele e amministrazioni di sostegno, ove l'importante porzione di utenza "laica" determina la circolazione di atti cartacei, digitalizzati in diversi circondari del distretto mediante progetti locali o particolari sforzi delle cancellerie;

ii) il contenzioso in cui alcune amministrazioni possono stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore, in cui il deposito degli atti nel PCT è realizzato in diversi circondari del distretto mediante l'invio di PEC alla cancelleria, che provvede all'inserimento dei relativi atti nel fascicolo telematico. Sarebbe invece auspicabile la realizzazione di un'interfaccia delle singole amministrazioni con il PST.

2.2 Modifiche evolutive

Si ravvisa un ampio margine di miglioramento in tema di richiesta e monitoraggio delle MEV: vi sono esigenze di modifica di *Consolle* e registri di cancelleria molto avvertite dall'utenza, che tuttavia faticano a trovare attuazione da parte di DGSIA, nonostante le segnalazioni che vengono effettuate di tanto in tanto in maniera disorganica.

Sarebbe necessario creare un unico canale di segnalazione delle MEV richieste dagli Uffici, che consenta di dare effettiva priorità a quelle avvertite come più urgenti dalla generalità degli utenti.

2.3 Progetto di digitalizzazione

Con nota del 28.10.2022 anche nel Distretto milanese si è avviato il progetto di digitalizzazione degli atti civili non ancora digitali contenuti nei fascicoli cartacei o "ibridi" pendenti al 2016 o iscritti successivamente. Si tratta di un progetto del quale gli Uffici del distretto faticano a cogliere l'utilità, in considerazione dell'altissimo tasso di atti nativi digitali oggetto del progetto, della scarsa utilità immediata di digitalizzare atti in archivio e del rischio di distrarre le sempre scarse risorse di cancelleria dal loro lavoro quotidiano per preparare e seguire il progetto stesso.

3 Settore penale

3.1 Regeweb, Consolle, Giada 2

In ogni Tribunale del distretto è in uso l'applicativo **SICP** di gestione informatizzata dei registri. Anche mediante la rete RID-Magrif viene costantemente allertata l'attenzione degli Uffici all'aggiornamento dei dati (in particolare quanto a posizioni giuridiche, domicilio dell'imputato, indicazione del difensore e delle altre parti, dispositivo di sentenza).

I frequenti interventi manutentivi determinano segnalazioni di disfunzioni e lentezze a volte estenuanti, che rallentano notevolmente il lavoro di cancelleria. È auspicabile che le modifiche evolutive vengano rilasciate in orari di chiusura degli uffici per evitare l'impatto sull'attività di chi quotidianamente opera con i sistemi informatici e che si migliorino tempestività e modalità di diffusione degli avvisi agli utenti.

Per fare fronte all'esigenza, condivisa dagli Uffici giudiziari del distretto, di conoscere l'esito degli appelli avverso le sentenze di I grado, in accordo con la Presidenza della Corte d'appello è stata

promossa un'innovazione molto apprezzata dai colleghi dei Tribunali: le cancellerie della Corte d'appello hanno iniziato a **caricare in SICP le sentenze d'appello** pubblicate a partire dai primi mesi dell'anno 2022.

Tutti i Magistrati hanno in dotazione anche **Consolle** per la consultazione del ruolo e il monitoraggio di termini di fase cautelare e (quanto ai giudicanti) di deposito sentenze.

In tutti gli Uffici giudiziari le assegnazioni dei procedimenti al dibattimento avvengono mediante l'applicativo **GIADA**: si impiega GIADA2 in tutti gli Uffici del Distretto tranne il Tribunale di Milano (ove è tuttora in uso il *software* originario GIADA1). Peraltro, anche il Tribunale di Milano di recente ha deciso di passare a GIADA2, attese le modifiche evolutive che lo allineeranno alle novità della riforma Cartabia in punto di udienza predibattimentale. Il Ministero sta implementando una modifica del *software* anche per l'assegnazione delle richieste di rinvio a giudizio al GUP: in questo modo si confida di superare le criticità di ASPEN, applicativo impiegato presso l'Ufficio GIP/GUP milanese, ma ormai obsoleto.

3.2 TIAP e WorkFlow Manager: la gestione del flusso documentale

L'unico strumento attualmente disponibile per la gestione informatica del fascicolo del procedimento penale è TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Penali). Viene utilizzato per la gestione di tutte le intercettazioni attraverso la partizione "archivio riservato" e, mediante sperimentazioni con diverso grado di diffusione nel distretto, in fase cautelare e nel giudizio di I grado.

Nel 2022 è stata rilasciata una modifica evolutiva che consente alla Corte d'appello di visualizzare (non anche modificare) il fascicolo appellato. La funzionalità è stata testata profilando i giudici dell'impugnazione di procedimenti trasmessi da alcune sezioni del Tribunale di Milano anche via TIAP.

Il documento predisposto a fine 2021 da UDI a valle di un confronto con Procura e Tribunale di Milano (compresa la Sezione Riesame) è stato impiegato, nell'arco del 2022, per elevare la qualità degli inserimenti e delle modalità di indicizzazione degli atti nel distretto, in un'ottica di circolazione delle buone prassi.

TIAP, peraltro, è un applicativo ormai obsoleto, fondato su un concetto 'antico' di documento informatico, come atto dematerializzato e non nativo digitale. La sua implementazione comporta adempimenti raddoppiati, che ne scoraggiano la diffusione tra il personale amministrativo. Ha un'interfaccia poco intuitiva e occorrerebbe implementare funzionalità mancanti o migliorarne alcune esistenti per renderne l'impiego accattivante per il magistrato.

La preannunciata dismissione di TIAP avverrà in favore di un più moderno applicativo, denominato **WorkFlow Manager**.

Gli Uffici giudiziari di Milano sono stati selezionati per partecipare alla relativa sperimentazione, avviata a inizio dicembre per il segmento intercettazioni e in programma nei primi mesi del 2023 per la parte riguardante il settore dibattimentale.

WorkFlow Manager verrà strutturato con l'obiettivo di digitalizzare l'intero flusso procedimentale: è lo strumento pensato per realizzare l'obbligatorietà del formato nativo digitale

dell'atto del procedimento e del fascicolo informatico, cardine del processo penale telematico nella riforma del processo penale.

Da quanto indicato dal Ministero, quello che oggi si importa in TIAP, domani sarà visionabile e lavorabile mediante WorkFlow Manager. La migrazione dei dati tra i due applicativi è in corso, per quanto noto con buoni risultati.

Il filo di collegamento tra TIAP e WFM sta guidando gli uffici nelle attività di digitalizzazione dei fascicoli di I grado, obiettivo PNRR per la fine del 2023. Poiché il lavoro di inserimento in TIAP-Document@ alimenterà la base documentale di WorkFlow Manager, gli Uffici giudiziari stanno approfondendo energie per continuare a dematerializzare i fascicoli penali (se possibile accelerando il processo), anche valendosi delle risorse provviste dal Ministero allo scopo: dapprima, le risorse esterne del progetto banche dati penali e, da ultimo, le risorse neoassunte con qualifica di operatori *data entry*, che hanno preso servizio il 21.11.2022. Gli Uffici sono in grande fermento per l'implementazione di progetti e protocolli finalizzati a digitalizzare l'intero ciclo di vita del fascicolo penale di I grado, con possibilità di visione anche in appello.

È fondamentale, quindi, che venga assicurata la fruibilità nel nuovo applicativo dei dati inseriti in TIAP.

VIII. Le spese di funzionamento degli Uffici giudiziari

1. L'attività dell'Ufficio Unico Distrettuale per i contratti

L'Ufficio Unico Distrettuale per i Contratti e gli Acquisti è l'unità amministrativa specializzata nel settore degli appalti pubblici nella Corte d'Appello e opera anche a supporto degli altri uffici del Distretto.

Nel corso del 2022 ha assunto la conduzione di numerose procedure ad evidenza pubblica e l'esecuzione dei conseguenti rapporti contrattuali, con compiti e responsabilità sia di natura giuridico-contabile, sia tecnico-esecutiva.

Costituito nel 2015, a seguito del trasferimento delle attività collegate alla gestione delle spese necessarie al funzionamento degli Uffici giudiziari – che la legge di Stabilità 2015 ha trasferito dai Comuni al Ministero della Giustizia –, esso rappresenta un punto di riferimento per gli Uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Milano e un interlocutore privilegiato con l'Amministrazione Centrale, che ne autorizza le relative procedure.

Tra le procedure di particolare rilievo curate dall'Ufficio si segnalano:

L'adesione alla Convenzione Consip per il Facility Management – FM4 e la stipula del relativo contratto, sia per gli UU.GG. di Milano sia per gli Uffici distrettuali.

Il contratto assicurerà nei prossimi 6 anni i principali servizi di verifica e ordinaria manutenzione degli impianti e i servizi di pulizia e igiene ambientale per oltre 40 edifici giudiziari.

Occorre evidenziare che l'adesione alla Convenzione e la verifica della corretta esecuzione dei numerosi servizi attivati ha comportato un sensibile incremento delle attività per l'Ufficio, sia in termini di interlocuzione con gli operatori economici che si sono aggiudicati il Lotto, sia in termini di attività e di documenti da predisporre e condividere con gli Uffici giudiziari beneficiari dei servizi.

L'adesione alla Convenzione Consip SIE 4 – Lotto 3 e 5 (Servizio integrato energia), per la gestione delle centrali termiche e di climatizzazione della maggior parte degli Uffici giudiziari del Distretto e di alcuni Uffici giudiziari di Milano.

L'assunzione di numerose unità di personale, per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, ha poi comportato la stipula di diversi contratti per l'allestimento di postazioni di lavoro e per l'adeguamento degli impianti elettrici e dei necessari punti rete.

Nel corso dell'anno è stato necessario rinnovare la maggior parte dei contratti di fornitura di energia elettrica per gli UU.GG. del Distretto di Corte di Appello di Milano.

L'attuale e critica situazione energetica ha comportato una più attenta analisi dei consumi e della determinazione del costo stimato per ciascun contratto e per ciascun ufficio.

Lo scioglimento delle Camere nel mese di luglio e l'indizione di nuove elezioni politiche ha comportato la stipula di numerosi contratti per assicurare il regolare svolgimento delle attività pre- e post-elettorali di competenza della Corte di Appello.

Notevoli sforzi sono stati profusi per l'individuazione di spazi adeguati allo svolgimento delle operazioni post-elettorali.

Si rileva che sono in corso di esecuzione e di perfezionamento ulteriori procedure finalizzate all'adeguamento delle Aule giudiziarie penali della Corte di Appello alle nuove esigenze di celebrazione dei processi e in ossequio a quanto disposto dalla normativa di riferimento in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Entro i primi mesi del 2023 - e in adesione alla Convenzione Consip SIE 4 – si procederà alla stipula di un contratto, di durata pluriennale, per la gestione e conduzione delle centrali termiche degli UU.GG. di Sondrio, per il quale sono già state avviate le procedure di adesione e tutte le attività necessarie ad assicurare, nelle more, la continuità del servizio.

Le tipologie contrattuali si possono distinguere per macro-aree settoriali, accorpando tipologie contrattuali analoghe o affini in riferimento alle tipologie di spesa autorizzata:

I) Spese di funzionamento

1. Manutenzione degli impianti (elevatori, presidi antincendio, apparecchiature tecnologiche, impianti di fonoregistrazione);
2. Gestione calore (manutenzione ordinaria e gestione degli impianti caldo/freddo, sanificazione e igienizzazione impianti di condizionamento), di cui uno pluriennale in Convenzione Consip;
3. Pulizia (pulizia, disinfestazione, smaltimento di cartucce e toner), che da maggio 2022 vengono gestiti nell'ambito del contratto Consip FM4;
5. Somministrazione (gas, energia, acqua, gasolio da riscaldamento);
6. Telefonia (fissa, mobile, gestione centraline telefoniche);
7. Facchinaggio interno ed esterno, servizio sempre più richiesto dagli uffici giudiziari per sopperire alla sempre più carente presenza di personale preposto alle attività ausiliarie;

II) Spese proprie della Corte d'Appello

1. Spese per beni di facile consumo;
2. Spese non economiche per la manutenzione degli impianti di archiviazione e per l'acquisto di arredi e complementi d'arredo;

III) Altre spese distrettuali che non rientrano tra le spese di funzionamento

1. Biblioteca (cap. 1451.16);
2. Fornitura di carta (cap. 1451.21);
3. Servizi postali (cap. 1451.19).

Si segnala, a tal riguardo che, a partire dal mese di ottobre 2022, è stato attivato un nuovo contratto centralizzato per i servizi di spedizione postale, sottoscritto dal Ministero di Giustizia con Poste Italiane Spa, a seguito di adesione a procedura SDAPA.

L'avvio del nuovo contratto ha comportato numerose attività di coordinamento con gli uffici distrettuali e con i referenti di Poste Italiane e implicherà il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni, in ossequio a quanto previsto dal contratto sottoscritto e dal capitolato tecnico.

Gli strumenti utilizzati dalla Corte d'Appello, quale Stazione Appaltante, per garantire la fornitura dei beni e dei servizi richiesti, sono prevalentemente quelli messi a disposizione da Consip Spa, attraverso la piattaforma "Acquistinretepa", e in particolare:

1. Accordi attuativi di Convenzioni Consip;
2. Accordi Quadro;
3. Stipule Mepa (Mercato Elettronico della PA), nel cui ambito si è ricorsi sia alla trattativa diretta, sia alla procedura negoziata, disciplinate dal Codice degli Appalti.

Mepa è stato utilizzato solo in via residuale, nei casi in cui non sia stato possibile ricorrere agli strumenti predisposti da Consip spa per la mancanza della categoria merceologica di riferimento nelle vetrine.

Il D.L.77/2021 (**c.d. decreto semplificazioni bis**), convertito con modificazioni dalla **Legge 29 luglio 2021, n. 108**, in attesa del nuovo Codice dei contratti – la cui entrata in vigore è prevista per il 2023 - ha consentito all'Ufficio di usufruire di importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'estensione della soglia di rilevanza europea fino a 139.000 euro per i contratti relativi a servizi e forniture, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice degli appalti, ha permesso di attivare procedure più snelle e veloci.

Un riscontro delle attività svolte dalla Corte d'Appello di Milano - per mezzo dell'Ufficio Unico Distrettuale per i Contratti e gli Acquisti - è assicurato dall'accesso al sito istituzionale della Corte, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", dove (in ottemperanza all'art. 1, c. 32, L. 190/2012 e all'art. 37 D. Lgs. n. 33/2013) sono pubblicati sia i decreti di aggiudicazione/affidamento, sia apposite tabelle in formato aperto (secondo le indicazioni dell'ANAC di cui alla delibera 29.01.2016 n. 39 e s.m.i.), che consentono di verificare tutti i rapporti contrattuali della Corte d'Appello originati dalla gestione e aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

L'attività svolta nell'ambito dell'Ufficio Contratti si è sviluppata anche nell'approfondimento e nella gestione di problematiche giuridiche molteplici e variegata, inerenti i contratti degli Uffici Giudiziari.

In ordine alle concessioni scadute nel Palazzo, si è completata l'attività di ricognizione delle stesse, con programmazione dei rinnovi, di concerto con il Demanio e la Soprintendenza ed avvio delle procedure di gara.

Nel corso dell'anno 2022 sono state affidate la concessione dell'edicola e del bar del Palazzo di Giustizia, è in fase di avvio la gara per i distributori automatici presenti in tutti gli Uffici della Corte e sono stati programmati gli affidamenti dei servizi di vendita dei valori bollati e del servizio bancario.

Si è provveduto, inoltre, a una ricognizione razionale degli spazi in precedenza affidati e i cui servizi non risultavano più funzionali (ATAP, legatoria, librerie) con recupero degli stessi per nuove destinazioni d'interesse attuale.

Nell'ambito delle concessioni, si è proceduto al recupero delle spese delle utenze e dei servizi fruiti dai concessionari e dai terzi utilizzatori per il periodo 2016/2020, generate dal trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese di funzionamento, attuato con la legge di stabilità 2015, e si è dato avvio alla fase di gestione ordinaria delle spese.

L'attività dell'Ufficio ha riguardato anche l'affidamento dei contratti relativi al progetto "*Il Palazzo di Giustizia e le sue opere d'arte nel contesto di Milano razionalista*", promosso dalla Corte d'appello in accordo di partenariato con il Ministero della Giustizia e l'Ordine degli Avvocati di Milano, progetto che è stato finanziato dal Ministero della Cultura per i restauri e la valorizzazione delle opere d'arte del Palazzo, in collaborazione con la Soprintendenza, con l'avvio di procedure complesse di concerto con il Ministero della Cultura, la Soprintendenza e il Demanio.

Sono stati, poi, implementati anche gli strumenti utilizzati dall'Ufficio per gli affidamenti dei contratti, per i controlli della fase successiva alla stipula dei contratti e per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

In dettaglio, oltre alla piattaforma *acquistinretepa*, alla sezione *Gare in Asp di Consip* e alla piattaforma ANAC, è stata utilizzata anche la piattaforma regionale Sintel di Aria s.p.a., autorizzata dal Ministero per la gestione della concessione dell'edicola, servizio non presente in piattaforma Consip.

Per l'effettuazione dei controlli successivi alla stipula dei contratti, è stato effettuato l'accreditamento presso la Prefettura alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Per gli obblighi inerenti le comunicazioni e la trasparenza, oltre all'utilizzo della piattaforma SIGEG, è stato effettuato l'accreditamento sulla versione *web* del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per la pubblicazione, conformemente alle direttive europee e agli accordi internazionali, degli avvisi di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, sopra la soglia europea, che possano riguardare la Corte.

Sempre nell'ambito degli obblighi di comunicazione per la trasparenza, è stato altresì effettuato l'accreditamento sulla piattaforma BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) nella sezione Monitoraggio Opere Pubbliche, per l'inserimento dei dati relativi ai contratti del progetto di restauro delle opere d'arte del Palazzo e degli stati avanzamento lavori, richiesto dal Ministero della Cultura per l'accreditamento del finanziamento pubblico.

Si è infine proceduto all'aggiornamento sulla piattaforma ANAC dei dati dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante, con l'avvio della fase istruttoria della procedura per la qualificazione della Corte per gli appalti di importo superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto, in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

2. Il pagamento delle spese di funzionamento e di giustizia

2.1 Il pagamento delle spese di funzionamento

L'ufficio ragioneria esegue le procedure contabili attinenti alla spesa delle amministrazioni dello Stato demandate al funzionario delegato.

Il Presidente della Corte svolge il ruolo di funzionario delegato per le spese di funzionamento di pertinenza degli Uffici del distretto giudiziario della Corte di appello di Milano.

Le funzioni di gestione e di controllo dei debiti verso i fornitori di beni, servizi e utenze domestiche sono state potenziate per mezzo del servizio di ricezione e contabilizzazione delle fatture elettroniche su SICOGE_COINT_INIT, al fine di consentire una maggiore tempestività dei pagamenti e migliorare le attività di programmazione.

In merito ai tempi di pagamento delle fatture elettroniche, dal sistema informatico Sicoge è possibile rilevare l'Indice di tempestività di pagamento, che al 31.12.2021 risulta essere meno 10,69 giorni. Sono stati disposti, dunque, ordinativi secondari con 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture elettroniche.

L'ufficio ragioneria nell'anno 2021 ha disposto pagamenti per una somma pari a € 30.201.532,51.

- Spese di gestione capitoli diversi € 22.352.793,8
- Spese legge Pinto capitolo 1264 pg. 1 e 2 € 4.603.961,86
- Spese varie € 3.244.776,85 (buoni pasto/ borse di studio/% unep/ gettone commissioni)
- Emolumenti accessori capitolo 1402 pg. 3 € 741.683,71 e capitolo 1402 pg.4 € 418.195,20

Nel corso del I semestre 2022 sono state accreditate somme pari a € 24.253.333,21 e sono stati emessi ordinativi pari a € 21.600.544,03.

2.2 Il pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001

Al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001, nei quali il Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge, provvede il Ministero con il capitolo 1264 (*“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”*), delegando la liquidazione delle somme alle singole Corti di appello, *“in un’ottica di decentramento e decongestione”*.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n. 89/2001, il creditore ha l'onere di rilasciare all'amministrazione debitrice, *ex art. 5 sexies*, comma 1, Legge 89/01, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. Al fine di gestire le pratiche di pagamento in maniera celere ed efficace, l'Ufficio ha instaurato una procedura virtuosa con l'Avvocatura dello Stato di Milano, che comunica tempestivamente i pareri di opposizione o non opposizione.

La Direzione generale degli affari giuridici e legali e la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati hanno individuato soluzioni organizzative per migliorare e accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della citata legge n. 89/2001.

Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22.12.2021, adottato ai sensi dell'articolo 5 *sexies*, comma 3 *bis*, legge Pinto, sono state individuate le modalità di presentazione telematica della dichiarazione che il creditore ha l'onere di rilasciare all'amministrazione ai sensi del comma 1.

Per i decreti di condanna depositati successivamente al 1.1.2022, infatti, la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica Pinto digitale, raggiungibile sul Portale liquidazione delle spese di giustizia ove devono essere inserite le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all'articolo 5 *sexies*, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dalla piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state accreditate somme pari a € 6.737.878,00 e sono stati emessi ordinativi pari a € 4.603.961,00 di cui (€ 2.980.171,00 nel II sem 2021).

Nel corso del I semestre 2022 sono state accreditate somme pari a € 6.578.395,00 e sono stati emessi ordinativi pari a € 1.866.425,00.

Tab. 83 – riepilogo delle liquidazioni effettuate

ANNO	DECRETI EMESSI	II SEM 2021			I SEM 2022	
		DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE
2019	263	2	1	1		1
2020	527	87	73	14	6	8
2021	837	790	408	382	146	236
I SEM 2022	304				57	247

Dall'esame dei dati si rileva al 30.6.2022 un abbattimento del debito del 2020 pari al 91% e per l'anno 2021 pari al 70%.

Le dichiarazioni inserite nella piattaforma SIAMM Pinto digitale hanno permesso di acquisire digitalmente dal sistema i dati necessari con un evidente miglioramento e velocizzazione della gestione della pratica da parte dell'Ufficio.

Esaurito il pregresso, il programma Siamm garantirà recuperi di efficienza e i tempi dei procedimenti di pagamento saranno ridotti.

2.3 Il pagamento delle Spese di Giustizia

L'Ufficio del Funzionario Delegato provvede al pagamento delle Spese di Giustizia per il capitolo 1360 (difensori, ausiliari dei magistrati, interpreti, custodi, giudici popolari, rimborsi testimoni etc) per la Corte e per tutti i Tribunali del distretto di Corte di Appello, ad eccezione del Tribunale di Como e Milano, mentre per il capitolo 1362, relativo alle indennità per la magistratura onoraria (Giudici Onorari di Tribunale, Giudici Onorari di Pace e Giudici Ausiliari), esso provvede per la Corte e per tutti i Tribunali del distretto. Relativamente ai pagamenti effettuati l'ufficio versa le ritenute fiscali, le imposte e i contributi e l'Iva in appositi capitoli d'entrata del Bilancio.

A fronte di appositi ordini di accreditamento del Ministero, l'ufficio dispone anche il rimborso delle spese anticipate da Poste italiane s.p.a. riguardanti gli UNEP del Distretto.

Al termine di ciascun anno l'ufficio compila e presenta i Rendiconti che sono soggetti al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato e della Corte dei Conti.

L'Ufficio del Funzionario Delegato ha disposto pagamenti nel 2021, a fronte di 19.251 modelli di pagamento provenienti dai vari Uffici del Distretto tramite il protocollo interoperabile di Scripta, per una somma complessiva di €. 24.749.579,57

Tab. 84 – riepilogo pagamenti anno 2021

	Anno 2021 importo speso	Numero ordinativi
cap 1360	22.606.666,41 €	14.279
cap 1362	2.142.913,16 €	1.095
Totale	24.749.579,57 €	15.374

Nell'anno 2022 si segnala un aumento dell'importo speso complessivamente sui due capitoli di spesa avendo proceduto a pagamento, a fronte di 19.259 modelli, di una somma complessiva di €. 25.524.246,62 come riportato nella seguente tabella:

Tab. 85 – riepilogo pagamenti anno 2022

	Anno 2022 importo speso	Numero ordinativi
cap 1360	23.108.004,23 €	14.135
cap 1362	2.416.242,39 €	1.173
Totale	25.524.246,62 €	15.308

Nell'ambito delle spese di giustizia cap 1360, la voce relativa alla spesa per onorari ai difensori è la prevalente.

A fine 2022 i tempi di pagamento rispetto alla trasmissione da parte degli Uffici Giudiziari risultavano pari a circa trenta giorni per le fatture riguardanti il capitolo 1360 e di circa 5 giorni per le fatture del capitolo 1362 (riguardante la magistratura onoraria).

3. L'attività della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari milanesi

Nel periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022 la **Conferenza Permanente**, istituita con DPR 18.8.2015, n. 133, pubblicato sulla GU n. 198 del 27.8.2015, per gli Uffici giudiziari milanesi si è riunita con cadenza quindicinale, anche per garantire l'approvazione senza ritardi, che comporterebbero l'applicazione di interessi di mora, dell'elevato numero di fatture elettroniche attinenti a tutte le spese di funzionamento. L'istruttoria relativa alla verifica di regolarità, prodromica all'approvazione e all'autorizzazione al pagamento da parte della Conferenza Permanente, è effettuata come sempre dall'**Ufficio Affari Generali** della Corte d'Appello, che svolge anche compiti di Segreteria della Conferenza. Le fatture verificate e approvate nel periodo in esame sono state **946**.

Tra gli argomenti di particolare rilievo esaminati dalla Conferenza Permanente si segnala quanto segue.

Il Progetto di ristrutturazione generale e riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia di Milano, a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, progetto cofinanziato, relativamente al primo lotto che si concluderà entro il mese di dicembre 2025, con i fondi del PNRR, per un importo di € 43.000.000,00, e del Ministero della Giustizia, per un importo di € 27.000.000. Al riguardo è stato elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica, da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti individuato dal Provveditorato, sulla base del quale verrà esperita la gara. Gli interventi, in generale, riguarderanno i serramenti esterni, le corti interne, le coperture, alcuni spazi interni, gli impianti, la sostituzione degli ascensori esistenti, il restauro della facciata principale e di altri elementi di pregio del Palazzo di Giustizia; a cui si aggiungono interventi edili e strutturali a supporto dell'efficientamento energetico.

Stante la complessità degli interventi previsti è stata istituita un'apposita struttura commissariale e nominato Commissario il Provveditore alle Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia-Romagna Dott. Ing. Fabio Riva.

Il secondo lotto del Progetto di ristrutturazione, che avrà inizio nel 2027, riguarderà invece gli interventi di adeguamento delle parti interne del palazzo e sarà finanziato dal Ministero della Giustizia.

La gestione dell'emergenza da Sars Covid-19, che ha comportato l'approvazione e il costante aggiornamento, da parte di RSPP e Medico Competente, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, di un apposito "*Protocollo Sicurezza Anti-contagio*", nonché l'approvazione delle necessarie procedure di igienizzazione e sanificazione. L'Ufficio Affari Generali ha gestito l'attività di

segnalazione dei casi positivi alle Autorità competenti e la ricerca dei contatti per Corte d'Appello e UNEP, nonché le relative richieste di sanificazione dei locali.

L'individuazione di nuovi spazi da mettere a disposizione degli uffici giudiziari in base all'aggiornamento dei quadri esigenziali. Preso atto della sempre maggiore necessità di spazi da parte degli Uffici Giudiziari milanesi, non essendo quelli a disposizione più adeguati alle effettive esigenze e tenuto conto dell'opportunità di dismettere, nell'ottica di una riduzione della spesa pubblica, le locazioni passive ancora in corso, la Conferenza Permanente, all'esito di varie interlocuzioni con il Ministero della Giustizia e con l'Agenzia del Demanio, ha richiesto al Ministero di individuare nuovi spazi da mettere a disposizione degli uffici giudiziari milanesi, per cui è già in atto la relativa procedura di legge, nel rispetto dei parametri prescritti, come ad esempio il rapporto mq/addetto.

La creazione di un Polo Archivistico nel Comune di Peschiera Borromeo. Considerata la necessità di razionalizzare e unificare gli archivi a disposizione degli Uffici giudiziari del Distretto attualmente distribuiti, in modo sparso, in numerosi edifici di proprietà comunale; tenuto conto dell'esigenza del Comune di Milano di rientrare in possesso di vari spazi allocativi e grazie all'azione di stimolo, istruzione e proposta della Corte di Appello di Milano, la Conferenza Permanente ha richiesto al Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell'Agenzia del Demanio che si è occupata della progettazione, lo sviluppo del progetto di realizzazione del Polo archivistico di Peschiera Borromeo. All'esito di attenta valutazione, la richiesta, supportata da valide ragioni, anche di carattere economico e organizzativo, è stata approvata dal Ministero e si è pervenuti alla stipula di un accordo tra Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio per la realizzazione.

Il Polo sarà in grado di allocare 200 km lineari di documentazione cartacea, consentendo un notevole risparmio di spesa al Ministero con la dismissione di immobili in locazione passiva.

Le risorse finanziarie necessarie sono di importo stimato pari a € 17.000.000, interamente a carico del Ministero della Giustizia, e saranno erogate dall'Agenzia del Demanio a favore dell'operatore economico aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti, coerentemente con un cronoprogramma delle attività che prevede una celere conclusione dei lavori entro i primi mesi del 2026.

Le risorse finanziarie necessarie sono di importo stimato pari a € 17.000.000, interamente a carico del Ministero della Giustizia, e saranno erogate dall'Agenzia del Demanio a favore dell'operatore economico aggiudicatario e degli altri soggetti coinvolti, coerentemente con un cronoprogramma delle attività che prevede una celere conclusione dei lavori entro i primi mesi del 2026.

La Palazzina ex Bauer sita in Milano, via Pace n. 10. E' stato conferito l'incarico professionale consistente nello studio di fattibilità tecnico-economica e la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esame preliminare e l'approvazione dei dati inseriti nel SIGEG (Sistema Informativo Gestione Uffici Giudiziari) dal referente nominato dalla Conferenza Permanente, in base alle indicazioni fornite dall'apposito tavolo tecnico istituito dalla Conferenza con la partecipazione dei Dirigenti Amministrativi dei singoli Uffici Giudiziari di Milano e con l'indispensabile supporto tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Si tratta dei lavori che rappresentano

il fabbisogno manutentivo di carattere ordinario e straordinario da includere nel programma triennale, al fine di consentire al Ministero sia l'aggiornamento del portale PTIM dell'Agenzia del Demanio (sistema del Manutentore Unico, a cui dal 2016 sono assoggettati anche gli Uffici Giudiziari) per ottenere il relativo finanziamento, sia di valutare la necessità di eseguire interventi di adeguamento normativo e messa a norma *ex* D.Lgs. n. 81/2008.

Così come richiesto dalla Conferenza Permanente, a seguito della concessione da parte del Ministero della Giustizia del finanziamento, sono in corso **i lavori di ristrutturazione dei cancelli a scomparsa perimetrali del Palazzo di Giustizia di Milano** da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il rifacimento dell'anello antincendio del Palazzo di Giustizia. La Conferenza Permanente segue con estrema attenzione l'intervento, di imminente inizio, di rifacimento, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche, dell'anello antincendio, che riguarderà inizialmente la parte maggiormente ammalorata dell'impianto, che è quella che si estende nel piano interrato dell'immobile.

Gli interventi di "Somma Urgenza" sono stati eseguiti a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche a causa del verificarsi di situazioni dannose o pericolose per la pubblica incolumità, quali il distacco di parte della copertura del Palazzo di Giustizia per via del forte vento; il distacco di lastre di marmo e rottura di vetri in Aula magna, con caduta di questi ultimi nel cortile sottostante; il distacco di materiale lapideo dai cornicioni della facciata principale del Palazzo di Giustizia su corso di Porta Vittoria; il distacco di intonaco dal soffitto posto sul 2° piano, lato via San Barnaba.

Altro argomento oggetto di approfondimenti da parte della Conferenza Permanente è il **Progetto di Audit sismico** del Palazzo di Giustizia di Milano, a seguito di incarico conferito dall'Agenzia del Demanio ad operatore economico dalla stessa individuato, per la verifica della vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica e il rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico e la progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM (*Building Information Modeling*). Tale attività, svolta con il supporto dell'Ufficio Affari Generali della Corte, ha avuto inizio nei primi mesi del 2020, è stata portata a compimento fornendo un importantissimo strumento in termini di monitoraggio, analisi e riduzione del rischio sismico, inoltre la modalità BIM mette a disposizione un sistema informativo digitale del Palazzo di Giustizia di Milano composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'edificio.

E' in corso, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche, **la mappatura degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia**, attività che riveste particolare importanza, soprattutto in termini di sicurezza, in quanto, una volta completata, fornirà un quadro ben definito della situazione impiantistica e delle relative certificazioni.

Grande attenzione, altresì, è stata posta dalla Conferenza Permanente alla problematica della sicurezza dell'ingresso pedonale di Corso di Porta Vittoria del Palazzo di Giustizia, per cui è stata ottenuta, da parte del Ministero della Giustizia, l'erogazione dei fondi necessari per eliminare la fonte di rischio per l'incolumità delle persone costituita dalla **mancanza di idonea**

illuminazione della scalinata di accesso. In attesa dell'inizio dei lavori, che saranno eseguiti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di concerto con la Soprintendenza ai Beni culturali, sono state comunque adottate misure provvisorie a tutela dei fruitori.

In generale, la Conferenza Permanente ha continuato a porre la massima attenzione a tutti gli aspetti concernenti la sicurezza. Con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a cura dell'Ufficio Affari Generali della Corte di Appello, per tutti gli Uffici giudiziari di riferimento, si è aderito alla Convenzione Consip "*Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*" ed. 4 (SIC4) – Lotto 2, per fornire il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) comprensivo di ASPP, che concerne la redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza (PdE) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il piano delle misure di adeguamento, la relazione stress lavoro correlato, la redazione dei DUVRI ove necessario. Per quanto riguarda il servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente, ogni Ufficio giudiziario ha provveduto autonomamente, ma sempre nell'ambito della suddetta Convenzione Consip.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'ampiezza e la gravosità dei compiti che i Capi degli Uffici Giudiziari quotidianamente svolgono in un settore nevralgico e rilevante, contrassegnato dalla mancanza delle necessarie figure tecniche e dalle sempre perduranti carenze di organico, in assenza di autonomia gestionale e di spesa.

IX. Il Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario attualmente in carica, insediatosi nell' ottobre 2020, ha operato con diverse competenze e distinte composizioni:

- come sezione ordinaria (14 magistrati unitamente a 4 avvocati e 2 professori universitari in materie giuridiche);
 - come sezione ristretta (solo magistrati);
 - come sezione autonoma (8 magistrati, 2 avvocati, 7 tra giudici onorari e viceprocuratori onorari);
- sempre con la partecipazione dei due componenti di diritto: il Presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e il Procuratore Generale della Repubblica.

Nel corso dell'ultimo anno il Consiglio Giudiziario ha esaminato 1.046 pratiche. Pratiche relative a diversi profili di competenza del Consiglio Giudiziario, tutte riconducibili all'alveo delle funzioni proprie di tale organo e dunque attinenti al buon andamento, all'efficienza, all'organizzazione degli uffici giudiziari, alla gestione della posizione lavorativa dei magistrati del Distretto.

Il Consiglio Giudiziario vigila sull'andamento degli uffici giudiziari, esprimendo pareri di legittimità e congruità sugli atti adottati dai capi degli uffici e formulando pareri sulla posizione lavorativa dei singoli magistrati, in vista dell'approvazione da parte del CSM.

Al fianco, e in ausilio e coordinamento con il Consiglio Giudiziario, hanno operato anche:

1) la Commissione permanente per l'analisi dei Flussi e delle Pendenze che, in data 25.11.2022, all'esito del biennio in carica, ha visto l'avvicendamento dei suoi componenti. Nel corso di tale arco temporale la Commissione ha licenziato il parere sullo schema di decreto ministeriale in ordine alle piante organiche *flessibili* del personale di magistratura, ha esaminato i programmi di gestione degli affari civili e penali *ex art. 37 d.l. n. 98/2011* di tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto, relativi agli anni 2021 e 2022. Al riguardo si deve sottolineare che l'esame dei programmi relativi all'anno 2021 si è appuntato sugli aspetti di analisi e congruità dei dati, di diretta competenza della Commissione, mentre, per i programmi di gestione relativi all'anno 2022, il Consiglio Giudiziario ha incaricato la Commissione di procedere all'esame completo dei programmi, ai fini della compilazione del *format* predisposto dal CSM per i relativi pareri. Ha inoltre reso i pareri preventivi, nell'ambito del procedimento per la formazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti per gli anni 2020/22, richiesti dagli Uffici della Corte d'appello di Milano, Tribunale di Milano, Tribunale per i minorenni e Tribunale di Varese. Ha formulato i pareri sui progetti tabellari definitivi degli Uffici del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Monza, su richiesta del Consiglio Giudiziario. Si è occupata dell'analisi dei dati concernenti i flussi, le pendenze e i carichi di lavoro della Procura della Repubblica di Milano, relativi al triennio precedente, richiesta dal Procuratore della Repubblica di Milano, ai fini della predisposizione del Progetto Organizzativo dell'Ufficio. Tale attività è stata particolarmente complessa e ha comportato un approfondito e prolungato confronto all'interno della Commissione, al fine di individuare i dati necessari per fornire all'Ufficio l'analisi richiesta, all'esito del quale è stata redatta la relazione conclusiva. Ha altresì garantito una gestione omogenea delle diverse problematiche attinenti ai flussi dei vari uffici del Distretto. Sono state, infatti, espletate riunioni "allargate" ai Magrif di tutti

gli Uffici del Distretto al fine di procedere ad un esame dei dati distrettuali acquisiti per la redazione dei Programmi di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2022, nel corso delle quali è stato interpellato il Funzionario Statistico distrettuale e sono stati verificati gli adempimenti richiesti dalla delibera del CSM del 13 ottobre 2021, così da consentire negli Uffici, attraverso l'attività dei Magrif, un approccio omogeneo alle diverse problematiche.

2) La Commissione per il tirocinio dei magistrati ordinari (MOT), istituita ai sensi dell'art. 11 del Regolamento e composta da tre membri togati, con funzioni rispettivamente civili, giudicanti penali e requirenti, componenti anch'essi avvicendatisi alla conclusione del biennio, in data 25 ottobre 2022. Nel corso del 2022 la Commissione MOT si è occupata della valutazione dei piani di tirocinio mirato dei MOT nominati con DM 2.3.2021, di cui ben 54 assegnati alla sede giudiziaria di Milano e, all'esito, della deliberazione dei relativi pareri di idoneità nel rigoroso rispetto delle tempistiche indicate dal C.S.M. L'elevato numero di magistrati in tirocinio ha richiesto un continuo confronto della Commissione con i magistrati coordinatori, al fine di garantire l'individuazione dei magistrati affidatari, evitando la contemporanea assegnazione di MOT allo stesso magistrato nell'ottica di ottenere la migliore formazione possibile e altresì di consentire un'agevole disamina dei piani di tirocinio trasmessi e una celere approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, anche con riguardo alle successive modifiche rese necessarie nel corso del tempo (ad esempio, per il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio degli originari magistrati affidatari). La Commissione ha operato nell'ottica di garantire che ciascun MOT svolgesse il periodo di tirocinio mirato in settori corrispondenti al ruolo di effettiva destinazione e, in tal senso, è stata realizzata, ove necessario, l'interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali i MOT erano destinati, per avere precise e tempestive indicazioni sui settori (civile/penale) e sulle eventuali materie specializzate di cui ciascun MOT si sarebbe occupato. La Commissione MOT ha anche promosso incontri su piattaforma Teams con i magistrati coordinatori, al fine di fornire indicazioni sull'elaborazione dei piani di tirocinio, nonché su tempi e modalità di raccolta dei pareri dei magistrati affidatari, sia per il tirocinio ordinario, sia per quello mirato, al fine di consentire alla segreteria del Consiglio Giudiziario l'ordinata ricezione e collazione dei pareri suddetti e allo stesso Consiglio Giudiziario di assegnare ai relatori e poi approvare tutti i pareri di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie. Da ultimo, si è occupata della nomina dei magistrati collaboratori e affidatari dei MOT nominati con D.M. 23.11.2022, che hanno preso possesso il 14.12.2022. 31 di tali MOT hanno domandato di svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici milanesi.

Merita evidenziare che le pratiche esaminate dal Consiglio Giudiziario, oltre a essere numerose, sono spesso caratterizzate dall'urgenza e da un elevato grado di complessità.

Al riguardo, non va trascurato che nel corso del 2022 sono intervenuti diversi mutamenti normativi che hanno inciso profondamente sugli istituti sottesi.

In particolare, la Legge delega n. 71 del 17.6.2022, avente a oggetto la riforma dell'ordinamento giudiziario, le cui disposizioni hanno trovato in parte immediata applicazione a far data dal 30.6.2022, incidendo di fatto sulle valutazioni e sul *modus procedendi* del Consiglio Giudiziario.

È stato quindi necessario uno studio approfondito di tali novità normative e dei connessi problemi interpretativi, anche in ragione dell'assenza di precedenti e orientamenti pregressi.

Ci si riferisce specificamente alle modifiche e alle previsioni che hanno avuto un immediata ed effettiva ricaduta pratica, incidendo direttamente sull'attività del Consiglio Giudiziario come, per esempio, la verifica della ricorrenza in concreto delle incompatibilità ai sensi dell'art. 18 e in particolare dell'art. 19 O.G., la cui statuizione fa ora riferimento alla necessità che non sussistano *modifiche nell'organizzazione dell'ufficio* e che non ci siano *interferenze nei rapporti tra uffici diversi nella medesima sede*, o anche la formazione per le funzioni direttive e per quelle semidirettive, gli adempimenti dei capi degli uffici in relazione ai ritardi e agli illeciti disciplinari dei magistrati compreso l'obbligo di segnalazione del presidente di sezione in relazioni a tali condotte.

E ancora la necessità del parere del Consiglio Giudiziario sui piani di smaltimento trimestrali adottati dai capi degli uffici, il dovere di intervento del capo dell'ufficio in caso di aumento delle pendenze superiore al 10% - o comunque a fronte di andamenti *anomali* - al fine di eliminare le eventuali carenze organizzative, con controllo semestrale della concreta funzionalità di tali interventi da parte del Consiglio Giudiziario.

Infine, anche in relazione alla redazione e al contenuto del programma organizzativo quadriennale dell'ufficio da parte del Procuratore Generale della Repubblica, soggetto alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, e in punto di durata quadriennale, e non più triennale, delle Tabelle degli uffici giudiziari.

In questo ultimo anno il Consiglio Giudiziario si è occupato, tra l'altro, del progetto organizzativo della Procura Generale della Repubblica, nonché delle modifiche dei progetti organizzativi delle Procure del distretto, formulando al CSM un quesito circa il termine di durata minimo di permanenza in un dipartimento.

Ha inoltre formulato un quesito in punto di corretta interpretazione degli artt. 39, comma 2, e 40, comma 1, della Circolare Tabelle per il triennio 2020\2022 in relazione alla portata del divieto di immediata esecutività delle variazioni tabellari concernenti assegnazione degli affari.

Ha reso i pareri sui programmi di gestione degli affari civili e penali *ex art.* 37 del d.l. n. 98/2011, tutti espressi tempestivamente, entro l'aprile 2022; si è pure occupato delle modifiche tabellari conseguenti all'attuazione dell'UPP, in ragione dell'arrivo e della distribuzione degli addetti all'ufficio per il processo, nonché della valutazione degli incarichi extragiudiziari a seguito della modifica, in un'ottica restrittiva, della relativa circolare 8.4.2022 e infine del bando del Tribunale di Milano e di quello della Corte d'Appello.

Ha esercitato il potere di vigilanza che ad esso compete in funzione di promozione di modelli organizzativi più efficienti, compiendo le verifiche nei singoli uffici giudiziari in ordine a eventuali disservizi e avviando al contempo meccanismi idonei a prevenirli, incoraggiando e condividendo l'elaborazione di soluzioni adeguate.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni consultive in tema di organizzazione degli uffici, il Consiglio Giudiziario ha formulato i pareri di propria competenza sulle proposte di variazione tabellare in relazione all'organizzazione degli uffici giudicanti del Distretto.

In ragione dell'importante attività consultiva demandata al Consiglio Giudiziario dalle norme ordinamentali in merito alla valutazione dei magistrati, il costante impegno di tutti i consiglieri ha consentito di redigere ben 306 pareri nel corso dell'anno 2022, fra i quali 216 finalizzati alla valutazione della prosecuzione della carriera professionale del magistrato, 77 resi nell'ambito dei

procedimenti di conferimento o conferma degli incarichi direttivi o semidirettivi, 13 relativamente ad altri incarichi e funzioni.

Il Consiglio Giudiziario ha lavorato con modalità tali da garantire uno svolgimento efficiente delle sedute e della redazione dei provvedimenti. Si è riunito ogni martedì con cadenza settimanale con eccezione di un martedì per mese, fissando ove necessario anche sedute straordinarie per lo svolgimento di affari e questioni urgenti e non prorogabili. Ha ricominciato a riunirsi regolarmente in presenza, mantenendo il collegamento via *Teams* solo in caso di necessità e previa autorizzazione del Presidente della Corte di Appello.

Di particolare rilievo sono state le sedute itineranti presso tutti i Tribunali del Distretto, iniziate dal Tribunale di Varese e concluse con quello di Milano. Tale modalità ha permesso al Consiglio di conoscere meglio e in modo più diretto e immediato le diverse realtà del distretto e le difficoltà sottese, attraverso la testimonianza diretta degli interessati. Allo stesso tempo, ha consentito ai colleghi di interagire direttamente con il Consiglio, di confrontarsi e di comprenderne le modalità di funzionamento, ha rafforzato la prassi, già consolidata, di interlocuzione e collaborazione tra i dirigenti degli uffici e il Consiglio stesso.

Questo Consiglio Giudiziario ha operato in un clima di collaborazione reciproca tra tutti i componenti, togati e non togati, in un'ottica di costruttivo confronto, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, anche dinanzi a problematiche espressioni di sensibilità differenti, affrontate sempre nel pieno rispetto dello spirito di collegialità. Ne è prova il fatto che in questo arco temporale tutte le pratiche sono state deliberate all'unanimità, eccetto due in seduta ordinaria.

I pareri e i provvedimenti sono stati deliberati con costante tempestività, senza ritardo. Non è stato accumulato arretrato. Ove necessario, è stata svolta attività istruttoria.

È stato garantito il diritto di tribuna alla componente non togata, come espressamente previsto dal Regolamento del Consiglio Giudiziario di questo Distretto.

La trattazione delle pratiche ha spesso determinato lo svolgimento di dibattiti molto approfonditi su questioni ordinamentali di carattere generale ed è stato caratterizzato anche dalla partecipazione attiva e qualificata dei componenti laici.

La Sezione Autonoma del Consiglio, che si riunisce una volta al mese ed è ora allargata a tutte le componenti della Magistratura Onoraria, ha lavorato alacremente con la fattiva collaborazione di tutti, esaminando nel corso dell'anno circa 140 pratiche.

Ha, tra l'altro, curato e organizzato il tirocinio degli aspiranti magistrati onorari nominati dopo la promulgazione del decreto legislativo n. 116/2017, affrontando, per la prima volta, i problemi connessi all'introduzione della nuova disciplina del tirocinio. Ciò ha richiesto un ampio coordinamento con i capi degli uffici, per la nomina dei collaboratori e degli affidatari, e con la struttura decentrata della formazione, per l'organizzazione dei corsi teorico – pratici.

X - Il comitato pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) presso il Consiglio Giudiziario è l'organismo di parità (vd. art. 1, co. 3, L. 125/91, ora art. 43 D. Lgs. 198/2006, Codice delle Pari Opportunità) del distretto di Corte d'appello, istituito a seguito della delibera CSM del 9.4.2008 "*in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti dei Consigli Giudiziari*" e del CPOM (Comitato Pari Opportunità in Magistratura, istituito presso il CSM).

Anche nel 2022 l'attuale CPO del Consiglio Giudiziario di Milano, insediatosi a fine 2020, ha lavorato alacremente nell'ambito di tutte le sue competenze istituzionali e promosso importanti azioni positive per la parità fra uomini e donne.

Tra queste, per il suo rilievo nazionale, spicca la proposizione, con nota 5.5.2022, di un articolato quesito al CPOM volto a colmare una lacuna normativa: muovendo dalla considerazione, da un lato, della gravemente deficitaria (o del tutto assente, nel caso degli uffici requirenti) regolamentazione dell'interlocuzione (tanto del Consiglio Giudiziario, quanto dei dirigenti degli uffici giudiziari) con i CPO decentrati in materia di provvedimenti organizzativi; d'altro lato, dell'estrema ricorrenza (proprio avuto riguardo all'esperienza del Consiglio Giudiziario milanese) di provvedimenti organizzativi ispirati da situazioni oggetto di tutela legislativa antidiscriminatoria (quali gravidanza, maternità, genitorialità e malattia) o su queste impattanti, ha ritenuto di sollecitare un intervento chiarificatore dell'organo superiore circa obbligatorietà, ambito ed iniziativa dei pareri resi dai CPO. Il CPOM, con parere pienamente recettivo delle sollecitazioni del CPO milanese, il 20.9.2022 ha contestualmente invitato la Settima Commissione del CSM a valutare di integrare: 1- la circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, prevedendo espressamente come obbligatoria l'interlocuzione con i CPO decentrati nelle procedure di approvazione di provvedimenti di variazione tabellare urgenti, nei soli casi in cui il magistrato interessato abbia proposto osservazioni; 2- la circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, prevedendo la necessaria interlocuzione con i CPO decentrati nei procedimenti di approvazione e/o variazione dei progetti organizzativi, in coerenza con le disposizioni relative alle tabelle degli uffici giudicanti; 3- in generale, la normativa secondaria, disciplinando i tempi e le modalità di interlocuzione con i CPO decentrati. La Settima Commissione, con delibera 7.11.2022, ha raccolto l'invito del CPOM e comunicato che del parere di questo (adesivo, come detto, alle argomentazioni del CPO milanese) si terrà conto in sede di modifica della normativa secondaria sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e sull'organizzazione degli Uffici di Procura per il quadriennio 2024-2027.

Ulteriore, importante azione di parità instaurata nel 2022 dal CPO locale – di concerto con il CPO presso il COA – è l'interessamento – accompagnato, tra l'altro, da studio comparativo delle diverse realtà giudiziarie in cui presidi similari risultano già realizzati – di singole dirigenze giudiziarie milanesi e della Conferenza Permanente della Corte, nonché del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per la ricerca, messa a disposizione ed allestimento di spazi di sostegno all'accudimento dei bambini negli uffici giudiziari. E' attualmente in corso interlocuzione al riguardo con tutti gli organismi interessati, con primi parziali positivi riscontri.

Anche nel 2022 il CPO – in adempimento della relativa disposizione statutaria, che ne prevede un servizio di “sportello” (per agevolare il quale nel 2021 è stata altresì aperta una casella di posta elettronica propria del CPO) – è stato destinatario di richieste di informazioni e di alcune segnalazioni di disagio, quasi tutte relative a situazioni di maternità o gravidanza, in relazione alle quali si è svolta interlocuzione totalmente informale ma foriera di positivi sviluppi.

Particolarmente intensa nel 2022 è stata l’attività formativa di iniziativa del CPO del Consiglio Giudiziario di Milano (organizzata anche in collaborazione con la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura), secondo attribuzioni e competenze disegnate nell’area della formazione (per contribuire a una cultura organizzativa di genere, ma anche all’eliminazione dei pregiudizi di genere dalle decisioni giurisdizionali) dalla citata delibera CSM 9.4.2008, istitutiva dei CPO decentrati.

L’8.3.2022 si è tenuto l’incontro dal titolo “Donne per la giustizia”, in cui si è celebrato, con il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti di tutte le diverse categorie professionali coinvolte (magistrati togati e onorari, avvocati, personale amministrativo) – e, fra l’altro, del compianto Prof. Valerio Onida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale – l’apporto imponente – tra non superate difficoltà – delle donne all’amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

Il 18.5.2022 si è tenuto l’incontro, particolarmente indirizzato ai MOT e dal taglio soprattutto pratico, in materia di “*Pari opportunità e benessere organizzativo nel sistema tabellare*”.

Il 29.9.2022 si è tenuto l’incontro dal titolo “*Violenza e discriminazioni di genere: le eredità del passato e la necessità di un moderno approccio culturale*”, iniziativa di ampio respiro culturale e innovativa nel settore giudiziario, con il coinvolgimento di studiosi di letteratura, sociologia, psicanalisi, volto a stimolare una riflessione profonda sull’origine e sui meccanismi delle discriminazioni e delle violenze contro le donne.

XI. La formazione dei magistrati e del personale amministrativo

1. La formazione decentrata dei magistrati

Superato il momento di maggior criticità dell'emergenza epidemiologica, l'attività della Struttura Territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano è ripresa prevalentemente in presenza, anche al fine di favorire un'offerta formativa più efficace e diretta.

Il graduale superamento dell'emergenza sanitaria e il consolidamento di idonee misure di prevenzione hanno consentito il progressivo riavvio delle ordinarie attività formative in tutti gli specifici ambiti di competenza, con la realizzazione di numerosi incontri, laboratori e convegni, anche a livello interdistrettuale, che hanno visto il contributo di relatori particolarmente qualificati.

I corsi sono stati spesso aperti alla partecipazione – oltre che dei magistrati, ordinari e in tirocinio, dei giudici onorari, dei tirocinanti, dei funzionari dell'ufficio per il processo, dei dirigenti e dei funzionari amministrativi – degli avvocati e hanno registrato una significativa adesione, anche superiore al centinaio di iscritti.

L'attività di formazione è stata preziosa occasione di ricordo di personale amministrativo e magistrati scomparsi nel più recente passato: così il corso su libertà di espressione, *privacy* e dignità dedicato a Loretta Dorigo, pubblico ministero e, poi, giudice penale e civile del Tribunale di Milano; così anche il corso sulle misure di prevenzione dedicato a Marcello Musso, pubblico ministero antimafia.

Impegno primo della Formazione Decentrata è non soltanto quello di garantire un costante approfondimento delle conoscenze e un confronto di prospettive nell'ambito del diritto nazionale, favorendo peraltro il dialogo tra giudici di merito e giudici di legittimità, ma anche di ampliare l'area di studio al contesto europeo e internazionale, nella consapevolezza della rilevanza ormai acquisita dal diritto sovranazionale; in questa specifica prospettiva, è stata organizzata la Giornata Europea per la Giustizia Civile 2021 e 2022 che ha consentito di dedicare ampio spazio all'analisi del funzionamento del sistema giudiziario nel quadro della crisi sanitaria e della riforma del processo civile in corso, nonché all'influenza del diritto dell'Unione Europea sulla giurisprudenza interna, con l'evoluzione che – soprattutto a livello locale – ne è derivata.

Sempre in un quadro di respiro internazionale, la Struttura Decentrata milanese ha organizzato – in collaborazione con la Struttura Decentrata di Formazione del Distretto di Brescia, e con il fondamentale ausilio del Servizio di Etnopsichiatria dell'ASST Niguarda – il corso interdistrettuale sul tema “Vulnerabilità, trauma e memoria”, importante opportunità di confronto sull'utilizzo delle corrette tecniche di intervista del richiedente asilo, resa possibile dall'interazione tra le varie professionalità di riferimento.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata occasione per un momento di riflessione di taglio interdisciplinare – realizzato grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario di Milano e del Comitato per le pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano – sulla molteplicità delle forme di aggressione e, soprattutto, sulla necessaria varietà delle competenze e degli strumenti che

debbono contraddistinguere una rete di tutele e di interventi capace di operare nei più diversi contesti di violenza; nel complesso, la Formazione Decentrata milanese ha dedicato particolare attenzione alle tematiche correlate alle discriminazioni, al contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei soggetti vulnerabili: materie per le quali sono stati realizzati – nel corso del periodo in osservazione – l’incontro sulla “Prova dichiarativa nei reati a vittima vulnerabile” e due ulteriori incontri in collaborazione con il CPO del Consiglio Giudiziario di Milano (“Donne per la Giustizia, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo 2022” e “Discriminazioni e violenza di Genere. Le eredità del passato e la necessità di un moderno approccio culturale”). Sempre con il CPO del Consiglio Giudiziario di Milano, è stato proposto un evento in materia di “Pari opportunità e benessere organizzativo nel sistema tabellare”.

Il 2022 si è aperto con una specifica offerta formativa, di taglio interdisciplinare, sull’Etica del magistrato, tra codice deontologico e responsabilità disciplinare, mentre un incontro è stato riservato all’interpretazione delle norme e alla valutazione – sul piano oggettivo e soggettivo – del comportamento delle parti, con l’approfondimento delle tecniche del Comunicare, argomentare e persuadere, oggi.

Nelle materie civilistiche, il periodo in osservazione si è caratterizzato per incontri dedicati alle materie dell’arbitrato, anche alla luce della riforma del processo civile, della consulenza tecnica d’ufficio e delle procedure esecutive immobiliari; sono stati anche riproposti i tradizionali incontri, suddivisi per moduli, sul bilancio di esercizio: appuntamento annuale del percorso formativo offerto dalla Struttura milanese che continua a beneficiare di un’attenta partecipazione da parte dei magistrati del Distretto.

Ulteriori spazi di approfondimento sono stati riservati agli aspetti più rilevanti della mini-riforma del sovraindebitamento, tra i quali, la composizione negoziata, e al concordato semplificato di cui al Decreto Legge n. 118/2020; l’anno in corso, inoltre, è stato occasione per rinnovare la collaborazione con l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano tramite un incontro dedicato al tema della liquidazione del danno parentale, alla luce delle nuove tabelle integrate a punti elaborate dall’Osservatorio medesimo.

Grazie alla preziosa collaborazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, dell’Università degli Studi di Bergamo e della Scuola di Psicoterapia Integrata, la Struttura di Formazione Decentrata ha potuto organizzare e ospitare la *lectio magistralis* della Prof.ssa Crittenden sulla teoria e la scienza dell’attaccamento.

La formazione nelle materie penalistiche si è concentrata sulle questioni di maggior criticità e attualità: è stato organizzato un incontro in materia di contrasto patrimoniale alla criminalità del profitto nel procedimento penale; in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, poi, si è potuto avviare un progetto di formazione di eccellenza su “La giustizia penale internazionale nella prospettiva italiana”.

Particolare attenzione è stata riservata alla riforma della giustizia penale, con l’organizzazione di una giornata di studio sulle novità di diritto processuale e sostanziale, e sulla giustizia riparativa; è stato, altresì, organizzato un ciclo di quattro incontri per approfondire le tematiche più significative toccate dalla riforma “Cartabia”. Infine, uno specifico laboratorio teorico-pratico è stato dedicato alle impugnazioni del Pubblico Ministero.

In prospettiva necessariamente multidisciplinare, tenuto conto della complessità e dell'attualità delle tematiche di riferimento, si è tenuto un incontro sul tema delle "Disfunzioni e patologie delle cooperative di lavoro": corso caratterizzato da approfondimenti in materia lavoristica e penalistica, volto a dar conto delle criticità connesse alla progressiva compressione delle tutele dei soci-lavoratori e alla sempre più diffusa presenza di cooperative spurie, cui sono correlati fenomeni di frode fiscale, evasioni contributive e truffe aggravate.

Ai temi relativi all'Organizzazione del lavoro negli Uffici Giudiziari: ufficio per il processo, stili di *leadership* e benessere organizzativo, è stato riservato un incontro che ha consentito di fare il punto sull'attuazione dell'ufficio per il processo in prospettiva del miglioramento, non solo dell'efficienza nel sistema giudiziario, ma anche del benessere organizzativo di tutti gli operatori di giustizia.

Sotto il profilo dell'impiego della tecnologia nell'esercizio quotidiano delle funzioni, di concerto con i RID e i MAGRIF del Settore Civile, si è proceduto all'organizzazione di incontri sull'impiego delle banche dati giuridiche, della *Consolle del Magistrato*, nonché degli applicativi *Microsoft Teams*, *Sharepoint* e *Onedrive*.

Ancora, sono proseguiti e sono stati riproposti i corsi di lingua francese e inglese; a seguito di interpellato a tutti magistrati interessati, inoltre, sono stati avviati i nuovi corsi base di lingua spagnola e tedesca. Tutti i corsi sono stati programmati riservando uno spazio alla trattazione di tematiche giuridiche civili e penali e prevedendo modalità di svolgimento alternate – in presenza e da remoto – così da favorire il più possibile la partecipazione dei magistrati dell'intero Distretto. Nell'arco temporale in esame, sono continuate senza soluzione di continuità le attività formative dei Magistrati Ordinari in Tirocinio – sia rispetto alle funzioni giudicanti, civili e penali, sia requirenti – che hanno visto coinvolti i MOT del D.M. 20.1.2020, nella parte ormai conclusiva del tirocinio, e i MOT del D.M. 2.3.2021, per l'intero svolgimento del tirocinio mirato: grazie alle mutate condizioni ambientali e sanitarie, molti degli *stages* hanno potuto svolgersi con sessioni seminariali e laboratoriali in presenza.

E' proseguita – per quanto, sempre con incontri organizzati da remoto, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti – l'attività di formazione in materia civile e penale dei tirocinanti *ex art.* 73 D.L. 69/2013, che, peraltro, oltre all'attività formativa loro dedicata, hanno potuto partecipare a molti altri incontri della Struttura di Formazione Decentrata.

Nel 2022, infine, si è compiuto il percorso di tirocinio per i nuovi giudici onorari, con la conclusione del ciclo di seminari e *stages* dedicati e la definizione dei necessari passaggi valutativi, in collaborazione con il Consiglio Giudiziario.

L'attività della Struttura Territoriale del Distretto di Milano, dunque, è proseguita in ogni settore con l'organizzazione periodica di eventi formativi che hanno rappresentato il risultato di una preziosa sinergia tra Magistratura, Foro, Accademia e Società Civile; alla base di tutte le iniziative e le attività così realizzate, vi è la ferma convinzione del valore aggiunto rappresentato dalla costruzione di un sapere comune fondato sul prezioso contributo di tutte le differenti professionalità coinvolte.

2. La formazione del personale amministrativo

Il piano di reclutamento e di assunzioni, rimodulato nel corso degli anni, ha realizzato ingressi di nuovo personale all'interno dell'amministrazione giudiziaria, in particolare per la copertura delle carenze di organico nella seconda e terza area professionale nei distretti di Corte di Appello.

In questo contesto, la sede di Milano della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria ha pianificato l'accoglienza e la formazione in ingresso del personale neoassunto che ha preso servizio negli uffici giudiziari del distretto di questa Corte di Appello nel corso dell'anno 2021/2022, un percorso formativo unico per tutti i distretti giudiziari, che ha come obiettivi fondamentali l'adeguamento delle competenze del personale in ingresso, già professionale, ma estraneo alla realtà degli uffici giudiziari e l'efficace integrazione negli uffici di destinazione.

Gli obiettivi di formazione sono stati di far conoscere l'articolazione dell'Ufficio Giudiziario ed i principali processi lavorativi, acquisire la capacità di orientarsi all'interno dell'Ufficio conoscendo i servizi erogati e le attività volte dalle diverse unità organizzative, e non ultimo potenziare le capacità relazionali, secondo le diverse qualifiche, acquisendo consapevolezza del proprio ruolo all'interno del gruppo di lavoro ed esplorato le caratteristiche del proprio stile di comunicazione per una efficace cooperazione con i colleghi.

La formazione in ingresso, nell'anno 2022, realizzata attraverso l'ausilio degli ambienti di formazione a distanza adottati già dall'anno 2019, ha complessivamente coinvolto 672 neoassunti tra operatori, assistenti, cancellieri, funzionari e direttori destinati sia agli uffici giudicanti che requirenti.

Nell'anno 2022 sono stati realizzati inoltre interventi formativi, a beneficio di 510 unità di personale, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, addestramento all'utilizzo del casellario giudiziario, Ufficio relazioni con il pubblico, utilizzo degli applicativi Siamm e Init.

XII. I tirocini

La Corte d'Appello ha sviluppato relazioni proficue con soggetti esterni per l'inserimento negli uffici di giovani tirocinanti a supporto dell'attività dei magistrati.

Trattasi dei tirocini:

- *ex art* 73 D.L. 69/2013;
- *ex art* 37 della L. 111/2011;
- *ex art* 44 L. 247/2012 e D.M. 58/2016.

I tirocini *ex art.* 73 D.L. 69/2013

I tirocinanti *ex art.* 73 Dl. 69/13, che in atto svolgono il tirocinio in Corte d'Appello (sia civile che penale), sono in numero di 60 (dei quali 27 nel settore civile e 33 nel settore penale). Complessivamente, nel distretto della Corte di Milano, il numero complessivo dei tirocinanti nel settore giudicante è pari a 135 (Tribunale Milano: 107; Tribunale minorenni Milano: 5; Ufficio di Sorveglianza Milano: 0; Como: 4; Lecco: 3; Busto Arsizio: 0; Lodi: 0; Monza: 10; Pavia: 5; Sondrio: 0; Varese: 0).

Modalità di svolgimento

Il tirocinante ha la possibilità di prestare assistenza al magistrato affidatario affiancandolo in tutte le sue attività giurisdizionali.

La collaborazione tra il magistrato e il tirocinante si svolge secondo le modalità già sperimentate con l'esperienza pilota *dell'Ufficio del giudice* in Corte, condotta fin dal 2012 con ottimi risultati sul piano dell'incremento, non solo del numero delle sentenze, ma anche della loro qualità.

Al tirocinante che presta assistenza al magistrato affidatario, nel rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza, è consentito di avvalersi, presso la postazione predisposta per lo stagista, dell'accesso a *internet* e dell'uso della *Consolle* dell'assistente.

Sono stati elaborati e vengono correntemente utilizzati a) il documento informativo sulle proposte di tirocinio presso il singolo ufficio giudiziario, che confluisce nel bando pubblicato sul sito della Corte d'Appello; b) il mansionario delle attività del tirocinante distribuito ai magistrati affidatari.

L'accesso al tirocinio *ex art.* 73 D.L. cit. è subordinato al possesso di requisiti di merito e anagrafici, che consistono nella media di almeno 27/30 negli esami universitari di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e un'età massima di trent'anni.

La Formazione decentrata di Milano ha organizzato corsi di formazione, in sede, dedicati ai tirocinanti del distretto, prevedendo cicli di incontri formativi di carattere teorico-pratico, che costituiscono un valido affiancamento all'attività svolta dagli stagisti presso il giudice (a tali corsi hanno accesso anche i tirocinanti *ex art.* 44 L. n. 247/2012).

Al coordinamento dei tirocini e rapporti con l'Ordine degli Avvocati sono stati delegati con provvedimento prot. 321/INT/PRES del 23.12.2015 due Presidenti di Sezione civile e due Presidenti di Sezione penale, provvedimento poi confermato nei successivi progetti tabellari.

Le selezioni

Sono state previste le modalità di svolgimento delle selezioni dei tirocinanti *ex art. 73 D.lgs. N. 69/13* nei termini seguenti:

I soggetti selezionatori.

I quattro magistrati delegati per il coordinamento dei tirocini formativi, due del settore penale e due del settore civile, procedono alla selezione degli aspiranti tirocinanti.

Le modalità di selezione

I magistrati delegati, nel selezionare gli aspiranti tirocinanti, procedono come segue:

- previa convocazione degli aspiranti tirocinanti, svolgono i colloqui individuali di selezione con i candidati, informandosi anche delle eventuali preferenze (per il settore civile o penale o anche per talune materie, in correlazione con la tesi di laurea ovvero il *curriculum* di studi e le aspirazioni);
- assegnano quindi gli stagisti ai magistrati civili o penali che abbiano dichiarato la propria disponibilità quali formatori.

I criteri di assegnazione

Prima della selezione, con congruo anticipo, i magistrati delegati hanno cura di effettuare l'interpello dei magistrati dell'Ufficio, per raccogliere le dichiarazioni di disponibilità, tenendo conto dei dati aggiornati sul numero dei tirocinanti assegnati a ciascun magistrato e sul termine di conclusione del loro tirocinio.

I tirocinanti sono assegnati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti stagisti muniti dei requisiti, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica *ex art. 73 n. 2 cit.*

Nell'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati formatori dichiaratisi disponibili si tiene conto delle preferenze espresse dai tirocinanti stessi, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio (*art. 73 cit. n. 3*), dell'attitudine formativa dei magistrati richiedenti, delle dichiarate e specifiche disponibilità di massima in termini di orario e giornate, del fatto che i richiedenti abbiano o non abbiano tirocinanti già assegnati, del carico di lavoro e di ogni altro utile elemento.

Il progetto formativo

Ultimata la fase di assegnazione, il tirocinante inizia il suo percorso formativo all'interno degli uffici giudiziari e sottoscrive due progetti formativi, uno di carattere generale e uno individuale.

In essi vengono descritte:

1. le attività oggetto del tirocinio ovvero, nel dettaglio:
 - o lo studio del fascicolo
 - o la riproposizione orale dei contenuti appresi al magistrato affidatario e la relazione di cause e della soluzione proposta in camera di consiglio;
 - o la redazione di bozze di sentenze, decreti, ordinanze;
 - o la partecipazione all'udienza;
2. gli obiettivi formativi del tirocinio.
3. i diritti e i doveri del tirocinante.

Tirocini *ex art. 37 L. 111/2011*

Permane attualmente la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari anche in base alle disposizioni dell'art. 37 della L. 111/2011.

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 37, commi 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria di stipulare convenzioni con le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire lo svolgimento – presso i rispettivi uffici – del primo anno del corso di dottorato di ricerca, di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense.

Tirocini ex art. 44 l. 247/2012 DM 58/2016

Il tirocinio formativo disciplinato dall'art. 44 legge 31 dicembre 2012, n. 247, regolamentato dal D.M. del 17 marzo 2016 n. 58, prevede la possibilità per il praticante avvocato di svolgere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni di cui all'art. 37 legge 111/2011, l'attività di praticantato presso gli uffici della giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria, per un periodo di durata non superiore a 12 mesi.

Le convenzioni

I tirocini completano la formazione dei giovani giuristi, molti dei quali eserciteranno la professione di avvocato o entreranno in magistratura. Ciò richiede la fattiva collaborazione degli Uffici Giudiziari e dell'Ordine degli Avvocati: in questa prospettiva la Corte d'Appello, insieme con il Tribunale, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza, ha raggiunto proficue intese con l'Ordine degli Avvocati, sottoscrivendo, all'esito di un ampio confronto dialettico, due convenzioni, in data 15.05.2017: l'una dedicata ai tirocini previsti dall'art. 73 D.L. 69/2013, l'altra a quelli previsti dall'art. 44 L. 247/2012, integrato dal D.M. 58/2016.

Con queste convenzioni, espressione dello spirito collaborativo tra Corte e Ordine degli Avvocati, si è inteso disciplinare gli aspetti di interazione tra la pratica forense e il tirocinio negli Uffici giudiziari, proseguendo e potenziando la positiva esperienza già da tempo realizzata presso gli Uffici Milanesi.

Si è poi aggiunta, sempre con l'intento di consentire l'accesso di giovani giuristi a tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, la convenzione stipulata l'11.4.2019 tra la Corte e le SSPL dell'Università degli studi di Milano, dell'Università di Pavia, dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Emergenza Coronavirus

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare persistere, ancorché attenuata, ma, grazie alla efficace e pervasiva campagna vaccinale, pur consentendosi in buona misura lo svolgimento dei tirocini in modalità *smart working*, si è gradualmente e sempre di più tornati all'attività in presenza. In proposito, resta raccomandato che i magistrati affidatari organizzino le presenze dei tirocinanti in ufficio in modo da garantire sempre il distanziamento e l'aerazione delle aule e delle stanze, consiglino l'utilizzo di mascherine da parte dei tirocinanti e coordinino le presenze in udienza e nelle camere di consiglio dei tirocinanti affidati a tutti i consiglieri partecipanti.

Criticità

Lo svolgimento dei tirocini in Corte d'appello ha mostrato delle criticità che riguardano sostanzialmente la logistica e le borse di studio.

Per quanto riguarda la logistica, in qualche caso le carenze strutturali degli uffici rendono difficile garantire al tirocinante una postazione dedicata e una dotazione strumentale efficiente. E ciò nonostante l'allestimento - per i tirocinanti che per ragioni oggettive non trovano posto negli uffici degli affidatari - di un'ampia aula e di una ulteriore sala tirocinanti: in entrambi gli spazi sono state approntate postazioni di lavoro con computer e collegamenti.

Relativamente alle borse di studio, nonostante la risoluzione del CSM del 24.7.2019 avesse incentivato il riconoscimento della borsa di studio alla totalità dei tirocinanti e la previsione di tempi più contenuti per la relativa erogazione, ancora, allo stato, soltanto un numero esiguo di tirocinanti percepisce la borsa di studio. Il requisito del reddito massimo, sopra il quale è preclusa la borsa, si riferisce infatti a un reddito eccessivamente basso, tanto da escludere la maggioranza dei giovani tirocinanti, potenziali fruitori della borsa.

I tirocinanti e la novità dell'UPP

Costituisce novità di grande rilievo la realizzazione dell'Ufficio per il Processo, così come previsto dal DL 9.6.2021 n. 80, convertito dalla legge 9.8.2021 n. 113.

Secondo la definizione normativa, i componenti dell'UPP sono: i giudici onorari, i tirocinanti di cui all'art. 73 dl 69/2013, il personale di cancelleria, gli addetti all'ufficio per il processo, nominati in base alla legge sopra richiamata.

Tale composizione prospetta dunque una struttura articolata, che vede soggetti già inseriti nell'attività giudiziaria, tra i quali, appunto, i tirocinanti *ex art. 73 dl 69/2013*, insieme con soggetti di nuova introduzione, i cd. "addetti", che hanno una permanenza temporanea, come previsto dalla legge.

Ad essi sono in generale affidate mansioni analoghe a quelle degli addetti all'U.P.P., in particolare quelle con vocazione più formativa.

Ovviamente poiché il tirocinio mantiene la sua funzione di formazione e il tempo settimanale di svolgimento del tirocinio è di 20 ore (quindi molto più limitato di quello degli addetti che è di 36 ore settimanali), ogni tirocinante svolge le funzioni nel tempo limitato sopra indicato e avrà un suo *tutor* dotato di esperienza e specifica attitudine formativa (nella cui stanza potrà essere anche collocato), che lo segue durante il tirocinio e, all'esito, sentiti gli altri consiglieri, redige la relazione finale del tirocinio, con relativa valutazione.

Non va sottaciuto che con la recente modifica normativa degli accessi al concorso in magistratura (v. D.L. n. 71/2022) il tirocinio *ex art. 73* non costituisce più una scelta obbligata (con l'opzione alternativa delle SSPL) per l'accesso al concorso. Ciò si ripercuote inevitabilmente sull'afflusso dei tirocinanti, che, specialmente in Corte d'Appello, è andato riducendosi rapidamente e drasticamente; senza però venire del tutto meno, conservando il tirocinio sotto molteplici aspetti obiettive ragioni d'interesse, per efficacia formativa e opportunità di esperienza e conoscenza.

XIII – L’Ufficio per il Processo e gli Uffici di prossimità

1. L’Ufficio per il Processo

1.1 Introduzione

L’Ufficio per il processo (UPP), introdotto a livello diffuso in tutti gli Uffici giudiziari dal d.l. n. 80/2021 (conv. nella legge n. 113 del 6.8.2021), costituisce uno degli strumenti approntati per conseguire, nel quadro delle direttive europee, gli obiettivi fissati in sede di Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) della riduzione dei tempi di giudizio e dell’abbattimento dell’arretrato³.

Attraverso questo istituto si introduce una significativa innovazione nell’ambito del sistema processuale, che impone un ripensamento del ruolo del magistrato giudicante, per liberare risorse intellettuali, ad oggi sparse in mille frammentarie incombenze, attraverso una diversa formula organizzativa del lavoro, che da individuale diventa, in prospettiva e in parte, di coordinamento di uno *staff*.

La sfida proposta è quella di passare da un giudice che lavora solo ad ognuna delle incombenze, anche bagatellari, del fascicolo, a un giudice disponibile e in grado di avvalersi di una struttura che lo supporta (c.d. *staff*) e che, quindi, potrà concentrare tutta la sua attenzione sulle più elevate e complesse questioni proprie della funzione giurisdizionale.

La buona organizzazione della giurisdizione costituisce uno dei cardini fondamentali dello Stato di diritto, poiché mediante il suo esercizio si realizza la tutela dei diritti fondamentali della persona.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di una migliore efficacia ed efficienza del sistema, in modo da ridurre i tempi necessari a fornire al cittadino il servizio Giustizia, senza rinunciare alla qualità del lavoro, che è costituita dalla puntuale conoscenza del fatto, dall’adeguato approfondimento delle tematiche in diritto, dalla costante attenzione ai profili umani, elementi tutti che imprescindibilmente concorrono al risultato finale, che deve essere non soltanto tempestivo, ma anche e soprattutto giusto.

L’Ufficio per il processo deve quindi costituire strumento per il miglioramento dell’efficienza della giurisdizione, in un quadro che ne mantenga inalterata la elevata qualità, e, in ultima analisi, la giustizia, alla luce del principio fissato nell’art. 111 della Costituzione, che, al secondo comma, in un contesto normativo volutamente unitario, individua le caratteristiche che deve avere un processo “giusto”, prescrivendo altresì che di esso “la legge assicura la ragionevole durata”.

³ In dettaglio, la prescrizione è nei termini della:

- riduzione del *disposition time* complessivo al 31.12.2019 – dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio – del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale e ciò entro giugno 2026;

- riduzione dell’arretrato civile al 31.12.2019, rilevante ai fini della legge Pinto, del 55% in Corte d’appello entro fine 2024; del 90% dell’arretrato civile e penale al 31.12.2019, in Tribunale e in Corte di Appello, entro giugno 2026.

Il nuovo modello organizzativo (puntualizzato, all'esito del percorso delineato dalle leggi delega nn. 134 e 206/2021, dal decreto legislativo 10.10.2022 n. 151) ha come finalità “di *garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”.

Esso prevede il concorso sinergico di più professionalità, organizzate in un ufficio strutturato, che devono essere coordinate nell'ambito di un lavoro di gruppo (*team*), in modo da fornire al magistrato strumenti collaborativi che ne agevolino la funzione di studio e di giudizio, liberandolo da incumbenti suscettibili di essere – salvo doveroso controllo – delegati; il tutto, in un quadro di interoperabilità, agile distribuzione e interazione delle competenze.

1.2 L'ufficio del processo in Corte di Appello

La Corte d'appello – come tutti gli Uffici giudiziari del Distretto – ha provveduto entro il 31.12.2021 a depositare i progetti degli Uffici per il processo. In ragione della auspicata radicalità dell'intervento e del cambio di paradigma che si impone alla struttura organizzativa, gli Uffici del Distretto hanno ritenuto che l'Ufficio del Processo non dovesse essere limitato solo ad alcune sezioni o settori con indici meno performanti, bensì esteso a tutto l'Ufficio, pur dovendosi modellare in modo diverso a seconda degli indici che presentano le sezioni.

L'unità base per la costituzione dell'Ufficio per il processo è stata individuata nella sezione, perché nella maggior parte dei casi la sezione va considerata e risulta effettivamente come l'unità produttiva di base: la sezione, infatti, non soltanto presenta una propria specializzazione che comporta un'omogeneità di decisione e di trattazione dei processi, ma possiede anche una dimensione organizzativa che comprende sia la magistratura togata, sia quella onoraria, oltre al personale amministrativo, con dirigente, funzionari e impiegati.

Nei Tribunali di piccole dimensioni, invece, si è indicato come unità base il settore. I risultati saranno, pertanto, parametrati sulle *performance* delle singole sezioni o dei singoli settori.

L'UPP è struttura organizzativa che può essere costituita con personale di cancelleria, magistrati onorari, giudici ausiliari e giudici di pace; con tirocinanti, e cioè laureati in giurisprudenza, che, in base a diverse formule, possono accedere a *stage* (diciotto mesi) e a periodi di perfezionamento (un anno), con compiti di assistenza ai magistrati giudicanti; con addetti UPP reclutati a tempo determinato.

Alla Corte d'appello di Milano sono stati assegnati 124 addetti all'Ufficio del Processo: n. 97 a partire da febbraio 2022, n. 27 da giugno 2022; il giorno 1.12.2022 (all'esito di mancata presa di servizio, dimissioni, trasferimenti), ne risultano presenti 103. Si può quindi apprezzare che nell'arco di pochi mesi (9) l'organico disponibile si è ridotto di 21 unità (e una 22esima è in congedo per maternità).

Il Progetto organizzativo della Corte ha previsto che gli AUPP fossero distribuiti secondo un criterio coerente con gli indici relativi all'arretrato da smaltire e ai tempi da ridurre.

Nel dettaglio, al 1.12.2022, quattro erano destinati a funzioni di supporto (c.d. “*in staff*”), rispettivamente all'ufficio liquidazioni e all'ufficio statistica; quanto alle sezioni civili, ne erano presenti in numero di nove nella prima sezione, otto alla seconda sezione, sette nella terza, nove

nella quarta, undici nella quinta, cinque nella sezione lavoro; quanto alle sezioni penali, alla medesima data erano presenti dieci AUPP nella prima sezione, nove nella seconda, undici nella terza e dieci nella quarta e nella quinta.

Ogni sezione, nell'esplicazione delle rispettive autonomie, estrinsecantesi nel quadro dell'unitario progetto organizzativo, ha provveduto a organizzare il lavoro degli AUPP secondo diversi criteri, ritenuti di volta in volta meglio aderenti alle specifiche esigenze che ciascuna si trovava a dover fronteggiare.

Sono stati così adottati criteri organizzativi improntati a diversi modelli:

- il Modello *one-to-one*, adottato dalle Sezioni V civile (Minori, persone e famiglia) e dalle Sezioni II e III penali, che comporta che a ogni magistrato sia associato un AUPP;
- il Modello AUPP/fascicolo, adottato dalla Sezione II civile. Gli addetti sono assegnati di volta in volta ad un fascicolo di prima udienza, e ne seguono il percorso;
- il Modello a rotazione sulle mansioni, a sostegno del lavoro di tutti i magistrati, adottato dalla Sezione IV penale;
- il Modello dei "*mini-pool*", adottato dalla Sezione I penale, con assegnazione a turno degli AUPP a una triade di magistrati (appunto, il *mini-pool*), dei quali uno svolge la funzione di referente principale per l'AUPP;
- il Modello Collegio, adottato dalla Sezione Lavoro, prevede l'assegnazione a turno degli AUPP ai collegi;
- il Modello ibrido. Le Sezioni I e IV civili adottano un sistema secondo cui a ciascun Presidente di Sezione è assegnato un AUPP secondo il modello *one-to-one*; i restanti AUPP vengono assegnati secondo il modello dei "*mini-pool*".
- il Modello Cancelleria, adottato dalla Sezione III civile, che prevede una prevalente funzione di supporto alla Cancelleria.

Alla data del 1.12.2022 gli addetti UPP risultano inseriti nell'ambito dell'organizzazione da un tempo limitato, ma sono stati comunque avviati alle diverse attività previste, sotto il controllo dei magistrati e della cancelleria. La piena riuscita dei progetti potrà veramente migliorare le prestazioni degli Uffici.

Si evidenziano peraltro criticità che potrebbero limitare l'entità dei risultati auspicabili:

- è stata riscontrata al 1.12.2022 una vacanza del 16,93% delle posizioni di addetti AUPP, e si deve prevedere che nel quadriennio, per fisiologici abbandoni/assenze la percentuale vada ad aumentare; l'incarico è infatti a tempo determinato e gli addetti stanno generalmente coltivando anche altri percorsi professionali;
- viene riscontrato un calo significativo nell'afflusso dei tirocinanti *ex art. 73*, posto si tratta di soggetti che vengono attinti dal medesimo "bacino", costituito dai neolaureati in giurisprudenza;
- le scoperture di organico dei magistrati: se l'U.P.P. è di fatto a supporto dell'attività dei giudici è ovvio che l'assenza di un consistente numero di giudici costituisce un grave ostacolo al raggiungimento degli obiettivi; carenti a oggi anche gli organici dei giudici cd. "flessibili" (a Milano ne è presente 1 su 8), finalizzati proprio all'esigenza che i vuoti temporanei di organico possano essere prontamente fronteggiati;

- la percentuale di scopertura del personale di cancelleria dovrebbe passare dall'attuale indice medio vicino al 30% al fisiologico 5%.

1.3 L'ufficio per il processo presso i Tribunali del Distretto

Nei primi mesi dell'anno 2022, **nelle sedi di tutti i tribunali del distretto hanno preso servizio gli Addetti all'Ufficio per il Processo**, per l'attuazione dei programmi predisposti nel periodo precedente, al fine di conseguire le finalità previste dal P.N.R.R. al riguardo.

Gli Addetti sono stati inseriti negli uffici per svolgere il proprio ruolo, in ausilio delle attività sia delle cancellerie, sia dei magistrati.

In proposito si riportano dati comuni che riguardano il predetto inserimento.

Si segnala anzitutto da parte dei Tribunali, in particolare di quello di Milano, che il primo problema postosi per l'avvio delle attività individuate nei progetti è stato quello dall'approntamento del corredo informatico necessario per permettere agli Addetti di partecipare in concreto alle attività giudiziarie, approntamento che si è presentato lungo e complesso.

Inoltre, giova subito osservare, riguardo alla verifica dell'incidenza dell'attività degli AUPP su quella giudiziaria che, nonostante i vari sistemi di monitoraggio a tal fine programmati, in considerazione del necessario periodo di insediamento nelle varie strutture e del tempo impiegato per la preparazione specifica nelle diverse attività demandate a tali funzionari (essendo risultata inefficace la sola formazione loro dedicata dall'amministrazione), è ancora troppo presto per redigere un bilancio del contributo effettivo apportato da questa nuova tipologia di collaboratori alla generale funzionalità dei Tribunali, specie per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi di accelerazione dei tempi della giustizia.

In relazione agli elementi comuni a tutti gli Uffici Giudiziari, si rileva che, secondo i programmi predisposti, l'Ufficio per il processo cui partecipano gli AUPP è normalmente composto anche da giudici professionali, giudici onorari, tirocinanti *ex art. 73 d. l. n. 69/2013* (conv. dalla L. n. 98/2013) ed *ex art. 37 d.l. n. 98/2011* (conv. con L. n. 111/2011) e personale amministrativo, figure che devono agire in sinergia e con continui contatti tra loro.

Nel settore penale, come nel civile, i programmi di intervento prevedono in primo luogo di eliminare ogni più risalente pendenza, per poi pervenire - esaurita la prima fase di "aggressione" (Milano) della percentuale di arretrato, che potrebbe comportare, nonostante l'incremento di produttività, una non conseguente diminuzione del DT- a una decisa riduzione dello stesso indice negli anni successivi, fino al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, incentrati su una significativa contrazione del *Disposition Time* entro giugno 2026 (del 40% per l'area civile e del 25% per l'area penale).

Nel settore penale, le attività affidate agli AUPP, già individuate nei programmi elaborati dai Tribunali e che risultano in esecuzione, sono le seguenti (precisandosi che i compiti di supporto all'attività giurisdizionale sono normalmente prevalenti, ma, in percentuale minoritaria, gli addetti affiancano anche il personale di cancelleria per gli adempimenti prodromici o successivi alla emanazione della decisione):

- ricognizione dei ruoli per la definizione dei procedimenti più risalenti nel tempo e già prescritti, mediante individuazione degli stessi, confronto con il giudice, predisposizione di una bozza di decisione da sottoporre poi al giudice per le correzioni e la sottoscrizione;
 - cura della fase di preparazione della udienza, con la verifica delle nomine dei difensori e della eventuale necessità di nomina del difensore d'ufficio, verifica della regolarità delle notifiche alle parti processuali, controllo della formazione del fascicolo per il dibattimento e predisposizione del verbale di udienza;
 - ricerche sullo stato della dottrina e della giurisprudenza in vista della discussione e della decisione, in alcuni casi (Lecco) anche con realizzazione di una banca dati informatizzata resa accessibile a vari utilizzatori;
 - monitoraggio sull'andamento dei flussi statistici dell'Ufficio, funzionale alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e di quelli specifici dell'Ufficio;
 - intestazione delle sentenze, nonché redazione di motivazioni semplici e seriali;
 - supporto alle cancellerie e, soprattutto, prosecuzione delle udienze anche in orari in cui queste non riescono a coprire il servizio;
 - esecuzione degli adempimenti successivi alla udienza, quali rinnovo notifiche, scarico a SICP ecc.;
 - supporto per il superamento del ritardo nella trasmissione dei fascicoli in Corte d'Appello a fronte del tempo stimato e indicato in 130 giorni (Busto Arsizio);
 - scarico dei provvedimenti nei registri informatici, controllo della congruità dei dati sui registri, importazione delle istanze sul SIAMM, assistenza alla udienza, formazione dell'indice del fascicolo per l'appello, predisposizione dei dati statistici relativi ai flussi, verifica della consistenza dei ruoli dei magistrati, dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, della durata dei procedimenti.
- Per le Sezioni GIP/GUP sono attribuiti agli AUPP compiti relativi a:
- la predisposizione dei decreti di archiviazione (noti e ignoti), da sottoporre alla firma del magistrato e quindi successivo scarico a SICP;
 - la redazione dei decreti penali e l'esecuzione dei correlati adempimenti di cancelleria e attività in caso di successive opposizioni, con fissazione dell'udienza camerale ed eventuale assistenza alla stessa;
 - il supporto alla cancelleria nell'attività di formazione del fascicolo del dibattimento, in modo da migliorare la qualità del prodotto (riducendo le questioni preliminari) e accelerare i tempi di trasmissione al dibattimento;
 - l'assistenza alle udienze preliminari e camerale e la verbalizzazione in autonomia;
 - la predisposizione di bozze di provvedimenti e di sentenze, studio delle udienze, controllo delle notifiche.

Riguardo ai **risultati dell'attività avviata**, a parte la formulazione, già sopra espressa in termini generali, della necessità di un **giudizio di prudente attesa** in ordine agli effetti benefici che l'istituto in parola dovrebbe apportare al sistema giudiziario, si sono comunque ottenute **valutazioni piuttosto positive** da parte dei Presidenti. Così, in particolare, circa il fatto che la maggior parte degli addetti si è dimostrata motivata e disponibile ad apprendere, supplendo con personali doti di intelligenza, intraprendenza e buona volontà alla carenza di una preparazione

generale all'esercizio delle funzioni, preparazione che avrebbe dovuto essere assicurata in sede di preventiva formazione e che invece è in concreto mancata o, al più, è stata dispensata in maniera insufficiente.

Si è sottolineato anche che i nuovi funzionari si sono avvantaggiati dell'apporto formativo recato loro dai magistrati, i quali hanno operato (Lecco) rivestendo vesti analoghe a quelle dei magistrati di affidamento dei colleghi MOT e dei magistrati formatori dei tirocinanti *ex art. 73 D.L. n. 69/2013*.

- Il Presidente del Tribunale di Monza ha ancora rilevato che il numero di addetti, ridotto rispetto a quello preventivato e rallentato dal necessario periodo di formazione, non ha consentito di ottenere immediati e visibili risultati in termini di abbattimento del *disposition time*, ma ha comunque certamente condotto, nella sezione penale, all'adozione di una nuova organizzazione, in precedenza non attuabile, con la previsione di udienze dedicate ai processi con rito direttissimo, affidati nella gestione degli adempimenti ai funzionari AUPP, con indubbio beneficio per le udienze ordinarie. Per il futuro si pensa perciò alla possibile definizione di un maggior numero di processi senza ulteriore aggravio per il lavoro dei giudici e della cancelleria.

In pratica e in generale si afferma che, pur non potendosi ragionevolmente nutrire *aspettative di tipo miracolistico* sulla traduzione del lavoro dei nuovi funzionari in corrispondente incremento della produttività dei giudici e in spiccata riduzione dei tempi dei processi, i benefici ottenibili saranno il risultato di diverse variabili, non tutte dipendenti dal ricorso agli AUPP, la cui efficacia sarà tanto maggiore, quanto più i magistrati professionali riusciranno a instaurare forme inedite di collaborazione.

Non può comunque trascurarsi che alcuni Tribunali hanno ritenuto di evidenziare sin da ora che l'attivato monitoraggio ha già dimostrato un miglioramento del *disposition time*, con riferimento sia al dibattimento, sia al Gip, così come per gli indici di ricambio e che dunque sembra possibile enucleare un *trend* di produttività riconducibile all'apporto degli addetti (Busto Arsizio).

Altre relazioni danno atto di un clima di generalizzato apprezzamento per il contributo acquisito, espresso tanto dal personale addetto alle cancellerie, quanto dai magistrati. Anzi, specificano (Pavia) che il contributo dei nuovi funzionari è risultato poi addirittura **essenziale** al fine di evitare il crollo dei servizi amministrativi, data la rilevante situazione di scopertura dei ruoli e che il netto miglioramento nella qualità e nei tempi dei servizi è stato informalmente confermato anche dall'Avvocatura locale.

Giudizi molto favorevoli provengono poi da altri Tribunali, che sostengono di aver già potuto verificare significativi miglioramenti.

In particolare, Varese, avendo sperimentato che l'apporto finora fornito da parte degli AUPP è senza dubbio positivo, ritiene sconcertante il fatto che gli addetti, già avviati in numero inferiore a quello previsto, partecipino frequentemente a concorsi banditi per l'accesso a occupazioni lavorative a tempo indeterminato. Si specifica che gli addetti, previa attività di formazione, sono stati prioritariamente utilizzati per abbattere il forte arretrato delle richieste di archiviazione, delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di quelle di liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse. I risultati del loro lavoro sono stati del tutto apprezzabili, in quanto, come emerge dai dati statistici, le archiviazioni hanno avuto una forte riduzione delle pendenze (oltre al fatto che lo scarico sul Sicp avviene ora in tempo reale, con effetto anche

sull'eliminazione delle false pendenze) e le altre attività sono state normalizzate, con l'eliminazione dell'arretrato relativo alle richieste di ammissione al gratuito patrocinio e alle liquidazioni dei compensi ai difensori e con la conseguenza che, allo stato, le relative istanze vengono evase in tempo reale.

Il Tribunale di Sondrio ha dato atto che i funzionari operativi presso il Tribunale, pur in numero limitato (3) e assegnati al momento soprattutto a coadiuvare il personale delle cancellerie, una volta formati nei settori di competenza hanno contribuito a migliorare l'attività dei servizi, soprattutto in relazione alla criticità dipendenti dalla carenza del personale: l'attività fin qui da loro svolta risulta *“estremamente positiva”* per l'intero ufficio, avendo contribuito gli AUPP principalmente: - ad aumentare la produttività, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche; - migliorare la qualità del lavoro dei giudici e del personale amministrativo; - azzerare l'arretrato in alcuni settori in sofferenza (ad es. redazione schede del casellario). Si conclude sostenendo che, avuto riguardo all'esito del monitoraggio costante orientato al raggiungimento degli obiettivi proposti e all'attività svolta dagli AUPP già a pochi mesi dall'avvio, sembra possibile *“affermare che tali figure, se ben “utilizzate”, possano concorrere all'efficientamento del sistema Giustizia”*, in quanto, *“i funzionari UPP hanno acquisito una loro professionalità rivelandosi valido supporto nei servizi di cancelleria e sopperendo alla grave carenza di organico”*. E che, visto il livello qualitativo e quantitativo raggiunto nell'ambito dell'Ufficio, sembra auspicabile che tale personale possa essere implementato nell'ottica del cambiamento culturale, tecnico ed organizzativo richiesto dai *target* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Può infine prendersi atto dell'opinione espressa, nella sua relazione, dal Presidente del **Tribunale per i Minorenni**, che osserva come la mancata previsione a favore degli Uffici minorili dell'UPP, unitamente all'annunciata esclusione da parte del Ministero della possibilità di essere destinatari delle 5.410 unità che verranno assunte prossimamente, non consentano di ipotizzare miglioramenti di alcun tipo, ma dimostrino piuttosto una totale disattenzione per i bisogni dei bambini e degli adolescenti e ciò nonostante i fenomeni di disagio sociale e personale esplosi in modo preoccupante dopo gli anni di emergenza epidemiologica, che impongono interventi di prevenzione e sostegno sempre più tempestivi ed efficaci. Ancora più incomprensibile sarebbe la scelta di escludere dagli interventi di accelerazione previsti dal piano Next Gen. UPP i procedimenti penali a carico dei minori, la cui fuoriuscita dal circuito penale dovrebbe anzi essere assicurata nei tempi più brevi possibili.

2. Gli Uffici di prossimità

Il Ministero della Giustizia, quale Organismo intermedio del *“PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”* ha promosso il *“progetto complesso”* denominato *“Uffici di Prossimità”*, rivolto a tutte le Regioni italiane allo scopo di consentire una migliore e più efficiente tutela dei diritti dei cittadini a partire dai procedimenti di volontaria giurisdizione e, in generale, da quelli in cui essi possono accedere alla giurisdizione senza l'ausilio di un avvocato, ma che potranno essere estesi ad altre tipologie di attività o istituti di protezione giuridica.

Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), attraverso l'azione 1.4.1 Asse I del PON Governance, volta al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari, attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, la diffusione di specifiche innovazioni e il supporto di interventi di *change management*.

Il progetto ha l'obiettivo di individuare punti unici e decentrati rispetto agli uffici giudiziari ove tutti gli enti che a diverso titolo partecipano al sistema delle tutele possano offrire servizi integrati e di facile accesso.

Lo scopo non è de-giurisdizionalizzare, ma avvicinare la Giustizia al cittadino, soprattutto nelle aree più disagiate, come ad esempio quelle montane o quelle dove, a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012, sono stati soppressi alcuni Tribunali ordinari o Sedi distaccate, per cui i cittadini che facevano riferimento agli Uffici giudiziari soppressi si sono trovati a dover raggiungere interlocutori spesso lontani.

Gli Uffici di Prossimità rendono possibile: orientare e informare gli utenti a partire dagli istituti di protezione giuridica anche attraverso la distribuzione di materiale informativo; distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento; gestire l'attività dell'Ufficio attraverso l'agenda elettronica per gli appuntamenti; tracciare l'attività svolta per fornire indicatori di attività e statistiche; dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti (e gli ausiliari del giudice) possono redigere senza l'ausilio di un legale; inviare atti telematici agli uffici giudiziari.

Alle Regioni beneficiarie dei progetti regionali spetta l'individuazione dei territori di riferimento, la messa a disposizione di servizi comuni e il coordinamento delle attività amministrative e di progetto.

Il progetto è attuato secondo due fasi:

- una prima fase di definizione del modello organizzativo, formativo e di comunicazione e di predisposizione degli strumenti informatici, attuata inizialmente dalle tre Regioni c.d. "pilota" (Liguria, Piemonte e Toscana) e poi via via estesa alle altre regioni;
- una seconda fase di diffusione dei modelli su tutto il territorio nazionale, attuata da ciascuna Regione, incluse quelle "pilota", per il territorio di propria competenza.

Gli Uffici di Prossimità nascono, quindi, dall'incontro di due diverse esigenze: da un lato gli uffici giudiziari alla ricerca di luoghi di mediazione con il territorio che riducano la distanza anche fisica tra cittadino e ufficio; dall'altro i Comuni e gli enti territoriali che intendono semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi della giustizia ai propri cittadini, integrandoli con i servizi in ambito sociale gestiti sul territorio.

Con la collaborazione attiva della Corte d'appello di Milano e il coinvolgimento dei capi degli uffici giudiziari del Distretto milanese, con il supporto di ANCI-Lombardia, la Regione Lombardia ha aderito al progetto nazionale e ha avviato, attraverso l'apertura di quattro "*finestre temporali*", la "*manifestazione di interesse*" per la raccolta delle adesioni da parte dei comuni lombardi, in forma singola o associata. Le procedure attuate hanno progressivamente portato al coinvolgimento di 43 "*comuni capofila*", in rappresentanza di quasi quattrocento comuni nel territorio dell'intera Lombardia.

La Regione Lombardia si è impegnata ad assicurare ai comuni: la formazione degli operatori dei comuni addetti agli Uffici di prossimità e a garantire la funzionalità di tutto il flusso di lavoro degli atti trattati con gli uffici giudiziari; la promozione e il coordinamento di una efficace azione informativa per portare a conoscenza dei cittadini i servizi offerti dagli Uffici di prossimità; l'allestimento base delle postazioni comunali degli Uffici di prossimità; l'accompagnamento dei comuni nella fase di avvio. Si è impegnata ad effettuare (esemplificativamente) servizi: di orientamento dei cittadini, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo; di distribuzione della modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento; di digitalizzazione degli atti; di invio degli atti telematici agli uffici giudiziari e ricezione comunicazioni e notifiche da parte delle cancellerie; di consulenza sugli istituti di protezione giuridica.

XIV – Milano nel confronto nazionale ed europeo

1. Confronto nazionale ed europeo Settori civile e penale

I. La Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha recentemente pubblicato il Rapporto di valutazione sui sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Tale Rapporto costituisce un punto di riferimento imprescindibile, stante la collocazione europea del sistema processuale nazionale italiano, nell'attuale dibattito sull'efficienza della giustizia e sulle correlate istanze di razionalizzazione del sistema giudiziario italiano.

Tale Rapporto è basato sui dati relativi all'anno 2020. Un anno, peraltro, pesantemente condizionato dall'esplosione della pandemia da Covid-19. Le varie restrizioni anti-pandemiche adottate dai vari Paesi del Consiglio d'Europa hanno avuto severe ripercussioni sull'espletamento anche delle ordinarie attività giudiziarie, soprattutto nel meno informatizzato settore penale. Tali misure hanno, quindi, posto nuove ed importanti sfide al settore giustizia, tra le quali un'accelerazione della digitalizzazione e informatizzazione delle attività giudiziarie.

Si procederà, dunque, sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio ad un confronto tra i dati disponibili a livello europeo e nazionale relativi all'anno 2020, predisposti secondo i criteri CEPEJ, e i dati più recenti disponibili per il distretto di Milano e relativi all'anno giudiziario compreso tra il 1°luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

Una duplice premessa è opportuna.

In primo luogo, come la stessa CEPEJ avverte, la comparazione tra gli indici di efficacia ed efficienza degli uffici giudiziari non deve né può essere concepita o percepita come una classifica sul merito di chi vi lavora oggi: *comparing does not mean ranking*. Si tratta, invece, del portato complessivo di molti fattori, tra cui: la storia degli uffici, più e meno recente; la loro copertura di organico e l'adeguatezza numerica di quest'ultimo; i termini legali previsti dai codici di procedura nazionali; la complessità sostanziale del contenzioso, diversa da materia a materia; le risorse materiali a disposizione del personale; infine, la laboriosità, capacità e diligenza di chi organizza il lavoro giudiziario e di chi lo svolge.

In secondo luogo, un certo margine di eterogeneità tra i dati posti in comparazione è insito nella diversità dei riti processuali dei 46 Stati Membri del Consiglio d'Europa, ben lungi dall'essere armonizzati non solo nella disciplina processuali, ma anche nei tipi di procedure. Esse, in Italia, spaziano dalle ingiunzioni definite senza instaurare il contraddittorio ai più complessi processi di contenzioso ordinario. La diversità dei riti previsti dalla procedura civile vigente in Italia, molto vari soprattutto per il primo grado di giudizio, offre una pluralità di strumenti tutti idonei, nel loro ambito, a fornire all'utenza un "servizio giustizia" capace di definire una controversia. È dunque sulla base di tutti i dati relativi a procedimenti che definiscono la *res litigiosa*, anche i procedimenti sommari, che viene condotta la comparazione che segue.

Tale comparazione mostra, sia nel settore civile sia in quello penale, una situazione complessiva ancora fortemente critica per l'Italia rispetto al principale indicatore di *performance*, ossia il DT (di seguito, DT). Il distretto di Milano ha registrato in media risultati migliori della media nazionale,

in tendenziale convergenza rispetto agli standard europei (ferme le premesse appena svolte), ma non privi di spunti di miglioramento che è intenzione di questa Presidenza cogliere prontamente.

II. Nell'anno giudiziario 2021/2022 nel settore civile si è registrato il seguente DT in ciascuno dei sotto-settori di seguito indicati:

Tabella 86 – indici disposition time civile degli Uffici del Distretto

	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	LAVORO	PREVIDENZA	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	totale
Appello	391,8	168,8	122,9		151,4	295,1
Busto Arsizio	231,8	145,6	375,8	34,8	63,1	122,3
Como	435,0	248,7	468,6	39,3	83,1	193,9
Lecco	294,7	159,5	314,1	45,4	52,6	143,8
Lodi	393,9	203,8	469,3	80,8	97,0	220,5
Milano	482,1	129,3	329,3	61,7	53,3	218,2
Monza	388,8	225,1	419,5	74,9	96,9	194,7
Pavia	298,0	126,2	520,3	54,3	108,6	155,0
Sondrio	416,2	200,8	547,5	41,6	53,1	210,2
Varese	391,4	682,9	1471,5	92,9	174,8	285,7
totale	421,0	165,3	364,5	63,4	120,4	202,2

I dati sopra indicati comprendono non soltanto le materie e i riti che concorrono al calcolo rilevante per il PNRR, ma anche quelli, comprensivi dei riti speciali e sommari, che comunque conducono a una definizione della materia contenziosa e che, quindi, a ragione devono essere conteggiati per misurare i tempi medi del servizio Giustizia reso all'utenza.

Spiccano, tra tali dati, quelli particolarmente contenuti inerenti ai riti sommari e speciali previsti dal vigente codice di procedura civile italiano. Grazie a tali riti, la media complessiva del DT risulta sensibilmente più bassa di quella relativa ai soli affari civili contenziosi.

III. Per quanto riguarda l'analisi del primo grado di giudizio del settore civile, a livello europeo il DT mediano relativo all'anno 2020 ammonta a 237 giorni. Nel medesimo anno, il dato medio italiano è stato pari a 674 giorni, più del doppio della mediana europea.

È indubbio che la pandemia da Covid-19 abbia sensibilmente influito sulla durata dei procedimenti civili di primo grado. Il dato nazionale, infatti, è aumentato dai 527 giorni medi

relativi all'anno 2018. D'altronde, anche il DT mediano europeo è cresciuto di non poche unità rispetto al 2018: dai 201 giorni del 2018 ai 237 giorni del 2020, pari ad un aumento del 18%. Solo 4 Paesi del Consiglio d'Europa sono stati in grado di ridurre il DT del primo grado del settore civile nonostante il flagello della pandemia: Armenia, Danimarca, Estonia e Svezia.

I dati dei Tribunali del distretto di Milano mostrano un quadro positivo in linea con la media europea. Tutti i Tribunali del distretto, infatti, hanno registrato un DT complessivo medio inferiore al dato medio europeo di 237 giorni, fatta eccezione per il Tribunale di Varese, che si attesta sui 286 giorni, un dato comunque nitidamente inferiore alla metà della media nazionale di 674 giorni. Va detto, peraltro, che a Varese sono particolarmente le materie soggette al rito del lavoro a soffrire l'elevata pendenza di processi a fronte della capacità di definizione annua dell'Ufficio, mentre i dati sono comunque nella media del Distretto per il contenzioso ordinario e inferiori alla soglia dei cento giorni per i riti speciali e sommari.

Il DT della maggior parte dei Tribunali ordinari del distretto di Milano è, addirittura, inferiore ai 200 giorni e la media distrettuale coincide quasi con tale soglia. Si segnalano, in particolare, il Tribunale di Busto Arsizio e il Tribunale di Lecco con i rispettivi 122 e 143 giorni di DT. Un esito, dunque, di indubbia rilevanza, raggiunto soprattutto grazie alla riduzione dei tempi per i procedimenti speciali sommari: il Tribunale di Busto Arsizio presenta, nell'anno giudiziario 2021-2022, 3072 procedimenti definiti a fronte di 293 pendenze finali, con un DT inferiore ai 35 giorni. Sulla stessa linea il Tribunale di Lecco, che per i procedimenti speciali sommari registra un DT di 45 giorni. Si tratta di dati d'indubbia rilevanza per territori a vocazione industriale, quali quello circostante all'aeroporto intercontinentale di Malpensa e quello della provincia di Lecco, per ragioni anche radicate nel passato.

Il Tribunale di Milano ha registrato un DT di 218 giorni, collocandosi al di sotto della media europea. Una dinamica virtuosa, ancor di più se rapportata al dato medio nazionale di 674 giorni. Un risultato che tiene conto della complessità dei contenziosi nelle materie soggette al rito civile ordinario, in relazione al quale il DT è di 482 giorni (su 35.274 pendenze finali, infatti, sono 26.705 le procedure definite).

IV. Quanto al secondo grado di giudizio del settore civile, rispetto al dato mediano europeo di 177 giorni, quello nazionale è di ben 1026 giorni, quasi sei volte più alto di quello europeo. Uno dei dati più critici tra tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, insieme ad Albania (1742 giorni) e Malta (838 giorni).

Il DT milanese relativo ai procedimenti in cui la Corte d'Appello giudica in secondo grado, per l'anno giudiziario 2021-2022, è di 295 giorni. Un dato certamente positivo, se confrontato alla critica media nazionale, ma ancora superiore alla mediana europea. C'è, peraltro, da dire che la mediana europea è significativamente abbassata dalla presenza nel Consiglio d'Europa di sistemi processuali marcatamente eterogenei rispetto a quelli di tradizione napoleonica. In essi è notoriamente minore il tempo a disposizione delle difese per le attività a tutela dell'interesse delle parti da loro assistite. In altri termini, la mediana europea è il frutto non solo di sistemi giudiziari particolarmente efficienti, ma anche di culture giuridiche in cui è (legittimamente) differente, rispetto all'Italia, il bilanciamento tra il valore di un processo rapido rispetto al valore di termini di rito ampi per la preparazione delle difese. Il DT civile in appello è inferiore a 100 giorni in

Armenia, Austria, Repubblica Ceca, Lituania, Montenegro, Slovenia e Kazakistan. Per contro, in Italia la durata del tempo del rito civile ordinario richiesta dai soli termini di comparizione in appello e per le comparse conclusionali e memorie di replica è di 170 giorni.

Per quanto riguarda, invece, i contenziosi soggetti a riti più rapidi dell'ordinario, relativi ai settori del lavoro, della previdenza e della volontaria giurisdizione, essi hanno registrato un DT più che confortante, assestandosi, rispettivamente, sui 169, 123 e 151 giorni. Ciò che contribuisce ad innalzare il DT del dato milanese sono i procedimenti relativi agli affari civili contenziosi, soggetti appunto al rito ordinario, in merito ai quali si osserva un DT medio di 392 giorni. In particolare, in relazione a tali procedimenti, è soprattutto il contenzioso commerciale a rallentare i tempi di definizione dei procedimenti con 427 giorni di DT. Si tratta, d'altronde, di un dato che risente della elevata complessità della normativa sostanziale di settore, la quale, a sua volta, rispecchia esigenze di tutela dei diritti ritenute meritevoli dal legislatore.

V. Per quanto riguarda il primo grado di giudizio del settore penale, l'analisi dei dati del distretto di Milano relativi all'anno giudiziario 2021-2022, confrontati con il DT mediano europeo (149 giorni), restituisce uno scenario di maggiore efficienza rispetto al dato nazionale di 498 giorni.

Quanto al Tribunale ordinario di Milano, il DT medio dei procedimenti definiti dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice dell'udienza preliminare è pari a 210 giorni. Più elevati risultano i DT del medesimo Tribunale relativi ai procedimenti definiti con dibattimento collegiale e monocratico: in particolare, il dibattimento monocratico risulta pari a 493 giorni e quello collegiale si attesta sui 581 giorni. Dunque, più del doppio rispetto al DT per i procedimenti definiti dal giudice dell'udienza preliminare, e più del triplo rispetto al dato medio europeo. Il DT per i procedimenti di competenza della Corte d'Assise di Milano registra risultati migliori, assestandosi sui 216 giorni.

VI. L'analisi in merito al secondo grado di giudizio per il settore penale mostra un quadro nazionale assai critico. Rispetto al DT europeo di 121 giorni, la media nazionale registra un DT di 1167 giorni, più di nove volte quella europea.

Un dato rispetto al quale la Corte d'Appello di Milano si discosta: relativamente all'anno giudiziario 2021-2022, la Corte d'Appello registra un DT di 340 giorni. Risultato che tiene conto del DT di 343 giorni per gli appelli ordinari, 68 giorni per i procedimenti di competenza della Corte d'Assise d'Appello e 289 giorni per gli appelli minorili.

Anche a questo proposito, è stata recentemente introdotta una innovazione legislativa funzionale ad un massivo incremento, prima del 2026, dei procedimenti definibili nelle Corti d'Appello più oberate dall'arretrato nel settore penale: si tratta dell'articolo 344 bis c.p.p. Importante rilevare sin d'ora a tale proposito che sono pressoché assenti, nella Corte d'Appello di Milano, procedimenti penali di durata ultra biennale. Pertanto, a fronte di una prognosi di rapido abbassamento del DT di altri uffici omologhi negli anni a venire, per l'effetto di sentenze di improcedibilità, questa Corte tende, invece, ad un più graduale ma continuativo avvicinamento alla mediana europea, anche grazie all'apporto dell'Ufficio per il Processo.

Anche a questo proposito va evidenziato che il tempo del rito, posto a tutela del diritto di difesa, costituisce un vincolo importante per la durata del secondo grado del processo penale. Il termine

libero di comparizione, con il d.lgs. 150/2022, è elevato da 20 a 40 giorni, e il tempo di definizione del processo include il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che costituisce una fondamentale garanzia di trasparenza e razionalità del percorso logico-giuridico che ha condotto ad una decisione di condanna penale o di assoluzione.

Non sembrano, quindi, legalmente raggiungibili, nel nostro sistema processuale, DT medi analoghi, nell'ordine di grandezza, a quelli della Bosnia Erzegovina (59 giorni), della Bulgaria (56 giorni), della Repubblica Ceca (34 giorni), dell'Estonia (27 giorni), dell'Ungheria (48 giorni), addirittura del Montenegro (10 giorni), della Polonia (61 giorni), della Serbia (36 giorni), della Repubblica Slovacca (45 giorni), della vicina Slovenia (26 giorni), della stessa Spagna (59 giorni), del Kazakistan (15 giorni).

Conforta, comunque, constatare che il dato milanese di 340 giorni si pone a metà tra il dato francese pre-pandemico del 2018 (310 giorni) e il dato francese del 2020 (399 giorni), non distante dal DT medio delle Corti d'Appello turche (311 giorni).

In merito alle procedure in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano giudica in secondo grado, il DT di 75 giorni mostra una maggiore efficienza di tale Tribunale rispetto alle procedure in cui è competente in primo grado.

Per quanto concerne il Tribunale del Riesame di Milano, l'analisi condotta mostra un quadro più che positivo. Il riesame delle misure cautelari personali presenta un DT complessivo medio di 44 giorni. Un dato altrettanto confortante è quello relativo all'appello su istanze di parte su misure cautelari personali, con un DT di 35 giorni; meno brillante e in aumento rispetto agli anni scorsi, invece, l'appello su misure cautelari personali su istanza del pubblico ministero, che si attesta su un DT di 365 giorni. Quanto alle misure cautelari reali, il riesame su sequestri preventivi registra un DT di 95 giorni, nettamente inferiore all'appello, su istanza di parte o del pubblico ministero, avverso tale tipologia di sequestro (469 giorni). Risultati più confortanti si hanno in merito al riesame di misure cautelari reali diverse dal sequestro preventivo, con un DT di 48 giorni.

VII. In conclusione, a fronte di dati nazionali non positivi, sia nel settore civile sia in quello penale, il distretto di Milano ha dimostrato di essere in grado di avvicinarsi sempre di più agli standard europei. Una dinamica, come visto, non priva di dati in controtendenza, che comunque offrono indicazioni utili al fine di superare le criticità esistenti, nella consapevolezza che più ragionevoli sono i tempi del processo, più effettiva risulta la tutela giudiziaria.

2. L'eguaglianza degli equilibri di genere negli Uffici giudicanti del Distretto: comparazione con il dato europeo

Quest'anno si vuole dedicare specifica attenzione a un tema di importanza non minore dell'efficienza del sistema giudiziario: l'eguaglianza degli equilibri di genere all'interno degli uffici giudicanti del Distretto.

Il recente Rapporto CEPEJ ha avuto cura di sottolineare che il numero di donne giudici e pubblici ministeri continua ad aumentare a livello europeo, tanto che, ormai da diversi anni, ci sono più giudici e pubblici ministeri donne che uomini. In particolare, dal 2010 si è assistito a un notevole

incremento nella percentuale di donne giudici e pubblici ministeri: dal 48% del 2010, la percentuale di donne giudici ha continuato a crescere e il Rapporto CEPEJ segnala che la suddetta percentuale ha raggiunto il 56% nel 2020. Le medesime considerazioni, in misura solo marginalmente minore, valgono per la percentuale di donne pubblici ministeri: dal 46% del 2010 tale percentuale è aumentata sino a raggiungere il 53% nel 2020.

Peraltro, la percentuale di donne che ricoprono tali cariche varia ancora considerevolmente tra i singoli Stati del Consiglio d'Europa. A fronte di Paesi che presentano le più alte percentuali di donne giudici e pubblici ministeri (Cipro, Croazia, Estonia, Slovenia), ci sono Stati in cui la percentuale di donne è ancora al di sotto del 40% (Albania, Armenia, Azerbaijan, Turchia). L'Italia si pone sostanzialmente in linea con la mediana europea, registrando un aumento del 5% rispetto al 2012 di donne giudici e pubblici ministeri. Tali dati rispettano, così, esigenze di eguaglianza fondamentali per la democraticità del sistema al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione di genere.

Tuttavia, il Rapporto CEPEJ evidenzia come la percentuale di donne Presidenti di Tribunale sia ancora significativamente inferiore rispetto agli standard europei di equilibrio di genere: nel 2020 tale percentuale è del 38%. In Italia, nonostante la percentuale di donne Presidenti di Tribunale sia ancora piuttosto bassa (34%), nel corso dell'ultimo decennio si è ridotto tale divario di genere. Tra il 2012 e il 2020, infatti, si è registrato un aumento del 13% di donne Presidenti di Tribunale. Ebbene, il Distretto di Milano offre un quadro di ancor più netta prevalenza, rispetto alla mediana degli Stati Europei, della forza lavoro femminile nella giurisdizione. Lo mostrano i seguenti dati percentuali aggregati, che riguardano tutti i settori: penale, civile e del lavoro.

Tabella 87 – percentuali presenza donne-uomini negli Uffici giudicanti

percentuali	direttivi		semidirettivi		giudici		onorari	
	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini
genere								
Corte d'Appello	0,00	100,00	60,00	40,00	76,04	23,96	47,37	52,63
T Sorveglianza	100,00	0,00					92,31	7,69
Uff. Sorv. MI					76,92	23,08		
Uff. Sorv. PV					75,00	25,00		
Uff. Sorv. VA					75,00	25,00		
T Minorenni	100,00	0,00			86,67	13,33	56,25	43,75
Busto Arsizio	0,00	100,00	0,00	100,00	71,43	28,57	50,00	50,00
Como			100,00	0,00	52,00	48,00	80,00	20,00
Lecco	0,00	100,00	100,00	0,00	38,46	61,54	66,67	33,33
Lodi	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	25,00	80,00	20,00
Milano			64,00	36,00	67,43	32,57	90,12	9,88
Monza	100,00	0,00	75,00	25,00	64,29	35,71	85,71	14,29
Pavia	0,00	100,00	100,00	0,00	56,67	43,33	50,00	50,00
Sondrio	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00	100,00	0,00
Varese	0,00	100,00	50,00	50,00	61,90	38,10	75,00	25,00
totale	30,00	70,00	62,90	37,10	68,04	31,96	72,40	27,60

Nel complesso, dal punto di vista dell'utenza, sembra possibile affermare che un equilibrio di genere effettivo, nelle varie categorie di magistrati giudicanti, si registra soprattutto nei Tribunali di Pavia e Varese.

I giudici onorari e i giudici ordinari sono in prevalenza donne in tutti gli uffici del Distretto, con la sola eccezione del Tribunale di Lecco, dove è più alta la probabilità di essere giudicati da uomini che da donne. In Corte d'Appello gli uomini prevalgono ancora tra i magistrati onorari, in compenso la posizione di consigliere è occupata in netta prevalenza (più di tre quarti) da donne. Netta, poi, la prevalenza delle donne nelle posizioni di esperta del Tribunale di Sorveglianza e di giudice nei Tribunali di Sondrio e Lodi, ma anche nei due maggiori tribunali del Distretto (Milano, Monza), se si tiene conto che le donne costituiscono la quasi totalità della magistratura onoraria ivi in servizio.

Anche tra i semidirettivi, sette uffici giudicanti, dei dieci nei quali sono previste posizioni semidirettive, vede la prevalenza delle donne in tali posizioni. Si registra un maggior numero di donne anche tra i semidirettivi dei quattro uffici di maggiori dimensioni del Distretto, vale a dire i Tribunali di Milano, Monza, Pavia e questa Corte di Appello. Infatti, anche nel totale distrettuale dei magistrati addetti a funzioni semidirettive giudicanti le donne sono sensibilmente più numerose (63%), quasi nella stessa proporzione dell'organico dei giudici ordinari (68%).

Dove ancora permane un visibile squilibrio a beneficio degli uomini è tra i magistrati giudicanti direttivi. Certamente il dato di ciascun singolo ufficio giudiziario non può essere statisticamente significativo, poiché ogni ufficio non può che avere un, o una, Presidente. Ma il dato complessivo del Distretto è inequivoco: mentre due magistrati giudicanti su tre sono donne, tuttora meno di una su tre presiede il suo ufficio giudiziario.

XV - L'impegno della Corte d'appello di Milano per il Tribunale del Brevetto Unitario

Il 1° giugno 2023 entrerà finalmente in vigore il nuovo sistema del Brevetto Unitario, che la Corte d'appello di Milano ha supportato negli anni, essendo in prima linea nell'organizzare la Divisione Locale delle Corti del Brevetto Unitario e nel sostenere con determinazione il progetto di portare in Italia e nello specifico a Milano la sede della Corte Centrale già collocata a Londra.

Si tratta di un progetto che coinvolge 25 Paesi europei firmatari dell'Accordo sul Brevetto Unitario. Il sistema si basa sul c.d. *European Patent Package*, composto dal Regolamento n. 1257/2012 del 17 dicembre 2012, sulla cooperazione rafforzata per la protezione del brevetto unitario, dal Regolamento n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012, sul regime delle traduzioni linguistiche, dall'Accordo sulle Corti del Sistema del Brevetto Unitario (il c.d. *Agreement of Unitary Patent Courts*) del 19 febbraio 2013, cui si accompagnano lo Statuto e le Regole di Procedura delle Corti del Brevetto Unitario (*ROP- Rules of Procedure*).

La Corte d'appello si è già impegnata negli scorsi anni per portare a Milano la Divisione Locale del *Tribunale Unitario dei Brevetti* (così nella traduzione italiana, c.d. TUB), riuscendo a conseguire detto risultato fin dal 2016, allorché il Ministero della Giustizia presentò la domanda per avere la Divisione Locale e decise che tale Divisione avrebbe avuto sede a Milano. Si tratta in realtà di una Corte nazionale, competente per tutto il territorio italiano. Fin da allora la Conferenza Permanente presso la Corte d'appello di Milano, d'accordo con le istituzioni del territorio (in particolare Regione Lombardia e Comune di Milano, proprietario dell'immobile di via San Barnaba, 50), deliberò che tale sede sarebbe stata collocata nel Palazzo di Giustizia di via San Barnaba, 50, nei locali del secondo piano lasciati liberi dall'Agenzia delle Entrate.

Tali locali, per iniziativa della Corte, sono stati adeguatamente arredati ed è in corso di completamento la collocazione degli impianti tecnico-informatici necessari al suo funzionamento, compresa la predisposizione nelle due aule di udienza delle postazioni per gli interpreti, ove si rendessero necessarie le traduzioni simultanee.

L'entrata in vigore dell'intero sistema del Brevetto Unitario è stata differita nel tempo per una serie di incidenti di percorso, quali la Brexit e le ripetute impugnazioni di fronte alla Corte costituzionale tedesca nei confronti dei provvedimenti di ratifica. L'ultimo differimento ha visto slittare la previsione di entrata in vigore dal 1° aprile 2023 al 1° giugno 2023, data in cui si avranno le condizioni previste dall'art. 89 dell'Accordo (ratifica di almeno 13 Paesi; si attende che la Germania perfezioni la sua ratifica) e sarà messo a punto il sistema di gestione informatica dei processi, affidato a una società italiana, risultata vincitrice del bando europeo a suo tempo varato. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ha profondamente cambiato lo scenario, sia perché UK era uno dei tre Paesi (assieme a Francia e Germania) la cui ratifica condizionava l'entrata in funzione dell'intero sistema e quindi l'operatività delle Corti del Brevetto Unitario, sia perché una delle sezioni distaccate della Corte Centrale era collocata a Londra (le altre due a Parigi e a Monaco di Baviera).

E' opportuno premettere che il sistema delle *Unitary Patent Courts* si compone delle Corti di primo grado (appunto in Italia denominate TUB), della Corte d'appello e di un Ufficio di cancelleria per

ciascuna Corte (denominato *Registry*). La Corte d'appello, che ha sede in Lussemburgo, è stata creata con una composizione multinazionale: a ottobre 2022 sono stati nominati i Presidenti dei due collegi, un tedesco e una olandese, essendo entrato nella composizione un giudice italiano, la dott.ssa Emanuela Germano di Torino (presidente di sezione della Corte d'appello di Torino). La Corte d'appello deciderà con un collegio di 5 giudici (potrà essere composta da tre giudici togati e da due giudici tecnici).

Il Tribunale di primo grado (TUB, composto da tre giudici, due dello Stato ove ha sede la Corte e un terzo proveniente da uno dei diversi Paesi aderenti) è stato concepito come struttura articolata in una Corte Centrale (detta anche Divisione Centrale) con sede a Parigi e due sezioni, originariamente a Londra e a Monaco di Baviera, e di una o più Divisioni Locali, fino a un massimo di quattro, per ogni Stato membro che lo richieda. L'Italia appunto ha chiesto e ottenuto una Divisione Locale, che con provvedimento del Ministro della Giustizia (l'allora Ministro Andrea Orlando) è stata collocata a Milano.

Gli Uffici giudiziari milanesi hanno avuto la soddisfazione di veder nominare, a seguito della severa selezione tenutasi a livello europeo, quali giudici della Divisione Locale, i Dottori Alima Zana e Pierluigi Perrotti, attualmente in forza al Tribunale di Milano. Fra i giudici italiani è stato prescelto ancora (oltre alla Dott.ssa Germano, destinata alla Corte d'appello) il Dott. Paolo Catalozzi, consigliere della Corte di Cassazione, destinato alla Corte di Parigi. Sono stati inoltre nominati i cd. giudici tecnici, fra i quali sono entrati sette consulenti di proprietà industriale italiani. In totale sono stati per ora nominati 34 *legal qualified* e 51 *technical qualified judges*.

Il sistema prevede quindi un organo giurisdizionale unificato, le cui decisioni avranno effetto in tutti i Paesi aderenti (allo stato hanno sottoscritto 25 Paesi dell'Unione Europea, ma il sistema è aperto all'adesione anche di altri Stati), superando così il diverso meccanismo del brevetto europeo (CBE – Convenzione sul Brevetto Europeo, stipulata a Monaco nel 1973), che consiste, come è noto, in un fascio di brevetti, condizionato dalla registrazione presso l'Ufficio Brevetti Europeo e dal sistema di validazione in ciascun Paese al cui interno il titolare del brevetto intenda ottenere protezione. Il sistema dell'originario brevetto europeo comporta, inoltre, che la competenza a decidere sullo stesso appartenga alla giurisdizione di ciascun Paese in modo autonomo rispetto alla decisione delle corti degli altri Paesi, con il rischio quindi (effettivamente verificatosi negli anni) di ottenere decisioni diverse a fronte di un medesimo brevetto, che poteva essere giudicato valido in un Paese e nullo in un altro, contraffatto in una sede o non contraffatto in altra. Il sistema del Brevetto Unitario varrà invece a superare tale farraginoso meccanismo di registrazione e soprattutto eviterà il rischio di decisioni contrastanti, con risparmio di costi e tempi processuale e a vantaggio della certezza del diritto.

Dopo la *Brexit* e dopo che il Regno Unito ha comunicato la revoca della propria ratifica, si deve procedere a scegliere una nuova sede in luogo di quella di Londra, già dedicata ai brevetti del settore delle scienze umane e in particolare del settore chimico-farmaceutico (secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'Accordo TUB e dell'Allegato 2 allo stesso). Nella riunione del Comitato Preparatorio del settembre 2020 è stata adottata, in via puramente temporanea, la soluzione di mantenere le sole due sedi di Parigi e Monaco di Baviera, soluzione ritenuta inaccettabile, dal momento che fin dall'inizio delle trattative era stata affermata la necessità di dividere le competenze della Corte Centrale a seconda dei settori in cui il brevetto si collocava. Sono stati

quindi individuati tre grandi settori, così articolati: la sede di Parigi, sede anche dell'Ufficio del Presidente e competente nei settori: tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità; la sezione di Monaco, competente nei settori: meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi; la terza sezione (già collocata a Londra), per i brevetti del settore c.d. necessità umane (intese in particolare come settore farmaceutico), chimica e metallurgia.

Il criterio individuato per la scelta delle sedi fu quello di considerare i Paesi che nell'anno 2012 avevano avuto il maggior numero di brevetti europei validati: dopo i tre Paesi assegnatari (Germania, Gran Bretagna, Francia), vi era appunto l'Italia. Considerata l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa e dal sistema, la terza sezione della Corte Centrale spetta al nostro Paese. Il Governo ha già deciso che, ove si riuscisse ad ottenere il riconoscimento dell'Italia come terza sezione della Corte Centrale, questa sarebbe collocata a Milano. I contatti diplomatici e politici stanno proseguendo, mentre presso la Corte d'appello è stato creato 4 anni fa un Tavolo Tecnico impegnato in tutte le iniziative opportune per supportare la candidatura di Milano, coordinato tuttora dall'allora presidente della Corte, Marina Tavassi.

Milano è la città ove vengono in assoluto registrati il maggior numero di brevetti (il 21% dei brevetti italiani e, in Regione Lombardia, il 28% dei brevetti italiani). E' la sede giudiziaria in cui si concentrano in misura maggiore (oltre il 50% rispetto al resto d'Italia) le controversie in materia di brevetti, con conseguente alta specializzazione dei suoi magistrati, degli avvocati, dei tecnici coinvolti in tali controversie. Non a caso l'Associazione Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale ha sede a Milano. E' noto poi che Milano è il polo economico di maggiore industrializzazione nel Paese, con forte concentrazione anche delle imprese del settore farmaceutico e chimico (il 42% del settore farmaceutico e il 31% del settore chimico) e cioè proprio di quei settori di cui era investita la Corte Centrale nella sezione originariamente assegnata a Londra.

L'interesse verso la sede della Corte centrale non è solo determinato da ragioni di prestigio per il nostro Paese (l'Italia non ha presenza di istituzioni europee nel campo della proprietà industriale, mentre in altri campi ha delle rappresentanze di interesse minore), ma anche da ragioni economiche e di sviluppo. E' evidente l'interesse che una simile istituzione potrebbe suscitare per il mondo dei legali, dei tecnici, degli economisti, delle varie professioni che potrebbero essere coinvolte, non solo a livello locale, ma nell'intero Paese.

Si realizzerebbero benefici a catena in termini di iniziative professionali, posti di lavoro, incentivi alla formazione e alle specializzazioni, offrendo anche agli esperti italiani del settore (avvocati e consulenti di brevetti, giuristi ed esperti d'impresa) occasioni per competere sul mercato internazionale della proprietà intellettuale, da cui altrimenti, per ragioni strutturali del settore, finirebbero per essere emarginati.

La Corte d'appello di Milano e tutti gli Uffici giudiziari milanesi continuano quindi a sostenere con determinazione il progetto di portare a Milano la sede della Corte Centrale del Brevetto Unitario, già collocata a Londra. E ciò tanto più nel momento in cui l'intero sistema – dopo le decisioni di rigetto delle impugnazioni della Corte costituzionale tedesca, a seguito della ratifica della Germania in corso di perfezionamento e della nomina dei giudici e delle risorse di personale amministrativo, nonché dopo l'approntamento di ogni struttura fisica e informatica necessaria – sta per entrare in vigore.

XVI – Conclusioni

Giunto alle conclusioni, anche quest'anno ritengo doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i presidenti di sezione della Corte di appello e a tutti i consiglieri che mi hanno coadiuvato con determinazione, umiltà e sacrificio nella gestione dell'Ufficio e nell'approntamento e realizzazione dell'Ufficio per il processo; al personale della segreteria della Corte, che mi ha aiutato con straordinarie pazienza e accuratezza, oltre che con encomiabile dedizione nelle onerose incombenze burocratiche; al Dirigente Amministrativo, dott. Nicola Stellato, che come sempre ha messo a disposizione della Corte la sua professionalità e la sua vasta esperienza dirigenziale costituendo un punto di riferimento sicuro e autorevole.

Un pubblico elogio va fatto a tutti i magistrati, togati e onorari del Distretto, per l'impegno, al personale amministrativo per lo sforzo inesauribile e alla Polizia Giudiziaria per il supporto indispensabile: persone tutte nelle quali è sentita la nobiltà del servire l'interesse pubblico, è diffuso un forte senso di responsabilità istituzionale e che condividono comunitariamente il cammino nelle terre giuridiche, consapevoli - come riconosceva Bacone nella sua *De Sapientia veterum* - dell'insufficienza della "tremula fiaccola del singolo".

Grazie agli Enti locali, al terzo settore e alla società civile (nelle sue più varie espressioni), che hanno dato un concreto contributo di mezzi e risorse umane, dimostrando che quando le forze si uniscono per un obiettivo comune i risultati positivi conseguono.

Infine permettetemi di esprimere un sentito ed affettuoso ringraziamento al presidente Nardo che oggi partecipa all'inaugurazione dell'anno giudiziario per l'ultima volta come presidente dell'attuale Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano. Caro Presidente, grazie per la costante e preziosa presenza al fianco dell'autorità giudiziaria per la soluzione dei problemi della giustizia, per la lealtà dimostrata nei rapporti con la magistratura e soprattutto per l'umanità che la contraddistingue che ha giovato molto alla serenità dell'ambiente giudiziario milanese.

Concludo auspicando che le riforme partite in questo periodo nel mondo della Giustizia possano realizzarsi nel modo migliore e che ogni ulteriore proposta di riforma, allorquando si passerà dal magma fluido delle dichiarazioni demagogiche alla solidificazione negli stampi di iniziative legislative e amministrative, venga discussa in modo serio e responsabile tra tutte le componenti del mondo giudiziario affinché possa essere frutto di un percorso partecipativo connotato da *phronesis* dialogica e da fruttuosa convergenza nel solco della Costituzione, sempre, però, sorretto da un sano senso della realtà e da buon senso: presupposto quest'ultimo che per usare un'espressione manzoniana, spesso "se ne sta nascosto per paura del senso comune". La Giustizia è un servizio sociale troppo importante per non poter essere oggetto di attento e serio dibattito e lo sguardo severo della statua del Beccaria posto nell'atrio di ingresso del Palazzo di giustizia - recentemente riportata alla sua pristina bellezza - ce lo rammenta ogni giorno.

Il palazzo di giustizia nel quale oggi celebriamo questa importante cerimonia è corredato sia all'interno che all'esterno da massime di saggezza giuridica romana che a mò di piccole stelle comete guidano l'attività dei giudici: allora consentite che concluda questo discorso inaugurale facendo risuonare nella parte più nobile del palazzo la splendida massima di Plinio della quale

dovremmo essere sempre fedeli memori: “*la Repubblica tanto dura quando dura il costume di rendere imparzialmente un’illuminata giustizia*”.

Da qui dobbiamo tutti ripartire se vogliamo veramente riportare la Giustizia al centro del sistema dello Stato, essendoci di incoraggiamento la consapevolezza che il sistema giustizia italiano nella sua storia ha saputo rispondere a sfide ben più drammatiche.

Ringraziamenti: un particolare ringraziamento va manifestato a tutti coloro che con grande disponibilità, abnegazione e professionalità hanno collaborato nella raccolta dati, nella stesura e nella impaginazione della relazione: il Presidente Vicario Domenico Bonaretti, nonché i presidenti di sezione Ivana Caputo, Irene Formaggia, Enrico Manzi, Marina Marchetti, Alberto Vigorelli, i consiglieri Stefano Caramellino e Antonio Corte, il Presidente di sezione del Tribunale di Milano Laura Tragni, i R.I.D. Silvana Pucci e Caterina Trentini, il magistrato formatore Chiara Colosimo, il Dirigente amministrativo Nicola Stellato, i funzionari Silvia Bartoletti, Lucia Caputo e il brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Viscosi nonché gli Addetti all’Ufficio per il Processo Pietro Bernardoni, Alice Protti, Agata Cordio, Alessandro Poggipollini e Milen Dimitrov Mitrev.

PRESENTAZIONE	1
1. La Giustizia italiana nell'attuale contesto socio/economico	2
1.1 Il contesto socio/economico	2
1.2 Il Mondo della Giustizia	2
I. LE RISORSE	7
1.1 Le risorse umane	7
1.1.a I magistrati	7
1.1.b – Il personale amministrativo	8
1.1.b.1 - La Corte di appello.....	8
1.1.b.2. - Il Distretto.....	10
2. La logistica: la Corte di Appello	11
2.1 Logistica e locali	11
2.2 Archivi	12
2.3 Aule di udienza	13
2.4 Protocollo di intesa per l'avvio di un progetto sperimentale di raccolta del "PET" imballaggi di plastica di bottigliette	13
3. Sicurezza sui luoghi di lavoro	13
II. LA GIUSTIZIA CIVILE	16
1. La Corte di Appello: il settore civile ordinario	16
1.1 Articolazioni e competenze	16
1.2 Pendenze e sopravvenienze	16
1.3 Composizione delle pendenze (sotto il profilo temporale)	18
1.4 Composizione delle pendenze (profilo qualitativo)	19
1.5 Durata dei processi e stabilità delle decisioni	23
2. La Corte di Appello: il settore lavoro	25
3. Effetti delle recenti riforme nel settore civile	28
3.1 L'ampliamento della competenza della sezione Impresa	28
3.2 La Sezione Lavoro	29
4. La Corte di Appello: casi significativi	30
4.1 Prima sezione civile	30
4.2 Sezione Specializzata in materia di Impresa	32
4.3 Seconda sezione civile	35
4.4 Terza sezione civile	36
4.5 Quarta sezione civile	37
4.6 Quinta sezione civile	40
4.7 Sezione Lavoro	41
5. L'andamento complessivo e le caratteristiche della giustizia civile e del lavoro nel distretto	43

6. I Tribunali del Distretto	47
6.1 Il Tribunale di Milano	47
6.2 Il Tribunale di Busto Arsizio	59
6.3 Il Tribunale di Como	60
6.4 Il Tribunale di Lecco	61
6.5 Il Tribunale di Lodi	62
6.6 Il Tribunale di Monza	63
6.7 Il Tribunale di Pavia	65
6.8 Il Tribunale di Sondrio	68
6.9 Il Tribunale di Varese	69
7. Prospettive e valutazioni relative alle riforme, in atto o di prossima entrata in vigore.....	70
7.1 – La riforma processuale.....	70
7.2 La riforma della crisi di impresa.....	72
7.3 Aggiornamento della questione della protezione internazionale: proposta <i>de iure condendo</i> ...	73
III. LA GIUSTIZIA PENALE	76
1. La Corte di Appello.....	76
1.1 Articolazioni e competenze.....	76
1.2 Sopravvenienze e pendenze	77
1.2.1 Pendenze finali e indici di ricambio: comparazioni con altre sedi	80
1.3 Durata dei processi.....	82
1.3.1 Durata dei processi con imputati detenuti.....	82
1.4 Suddivisione dei processi pendenti secondo l'anno di iscrizione.....	83
1.4.1. Pendenze suddivise per le 5 sezioni della Corte.....	83
1.4.2 Dati statistici della Corte d'assise d'appello	84
1.5 Stabilità delle decisioni	84
1.6 Inammissibilità degli appelli e prescrizione dei reati	85
1.6.1 Inammissibilità degli appelli	85
1.6.2. Prescrizione dei reati	86
1.7 Dati statistici suddivisi per tipologia di delitti nei procedimenti trattati dalla Corte	88
1.8 Tipologia e particolare rilevanza sociale di alcuni reati trattati in Corte di Appello.	91
1.8.a Processo VOLONTE', corruzione per l'esercizio della funzione e altre problematiche connesse.	91
1.8.b Confisca di beni utilizzati per commettere il reato ex art. 187 TUF	92
1.8.c Processo d'appello nei confronti di MANTOVANI Mario+10.....	93
1.8.d Processo ai vertici della banca MPS (MUSSARI + 12)	93
1.8.e Nuovi orientamenti sul concetto di "convivenza" e " <i>affectio familiaris</i> "	95
1.8.f Principali problematiche affrontate dalla Corte d'assise d'appello	95

1.8.g Altre questioni di carattere penale e processuale.....	99
1.9 Le tipologie di reati oggetto di appello: analisi dei dati dei Tribunali del Distretto	100
1.10 Adempimenti cui è tenuto il giudice nel trasmettere gli atti in caso di impugnazione e tempi di trasmissione degli atti.....	103
2. Effetti delle riforme attuate nel settore penale nel periodo 1 luglio 2021/30 novembre 2022	105
2.1 La cartolarizzazione del processo d'appello	105
2.2 Improcedibilità e prescrizione.....	106
2.3 Concordato con rinuncia ai motivi d'appello	106
2.4 Novità in tema di riciclaggio e pagamenti elettronici	107
2.5 Applicazione dell'art. 131- <i>bis</i> c.p.....	107
2.6 Messa alla prova e lavori di pubblica utilità.....	108
2.7 Legge n. 33/2019.....	109
2.8 Incidenza delle norme del "Codice Rosso"	109
2.9 Misure di prevenzione - riesame della pericolosità sociale.....	110
2.10 Prospettive e valutazioni relative alla riforma introdotta dal D. Lgs. 150/2022	111
2.11 Novità in materia di estradizioni: l'Accordo di partenariato dell'U.E. con il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.	115
2.12 La confisca di beni patrimoniali.....	118
2.13 – Una focalizzazione tematica: gli infortuni sul lavoro.....	120
3. La giustizia penale nel Distretto.....	125
3.1 L'incidenza dei riti alternativi nei Tribunali del Distretto e la stabilità delle decisioni di primo grado.....	127
4. I Tribunali del Distretto: indicazioni generali	128
4.1 Il Tribunale di Milano	130
4.2 Il Tribunale di Busto Arsizio	136
4.3 Il Tribunale di Como	138
4.4 Il Tribunale di Lecco	140
4.5 Il Tribunale di Lodi	143
4.6 Il Tribunale di Monza.....	143
4.7 Il Tribunale di Pavia	147
4.8 Il Tribunale di Sondrio	149
4.9 Il Tribunale di Varese.....	152
5. Gli Uffici GIP e GUP del Distretto	154
5.1 L'Ufficio GIP e GUP presso il Tribunale di Milano	155
5.2 Gli altri Uffici GIP e GUP del distretto	158
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Busto Arsizio.....	158
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Como	160

Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Lecco.....	162
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Lodi.....	163
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Monza.....	163
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Pavia.....	166
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Sondrio.....	167
Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Varese.....	168
IV. LA GIUSTIZIA MINORILE.....	171
1. Settore Civile.....	176
2. Settore penale.....	178
V. GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E GLI ISTITUTI PENITENZIARI.....	179
1. La situazione dei detenuti e il sovraffollamento delle carceri.....	179
2. La situazione dell'organico di Magistratura.....	181
3. La situazione dell'organico del personale amministrativo.....	181
4. I dati statistici relativi al flusso degli affari.....	181
5. L'analisi di maggiore dettaglio dei dati statistici.....	183
5.1. Le misure alternative alla detenzione.....	183
5.2. Gli altri procedimenti.....	184
VI. I GIUDICI DI PACE E I MAGISTRATI ONORARI.....	185
1. Introduzione.....	185
2. I Giudici di Pace.....	186
3. Andamento della giurisdizione dell'ufficio dei Giudici di Pace.....	187
4. I nuovi Magistrati onorari e il loro tirocinio.....	190
5. I Giudici Ausiliari di Corte di Appello.....	190
6. La proposta di modifica della riforma introdotta con il d. lgs. n. 116/2017.....	192
VII. INNOVAZIONE E DOTAZIONI INFORMATICHE.....	193
1. Sezione comune ai settori civile e penale.....	193
1.1 Dotazioni informatiche.....	193
1.2 Risorse umane e innovazione.....	193
1.3 Rete.....	194
1.4 Formazione sugli applicativi.....	194
1.5 Progetto di migrazione dei siti internet degli uffici alla piattaforma ministeriale.....	195
1.6 Necessità di miglioramento dei flussi informativi.....	195
2. Settore civile.....	196
2.1 Livello di attuazione del Processo Civile Telematico.....	196
2.2 Modifiche evolutive.....	197
2.3 Progetto di digitalizzazione.....	197

3	Settore penale.....	197
3.1	Regeweb, Consolle, Giada 2	197
3.2	TIAP e WorkFlow Manager: la gestione del flusso documentale	198
VIII.	LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.....	200
1.	L'attività dell'Ufficio Unico Distrettuale per i contratti.....	200
2.	Il pagamento delle spese di funzionamento e di giustizia	204
2.1	Il pagamento delle spese di funzionamento	204
2.2	Il pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della Legge Pinto n. 89/2001.....	204
2.3	Il pagamento delle Spese di Giustizia.....	206
3.	L'attività della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari milanesi.....	207
IX.	IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO	211
X -	IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO	215
XI.	LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	217
1.	La formazione decentrata dei magistrati	217
2.	La formazione del personale amministrativo	220
XII.	I TIROCINI.....	221
XIII –	L'UFFICIO PER IL PROCESSO E GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ.....	225
1.	L'Ufficio per il Processo.....	225
1.1	Introduzione.....	225
1.2	L'ufficio del processo in Corte di Appello	226
1.3	L'ufficio per il processo presso i Tribunali del Distretto	228
2.	Gli Uffici di prossimità	231
XIV –	MILANO NEL CONFRONTO NAZIONALE ED EUROPEO	234
1.	Confronto nazionale ed europeo Settori civile e penale	234
2.	L'eguaglianza degli equilibri di genere negli Uffici giudicanti del Distretto: comparazione con il dato europeo	238
XV -	L'IMPEGNO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO PER IL TRIBUNALE DEL BREVETTO UNITARIO	241
XVI –	CONCLUSIONI	244

